LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE:

OPERA DEL CELEBRE

DOMAT,

TERZA EDIZIONE VENETA

TRADUZIONE ITALIANA REPURGATA.

TOMO SESTO.

IN VENEZIA, MDCCCV.
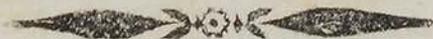
PRESSO ALESSANDRO GARBO.

LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE
LIBRO SESTO.

Delle maniere, con cui si estinguono o si minorano le obbligazioni.

Non bisogna restringere le maniere di estinguere o di minorare le obbligazioni, alle sole materie comprese nel libro presente. Imperocchè le prove, il giuramento, e le prescrizioni producono questo medesimo effetto, e debbono essere comprese in questo numero. Noi però ne abbiamo trattato nel libro, precedente e non in questo, per la ragione accennata nel piano delle materie (1), cioè perchè siccome le prove, il giuramento e le prescrizioni possono egualmente produrre i due contradditorj effetti di avvalorare un'obbligazione, o di estinguerla, e di annullarla, se ne doveva trattare in un sol luogo, e ciò si è fatto nel libro primo, in cui cadeva più in acconcio di spiegarne le regole. E' necessario pertanto di considerare le prove, i giuramenti, le pre-

(1) V. il cap. 14. del trattato delle leggi, num. 12.

prescrizioni come una materia comune, tanto in questo libro, quanto al precedente.

Tre sono le maniere di estinguere o di minorare un' obbligazione. La prima, con eseguire il contratto, e con soddisfare alla sua obbligazione, o in tutto, come quando si paga il saldo di un debito, oppure in parte, come chi fa un pagamento a conto. La seconda, con far dichiarare nullo dal giudice il suo obbligo, o in tutto come fa un minore, nel caso che non abbia fatto un impiego utile del danaro ricevuto; oppure in parte, come nel caso del minore medesimo, che del danaro ricevuto ha soltanto impiegata utilmente una porzione. La terza, con sostituire un secondo obbligo al primo, tanto che solamente il secondo abbia il suo vigore, con rimanere annullato il primo. I pagamenti di cui si tratterà nel primo titolo di questo libro, appartengono alla prima di queste tre maniere, e le compensazioni di cui si tratterà nel secondo titolo, sono di questo medesimo carattere. Le rescissioni, e le restituzioni *in integrum*, che saranno trattate nel titolo sesto, appartengono alla seconda maniera. Le innovazioni, e le delegazioni che saranno trattate nel titolo terzo e quarto, appartengono alla terza maniera.

La cessione de'beni che formerà la materia del quinto titolo, è un misto delle due prime di queste maniere. Imperocchè colla cessione de'beni si paga una porzione de' suoi debiti; e nel caso che ne'beni ceduti dal debitore, vi sieno fondi che bastano al pagamento di qualche creditore ipotecario anteriore, il credito di questo ri-

rimane intieramente pagato ed estinto, e quello degli altri creditori su i fondi mancanti saranno minorati a proporzione delle rate che ricevono. Se poi non vi sono fondi, ma solamente mobili che non bastano per tutti, la cessione de' beni non estinguerà alcun debito intieramente, ma li minorerà tutti; perchè ciascun creditore avrà una porzione di questi mobili, come sarà tpiegato nel titolo quinto. Inoltre la cessione de' beni produce ancora quest' effetto, che il debitore, il quale prima della cessione poteva essere carcerato ad istanza de' creditori, dopo che ha ceduto a' beni non soggiace all' azione personale.

Siccome le materie del libro precedente, in cui si è trattato di quello che può accrescere o confermare le obbligazioni, sono comuni a qualunque obbligazione che nasce da un contratto, o che si è formata senza contratto, così le materie di questo quarto libro sono comuni alle obbligazioni di queste due specie.

TITOLO I.

De' pagamenti.

Sebbene sotto la parola *pagamento* altro comunemente non s' intenda, che la maniera con cui chi deve pagar danaro, soddisfa col danaro medesimo; tuttavia può darsi il nome generico di pagamento a qualunque maniera di soddisfare un debito; perchè tutto quello che libera un debitore, fa le veci di pagamento. In questo senso si

possono comprendere sotto la parola *pagamento*, le compensazioni, le innovazioni, le cessioni de' crediti. Ma siccome queste tre maniere di pagare, hanno tre caratteri particolari, che le rendono di una natura diversa dal semplice pagamento, così è stato necessario il distinguerle sotto i rispettivi titoli. In questo titolo si tratterà de' pagamenti in generale, della loro natura, de' loro effetti, e delle diverse maniere di pagare, di chi possa fare o ricevere un pagamento, e della maniera con cui si fanno le imputazioni a pagamento. Tutto questo formerà la materia delle sezioni di questo titolo.

Sulla materia poi del pagamento potrà vedersi il titolo: *Di chi senza contratto riceve una cosa che non gli è dovuta* (1), giacchè molte di quelle regole sono applicabili al soggetto presente.

SEZIONE I.

Della natura de' pagamenti, e de' loro effetti.

SOMMARIO.

1. *Definizione de' pagamenti.*
2. *Come si soddisfano.*
3. *La parola* soddisfare *si riferisce a tutti gli obblighi.*
4. *Pagamenti di ciò che non era dovuto, e di ciò che si poteva non pagare.*

5. *Si*

(1) Lib. 2. tit. 7. tom. 4.

1. I pagamenti sono le maniere con cui un debitore paga tutto o porzione del suo debiro (a).

„ (a) Liberationis verbum eamdem vim habet quam solutionis. *l. 47. ff. de verb. signif.*

2. Tutto ciò che annulla il debito o lo diminuisce; sta in luogo di pagamento, tanto se il debitore dà al creditore danaro, o altre cose che può dovergli, quanto se lo soddisfaccia con altri mezzi, secondo le regole che saranno spiegate nella seconda sezione (b).

„ (b) Solutionis verbo satisfactionem quoque omnem

„ accipiendam placet. *l.* 176. *ff. de verb. signif.* V. la
„ sez. 2.

3. Dandosi il nome di debito a tutto ciò che possono dovere, non solo i debitori di somme di danaro, o di cose di altra natura, ma eziandio quelli che sono obbligati o a fare qualche cosa, come un architetto che intraprende un lavoro, oppure a restituire una cosa altrui, come il depositario, e quegli che si è fatta prestare una cosa per farne uso (a); si riguardano eziandio come pagamenti o soddisfazione tutte le maniere con cui si adempie agli obblighi di ogni natura (b).

„ (a) Credendi generalis appellatio est. Ideo sub hoc
„ titulo Prætor & de commodato; & de pignore edixit.
„ Nam cuicumque rei assentiamur, alienam fidem secu-
„ ti, mox recepturi quid ex hoc contractu, credere di-
„ cimus. *l.* 1. *ff. de reb. cred.*

„ (b) Solvere dicimus eum qui fecit quod facere pro-
„ mittit. *l.* 176. *ff. de verb. signif.*

4. Il pagamento supponendo il debito, che si trova aver pagato per errore ciò che non doveva, può ripeterlo (c). Ma se ha pagato quel che legittimamente era dovuto, quand'anche il debito fosse stato tale che avesse potuto esserne assoluto in giudizio, non può domandare che gli sia restituito ciò che ha pagato (d). Per esempio, se un minore divenuto maggiore paga una

„ (c) Si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actio-
„ nem condicere potest. *l.* 1. §. 1. *ff. de cond. ind.*

„ (d) Naturales obligationes non ex eo solo æstiman-
„ tur si actio aliqua earum nomine competit, verum etiam
„ eo, si soluta pecunia repeti non possit. *l.* 10. *ff. de*
„ *oblig. & act.* (1).

som-

(1) V. su i pagamenti di ciò che non è dovuto la sez. 1. di coloro che ricevono ciò che non è loro dovuto.

somma, che aveva presa a mutuo in tempo della sua minorità, in vigore di un obbligo dal quale avrebbe potuto farsi esentare colla restituzione *in integrum*, non potrà ripetere il pagamento che avrà fatto; poichè pagando, ha confessato e ratificato il suo obbligo (a).

„ (a) Placet, ut & est constitutum, si quis major fa-
„ ctus comprobaverit quod minor gesserat, restitutionem
„ cessare. *l.* 3. §. 1. *ff. de minor.* (1).

5. Se il debitore, che ha un termine per il pagamento, vuole anticipatamente pagare, il creditore non può obbligarlo ad aspettare il termine. Poichè tutto il tempo della dilazione accordasi al debitore, per soddisfare quando potrà (b); e se non può più presto, deve pagare in termine. Ma se paga anticipatamente, non potrà ripetere ciò che avrà pagato, perchè lo doveva (2).

„ (b) Quod certa die promissum est, vel statim dari
„ potest. Totum enim medium tempus ad solvendum
„ promissori liberum relinqui intelligitur. *l.* 70. *ff. de*
„ *solut.*

6. L' effetto del pagamento è di annullare il debito, se si paga tutto (c), o di diminuirlo a proporzione di ciò che si paga.

„ (c) Tollitur omnis obligatio solutione ejus quod de-
„ betur. *Inst. Quib. mod. toll. obl.*

7. Se il pagamento si fa da un altro a nome del de-

---

(1) V. l'artic. 11. della sez. 1. di coloro che ricevono ciò che non è loro dovuto.

Si è messo in quest' articolo che chi paga ciò che non fosse dovuto, e non già che chi paga ciò ch' egli non doveva, può ricuperarlo. Poichè se taluno paga per un altro, ancorchè non fosse obbligato, non potrà domandare ciò che avrà pagato. V. l'artic. 2. della sez. 3.

(2) V. l'artic. 2. della sez. 1. di coloro che ricevono ciò che non è loro dovuto.

debitore, costui rimarrà disobbligato verso il creditore che avrà ricevuto il pagamento, e si annullerà il debito riguardo a questo creditore, sebbene il debitore abbia ignorato il pagamento, e quando ancora fosse stato fatto suo malgrado. Perchè il creditore aveva dritto di ricevere ciò che gli era dovuto, e quando l' ha ricevuto, rimane soddisfatto il debito (a).

„ (a) Nec intereſt quis ſolvat, utrum ipſe qui debet, „ an alius pro eo. Liberatur enim & alio ſolvente, ſi- „ ve ſciente, ſive ignorante debitore, vel invito eo ſo- „ lutio fiat. *Inſt. quib. mod. toll. obl.* Solvere pro ignoran- „ te, & invito, cuique licet. *l.* 53. *ff. de ſolut.* (1).

8. Essendo il debito annullato col pagamento, il creditore non ha più diritto su i pegni, nè sull' ipoteche imposte per sua sicurezza; nè i fidejussori sono più obbligati, perchè non sussistono più gli accessorj di un obbligo già soddisfatto (b).

„ (b) In omnibus ſpeciebus liberationum, etiam acceſ- „ ſiones liberantur: puta adproſſimores, hypothecæ, pi- „ gnora. *l.* 43. *ff. de ſolut.*

9. Quantunque il pagamento estingua il debito, tuttavia se un creditore ch' è pagato da un altro, e non dal suo debitore; cede il credito a colui che lo paga, sussisterà questo credito, e passerà dalla persona del creditore al cessionario. Imperochè ciò che passa fra loro, non è un pagamento per disobbligare il debitore, ma una vendita che il creditore fa del suo diritto a colui che paga. Il che bisogna intendere di

una

(1) Queſt' articolo ſuppone che una terza perſona poſſa pagare per il debitore, come ſpiegheraſſi nell' artic. 2. della ſez. 3.

una cessione fatta o prima del pagamento o nel tempo stesso; poichè se avesse preceduto il pagamento, essendo stato soddisfatto il debito, il creditore non avrebbe potuto cedere un diritto che più non esisteva (a).

„ (a) Modestinus respondit: si post solutum sine ullo „ pacto omne quod ex causa tutelæ debeatur, actiones „ post aliquod intervallum cessæ sint, nihil ex cessione „ actum, cum nulla actio superfuerit. Quod si ante so„ lutionem hoc factum est, vel cum conveniret, *ut man„ darentur actiones*, tunc solutio facta esset, mandatum „ subsecutum est, salvas esse mandatas actiones: cum „ novissimo quoque casu pretium magis mandatarum actio„ num solutum, quam actio quæ fuit, perempta videa„ tur. *l. 76. ff. de solut.*

10. Se un creditore che ha presi pegni per sua sicurezza; ne riceva in pagamento il prezzo della vendita, la quale si faccia in giudizio, o dal debitore medesimo, e questo prezzo non basti per il saldo, rimarrà creditore del dippiù, sebbene i pegni possano valere più del debito. Perocchè l'obbligazione personale, di cui il pegno era l'accessorio, sussiste sempre per il residuo (b); purchè non si fosse convenuto che i pegni stassero in luogo dell'intero pagamento, indipendentemente dal prezzo che se ne ricavasse.

„ (b) Adversus debitorem electis pignoribus, persona„ lis actio non tollitur, sed eo quod de pretio servari „ potuit, in debitum computato, de residuo manet inte„ gra. *l. 10. Cod. de obl. & act.*

11. Accade molte volte che con un sol pagamento si estinguano più obblighi di diverse persone; come sarebbe se un debitore, d'ordine del suo creditore, facesse un pagamento ad un altro, al quale questo creditore deve pagare qualche somma. Ma sebbene in questo caso sem-

bri

bri che si faccia un sol pagamento, in sostanza se ne fanno tanti, quanti sono i debiti che vengon pagati. Imperochè succede lo stesso, che se ciascuno di quelli che rimangono pagati, e che pagano ad altri con questo sol pagamento, ricevesse dalle mani del debitore quanto avanzava, e lo passasse in quelle del suo creditore. E questi pagamenti, che in apparenza sono ideali, in quanto all'effetto, hanno tutta la realità (a).

,, (a) Cum jussu meo id quod mihi debes solvis credito-
,, ri meo, & tu a me, & ego a creditore meo liberor,
,, *l. 64. ff. de sol.*

,, Eum rei gestæ ordinem futurum, ut pecunia ad te
,, a debitore tuo, deinde a te ad mulierem perveniret.
,, Nam celeritate conjungendarum inter se actionum,
,, unam actionem ocultari. *l. 3. §. 12. ff. de don. int. vir.*
,, *& ux.*

12. Può altresì avvenire che un medesimo pagamento soddisfaccia nel tempo stesso due obblighi di una medesima persona verso un medesimo creditore, come se un testatore creditore di un minore che può farsi restituire *in integrum*, gli faccia un legato sotto la condizione che pagherà il debito al suo erede. Poichè in tal caso col pagamento che farà questo legatario, soddisferà il suo debito, ed adempirà alla condizione imposta nel legato (b).

,, (b) In numerationibus aliquando evenit, ut una nu-
,, meratione duæ obligationes tollantur uno momento:
,, veluti si quis pignus pro debito vendiderit creditori.
,, Evenit enim ut ex venditione tollatur obligatio debi-
,, ti. Item, si pupillo qui sine tutoris auctoritate mu-
,, tuam pecuniam accepit, legatum a creditore fuerit,
,, sub ea conditione, *si eam pecuniam numeravit*, in duas
,, causas videri eum numerasse: & in debitum suum,
,, ut in falcidiam heredi imputetur, & conditionis gratia,
,, ut legatum consequatur. *l. 44. ff. de solut.*

13. Po-

13. Potendo un debitore dovere ad un medesimo creditore diversi pagamenti per diverse cause, e potendo soddisfarne alcuni o tutti, si possono comprendere in una sola quietanza o tutti i pagamenti, se si paga tutto, o una parte. E l'effetto di tal quietanza sarà di annullare o solamente i debiti che vi sono espressi, o tutto ciò che è dovuto, quando sia generica e sia concepita in termini che comprendano tutto (a).

,, (a) Pluribus ſtipulationibus factis, ſi promiſſor ita ac-
,, cepto rogaſſet: *quod ego tibi promiſi, habesne acceptum?*
,, ſiquidem apparet quid actum eſt; id ſolum per acce-
,, ptilationem ſublatum eſt: ſi non apparet, omnes ſti-
,, pulationes ſolutæ ſunt. *l. 6. ff. de accept.*

,, Et uno & pluribus contractibus, vel certis, vel in-
,, certis, vel quibuſdam exceptis, cæteris, & omnibus ex
,, cauſis una acceptilatio & liberatio fieri poteſt. *l.* 18.
,, *de accept.*

,, Per Aquilianam ſtipulationem pacto ſubditam, obli-
,, gatione præcedente ſublata, & acceptilatione quæ fuit
,, inducta, perempta ei qui ex nulla cauſa reſtitui pote-
,, ſt, omnis agendi via præcluditur. *l. ult. Cod. de ac-*
,, *cept.*

14. Siccome il preteso creditore è obbligato a verificare il suo credito, così il debitore ch'è stato dichiarato tale, se pretende aver pagato, deve verificare il pagamento (b).

,, (b) Solutionem aſſeveranti probationis onus incumbit.
,, *l. ult. Cod. de ſolut.*

15. Il pagamento per tre anni consecutivi de' frutti di un censo, di un livello o di altri canoni annui produce quest'effetto, che chi mostra di aver pagato per tutto questo tempo, non è tenuto a pagare le annate precedenti, quando ancora non esibisse la quietanza; purchè il creditore non producesse prove convincenti, ch'egli avanza queste annate precedenti, come sarebbe

un

un'obbligo scritto dal debitore, o una riserva nella quietanza dell' ultime tre annate. Imperocchè deve presumersi che il creditore non avrebbe ricevuto il pagamento dell' ultime tre annate, se non fosse stato pagato delle precedenti, senza almeno farsi una riserva di ragioni. Questa presunzione milita ancora in favore degli esattori delle rendite fiscali (a).

" (a) Quicumque de provincialibus & collatoribus, decurso posthac quantolibet annorum numero, cum probatio aliqua ab eo tributariæ solutionis exposcitur, si trium cohærentium sibi annorum apochas securitatesque protulerit, superiorum temporum apochas non cogatur ostendere, neque de præterito ad illationem functionis tributariæ coerceatur, nisi forte aut curialis, aut quicunque apparitor, vel optio, vel actuarius, vel quilibet publici debiti exactor sive compulsor, possessorum vel collatorum habuerit cautionem; aut id quod reposcit, deberi sibi manifesta gestorum assertione patefecerit. *l.* 3. *C. de apoch. publ.* (1).

16. Il creditore avendo diritto di riscuotere l' intero pagamento di tutto il suo credito, non è obbligato a dividerlo, e riceverne una parte che il debitore volesse soddisfare (b). Ma se il debitore avesse qualche ragione per impugnare una porzione del debito, ed offerisse il resto; dipenderebbe dalla prudenza del giudice l' obbligare

" (b) Quidam existimaverunt, neque eum qui decem poteret, cogendum quinque accipere, & reliqua persequi; neque eum qui fundum suum diceret, partem dumtaxat judicio persequi, *l.* 21. *ff. de reb. cred.* V. l' articolo 8. della sez. 2.

(1) Ma se il padrone di un fondo avesse ricevuto da un nuovo affittuario le tre prime annate dell' affitto, le sue quietanze non dovrebbero pregiudicarlo per le annate dovutegli dal precedente affittuario.

gare in questo caso il creditore a ricevere ciò che gli fosse offerto, secondo la regola spiegata in un altro luogo (1).

SEZIONE II.

Delle diverse maniere di pagare.

SOMMARIO.

1. *Diverse maniere di pagare.*
2. *La cessione di un credito è pagamento.*
3. *La cessione senza garantìa per rimaner di sobbligato, è pagamento.*
4. *L'innovazione è pagamento.*
5. *Il giuramento deferito, o una sentenza equivalgono al pagamento.*
6. *Se la cosa dovuta perisca, il debitore è discaricato.*
7. *Quando il creditore succede al fidejussore, o il fidejussore al creditore.*
8. *Deposito nel caso che il creditore ricusi di accettare il pagamento.*
9. *Non si può pagare una cosa per un' altra.*
10. *Lavoro che deve esser fatto per mano di un appaltatore.*
11. *Colla cessione de' beni si danno in pagamento cose diverse da ciò che si deve.*
12. *Se in pagamento di una somma si dia tutt'altro che danaro, è una vendita.*

13. *Se*

(1) V. l'artic. 5. della sez. 2. del Mutuo.

13. *Se una porzione del fondo, dato in pagamento, rimanga evitta.*
14. *Pagamento in danaro il giorno avanti ad un bando, con cui si vieta il corso di una data specie di moneta.*
* 15. *La confusione dell' azioni estingue il debito.*

1. La maniera più naturale di soddisfare, è di pagare in ispecie la medesima cosa, di cui si va debitore, come danaro per danaro, grano per grano ec. Ma in qualunque altra maniera il creditore sia soddisfatto, o che debba esserlo, si riguarda come un pagamento tutto ciò che ne fa le veci, e che estingue il debito (a). Per esempio, una compensazione soddisfa dall'una parte e dell'altra ciò che vien compensato, come si spiegherà nel seguente titolo.

„ (a) Satisfactio pro solutione est. *l.* 52. *ff. de sol.*
„ Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem,
„ quoquo modo factam. *l.* 5. *eod.* V. l' artic. 2. della
„ sez. 2.

2. Se un debitore delega al suo creditore un proprio debitore, vale a dire, se costituisce in luogo suo la persona del proprio debitote, e se questi si obbliga in favore del cessionario di pagare quanto egli avanza, ed il cessionario accetta di riconoscere il nuovo debitore e di discaricare l' antico, tal cessione estinguerà ogni obbligazione dell' antico debitore (b).

„ (b) Solvit qui reum delegat, *l.* 8. §. 3. *ff. ad Vell.*
Qui debitorem suum delegat, pecuniam dare intelligi-
„ gitur, quanta ei debetur. *l.* 18. *ff. de fidejuss.* V. il to-
„ tolo delle delegazioni.

3. Se un creditore accetti dal suo debitore la ces-

cessione di un credito senza alcuna sicurtà, e restituisca l'obbligo o ne faccia quietanza, la cessione equivalerà ad un pagamento che annullerà il debito, ancorchè il creditore in appresso nulla possa esigere del credito cedutogli (a).

„ (a) Satisfactio pro solutione est. *l.* 52. *ff. de sol.*

4. Se il creditore ed il debitore si accordino fra di loro d'innovare il debito, vale a dire, se il debitore sostituisca al primo suo obbligo un obbligo di altra natura; come se colui che deve il prezzo di una vendita o la pigione di una casa, ne faccia un obbligo a causa di mutuo, senza che il creditore si riserbi alcun'azione per il primo credito; il secondo obbligo starà in luogo del pagamento del primo, il quale con questa innovazione sarà soddisfatto ed annullato (b).

„ (b) Novatio est prioris debiti, in aliam obligationem
„ vel civilem, vel naturalem, transfusio atque transla-
„ tio. Hoc est, cum ex præcedenti causa ita nova con-
„ stituatur, ut prior perimatur. *l.* 1. *ff. de novat.* V. il
„ tit. delle innovazioni. V. l'art. 6. della sez. 1. del
„ mutuo.

5. Il debitore cui è stato dato il giuramento, e che ha giurato di non dover nulla o di aver pagato, rimane disobbligato nella stessa maniera che se avesse pagato (c). Se poi senza giurare, sia assolto con un decreto, o con una sentenza da cui non v'è appellazione, la sentenza ed il decreto starà in luogo di quietanza (d).

„ (c) Jusjurandum loco solutionis cedit. *l.* 27. *ff. de*
„ *jurejur.* Est acceptilationi simile. *l.* 40. *eod.* V. gli artic.
„ 11. e 12. della sez. 6. delle prove.

„ (d) Res judicata dicitur, quæ finem controversiarum
„ pronuntiatione judicis accipit. Quod vel condemnatio-
„ ne, vel absolutione contingit. *l.* 1. *ff. de re jud.*

6. Se la cosa ch'era dovuta, perisca senza

colpa del debitore, il debito rimane soddisfatto. Per esempio, se la cosa venduta perisce in mano del venditore il quale non è in mora di consegnarla, ne rimane discaricato (a). Ma questa regola non ha luogo in quelle cose che si danno a titolo di mutuo, come danaro, grano, vino ed altre cose simili; poichè quelli che pigliano in prestito cose di tal natura, non debbono restituire la medesima cosa che hanno pigliata, ma ne debbono altrettanto nella medesima specie (1).

,, (a) Naturaliter (resolvitur obligatio cum res in stipulationem deducta, sine culpa promissoris, in rebus humanis esse desiit. *l.* 107. *ff. de sol.*

,, Si Stichus certo die dari promissus, ante diem moriatur, non tenetur promissor. *l.* 33. *ff. de verb. obl. l.* 23. *eod. l.* 5. *ff. de reb. cred.* V. l'art. 2. della sez. 7. del contratto di vendita.

7. Se il creditore succede al fidejussore del suo debitore, o il fidejussore al creditore, cessa l'obbligo del fidejussore; ma il debitore non lascia di essere sempre obbligato; poichè l'obbligazione del fidejussore, la quale si estingue con tal cambiamento, non era che un accessorio (b). E se vi fossero molti creditori di una medesima somma, ed uno de'debitori succeda ad uno de'creditori, o uno de'creditori ad uno de' debitori; la confusione che si farebbe nella per-

,, (b) Inter creditorem & adpromissores confusione facta, reus non liberatur. *l.* 43. *ff. de sol.* V. gli art. 8. e 9. della sez. 5. dei Fidejussori.

so-

---

(1) V. l' artic. 4. della sez. 1. del mutuo.

Se il debitore dovesse una di due cose, e una di queste venga a perire, rimarrà debitore di quella che resta. Su di che vedi l'art. 7. della sez. 7. del contratto di vendita. *V. l.* 95. *ff. de solut.*

sona di questo erede essendo limitata ad una porzione, non produrrebbe alcun cambiamento riguardo agli altri.

8. Quando un debitore offre di pagare ciò che deve e nel luogo in cui deve pagare, ed il creditore ricusa di riceverlo, è permesso a questo debitore di depositarlo, ed il deposito fatto nelle debite forme starà in luogo di pagamento di ciò che doveva, e farà cessare le usure e gl' interssi, che sariensi dovuti pagare se il debito non fosse stato estinto (a).

„ (a) Obſignatione totius debitæ pecuniæ ſolemniter
„ facta, liberationem contingere manifeſtum eſt. Sed
„ ita demum oblatio debiti liberationem parit, ſi eo lo-
„ co quo debetur ſolutio fuerit celebrata. *l.* 9. *C. de*
„ *ſolut.* Acceptam mutuo ſortem cum uſuris licitis cre-
„ ditoribus poſt conteſtationem offeras: ac ſi non ſu-
„ ſcipiant, conſignatam in publico depone, ut curſus
„ legitimarum uſurarum inhibeatur. In hoc autem caſu
„ publicum intelligi oportet, vel ſacratiſſimas ædes, vel
„ ubi competens judex ſuper ea re aditus, deponi eas
„ diſpoſuerit. Quo ſubſecuto, etiam periculo debitor
„ liberabitur, & jus pignorum tolletur. *l.* 19. *C. de*
„ *uſur.* (1).

9. I pagamenti debbono consistere in quella cosa precisa che deve pagarsi, nè può il debitore, senza il consenso del creditore, pagargli tutt'altro di quel che deve, quantunque il valore di ciò che volesse dare, fosse uguale o anche maggiore. Perciò colui che deve danaro, non può

(1) Siccome non è permeſſo al debitore di depoſitare, ſe non appariſce che il creditore abbia ricuſato di ricevere il pagamento, potendo anche avvenire che abbia qualche giuſta cauſa di ricuſarlo; così il debitore non ſi mette ſempre in ſicuro col fare il depoſito, ſe queſto non ſia ſtato ordinato dal giudice.

può dare in pagamento fondi o crediti, qualora il suo creditore non vi acconsenta (a).

,, (a) Aliud pro alio invito creditori solvi non potest, ,, *l.* 2. §. 1. *in fin. de reb. cred.* Eum a quo mutuam sum- ,, psisti pecuniam in solutum nolentem suscipere nomen ,, debitoris tui, compelli juris ratio non permittit. *l.* 16. ,, C. *de sol.*

,, Manifesti juris est, tam alio pro debitore solvente, ,, quam rebus pro numerata pecunia, consentiente credi- ,, tore, datis, tolli paratam obligationem. *l.* 17. C. *eod.* (1).

10. Siccome gli appaltatori o gli artigiani sono debitori delle opere che intraprendono, ed essendovi lavori tali, che importa che sieno eseguiti dallo stesso appaltatore o artigano che se n'è incaricato, così quelli che si son obbligati a fare colle proprie mani lavori di questa natura, non possono discaricarsene, con dare il lavoro fatto da un altro (b).

,, (b) Inter artifices longa differentia est & ingenii, & ,, naturæ, & doctrinæ, & institutionis. Ideo si *navem a* ,, *se fabricandam* quis promiserit, *vel insulam ædificandam*, ,, *fossamve faciendam*, & hoc specialiter actum est, *ut sui* ,, *operis id perficiat*, fidejussor ædificans, vel fossam fo- ,, diens, non consentiente stipulatore, non liberabit reum, ,, *l.* 31. *ff. de solut.* V. l'art. 9.

11. I

(1) Colla Novella 4. c. 3. Giustiniano aveva ordinato che i debitori di danaro, i quali avevano fondi che non si potessero vendere, fossero ammessi a pagare in fondi, facendone una giusta stima, colle garantìe che potessero dare, lasciando a' loro creditori i fondi più preziosi. Questa disposizione era fondata su di un motivo di umanità per i debitori, e sull'interesse anche de'creditori, i quali non potevano impedire che i debitori ridotti in estrema necessità non fossero ammessi ad abbandonar loro i fondi in pagamento. Ma le difficoltà e gl' inconvenienti dell' esecuzione di questa legge ne hanno impedito l' uso. Sarebbe desiderabile, che su ciò si prendesse qualche provvedimento, come si dovrebbe provvedere a tanti altri assurdi delle nostre decisioni.

11. I debitori che sono ammessi alla cessione de' beni a' loro creditori, danno in pagamento cose diverse da quel che debbono; ed anche questa è un' altra maniera di pagare, di cui si parlerà a suo luogo (1).

12. Se chi avanza denaro si contenta di ricevere in pagamento un fondo o altra cosa, ciò sarà una vendita, il di cui prezzo consisterà nella somma dovuta. In conseguenza il debitore dovrà rendersi garante di qualunque evizione, nè soddisfarà al suo obbligo, se non col rispondere di qualunque evento che potesse accadere nel fondo dato dal creditore, e che facesse rimanere il pagamento senza effetto (a).

„ (a) Si quis aliam rem pro alia volenti solverit, & „ evicta fuerit (res) manet pristina obligatio. *l.* 46. *ff.* „ *de solut. V. l.* 24. *ff. de pign. act.*

Ciò però deve intendersi nel caso che fra il debitore ed il creditore non si fosse diversamente convenuto. Inoltre, siccome qualunque deteriorazione del fondo dato in pagamento, anderebbe a danno del creditore, così deve andare a suo beneficio qualunque miglioraziome, che ne accresce il valore (b).

„ (b) Cum pro pecunia, quam mutuo acceperas, secundum placitum. Evandro te fundum dedisse profitearis, ejus industriam, vel eventum meliorem tibi, „ non ipsi prodesse, contrarium non postulaturus si minoris distraxisset, non juste petis. *l.* 24. *C. de sol.*

13. Se nel caso dell' articolo precedente, il creditore che ha preso un fondo in pagamento, fosse evitto di una parte di questo fondo, potreb-

be

(1) V. il tit. della cessione de' beni.

be obbligare il debitore a ripigliarsi il rimanente; poichè potrebbe essere, che a causa dell'evizione di questa parte, il resto del fondo gli fosse di peso, e ch'egli avesse preso il fondo in pagamento a solo oggetto di averlo intero (a).

,, (a) Si quis aliam rem pro alia volenti solverit, & ,, evicta fuerit (res) manet pristina obligatio. Et si pro ,, parte fuerit evicta, tamen pro solido durat obligatio. ,, Nam non accepisset re integra creditor, nisi pro solido ejus fieret. *l.* 46. *ff. de solut.*

14. I pagamenti in danaro debbono esser fatti in monete correnti e di buona qualità (b). Nel caso poi che il creditore avesse differito di ricevere il pagamento, ed intanto fosse sbandita una specie di moneta, prima che il debitore avesse esibito il pagamento, la perdita delle monete sbandite, che fossero rimaste in mani del debitore, anderebbe a danno suo; perchè egli ne sarebbe rimasto padrone (c).

,, (b) Non esse cogendum (creditorem) in aliam formam nummos accipere, si ex ea re damnum aliquod ,, passurus sit. *l.* 99. *ff. de solut.*

,, (c) Creditor oblatam a debitore pecuniam, ut alia ,, die accepturus, distulit: mox pecunia, qua illa respublica utebatur, quasi ærosa jussu Præsidis sublata est: ,, item, pupillaris pecunia, ut possit idoneis nominibus ,, credi, servata, ita interempta est. Quæsitum est cujus detrimentum esset? Respondi secundum ea quæ proponerentur, nec creditoris, nec tutoris detrimentum ,, esse, *l.* 102. *eod.*

15. Quando un creditore si trova erede del suo debitore, o un debitore del suo creditore, ne segue una confusione di azioni, la quale annulla l'obbligo (d).

,, (d) Aditio hereditatis nonnunquam jure confundit ,, obligationem, veluti si creditor debitoris, vel contra ,, debitor creditoris adierit hereditatem, *l. Stichum* 95. §. ,, *aditio ff. de solut. & liberat.*

Debi-

„ Debitori creditor pro parte hæres extitit ... quo ad
„ ipsius quidem portionem attinet, obligatio ratione con-
„ fusionis intercidit, aut quod est verius solutionis pote-
„ state. *l. debitori 50. ff. de fidejuss.*

SEZIONE III.

Chi può fare, o ricevere un pagamento.

SOMMARIO.

1. *Più obbligati insieme ed i fidejussori possono pagare per il debitore.*
2. *Ogni persona può pagare per un' altra.*
3. *Del debitore che col danaro di un altro, paga per se stesso al creditore comune.*
4. *Il procuratore può pagare ed esigere.*
5. *Pagamento a colui che non ha l' autorità di far quietanza.*
6. *Tutore e curatore possono fare e ricevere i pagamenti.*
7. *Pagamento ad uno di più creditori che hanno un diritto in solido.*
8. *Uno degli eredi non può ricevere che la sua porzione.*
9. *Quietanza di un accusato di delitto.*

1. Tutte le persone che hanno interesse che un debito sia soddisfatto, possono farne il pagamento. Perciò gli obbligati in solido possono pagare gli uni per gli altri; i fidejussori possono soddisfare ciò che son obbligati a pagare per al-

altri. I pagamenti poi che si fanno da queste persone, discaricano i debitori, per cui si fanno, ed annullano il loro obbligo verso il creditore; ma questi debitori rimangono obbligati verso colui che paga il loro debito (a).

„ (a) Si ex pluribus obligatis uni accepto feratur, non „ ipse solus liberatur, sed & hi qui secum obligantur. „ Nam cum ex duobus, pluribusque ejusdem obligatio- „ nis participibus accepto fertur, cæteri quoque liberan- „ tur: non quoniam ipsis accepto latum est, sed quo- „ niam velut solvisse videtur is, qui acceptilatione solu- „ tus est. *l.* 16. *ff. de acceptil.*

„ Creditor prohiberi non potest exigere debitum, cum „ sint duo rei promittendi ejusdem pecuniæ; a quo ve- „ lit: & ideo si probaveris te conventum in solidum „ exolvisse, Rector provinciæ juvare te adversus eum, „ cum quo communiter mutuam pecuniam accepisti, non „ cunctabitur. *l.* 2. *C. de duob. reis.*

2. Può farsi un pagamento non solo da una persona interessata col debitore, ma ancora da altre persone, alle quali il debito non ha alcun rapporto; e colui per il quale un altro ha pagato, rimane libero da ogni obbligo, tanto se sappia, quanto se ignori il pagamento, e quando ancora si fosse pagato contro sua voglia. Imperocchè il creditore può ricevere ciò che gli è dovuto; e chi paga per un'altro, può usare questa cortesia o al creditore o al debitore, o può farlo per altre giuste cause (b).

„ (b) Solvendo quisque pro alio, licet invito & igno- „ rante, liberat eum. *l.* 39. *ff. de neg. gest.*

„ Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit, tametsi „ ab alio quam vero debitore solutum est. *l.* 44. *ff. de* „ *cond. indeb.*

„ Solutione pro nobis, & inviti & ignorantes libera- „ ri possumus. *l.* 23. *ff. de solut.*

„ Solvere pro ignorante & invito cuique licet: cum „ sit jure civili constitutum, licere etiam ignorantis in-

vi-

„ vitique meliorem conditionem facere. *l.* 53. *eod. l.* 17.
„ *C. eod.* (1).

3. Se Cajo avendo consegnato denaro a Sejo, acciò lo paghi ad un creditore di esso Cajo, e se Sejo avendo un debito con questo creditore medesimo, paghi il denaro non a conto di Cajo, ma a conto proprio, sembra che si tratti di un pagamento inutile per questi due soggetti. Inuti-

---

(1) Sebbene si possa pagare per un altro, tuttavia bisogna limitare questa regola a' debiti legittimi, ed alle persone che pagano di buona fede. Imperocchè non si può col pretesto di pagare per un altro, fare il pagamento di un preteso credito, cui il debitore crede non esser tenuto. Molto meno si può far compra di dritti litigiosi, per vessare i pretesi debitori. L'imperatore Anastasio proibì questo traffico colla L. *Per diversas* 22. *C. mandati vel contr.*, e siccome la cessione de' dritti litigiosi si fa sempre per un prezzo minore del valore della pretensione, ordinò che il cessionario non potesse esiger di più di quello che aveva effettivamente pagato per acquistare questo dritto. Molti però eludevano questa legge con fare in queste cessioni un misto di vendita dei dritti per un dato prezzo, e di donazione per il di più. Quindi Giustiniano coll'altra. *L. Ab. Anastasio* 22. *C. eod.* proibì questo misto di vendita e di donazione, permettendo tali cessioni nel solo caso che si facessero a puro titolo di donazione; e per le altre cessioni fatte per un dato prezzo, lasciò al debitore la libertà di adempirle con pagare unicamente il prezzo sborsato dal cessionario. Si rese però facile di eludere anche questa legge, perchè tutte queste cautele non impedivano, che si potesse simulare una donazione in luogo di una vendita; oppure che si facesse apparire nella cessione un prezzo maggiore del vero. All' incontro la cessione de' debiti litigiosi possono essere legittime in molti casi. Imperocchè oltre che la legge di Anastasio eccettua le cessioni fra coeredi per diritti della successione, ed alcuni altri casi in cui quelli che accertano queste cessioni, vi si trovano obbligati per qualche interesse legittimo; può avvenire, e sovente avviene che un debito si renda liti-
gio-

tile per Sejo, perchè egli non poteva impiegare il denaro altrui per pagare un debito proprio: inutile per Cajo, perchè questo pagamento non ha soddisfatto il suo debito, subito che non si è pagato per conto suo. In questo caso, se non è accaduta alcuna innovazione, e siasi in istato di riparare la furberìa di Sejo, devesi mettere il pagamento a conto di Cajo, che ha dato il denaro. Ma se il creditore ignorando la furberìa di Sejo, abbia restituto al medesimo Sejo il documento del suo credito, e non abbia più il denaro

---

gioso per un cavillo del debitore. Può essere ancora che un debitore di un debito legittimo, quantunque dubbio e litigioso, non abbia altro fondo da cui ricavare qualche soccorso ne' suoi affari, o che possa dare in pagamento ad un creditore; ed in questi casi ed in altri simili, le cessioni de' diritti litigiosi possono non essere ingiuste: la qual cosa fa che l'uso di queste leggi di Anastasio e di Giustiniano deve molto dipendere dalla prudenza de' giudici, secondo la qualità de' fatti e secondo le circostanze che possono far giudicare, se le cessioni sieno giuste o illecite, o se debbano aver tutto il loro effetto, o se il debitore possa essere ammesso a rimborsare al cessionario ciò che ha effettivamente pagato al creditore, o anche se quegli che ha accettata la cessione, debba esser punito, se vi è stata qualche frode per parte sua, degna di pena. A causa di questi diversi effetti delle cessioni di diritti litigiosi, alcuni hanno creduto che queste leggi non si osservino in Francia, perchè hanno veduto che in molti casi non si sono eseguite, per ragioni particolari che ne formavano l'eccezione. All'incontro altri stimano che vi sieno in uso, perchè in effetto vi sono molti casi in cui sono osservate, e perch'è giusto di reprimere il traffico delle cessioni de' diritti litigiosi in tutte le occasioni in cui l'equità lo richiede. V. sulle cessioni de' diritti litigiosi le note nella fine della preparazione della sez. 8. del contratto di vendita.

naro in poter suo, a Cajo non rimarrà altr'azione che di agire contro Sejo, cui ha consegnato il denaro. Ma se il creditore, anche dopo aver restituito a Sejo il documento del suo credito, avesse ancora in essere il denaro, sarebbe tenuto a farne la restituzione, nella maniera medesima che dovrebbe restituire una cosa furtiva capitata in sue mani (a). E' ben vero però che Cajo non potrebbe obbligarlo a questa restituzione, che con fargli ricuperare il documento del debito di Sejo nella stessa forma, in cui trovavasi prima del Pagamento; e se ciò non è eseguibile, Cajo dovrebbe incolpare la propria imprudenza nell'aver affidato il denaro ad una persona infedele, e gli rimarrebbe solo l'azione contro Sejo. Sejo poi sarebbe tenuto ad indennizzare tanto Cajo, quanto il creditore di tutt'i danni ed interessi, che potesse aver cagionati ad amendue, oltre alle pene che può aver meritate per questa truffa.

„ (a) Cassius ait: si cui pecuniam dedi ut eam creditori meo solveret, si suo nomine dederit, neutrum „ liberari, me, quia non meo nomine data sit, illum, „ quia alienam dederit. Cæterum mandati eum teneri. „ Sed si creditor eos nummos sine dolo malo consumpsisset, is qui suo nomine eos solvisset, liberatur: ne „ si aliter observaretur, creditor in lucro versaretur, „ *l. 17. ff. de solut.* (1).

4. I

(1) *V. l. 94. e. d. l. §. 2. V. §. 6.* e *§. ult. inst. de obl. quæ ex dolo.*

L'obbligazione che ha questo creditore di restituire il danaro s'è esistente, o d'imputarlo su di quello che già dovesse il padrone del danaro, risulta da' termini di questa legge, la quale vuole, che se i danari non sieno più esistenti, colui che gli avesse portati, rimane disobbli-

4. I procuratori possono egualmente far pagamenti per i debitori, e riceverli per i creditori, se hanno una procura speciale che a ciò li autorizzi, o una procura generale per l'amministrazione di tutti gli affari; poichè il fatto loro è quello stesso delle persone, che li destinano al maneggio degli affari (a).

„ (a) Vero procuratori recte solvitur. Verum autem „ accipere debemus eum cui mandatum est vel speciali- „ ter, vel cui omnium negotiorum administratio man- „ data est. *l.* 12. *ff. de solut.* V. l'articolo 10. della sez. „ 3. delle procure.

5. Il debitore che paga ad uno che credeva essere procuratore costituito dal creditore, ed in realtà non lo era, non rimane disobbligato con questo pagamento (b). Ma se il creditore che aveva dato ordine ad una persona di esiger per lui, rivoca quest'ordine; ed il debitore ignorando tal rivocazione, paga a questa persona, allora vale il pagamento e rimane disobbligato; siccome al contrario malamente pagherebbe, dopo che gli fosse nota la rivocazione (c).

„ (b) Procuratori qui se ultro alienis negotiis offeri „ solvendo, nemo liberabitur. *l.* 34. §. 4. *ff. de solut.*

„ Si quis offerenti se negotiis alienis bona fide solve- „ rit, quando liberetur? & ait Julianus, cum dominus „ ratum habuerit, tunc liberari. *l.* 58. *eod.*

„ (c) Sed & si quis mandaverit ut Titio solvam, de- inde

---

bligato, donde segue che sarebbe diversamente, qualora i danari fossero ancora esistenti in potere del creditore. Dappoichè in questo caso il padrone li rivindicherebbe come una cosa rubata, giacchè le leggi considerano come un furto i fatti della stessa natura di quello deportatore di questo danaro, e dà al padrone della cosa rubata il diritto di rivindicarla ove si trova. *v. d.* §. & § *ult. inst. de obl. quæ ex del.* e *l.* 53. *ff. de furt.*

„ inde vetuerit eum accipere, ſolvam, liberabor: ſed
„ ſi ſciero, non liberabor. *l.* 12. §. 2. *eod. l.* 34. §. 3.
„ *eod.*

6. I tutori ed i curatori possono pagare ed esigere per le persone, che hanno sotto la loro condotta (a).

„ (a) Tutori recte ſolvitur. *l.* 14. §. 1. *ff. de ſolut.* Cu-
„ ratori quoque furioſi recte ſolvitur; item, curatori
„ ſibi non ſufficienti vel per ætatem vel per aliam juſtam
„ cauſam; ſed & pupilli curatori recte ſolvi conſtat. *D.*
„ *l.* 14. §. 7. V. l' artic. 5. della ſez. 2. de' Tutori.

7. Se una cosa è dovuta a due o a più creditori in solido, di maniera che ognuno abbia il diritto intero di ricevere il tutto, il pagamento fatto ad uno di essi, disobbligherà il debitore verso tutti gli altri (b).

„ (b) Ex pluribus reis ſtipulandi, ſi unus acceptum
„ fuerit, liberatio contingit in ſolidum. *l.* 13. §. *ult. ff.*
„ *de acceptil.* V. la ſezione 2. dell' obbligo in ſolido tra
„ due.

8. Se non vi è azione in solido fra molti creditori di una medesima cosa, ed ognuno abbia soltanto diritto di ricevere la sua porzione, come i coeredi, niuno di essi potrà ricevere il tutto per gli altri, se tutti non vi consentono (1).

9. Gli accusati di qualche delitto e che possono soggiacere alla confisca de' beni, possono prima della condanna, esigere i loro crediti e pagare i loro debiti: altrimenti gl' innocenti che che fossero accusati, perderebbero ingiustamente l' uso de' loro beni (c). Ma questa libertà di ri-

„ (c) Reo criminis poſtulato, interim nihil prohibet
„ recte pecuniam a debitoribus ſolvi; alioquin plerique
„ in-

(1) Queſta è una conſeguenza dell' articolo precedente. Vedi gli articoli 11. e 12. della ſez. 1. del depoſito, *v. l.* 81. 1. §. *ff. de ſolut.*

„ innocentium necessario sumptu egebunt: sed nec illud
„ prohibitum videtur, ne a reo creditori solvatur. *l.* 41.
„ & 42. *ff. de solut.*

cevere e di pagare, deve intendersi in maniera che non vi sia frode per eludere la confisca, e che l'accusato non dia quietanza senza esser pagato, e non paghi se non ciò che legittimamente deve (1).

SEZIONE IV.

Della imputazione in pagamento.

SOMMARIO.

1. *Il debitore di molti debiti paga quello che più gli piace.*
2. *I pagamenti s'imputano a scelta del debitore, ed in suo favore.*
3. *L'imputazione si fa sul debito che al debitore riesce più vantaggioso di pagare.*

* 4. *Si quando si fa un pagamento per altri differenti debiti, l'imputazione debba prima di tutto farsi per il debito enunciato nella quietanza.*

* 5. *Qual regola abbia luogo allorchè il fidejussore di due persone paga, senza indicare il debito, sul quale debba farsi l'imputazione.*

6. *Il sovrappiù di un pagamento s'imputa agli altri debiti.*
7. *L'imputazione si fa prima sugl' interessi.*

8. *Seb-*

(1) *V. l.* 15. *ff. de don.*

8. *Sebbene in quietanza sia per il capitale e per gl' interessi.*
9. *Imputazione del prezzo del pegno ipotecato per molti debiti.*

1. Se un debitore che ha più debiti con un creditore, vuol pagarne uno, ha la libertà di soddisfare a sua scelta quello che vorrà, nè il creditore può ricusare di riceverlo (a); perchè non essendovi alcun debito che il debitore non possa soddisfare, ancorchè non paghi nulla per tutti gli altri, basta solo che soddisfaccia interamente quel debito che vuol pagare (1).

„ (a) Quoties quis debitor ex pluribus causis unum de„ bitum solvit, est in arbitrio solventis dicere quod po„ tius debitum voluerit solutum, & quod dixerit, id erit „ solutum. Possumus enim certam legem dicere ei quod „ solvimus. *l. 1. ff. de solut.*

2. Se nello stesso caso di un debitore che ha molti debiti con un medesimo creditore, egli faccia un pagamento senza farne nel tempo stesso la imputazione su di uno de' debiti, tanto se gli dia danaro indeterminatamente su ciò che gli deve, quanto se debba fare qualche compensazione, o per altre cause, avrà sempre la medesima libertà di fare con questo pagamento l' imputazione per il debito che vorrà soddisfare. Che se l' imputazione si facesse dal creditore, non potrà farla se non per quel debito che vorrebbe egli stesso soddisfar prima, se fosse debitore.

Per-

---

(1) V. l' artic. 6. della sez.

Perchè l'equità richiede, che procuri il vantaggio del suo debitore come cercherebbe il suo. E se, per esempio, di due debiti, uno fosse litigioso e l'altro liquido, non si potrebbe imputare il pagamento sul debito litigioso (a).

„ (a) Quoties vero non dicimus id quod solutum sit, „ in arbitrio est accipientis cui potius debito acceptum „ fuerit; dummodo in id constituat solutum, in quod „ ipse, si deberet, esset soluturus, quoque debito se exo- „ neraturus esset, si deberet, id est, in debitum quod „ non est in controversia. *l.* 1. *ff. de solut.*

„ Æquissimum enim visum est, creditorem ita agere „ rem debitoris, ut suam ageret. *l. d.* 1. In dubiorem „ causam semper videtur (creditor) sibi debere accepto „ ferre: ita enim & in suo constitueret nomine. *l.* 3. „ *eod.*

3. In tutt'i casi, in cui un debitore di molti debiti con un medesimo creditore si trova aver fatto pagamenti, la cui imputazione non fosse stata fatta d'accordo tra le parti, e dovess'esser regolata dal giudice o dagli arbitri; tale imputazione deve farsi sul debito più gravoso per il debitore, e che maggiormente gl'importa di soddisfare. Perciò si fa l'imputazione piuttosto su di un debito che non essendo pagato, soggiacerebbe a qualche pena, ed a' danni ed interessi, oppure che potrebbe interessare l'onore del debitore che su di un altro, per cui non vi fossero da temere simili conseguenze. Fassi ancora l'imputazione su di un debito, per cui fosse obbligato un fidejussore, prima di soddisfare ciò che il debitore dovesse senza cauzione; o si fa l'imputazione su ciò che questo deve *nomine proprio*, prima di pagare quel che deve come fidejussore di un altro. Inoltre si fa l'imputazione piuttosto su di un debito, per cui il debitore

ha

dato pegni ed ipoteche, che su di una semplice promessa; piuttosto su di un debito di cui è spirato il termine, che su di un debito non ancora maturato; o su di un debito anteriore piuttosto che sul posteriore, e piuttosto su di un debito liquido, che sul litigioso; finalmente piuttosto su di un debito pure e semplice, che su di un debito condizionato (a).

„ (a) Quod si forte a neutro dictum sit, in his quidem „ nominibus quæ diem vel conditionem habuerint, id „ videtur solutum cujus dies venit, & magis quod meo „ nomine quam quod pro alio fidejussoris nomine de- „ beo, & potius quod cum pœna, quam quod sine pœna „ debetur, & potius quod satisdato, quam quod sine sa- „ tisdato debeo. *l.* 3. §. 1. & *l.* 4. *ff. de solut.*

„ Cum ex pluribus caussis debitor pecuniam solvit, „ utriusque demonstratione cessante, potior habebitur „ causa ejus pecuniæ quæ ab infamia debetur: mox ejus „ quæ pœnam continet: tertio quæ sub hypoteca, vel „ pignore contracta est: post hunc ordinem potior ha- „ bebitur propria, quam aliena causa, veluti fidejusso- „ ris. Quod veteres ideo definierunt, quod verisimile vi- „ detur diligentem debitorem admonitu ita negotium „ suum gesturum fuisse. Si nihil eorum interveniat, ve- „ tustior contractus ante solvetur. *l.* 97. *eod.* In debi- „ tum quod non est in controversia, *l.* 1. *eod.* In his „ quæ presenti die debentur, constat quoties indistincte „ quid solvitur, in graviorem causam videri solutum. „ Si autem nulla prægravaret, id est, si omnia nomina „ similia fuerint, in antiquiorem. Gravior videtur quæ „ & sub satisdatione videtur, quam ea quæ pura est. *l.* „ 5. *eod.*

4. Quando il debitore ha fatto un pagamento per molti debiti, senza indicare precisamente su quale voleva che si facesse l'imputazione, bisogna farla sul debito che il debitore ha più interesse di estinguere; e non potrebbe farsi l'imputazione su di un debito piuttosto che su di un altro, per la sola ragione che questo debito fos-

se il primo di cui si facesse menzione nella quietanza; nè bisogna aver riguardo all' ordine della scrittura, ma a quel ch'è più vantaggioso per il debitore (a).

„ (a) Nec enim ordo scripturæ spectatur, sed potius „ ex jure sumitur id quod agi videtur. *l. nec enim* 6. *ff.* „ *de solut. & lib.*

5. Talvolta una stessa persona si costituisce fidejussore in favore di un creditore per due differenti debitori. Fingasi adesso che questo fidejussore paghi una data somma al creditore, senza specificare a conto di quali de' due debitori la paghi; nasce la questione se questo pagamento debba imputarsi in rate eguali per ciascuno de' crediti; oppure se debba imputarsi per un solo di questi crediti, e per quale debba imputarsi: Sembra che l' imputazione debba farsi sul credito anteriore, quando circostanze particolari non dimostrino, che il fidejussore aveva interesse di pagare piuttosto un altro credito (b): ma se i crediti fossero di un' epoca eguale, nè vi fossero circostanze che potessero determinare a fare l' imputazione piuttosto su di un credito, che su di un altro, si farebbe su di amendue a proporzione (c).

„ (b) Ubi fidejussor pro duobus dena fidejussit, obligatus est in viginti, & sive viginti, sive dena solverit, utrumque reum liberabit; sed si quinque solverit, videamus quem ex eis relevet: in quinque erit ille relevatus de quo actum est; aut si non appareat antiquius debitum erit inspiciendum. Idem & si quindecim sint soluta, si quidem appareat quid actum sit in decem, & alium in quinque erunt relevata: si vero non apparet ex antiquiore contractu decem, ex alio quinque erunt relevata. *l. ubi* 24. *ff. de solut. & liberat.*

„ (c) Illud non in eleganter scriptum esse Pomponius „ ait,

,, ait, si par & dierum & contractuum causa sit ex om-
,, nibus summis pro portione videri solutum. *l. illud.* 8.
,, *ff. de solut. & lib.*

6. Quando un pagamento fatto ad un creditore, con cui si hanno diversi debiti, supera il debito su di cui deve farsi l' imputazione, il sovrappiù deve andare in conto dell' altro debito, secondo l' ordine spiegato nell' articolo III. (a), purchè il debitore non faccia altra scelta.

,, (a) Si major pecunia numerata sit quam ratio singu-
,, lorum (contractuum) exposcit, nihilominus primo
,, contractu soluto, qui potior erit, superfluum ordini
,, secundo, vel in totum, vel pro parte minuendo, vi-
,, debitur datum. *l.* 97. *in f. ff. de solut.*

7. Se un debitore paga debiti, che di lor natura producono interessi, come una dote o un contratto di vendita, oppure gl' interessi sieno dovuti per una condanna giudiziale, ed il pagamento non basti per soddisfare il capitale e gl' interessi che si troveranno dovuti, l' imputazione si farà prima sugl' interessi ed il dippiù sarà dedotto dal capitale (b).

,, (b) Quod generaliter constitutum est prius in usuras
,, nummum solutum accepto ferendum, ad eas usuras vi-
,, detur pertinere quas debitor exolvere cogitur. *l.* 5. §.
,, 2. *in f. ff. de solut.*

,, Si forte usurarum rationem arbiter dotis recuperan-
,, dæ habere debuerit, ita est computandum, ut prout
,, quidque ad mulierem pervenit non ex universa sum-
,, ma decedat; sed prius in eam quantitatem quam usu-
,, rarum nomine mulierem consequi oportebat: quod non
,, est iniquum. *l.* 48. *eod.*

,, Quæri poterit an invicem usurarum hi fructus ce-
,, dant, quæ in fideicommissis debentur. Et cum exem-
,, plum pignorum sequimur, id quod ex fructibus perci-
,, pitur, primum in usuras, mox, si quid superfluum est,
,, in sortem debet imputari. *l.* 5. §. 21. *ff. ut in poss. legat.*
,, *vel fideicom. serv. caus. ess. lic.*

8. Se ne' casi dell' articolo precedente il credi-

tore avesse fatta quietanza indistintamente sul capitale e sugl'interessi, o tanto sul capitale, quanto sugl'interessi, l'imputazione non si farà a proporzione, parte sul capitale e parte sugl'interessi, ma prima sugl'interessi e per il dippiù sul capitale (a).

,, (a) Apud Marcellum quæritur, si quis ita caverit ,, debitori *in sortem & usuras* se accipere, utrum pro rata ,, & sorti & usuris decedat, an vero prius in usuras, ,, & si quid superest, in sortem. Sed ego non dubito ,, quin hæc cautio *in sortem & usuras*, prius usuras admittat: tunc deinde, si quid superfuerit, in sortem cedat, ,, *l. 5. §. ult. ff. de solut.*

9. Quando un debitore, obbligandosi verso un creditore per diverse cause, nel tempo stesso gli dia pegni o ipoteche per tutte, se si vendono i pegni, i danari che ne proverranno, saranno imputati su di ogni debito a proporzione. Ma se i debiti sieno di diverse epoche su i medesimi pegni ed ipoteche, di maniera che il debitore abbia obbligato per gli ultimi debiti ciò che potrebbe rimanere del pegno, dopo il pagamento de'primi; de'danari che ne proverranno si farà prima l'imputazione sul debito più antico (b). E nell'uno o nell'altro caso, se son dovuti gl'interessi del debito, per cui deve farsi il pagamento, saranno pagati prima del capitale (c).

,, (b) Cum eodem tempore pignora duobus contractibus ,, obligantur, pretium eorum pro modo pecuniæ cujusque ,, contractus creditor accepto facere debet. Nec in arbitrio ejus electio erit, cum debitor pretium pignoris ,, consortioni subjecerit. Quod si temporibus discretis ,, superfluum pignorum obligari placuit, prius debitum ,, pretio pignorum jure solvetur, secundum superfluo compensabitur. *l. 96. §. 3. ff. de solut.*

,, (c) Cum & sortis nomine, & usurarum aliquid debetur ab eo qui sub pignoribus pecuniam debet, quidquid ex venditione pignorum recipiatur, primum usu-

,, ris

„ ris quas jam tunc deberi conſtat, deinde ſi quid ſu-
„ perfluum eſt ſorti accepto ferendum eſt: nec audien-
„ dus eſt debitor, ſi cum parum idoneum ſe eſſe ſciat,
„ eligit quo nomine exonerari pignus ſuum malit. *l.* 35.
„ *ff. de pign. act.* V. l'articolo 15. della ſez. 3. de' pegni
„ e delle ipoteche.

TITOLO II.

Delle compensazioni.

Possono esservi certi casi, in cui taluno si trova nel tempo medesimo creditore e debitore di un altro, come sarebbe quando uno è incaricato di pagare un legato ad un suo debitore; quando due persone si hanno reciprocamente imprestato denaro; quando una persona ha nel tempo stesso esatto e speso denaro per un altro. Anzi due persone possono essere reciprocamente debitori fra di loro in maniera, che un di essi o ancora amendue debbano pagare diverse somme. In questi e ne' casi consimili che sono innumerabili, è naturale, che si paghi soltanto quello a cui si riduce il debito, talmente che l'uno paghi all'altro ciò che gli deve, e che riceva ciò che gli è dovuto. Ma questi debiti si compensano, vale a dire ciascuno ritiene in pagamento del proprio credito quello che deve pagare all' altro, o per saldo, se le somme sono eguali, oppure per la concorrente quantità del debitominore sul maggiore. In questa forma la compensazione non consiste in altro che due pagamenti reciprochi, che si fanno contemporaneamente, senza che i de-

debitori si diano l' un l' altro altra cosa che le sole quietanze, restando annullati i debiti per tutto quello che si sarà pagato per mezzo del compensazione.

Sebbene sembri naturale che ciascun debitose il quale avanza dal suo creditore, possa far uso della compensazione: nondimeno la compensazione non ha luogo indistintamente in ogni sorte di debiti. Imperocchè vi sono alcuni debiti, in cui i debitori sono tenuti a soddisfare coloro, di cui sono creditori per altre cause come si vedrà nella sezione II.

SEZIONE I.

Della natura delle compensazioni, e del loro effetto.

SOMMARIO.

1. *Definizione della compensazione.*
2. *La compensazione toglie il giro di due pagamenti.*
3. *Si fa fino alla concorrente quantità del debito minore.*
4. *Si fa per diritto.*
5. *Calcolo di annata per annata, per far le compensazioni a suo tempo.*
6. *Il giudice può* ex officio *ordinare la compensazione.*

1. La compensazione è il reciproco pagamento fra due persone che sono debitori l'uno dell'altro (a).

„ (a) Compensatio est debiti & crediti inter se contri-
„ butio. *l.* 1. *ff.* *compens.*

2. L'uso delle compensazioni è necessario per evitare il giro di due pagamenti, nel caso, in cui ciascuno di quelli che compensano, dovesse pagare ciò che deve, e poi ripigliarselo per esser pagato; ed è naturale che senza questo giro, ognuno si tenga in pagamento del suo credito la porzione del debito altrui. Perciò ogni compensazione forma due pagamenti (b).

„ (b) Compensatio necessaria est: quia interest nostra
„ potius non solvere, quam solutum petere, *l.* 3. *ff. de*
„ *compens.*

„ Unusquisque creditorem suum eundemque debitorem
„ petentem summovet, si paratus est compensare. *l.* 2.
„ *eod.*

„ Nec enim interesse, solverit, an pensaverit. *l.* 4. *in*
„ *l. ff. qui potior.*

3. Quantunque i debiti scambievoli non sieno eguali per compensare il tutto, nondimeno si fa la compensazione del debito minore sul maggiore e *vice versa* fino alle concorrenti quantità (c).

„ (c) Si quid invicem præstare actorem oporteat, eo
„ compensato, in reliquum is cum quo actum est, de-
„ beat condemnari. §. 20. *inst. de action.* Quoad concur-
„ rentes quantitates. *l.* 4. *C. de compens.*

4. La compensazione essendo un'operazione semplice di sua natura, produce da per se stessa e di pieno diritto il suo effetto, sebbene quelli che possono compensare non ne abbiano l'inten-

zione, ed ancorchè amendue ignorino i debiti che debbono compensare; poichè l'equità e la verità fanno che ciascuno di loro essendo nel tempo stesso e creditore e debitore dell'altro, queste qualità si confondano e si annullino. Il che ha questo effetto, che se, per esempio, due eredi di due successioni, delle quali non avessero ancora notizia, si trovassero in questa qualità di eredi reciprocamente debitori, uno di somma che producesse interessi, e l'altro di somma che non ne producesse; quest' interessi cesserebbero di correre, o in tutto, se i debiti fossero eguali, o sino alla concorrente quantità del debito minore, contando dal giorno in cui si trovasse dovuto l'ultimo debito (a).

„ (a) Placuit inter omnes id quod debetur ipſo jure
„ compenſari. *l.* 31. *ff. de compenſ. l. ult. C. eod.*
„ Si conſtat pecuniam invicem deberi, ipſo jure pro
„ ſoluto compenſationem haberi oportet, ex eo tempo-
„ re ex quo ab utraque parte debetur, utique quod ad
„ concurrentes quantitates, ejùſque ſolius quod amplius
„ apud alterum eſt uſuræ debentur; ſi modo petitio earum
„ ſubſiſtit. *l.* 4. *C. eod.*
„ Ejus quantitatis, cujus petitionem ratio compenſa-
„ tionis excludit, uſuras non poſſe repoſci manifeſtum.
„ *l.* 7. *C. de ſolut.*
„ Cum alter alteri pecuniam ſine uſuris, alter uſu-
„ rariam debet, conſtitutum eſt a Divo Severo concur-
„ rentis apud utrumque quantitatis uſuras non eſſe præ-
„ ſtandas. *l.* 11. *ff. de comp.*

5. Dalla regola precedente ne siegue che fra quelli che sono scambievolmente debitori, come tra un tutore ed il pupillo, tra coeredi, tra socj ed altri, se vi sieno somme che producono interessi, i conti ed i calcoli debbono farsi anno per anno, ed in maniera che si facciano le compensazioni e le deduzioni de' tempi, in cui le som-

me

me si trovano concorrere per compensarle, affinchè gl' interessi corrano o cessino di correre, secondo i cambiamenti che le compensazioni e le deduzioni possono produrre (a).

„ (a) Compensationem haberi oportet ex eo tempore
„ ex quo ab utraque parte debetur, utique quod ad con-
„ currentes quantitates, ejusque solius quod amplius apud
„ alterum est usuræ debentur, si modo petitio earum
„ subsistit. *l.* 4. *C. de compens. l.* 7. *C. de solut.*

6. Siccome la compensazione si fa per dritto, ha il giudice l'autorità e l'obbligo, nel caso delle domande respettive fra le parti, di compensare *ex officio* i debiti scambievoli, per i quali avrà luogo la compensazione; tanto se questa abbia l'effetto di pareggiare il debito delle parti, quanto se dopo la compensazione, una debba esser condannata a pagare all' altra il soprappiù (b).

„ (b) In bonæ fidei judiciis libera potestas permitti vi-
„ detur judici ex bono & æquo æstimandi quantum acto-
„ ri restitui debeat. In quo & illud continetur, ut si
„ quid invicem præstare actorem oporteat, eo compen-
„ sato, in reliquum is cum quo actum est debeat con-
„ demnari. Sed & in stricti juris judiciis, ex rescripto
„ Divi Marci, opposita doli mali exceptione, compen-
„ satio inducebatur. Sed nostra constitutio easdem com-
„ pensationes, quæ aperto jure nituntur, latius introdu-
„ xit, ut actiones ipso jure minuant, sive in rem, sive
„ in personam, sive alias quascumque. *§.* 30. *inst. de*
„ *action.*

SEZIONE II.

Fra quali persone ed in quali debiti abbia luogo la compensazione.

SOMMARIO.

1. *La compensazione si fa* nomine proprio.
2. *Per compensare, bisogna che i debiti sieno liquidi.*
3. *E che non vi sia eccezione che annulli il debito.*
4. *I Debiti non maturi non si compensano.*
5. *Non si dà compensazione contro le pubbliche imposte.*
6. *Il mutuo ed il deposito non si compensano.*
7. *Compensazione ne' delitti se abbia luogo o no.*
8. *Se si compensino due debiti eguali di somma, ma disuguali per altri riguardi.*
9. *Non si può compensare se non ciò che può darsi in pagamento.*

1. La compensazione non può farsi che tra persone le quali hanno *nomine proprio* le due qualità di creditore e di debitore; e se un debitore esercita contro il suo creditore un diritto che non sia suo, come fa un tutore che domanda il debito dovuto al suo pupillo, o un procuratore costituito il quale agisce contro il debitore del suo principale, non si farà compensazione di ciò che questo tutore o questo procuratore potrebbe-

ro

ro dovere *nomine proprio* ad un tal debitore (a).

„ (a) Id quod pupillorum nomine debetur, si tutor petat, non posse compensationem objici ejus pecuniæ, quam ipse tutor suo nomine adversario debet. *l.* 23. *ff. de compen.*

2. Per fare una compensazione non basta che vi sia un debito dall' una parte e dall' altra; ma si ricerca di più che amendue i debiti sieno chiari e liquidi, vale a dire, certi e non litigiosi. In conseguenza non può compensarsi con un debito chiaro e liquido un debito litigioso, o una pretensione che non sia stata decisa. Ma appartiene alla prudenza del giudice il separare il debito liquido dal litigioso; e siccome non deve differir la condanna di un debito liquido, per la domanda di una compensazione che obbligasse ad una lunga discussione, e che dovrebbe esser riserbata ad un secondo giudizio; così non deve negare una picciola dilazione per questa discussione, nel caso che possa farsi facilmente ed in poco tempo (b).

„ (b) In compensationes objici jubemus, si causa ex qua compensatur liquida sit, & non multis ambagibus innodata, sed possit judici facilem exitum sui præstare. *l. ult.* §. 1. *C. de compens.*

„ Hoc itaque judices observent, & non procliviores ad admittendas compensationes existant: nec molli animo eas suscipiant, sed jure stricto utentes, si invenerint eas majorem & ampliorem exposcere indaginem, eas quidem alii judicio reservent: litem autem pristinam jam pene expeditam sententia terminari componant. D. *l. ult.* §. 2.

3. Fra' debiti che non cadono sotto la compensazione conviene annoverare quelli che, sebbene sembrassero. In se stessi chiari e liquidi, possono essere annullati con qualche eccezione del debi-

bitore (a). Così il debitore di un minore potrà fare la compensazione con ciò che questi potrà dovergli con un obbligo, dal quale può farsi restituire *in integrum* .

,, (a) Quæcumque per exceptionem perimi possunt, in ,, compensationem non veniunt. *l.* 14. *ff. de compens.* (1).

4. I debiti maturati, non si compensano con quelli che son senza termine o che non sono maturati (b). I debiti poi condizionati, il cui effetto dipende dall'evento di una condizione, non possono compensarsi se non dopo avverata la condizione.

,, (b) Quod in diem debetur non compensabitur antequam dies venit, quanquam dari oporteat. *l.* 7. *ff. de* ,, *compens.*

5. I debitori delle imposizioni pubbliche, come tasse, sussidj ed altre, non possono compensare queste imposizioni con quanto il principe potesse lor dovere per altre cause; poichè la natura e l'uso di queste contribuzioni fanno che niente possa ritardarne la riscossione; e molto meno possono essi compensare quanto potess' essere loro dovuto dalle persone incaricate di questa riscossione. Perciò un particolare tassato, non compensa colla sua tassa quel che gli può essere dovuto dall' esattore. Così un esattore di tasse non può compensare con i danari della sua riscossione ciò che il percettore generale potesse dovergli. Ma gli altri debiti non privilegiati che si

---

(1) Il debito del minore, quantunque questi possa farsi restituire *integrum*, è un debito naturale; e per conseguenza la compensazione ha luogo nel caso di un debito di un minore. Etiam quod natura debetur venit in compensationem. *l.* 6. *ff. de compens.*

si possono avere col fisco, possono compensarsi con ciò ch'egli deve, come, per esempio, se ne' beni che il re acquista per confisca, in quelli che gli appartengono per mancanza di legittimi eredi, o ne' beni di un forestiere non naturalizzato che muore ne' suoi stati, vi sieno crediti, i cui debitori si trovino creditori della persona cui appartenevano questi medesimi beni, allora sarà ammessa la compensazione (a).

,, (a) In ea quæ reipublicæ te debere fateris, compen-
,, ſari ea quæ invicem ab eadem tibi debentur, is cujus
,, de ea re notio eſt, jubebit: ſi neque ex kalendario,
,, neque ex vectigalibus, neque ex frumenti vel olei pu-
,, blici pecunia, neque tributorum, neque alimentorum,
,, neque ejus qui ſtatutis ſumptibus ſervit, neque fidei-
,, commiſſi civitatis debitor ſit. *l.* 3. *C. de compenſ. l.* 20.
,, *ff. eod. l.* 16. §. 5. *ff. de jure fiſci*.

6. Il depositario ed il comodatario non possono compensare ciò che hanno a titolo di deposito, o di comodato con un debito, che il padrone della cosa depositata o comodata potesse avere con essi. E se due persone fossero depositarie l'una dell'altra, non vi sarebbe fra loro compensazione, ma ognuno dovrebbe restituire la cosa datagli in deposito (b).

,, (b) Excepta ratione depoſiti, ſecundum noſtram ſan-
,, ctionem in qua nec compenſationi locum eſſe diſpo-
,, ſuimus. *l. ult. in f. C. de compenſ.*

,, Si quis vel pecunias, vel res quaſdam per depoſi-
,, tionis acceperit titulum, eas volenti ei qui depoſuit,
,, reddere illico modis omnibus compellatur: nullamque
,, compenſationem, vel deductionem, vel doli exceptio-
,, nem opponat. *l.* 12. *C. dep.*

,, Sed etſi ex utraque parte aliquid fuerit depoſitum,
,, nec in hoc caſu compenſationis præpeditio oriatur;
,, ſed depoſitæ quidem res, vel pecuniæ ab utraque par-
,, te quam celerrime, ſine aliquo obſtaculo, reſtituantur.
,, *D. l.*

,, Prætextu debiti, reſtitutio commodati non probabi-
,, liter

„ liter recuſatur. *l. ult. C. de commod. v. l.* 18. *§. ult. ff.*
„ *commod.* V. l'articolo ultimo della ſez. 3. del depoſito,
„ e l'articolo 13. della ſezione 2. del comodato.

9. Ne' delitti non si compensano nè le accuse, nè le pene (a). Ma quando trattasi soltanto di danni ed interessi o dell'interesse civile della parte, se l'accusato sia suo creditore, potrà farsi la compensazione (b).

„ (a) Non eſt ejuſmodi compenſatio admiſſa. *l.* 2. *§.*
„ 4. *ff. ad leg. Jul. de adult.*

„ (b) Quoties ex maleficio oritur actio, ut puta ex
„ cauſa furtiva, cæterorumque maleficiorum, ſi de ea pe-
„ cuniarie agitur, compenſatio locum habet. *l.* 10. *§.* 2.
„ *ff. de compenſ.*

8. Se si compensano due debiti, i quali sebbene uguali di somme, sieno però distinti da qualche diversità notabile, nel farsi la compensazione, si potrà aver riguardo a questa diversità. Così, per esempio, se quegli che deve pagare una somma in un dato luogo, dove il creditore avesse interesse che fosse pagata, faccia la compensazione in un altro luogo, e resti discaricato da ciò che avrebbe costato la rimessa di questo danaro nel luogo dove conveniva farne il pagamento, nella compensazione si potrà aver a calcolo il costo di questa rimessa (c).

„ (c) Pecuniam certo loco a Titio dari ſtipulatus ſum:
„ is petit a me quam ei debeo pecuniam; quæro an hoc
„ quoque penſandum ſit, quanti mea interfuit certo hoc
„ loco dari? Reſpondit, si Titius petit eam quoque pe-
„ cuniam quam certo loco dare promiſit, in compenſa-
„ tionem deduci oportet; ſed cum ſua cauſa, id eſt, ut
„ ratio habeatur, quanti Titii interfuerit, eo loco quo
„ convenerit, pecuniam dari. *l.* 15. *ff. de compenſ.*

9. Siccome le compensazioni sono pagamenti (d), nè si può pagare una cosa per un'altra,

„ (d) Nec intereſſe, ſolverit, an penſaverit. *l.* 14. *in*
„ *f. ff. qui pot.* V. l'artic. 2. della ſez. 1.

sen-

senza il consenso del creditore (a); così non si può neppure compensare se non quello che potrebb' essere dato in pagamento. Perciò un erede incaricato di dar un fondo ad un legatario, non potrà esser sforzato a compensare una somma che il legatario potrebbe dovergli. Così il debitore di un annuo canone di un censo irredimibile di un fondo, non potrà compensarlo con una somma che il creditore del canone deve pagargli; ma potrà solamente compensare gl' interessi decorsi di questo censo.

„ (a) Aliud pro alio invito creditori solvi non potest, „ *l.* 2. §. 1. *in f. ff. de reb. cred.* (1).

TITOLO III.

Delle Innovazioni.

Nella prefazione di questo libro si è avvertito, che si può estinguere o minorare un'obbligazione con surrogare un secondo obbligo al primo; tanto che restando annullato il primo obbligo, sussista solo il secondo. Ciò può farsi in due maniere. L'una senza che si cambino le persone, ma solamente con cambiarsi la natura dell' obbligo. L' altra con cambiarsi la persona del debitore, tanto se resti nel suo vigore il primo ob-

---

(1) V. l'articolo 9. della sez. 2. de' pagamenti.

§. Tra due debiti di cui uno produce interesse e l' altro „ no, la compensazione ha luogo e fa cessare l' interesse, „ *l.* 11. *ff. de compens.*

obbligo, con addossarsi il secondo debitore il debito del primo, che in questa forma resta assoluto dal suo debito; quanto se il nuovo debitore stipuli un secondo obbligo. Così, per citare un esempio della prima di queste due maniere, se l'erede che ha il peso di pagare un legato, fa un accordo con il legatario e gli fa un obbligo a titolo di denaro prestato per la stessa quantità della somma del legato, senza che in quest'obbligo si faccia menzione del legato, ed il legatario faccia per tal cessione all'erede la sua quietanza; in questo caso non vi è cambiamento di persone, ma si cambia soltanto la natura dell'obbligo, con sostituirsi un obbligo d'imprestito a quello di un legato dovuto in virtù di un testamento. Questa prima maniera, che chiamasi *innovazione*, formerà la materia di questo titolo. Così, per un esempio della seconda maniera che si fa con cambiare la persona del debitore, se uno che trovasi obbligato a titolo d'imprestito, sostituisce in suo luogo un altro che si obbliga in favore del creditore, tanto che il primo debitore resti pienamente disobbligato; il il primo obbligo sarà estinto per ciò che riguarda il primo debitore, che cessa d'esser tale, e colui al quale è stato addossato questo debito resterà obbligato in luogo dell'altro. Questa seconda maniera si chiama *delegazione*, tanto se il nuovo debitore prenda sopra di se la prima obbligazione che resta nel suo vigore; quanto se questa obbligazione si annulli con sostituirgliene un'altra, sotto un altro titolo, ma sempre in maniera, che l'obbligo del primo debi-

bitore resti estinto per l'obbligo del secondo che subentra in luogo suo. Questa seconda maniera formerà la materia del titolo seguente.

SEZIONE I.

Della natura e dell' effetto della Innovazione.

SOMMARIO.

1. *Definizione.*
2. *L'innovazione non si presume, se non si prova.*
3. *I cambiamenti che si possono fare in un primo obbligo, non lo innovano.*
4. *Innovazione di molti debiti, ridotti ad uno.*
5. *L'innovazione annulla le ipoteche e gli altri accessorj dell' obbligo.*

1. L'innovazione è il cambiamento che passa fra il creditore ed il debitore, i quali sostituiscono un debito in luogo di un altro; in guisa che il primo si estingua, ed il debitore rimanga obbligato soltanto per il secondo (a). Così per esempio, se dopo un contratto di vendita, senz' esserne ancora pagato il prezzo, il venditore accetti dal compratore un obbligo a causa di mu-

„ (a) Novatio est prioris debiti in aliam obligationem, „ vel civilem, vel naturalem transfusio, atque transla- „ tio. Hoc est cum ex præcedenti causa ita nova con- „ stituatur, ut prior perimatur. Novatio enim a novo „ nomen accepit, & a nova obligatione. *l.* 1. *ff. de novat.* „ *& deleg.*

tuo per la medesima somma che doveva del prezzo della vendita, di maniera che il contratto di vendita resti annullato, senza che se ne faccia alcuna riserba nel nuovo obbligo, allora il venditore avrà innovato il suo credito.

2. Non si dà mai innovazfone per semplice effetto di un secondo obbligo, se non apparisce che il creditore ed il debitore hanno avuta l'intenzione di estinguere il primo, poichè altrimenti sussisterebbero amendue (a).

„ (a) Novatio ita demum fit ſi hoc agatur, ut novetur „ obligatio. Cæterum, ſi non hoc agatur, duæ erunt „ obligationes. *l.* 2. *in f. ff. de nov. & deleg.*

„ Niſi ipſi ſpecialiter remiſerint quidem priorem obli„ gationem, & hoc expreſſerint, quod ſecundam magis „ pro anterioribus elegerint. *l. ult. C. eod.* V. l'articolo „ ſeguente.

3. Se il creditore ed il debitore fanno fra loro alcuni cambiamenti in un primo obbligo, sia con aggiungervi un'ipoteca, una malleveria o altra sicurezza, sia con toglervi queste cose, o con accrescere o minorare il debito, o con dare un termine più lungo o più breve, o con rendere il debito semplice, se fosse condizionato, o *viceversa*; tutti questi; ed altri simili cambiamenti non fanno innovazione, perchè non estinguono il primo debito, purchè espressamente non si dicesse che rimarrebbe annullato: perciò sussiste, ancorchè non si dica che si conserva o che questi cambiamenti si fanno senza innovazione (b).

„ (b) Novationum nocentia corrigentes volumina, & „ veteris juris ambiguitates reſecantes, ſancimus, ſi „ quis vel aliam perſonam adhibuerit, vel mutaverit, vel „ pignus acceperit, vel quantitatem augendam, vel mi„ nuendam eſſe crediderit, vel conditionem, ſeu tem-

„ pus

„ pus addiderit vel detraxerit, vel cautionem minorem
„ acceperit, vel aliquid fecerit ex quo veteris juris con-
„ ditores introducebant novationes; nihil penitus prio-
„ ris cautelæ innovari. Sed anteriora ſtare; & poſte-
„ riora incrementum illis accedere: niſi ipſi ſpecialiter
„ remiſerint quidem priorem obligationem, & hoc ex-
„ preſſerint quod ſecundam magis pro anterioribus ele-
„ gerint. Et generaliter definimus, voluntate ſolum eſ-
„ ſe, non lege novandum, & ſi non verbis exprimatur,
„ ut ſine novatione cauſa procedat. Hoc enim naturali-
„ bus ineſſe rebus volumus, & non verbis extrinſecus
„ ſupervenire. *l. ult. C. de novat. & de leg.*

„ Si ita fuero ſtipulatus, *Quanto minus a Titio debitore*
„ *egiſſem*, *tantum fidejubes*, non fit novatio: quia non hoc
„ agitur, ut novetur. *l. 6. ff. eod.*

4. Si possono innovare molti debiti con un solo che li abbracci e li estingua tutti (a). Perciò colui, che ha un debito per molte cause, può ridurre ad una somma tutto il suo credito e prenderne un solo obbligo a titolo di mutuo, comprendendovi ed annullando tutti gli altri.

„ (a) In ſumma admonendi ſumus, nihil vetare una
„ ſtipulatione plures obligationes novari. *l. ult. §. 2. ff.*
„ *de novat. & deleg.*

5. Siccome l'effetto dell'innovazioni è di annullare l'obbligo antecedente; così non sussistono più le ipoteche le malleverìe e gli altri accessorj di questo primo obbligo, e cessano di correre gl'interessi, se ve ne sono (b).

„ (b) Ut prior perimatur. *l. 1. ff. de novat.* V. l'art. 1.
„ Novatione legittime facta liberantur hypothecæ &
„ pignus, uſuræ non currunt. *l. 18. eod.*

SEZIONE II.

Chi possa fare un innovazione, e di quali debiti.

SOMMARIO.

1. *Chi può innovare.*
2. *Il tutore può innovare in vantaggio del pupillo.*
3. *Ed il procuratore costituito, che ne ha la facoltà.*
4. *Uno de' creditori che può riscuotere, può innovare.*
5. *Innovazione per un altro.*
6. *Ogni debito può innovarsi.*

1. Ogni persona capace di contrattare può innovare, tanto il debito, quanto il credito. Quelli che non possono obbligarsi, come i prodighi a' quali è vietata l'amministrazione de' loro affari, non possono fare innovazione, purchè con questa non rendessero più vantaggiosa la loro condizione (a).

,, (a) Cui bonis interdictum est, novare obligationem ,, suam non potest, nisi meliorem suam conditionem fe- ,, cerit. *l.* 3. *ff. de deleg. novat.*

2. I tutori ed i curatori possono fare innovazioni per quelli che sono sotto la loro condotta, perchè sieno ad essi vantaggiose (b).

,, (b) Tutor (novare) potest, si hoc pupillo expediat, ,, *l.* 20. *§.* 1. *ff. de novat. & deleg.* Agnatum furiosi, aut ,, prodigi curatorem novandi jus habere minime dubitan- ,, dum

,, dum eſt, ſi hoc furioſo vel prodigo expediat. *l. ult.* §.
,, 1. *eod.*

3. I procuratori che hanno un ordine speciale, o una procura generale per l'amministrazione di tutt'i beni e di tutti gli affari, possono innovare (a).

,, (a) Novare poſſumus, aut ipſi, ſi ſui juris ſumus:
,, aut per alios qui voluntate noſtra ſtipulantur. *l.* 20. *ff.*
,, *de novat.* Procurator omnium bonorum (novare poteſt)
,, D. *l.* §. 1.

4. Se due persone sono in solido creditori di un medesimo credito, in guisa che ciascuno solo abbia il diritto di riscuoterlo, e far la quietanza al debitore, ciascuno da se solo può anche innovarlo (b).

,, (b) Si duo rei ſtipulandi ſint, an alter jus novandi
,, habeat quæritur, & quid juris unuſquiſque ſibi acqui-
,, ſierit? Fere autem convenit & uni recte ſolvi; &
,, unum judicium petentem totam rem in litem deduce-
,, re: item, unius acceptilatione perimi utriuſque obli-
,, gationem. Ex quibus colligitur, unumquemque perinde
,, ſibi acquiſiſſe, ac ſi ſolus ſtipulatus eſſet; excepto eo
,, quod etiam facto ejus cum quo commune jus ſtipula-
,, tus eſt, amittere debitorem poteſt. Secundum quæ, ſi
,, unus ab aliquo ſtipuletur, novatione quoque liberare
,, eum ab altero poterit, cum id ſpecialiter agit. *l.* 31.
,, §. 1. *ff. de novat. & deleg.* V. l' articolo 7. della ſezio-
,, ne 3. de' pagamenti, e l' articolo 4. della ſezione 2.
,, dell' obbligo in ſolido tra due ec.

5. Siccome una terza persona che non fosse interessata col debitore può pagare per lui; così può anche innovare il suo debito senza di lui, obbligandosi in suo luogo in favore del creditore, con animo d'innovare questo debito e di annullarlo (c).

,, (c) Quod ego debeo ſi alius promittat, liberare me
,, poteſt, ſi novationis cauſa hoc fiat. *l.* 8. §. 5. *ff. de*
,, *novat.* Liberat me is qui quod debeo promittit, etiam
D 3 ,, ſi no-

„ ſi nolim. *D. l.* 8. *in f.* V. l' articolo 2. della ſezione
„ 3. de' pagamenti.

7. Si possono innovare indistintamente tutte le sorte di debiti, del pari che si possono annullare con altri mezzi. Perciò si può innovare un debito soggetto a restituzione o a rescissione, un legato, un debito da pagarsi per una transazione o per una condanna, giudiziale, ed ogni altro, qualunque causa possa avere (a). L' innovazione poi sussiste, quantunque il nuovo debito possa non sussistere; come se fosse soggetto a rescissione, o sussistendo fosse inutile; come se il nuovo debitore fosse insolvibile. Perchè tali avvenimenti non farebbero risorgere il primo obbligo che trovasi estinto coll' innovazione (1).

„ (a) Illud non intereſt qualis proceſſit obligatio, utrum
„ naturalis, an civilis, an honoraria: & utrum verbis,
„ an re, an comſenſu. Qualiſcumque igitur obligatio ſit
„ quæ præceſſit, novari verbis poteſt: dummodo ſequens
„ obligatio aut civiliter teneat, aut naturaliter, ut puta
„ ſi pupillus ſine tutoris autoritate promiſerit. *l.* 1. §. 1.
„ *ff. de novat.* Legata vel fideicommiſſa, ſi in ſtipulatio-
„ nem fuerint deducta, & hoc actum ut novetur, fiet
„ novatio. *l.* 8. §. 2. *eod.*

T I-

(1) V. l'articolo 1. della ſez. 1.

TITOLO IV.

Della Delegazione.

Nella preparazione del titolo precedente si è spiegata la natura e la differenza delle innovazioni e delle delegazioni. Quivi si è osservato che le delegazioni possono farsi in due forme. La prima con delegare in maniera, che l' obbligazione di chi delega un altro creditore in luogo suo, rimanga estinta ed annientata, come se si fosse lacerata la scrittura che conteneva l' obbligo, con farne un' altra in favore del nuovo debitore, della medesima o di una differente natura. L' altra con delegare in maniera, che restando fermo il primo obbligo, il primo debitore rimanga discaricato, con subentrare all' obbligazione il debitore delegato.

Si è fatta quì tale osservazione, perchè sebbene questa distinzione delle due maniere di delegare non si trovi in termini positivi ennunciata ne' testi, che saranno riportati negli articoli di questo titolo, tuttavia essa nasce naturalmente dalla sostanza de' testi medesimi, circa l' essenza e gli effetti della delegazione.

Da queste osservazioni sulla natura dell' innovazioni e delle delegazioni, ne segue, che ogni delegazione è congiunta ad una innovazione, perchè in questo caso si sostituisce una nuova obbligazione all' antica: ma non ogni innovazione è congiunta ad una delegazione, perchè può il debitore inno-

vare l'antica obbligazione con un'altra nuova, con obbligarsi da se solo e senza l'intervento di un altro debitore.

SOMMARIO.

1. *Definizione.*
2. *La delegazione esige il consenso di tutte le parti.*
3. *Differenza fra la cessione e la delegazione.*
4. *Altra differenza.*
5. *La cessione di un credito, e l'obbligo di una terza persona per il debitore non è una delegazione.*
6. *Delegazione al creditore, o ad altra persona per suo ordine.*
7. *Delegazione, specie d'innovazione.*
8. *Il delegato non può far risorgere il primo obbligo.*
9. *Il delegato non può far uso delle sue antiche ragioni contro il delegante.*

1. La delegazione è il cambiamento di un debitore in luogo di un altro, quando il debitore sostituisce una terza persona, la quale si obbliga in favore del creditore, in maniera che il primo debitore resti obbligato, e si estingua il suo debito, ed il creditore si contenti dell'obbligo del secondo debitore (a).

» (a) Delegare est vice sua alium reum dare credito-
» ri. *l.* 11. *ff. de novat. & delegat.* Solvit qui reum dele-
» gat. *l.* 8. §. 3. *ff. ad Vellejan.* Bonum nomen facit cre-
» di-

„ ditor qui admittit debitorem delegatum. *l.* 26. §. 2. *ff.*
„ *mand.* V. l' artic. 7.

2. Fra l' innovazione e la delegazione vi è questa differenza, che una terza persona può innovare il debito, senza che il debitore vi consenta (1); laddove la delegazione non si fa se non col consenso del debitore che ne delega un altro, di colui ch' è delegato, e del creditore che accetta la delegazione e che si contenta del nuovo debitore (a).

„ (a) Delegatio debiti nisi consentiente & stipulante
„ promittente debitore, jure perfici non potest, *l.* 1. *C.*
„ *de nov. & deleg.*

3. Non bisogna confondere la delegazione colla cessione, che un debitore fa al suo creditore di ciò che può dovergli un' altra persona; poichè la delegazione contiene la volontà di colui che si obbliga in luogo di un altro e libera il primo debitore; ma la cessione è come una vendita del debito di una terza persona, che può farsi senza che questa vi presti il consenso, potendosi anche convenire che chi fa la cessione, resterà obbligato come prima (b).

„ (b) Delegatio debiti, nisi consentiente & stipulante
„ debitore, jure perfici non potest. Nominis autem ven-
„ ditio, & ignorante, vel invito eo adversus quem actio-
„ nes mandantur, contrahi solet. *l.* 1. *C. de novat. &*
„ *deleg.* (2).

4. Fra la cessione e la delegazione vi è quest' altra differenza, che chi ha ceduto un credito, se lo esige prima che la cessione sia venuta a no-

---

(1) V. l' artic. 5. della sez. 2. delle innovazioni.

(2) Quando non vi fosse alcuna convenzione per la cosa che si cede, pure è sempre obbligato a garantire, *debitum subesse*, *l.* 4. *ff. de her. vel act. vend.*

a notizia del debitore, di cui si è ceduto il credito, il pagamento è valido, nè la mala fede di chi esige un credito di cui si era spogliato, impedisce che il debitore sia assolto dal suo debito. Ma nella delegazione il debitore non esce d'obbligo, se non col pagare al creditore che ha accettata la sua delegazione. (a).

„ (a) Si delegatio non est interposita debitoris tui, ac
„ propterea actiones apud te remanserunt, quamvis cre-
„ ditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris
„ actiones; tamen antequam lis contestetur, vel aliquid
„ ex debito accipiat, vel debitori tuo denuntiaverit,
„ exigere a debitore tuo debitam quantitatem non veta-
„ ris, & eo modo tui creditoris exactionem contra eum
„ inibere. *l.* 3. C. *de novat. & deleg.*

5. Se un debitore cede al suo creditore ciò che gli deve una terza persona, o pure se questa terza persona si obbliga a nome del debitore in favore del creditore, in guisa che nell'uno e nell'altro caso resti obbligato il primo debitore; questa non sarà una delegazione, nè un'innovazione, ma una nuova sicurezza che il debitore che rimane obbligato, darà al suo creditore, con rimanere sempre nel suo vigore il primo debito (b).

„ (b) Si quis aliam personam adhibuerit, vel mutave-
„ rit... nihil penitus prioris cautelæ innovari, sed an-
„ teriora stare, & posteriora incrementum illi accedere,
„ *l. ult. C. de nov. & deleg.* (1).

6. Il debitore di cui si delega un altro debito, può

---

(1) Questa chiamasi un'accettazione di cessione, ma non è una delegazione nella quale bisogna che tutte le parti sieno presenti e stipulanti; laddove una terza persona che si obbliga può essere accettata senza la presenza e senza il consenso del cedente.

può egli stesso accettare la delegazione, o commetterne l'accettazione ad una persona. In questo secondo caso la delegazione fa un cambiamento tanto del debitore, quanto del creditore (a).

„ (a) Delegare est vice sua alium reum dare credito-
„ ri, vel cui jusserit. *l.* 11. *ff. de novat. & deleg.*

7. La delegazione fa una specie d'innovazione; poichè il primo debito di chi delega, rimane estinto coll' obbligo di colui ch' è delegato (b).

„ (b) Ex contractu pecuniæ creditæ actio inefficax di-
„ rigitur, si delegatione personæ rite facta, jure nova-
„ tionis vetustior contractus evanuit. *l. C. de novat. &*
„ *delegat.* Si delegatio non est interposita debitoris tui,
„ ac propterea actiones apud te remanserunt, &c. *l.* 3.
„ *eod.* Quod si delegatione facta, jure novationis tu libe-
„ ratus es. &c. *D. l.* 3. V. l'articolo 1.

8. Colui ch' è delegato dal debitore, e che chiamasi l'*espromissore*, essendosi obbligato in favore del creditore, non può far più risorgere il primo debito, annullato colla delegazione, nè agire contro i beni del primo debitore. Il creditore poi per parte sua non ha più azione contro il delegante; sia che il nuovo debitore divenga impotente a pagare, sia che già fosse tale nel tempo della delegazione; poichè non si considera più l'origine del primo debito, ma solamente il secondo che l'ha annullata. Il che bisogna intendere nel caso di una vera delegazione, la quale abbia innovato (c).

„ (c) Paulus respondit: si creditor a Sempronio no-
„ vandi animo stipulatus esset, ita ut a prima o liga-
„ tione in universum discederetur, rursum easdem res
„ a posteriore debitore sine consensu prioris obligari non
„ posse. *l.* 30. *ff. de novat. & deleg.*

,, Si delegatione facta jure novationis tu liberatus es,
,, frustra veteris ne eo quod quasi a cliente suo non fa-
,, ciat exactionem, ad te periculum redundet; cum per
,, verborum obligationem, voluntate novationis interpo-
,, sita, a debito lib ratus sis, *l.* 31. *in f. C. eod.* Bonum
,, nomen facit creditor qui admittit debitorem delega-
,, tum. *l.* 26. §. 2. *ff. mand.*

9. In questo medesimo caso di una vera delegazione, la quale abbia innovato, se l' espromissore avesse contro il primo debitore ragioni che non si ha riserbate, non potrà servirsene contro il creditore, quand' anche dovesse difendersi da qualunque dolo di colui che lo ha delegato; poichè non sussistendo più il primo obbligo, il secondo prende la sua natura da ciò ch' è passato nella delegazione fra l' espromissore ed il creditore, il cui interesse è indipendente da tutto ciò che precedentemente si era fatto fra il suo debitore e questo espromissore. Così, per esempio, se colui ch' è delegato, fosse debitore del delegante a causa di una donazione che gli ha fatta, questo delegato espromissore non potrà servirsi dell' eccezione che hanno i donanti contro i donatarj, come sarebbe il diritto di rivocare la donazione per l' ingratitudine del donatario, o di far annoverare i decreti per il pagamento di una somma donata. Così, per un altro esempio, se il delegato fosse debitore del delegante per un obbligo da cui potess' essere assoluto; perchè fatto nella sua minor età, senza un impiego utile, non potrebb' esserne discaricato contro il creditore, se avesse delegato in tempo ch' era maggiore (a).

,, (a) Doli exceptio quæ poterat deleganti opponi,
,, cessat in persona creditoris cui quis delegatus est & in
,, cæ-

„ cæteris similibus exceptionibus. *l.* 19. *ff. de novat. &*
„ *deleg.* (qui) jam excessit ætatem viginti quinque an-
„ norum, quamvis adhuc possit restitui adversus prio-
„ rem creditorem (delegatione exceptionem amittit).
„ Ideo autem denegantur exceptiones adversus secundum
„ creditorem, quia in privatis contractibus, & pactioni-
„ bus non facile scire petitor potest, quod inter eum qui
„ delegatus est, & debitorem actum est; aut etiamsi sciat,
„ dissimulare debet, ne curiosus videatur. Et ideo meri-
„ to denegandum est adversus eum exceptionem ex per-
„ sona debitoris. D. *l.* 19.

„ Si Titius donare mihi volens, delegatus a me cre-
„ ditori meo stipulanti spopondit, non habebit adver-
„ sus eum illam exceptionem, ut quatenus facere potest;
„ condemnetur. Nam adversus me tali defensione me-
„ rito utebatur, quia donatum ab eo petebam, creditor
„ autem debitum persequitur. *l.* 33. *eod.* V. l' articolo 9.
„ della sezione 2. delle donazioni, e l'artic. 4. della se-
„ zione 3. del medesimo titolo.

TITOLO V.

Della cessione de' beni, e del fallimento.

La cessione de' beni ed il fallimento sono due conseguenze dell' impossibilità in cui trovansi i debitori; di pagare, non potendo i loro beni bastare a' creditori; ed a causa di tal connessione che hanno fra loro queste due materie, si sono messe sotto un medesimo titolo. Si vedrà nella prima sezione ciò che riguarda la cessione de' beni: il fallimento sarà la materia della seconda.

SEZIONE I.

Della cessione de' beni.

La cessione de' beni, di cui si tratterà in questa sezione, è un benefizio che le leggi accordano a' debitori, per esimersi dalla carcerazione con cedere i loro beni a' creditori.

Conviene su questa materia osservare, che nel diritto romano la cessione de' beni si poteva fare non solo in giudizio, ma anche privatamente, o dal debitore, o da altra persona incaricata da lui (1). Ma in Francia le ordinanze hanno vietato di ricevere la cessione de' beni in altra maniera che dal debitore in persona, avanti il giudice, nel tribunale colle formalità stabilite, per rendere quest'atto umiliante ed ignominioso, a fine d'impedirne la facilità. E sebbene sembri che si dovessero eccettuare da quest' ignominia coloro che si trovano ridotti alla cessione de' beni per perdite avvenute senza loro colpa, e dovesse distinguersi la loro condizione da quella de' debitori che la loro mala fede o la cattiva condotta hanno ridotti in questo stato (2); nondimeno l' Ordinanza non hà fatta questa distinzio-

(1) Bonis cedi non tantum in jure, ſed etiam extra jus poteſt & per nuntium, vel per epiſtolam id declarari. *l. ult. ff. de ceſſ. bon.*

(2) Ubi enim locorum juſtum eſt, ut is qui in univerſum ex accidenti, non ſupina negligentia, res ſuas amiſiſſe

zione, per non dar campo alla facilità della cessione de' beni.

Oltre il benefizio della cessione de' beni, le leggi hanno dato a' debitori quello della dilazione di un anno o di cinque anni, che le Ordinanze permettono a' giudici di accordare a' debitori, con cognizione di cause e sentiti i creditori.

Le dilazioni nel diritto romano dipendevano da' creditori medesimi, che avevano la scelta o di obbligare il deitore alla cessione de' beni, o di accordargli la dilazione di cinque anni; e questa scelta era regolata colla pluralità delle voci, fra i creditori medesimi, avuto riguardo non al numero di essi, ma alla somma de' loro crediti; di maniera che un solo, il cui credito superasse quello di tutti gli altri insieme, era padrone di far la scelta (1). Il debitore poi era obbligato di dar malleveria per avere la dilazione (2).

Non tutti i debitori sono indistintamente ammessi alla cessione de' beni, nè alla dilazione; ma molte cause possono impedire l'uso di questi benefizj, tanto per parte del debitore, quando ne sia giudicato indegno, quanto per parte del creditore, al quale non possa farsi questo pregiudizio, o per la qualità del suo credito o per altre ragioni. Resta perciò escluso dalla cessione de' beni il debitore di un interesse civile, ch' ha avuto ori-

---

ſiſſe traditus eſſet, denuo per vim ad ignominioſam vitam tranſponatur. *Novel.* 135. *in prefatione*.

(1) *V. l' ult. C. qui bon. ced. poſſ.*

(2) *V. l. 4. C. de precib. imp. off.*

origine da un delitto, e l'affittuario che ha goduto dell'affitto. Inoltre la cessione de' beni non ha luogo in pregiudizio di un creditore, che ha ricevuto un pegno per sua sicurezza, nè essa lo priva di questa sicurezza sopra di un effetto di cui il debitore si era spogliato. Le consuetudini poi hanno provveduto in diverse maniere a' molti casi, ne' quali non solo non si ammette la cessione de' beni, ma neppure la dilazione, come per un deposito, per un credito canonizzato *in contradictorio judicio*, per le pigioni di casa, per i pagamenti degli affitti, delle dozzine, delle robe comprate per un altro, delle tasse, delle cose comprate ne' mercati pubblici; delle vendite de' fondi, degli alimenti, de' medicinali, delle spese de' funerali, de' denari dotali che il marito ripete da un terzo, o che la vedova ripete dagli eredi del marito, delle rendite arretrate (il che alcune consuetudini limitano alle sole rendite de' fondi), de' salarj de' familiari, delle mercedi degli operaj, de' crediti delle persone povere e che non hanno altro mezzo per vivere, de' crediti de' pupilli, se siano stati contratti in tempo della loro età pupillare. Finalmente la dilazione non si ammette per il resto de' conti degli amministratori de' beni ecclesiastici e delle rendite pubbliche, nè per quello de' tutori e de' curatori.

Tutti i casi citati quì sopra, sono specificati dalle consuetudini, sebbene non ve ne sia alcuna che li comprenda tutti. Peraltro tutte le suddette consuetudini combinano in questo principio, che la cessione de' beni e la dilazione non si ammet-

met-

mette in tre casi. Primo, quando il debitore n'è indegno, come ne' debiti provenienti da un delitto, da un deposito non restituito ec. Secondo, quando il debito è privilegiato, come quando si debbono pagare alimenti, salarj ec. Terzo, per la qualità del creditore, come quando si tratta di minori o di persone povere, che non possono aspettare il pagamento.

Da queste diverse cause, le quali fanno cessare l'uso della cessione de' beni e della dilazione, si può giudicare che possono esservi altri casi diversi in cui possono applicarsi i medesimi principj, secondo la qualità del credito, secondo la mala fede del debitore, e secondo le conseguenze per il ben pubblico. E siccome la maggior parte di queste regole, le quali eccettuano certi debiti dal beneficio della cessione de' beni e da quello della dilazione; si osservano in tutte le consuetudini, (benchè non tutte le esprimano, e molte non parlino di alcuno di esse), e siccome quasi tutte si osservano anche nelle provincie che si regolano col diritto scritto; si possono perciò in tutt' i luoghi mettere in uso le regole dell' equità, le quali distinguono i casi, in cui può aver luogo la cessione de' beni e la dilazione, e quelli ne' quali non sarebbe giusto il praticarla. Perciò si possono applicare ne' casi, in cui può meritarlo il dolo del debitore, quantunque tali casi fossero diversi da quelli specificati nelle consuetudini.

Era necessario di spiegare in questo luogo tutte le queste particolarità delle cause che impediscono la cessione de' beni e la dilazione, perchè na-

nascendo esse dalle consuetudini di Francia, non si dovevano ridurre in regole negli articoli di questa sezione.

Rimane solo da osservare sulla cessione de' beni, che essa non solamente non ha luogo ne' fallimenti; ma che secondo le ordinanze, i falliti dolosi sono esemplarmente puniti, anche colla pena dell' ultimo supplicio, e che chi ha parte nelle loro frodi; è punito come complice.

SOMMARIO.

1. *Definizione.*
2. *La cessione de' beni non assolve in tutto il debitore.*
3. *La cessione comprende anche i diritti acquistati dal debitore.*
4. *De' beni acquistati dal debitore dopo la cessione.*
5. *Giuramento del debitore che cede a' beni.*
6. *La cessione non ispoglia subito il debitore.*
7. *La cessione non si ammette se non dopo confessato il debito.*
8. *La cessione non discarica i fidejussori.*
9. *La cessione fatta ad alcuni creditori, ha luogo riguardo a tutti.*

1. La

1. La cessione de' beni è l'abbandono che fa il debitore di tutt' i suoi averi a' suoi creditori, per uscir di carcere, o per non andar carcerato (a).

„ (a) Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor rece-
„ perit, non sunt liberati. In eo enim tantummodo hoc
„ beneficium eis prodest, ne judicati detrahantur in car-
„ cerem. *l. 1. C. qui bon. ced. poss. l. ult. eod.*

2. La cessione de' beni non disobbliga il debitore se non fino alla concorrente quantità del valore de' beni ch' egli abbandona, e non impedisce che non rimanga debitore del di più (b).

„ (b) Nisi solidum creditor receperit, non sunt libera-
„ ti. *l. §. C. qui bon. eod. poss.*

3. Gli effetti, de' quali il debitore non era ancora in possesso, quando ha fatta la cessione de' beni, ma di cui aveva acquistato il diritto, come un' eredità, di cui non aveva ancora preso possesso, sono compresi nella cessione, ed i creditori possono su questi beni esercitare i diritti del debitore (c).

„ (c) Si qua ipsi jura lex vel ex hereditate, vel co-
„ gnatorum donatione, in rebus mobilibus præstet, in
„ quarum possessione nondum constitutus sit, competere
„ tamen ipsi videantur, possintque creditores, vel par-
„ tem ex iis, vel etiam totum colligere. *Nov.* 133.
„ *c.* 1.

4. I. beni che il debitore acquista dopo la cessione, sono soggetti a' suoi creditori per ciò che si troverà esser loro ancora dovuto. Ma non potranno essi esercitare l' azione personale

per i debiti precedenti alla cessione; nè spogliare il debitore de' suoi nuovi beni, in guisa che non gli rimanga nulla per vivere, ma se gli debbono lasciare gli alimenti, massimamente se il nuovo acquisto gli fosse stato dato a questo titolo, e ne ritraesse soltanto il necessario per alimentarsi (a).

„ (a) Si quid postea eis pinguius accesserit, iterum, „ usque ad modum debiti posse a creditoribus legitimo „ modo avelli. *l. 7. in f. C. qui bon. cedere poss.*

„ Si debitoris bona væniérint, postulantibus creditori-„ bus permittitur rursum ejusdem debitoris bona distrahi, „ donec suum consequantur; si tales tamen facultates „ acquisitæ sunt debitori, quibus Prætor moveri possit, „ *l. 7. ff. de cess. bon. l. 3. C. de bon. auth. jud. poss.*

„ Is qui bonis cessit, si quid postea acquisierit, in „ quantum facere potest convenitur. *l. 4. ff. de cess. bon.*

„ Qui bonis suis cessit, si modicum aliquid post bona „ sua vendita acquisierit, iterum bona ejus non væneunt. „ Unde ergo modum hunc estimabimus, utrum ex quan-„ titate ejus quod acquisitum est, an vero ex qualitate? „ Et putem ex quantitate id æstimandum esse ejus quod „ quæsiit, dummodo illud sciamus si quid misericordiæ „ causa ei fuerit relictum, puta menstruum, vel annuum „ alimentorum nomine, non oportere propter hoc bona „ ejus iterato venundari: nec enim fraudandus est ali-„ mentis quotidianis. Idem & si ususfructus ei sit con-„ cessus vel legatus, ex quo tantum percipitur, quantum „ ei alimentorum nomine satis est. *l. 6. eod.*

5. Il debitore ch' è ammesso alla cessione de' beni, deve giurare che l' ha fatta senza alcuna frode, e che non occulta i suoi beni, per ritenerne una parte in pregiudizio de' creditori (b).

„ (b) Jusjurandum per adoranda præbeat eloquia, " „ quod nullam rerum causa occasionem, aut aurum reli-„ quum habeat, unde æris alieni supplementum faciat. „ „ *Novel. 135. c. 1.* (1).

6. La

(1) Questo giuramento deve contenere che non vi sono state alienazioni fraudolenti, e che è vera la dichiarazio-

6. La cessione non ispoglia immediatamente colui che l'ha fatta, della proprietà de' beni che egli abbandona a' suoi creditori; ma se prima che gli abbia venduti, si trovasse in istato di pagare i suoi creditori, o di allegare giuste eccezioni contro i loro crediti, potrebbe ripigliarsi i suoi beni. Il che non bisogna intendere di uno che, senza fare questa cessione, abbia dato i beni in pagamento a' suoi creditori (a).

,, (a) Is qui bonis cessit, ante rerum venditionem uti-
,, que bonis suis non caret. Quare si paratus fuerit se
,, defendere, bona ejus non væneunt; *l.* 3. *ff. de cess. bon.*
,, Quem pœnitet bonis cessisse, potest, defendendo se,
,, consequi ne bona ejus væneant. *l.* 5. *eod.*
,, Non tamen creditoribus sua autoritate dividere hæc
,, bona, & jure dominii detinere, sed venditionis reme-
,, dio, quatenus substantia patitur, indemnitati suæ con-
,, sulere permissum est. Cum itaque contra juris ratio-
,, nem res jure dominii teneas ejus qui bonis cessit, te
,, creditorem dicens, longi temporis præscriptione pe-
,, titorem submoveri non posse manifestum est. Quod si
,, non bonis eum cessisse, sed res suas in solutum tibi
,, dedisse monstretur, præses provinciæ poterit de pro-
,, prietate tibi accommodare notionem. *l.* 4. *C. qui bon.*
,, *ced. poss.*

7. Per essere ammesso alla cessione de' beni, bisogna confessare il debito (b).

,, (b) Qui cedit bonis antequam debitum agnoscat, con-
,, demnetur, vel in jus confiteatur, audiri non debet. *l.*
,, 8. *ff. de cess. bon.*

8. La cessione non discarica i fidejussori di chi cede a' beni (c).

,, (c) Ubicumque reus liberatur a creditore ut natura
,, debi-

---

razione che il debitore fa de' suoi beni. In questa maniera si esprimono alcune consuetudini, e soggiungono che il debitore deve parimenti promettere con questo giuramento, che se in appresso si troverà in miglior fortuna, pagherà i suoi debiti.

„ debitum maneat, teneri fidejussorem respondit. *l.* 60.
„ *ff. de fidejuss.*

„ Si possessio rerum debitoris data sit creditori, æque
„ dicendum est, fidejussorem manere obbligatum. *l.* 21.
„ §. 3. *in f. eod.*

Argum. l. 13. *ff. de min.*

9. La cessione de' beni fatta dal debitore ad uno de' suoi creditori, ha parimenti il suo effetto riguardo agli altri, perchè i beni di colui che l' ha fatta, sono abbandonati a tutt'i creditori (d).

„ (d) Sabinus & Cassius putabant eum qui bonis cessit,
„ ne quidem ab aliis, quibus debet, posse inquietari. *l.* 4.
„ §. 1. *ff. de cess. bon.*

SEZIONE II.

Del Fallimento.

Per capire il significato della parola *fallimento*, bisogna distinguere tre specie di creditori. I creditori che hanno un privilegio, quelli che non godono privilegio ma hanno l' ipoteca e quelli che non hanno nè l' uno, nè l'altra.

Fra i creditori privilegiati e gl' ipotecarj, i beni del debitore si ripartiscono secondo la graduazione, che nasce o dalla natura del privilegio o dall' antèriorità dell' ipoteca, e secondo le regole spiegate nel titolo *De' pegni e delle ipoteche, e de' privilegj de' creditori*. All' incontro fra i creditori che non hanno nè privilegio, nè ipoteca, siccome essi non godono nè prelazione, nè anteriorità, i beni si ripartiscono in solido, vale a dire, che attesa l' eguale condizione de' credito-

ditori, ciascuno di essi riceve de' beni del debitore una rata proporzionata al suo credito. Per esempio, se tutti i crediti superano al doppio i beni da ripartirsi, ciascun creditore non potrà ricevere che la metà del suo credito. Questo ripartimento chiamasi *contribuzione*, la quale ha luogo in due casi: quando si tratta di mobili, che secondo le consuetudini di Francia, non sono soggetti all' ipoteca; o quando i creditori non hanno nè privilegio, nè ipoteca sugli stabili. Imperocchè quando i beni non bastano a tutti i creditori, questi si pagano *in contributum*, e la insolvibilità del debitore si chiama fallimento, il quale fa sì che i suoi beni sieno distribuiti in questa maniera fra i creditori che non hanno nè privilegio, nè ipoteca.

SOMMARIO.

1. *Definizione.*
2. *Il creditore pignoratario gode la prelazione.*
3. *Ed anche il venditore nella cosa venduta.*
4. *Debito condizionato.*

1. Il fallimento è lo stato, in cui trovasi un debitore, quando i suoi beni non bastano per pagare tutti i suoi creditori, e vi sono effetti il cui prezzo deve essere distribuito per contribuzione, senza privilegio e senza ipoteca, ed in maniera che ogni creditore abbia la sua parte, a proporzione del suo credito (a).

„ (a) Tributio fit pro rata ejus quod cuique debeatur, „ *l.* 5.

„ *l.* 5. §. *ult. ff. de tribut. act.* Vedi ciò che si è detto
„ nella preparazione.

2. Nel caso del fallimento, colui che ha in sue mani un pegno datogli dal debitore per sua sicurezza, è preferito su questo pegno agli altri creditori (a).

„ (a) Si qui contrahebant ipsam mercem pignori acce-
„ perint, puto debere dici præferendos. *l.* 5. *ff. de tribut.*
„ *act.* (1).

3. Il venditore ch'è rimasto creditore del prezzo, e che trova la cosa venduta in potere del compratore, può ripigliarsela, e non entra in contribuzione cogli altri creditori di questo compratore. Lo stesso sarebbe, se fosse stata data al debitore una cosa per venderla (b).

„ (b) Si dedi mercem meam vendendam, & extat, vi-
„ deamus, ne iniquum sit in tributum me vocari. Et si
„ quidem in creditum ei abiit, tributio locum habebit.
„ Enim vero si non abiit, quia res venditæ non alias
„ desinunt esse meæ, quamvis vendidero, nisi ære solu-
„ to, vel fidejussore dato, vel alias satisfacto, dicen-
„ dum erit vindicare me posse. *l.* 5. §. 18. *ff. de trib.*
„ *act.* (2).

4. Se

---

(1) Non bisogna estendere questa regola al caso di un creditore che ha fatto sequestrare i mobili del suo debitore, se il fallimento avviene nel tempo del sequestro; poichè in tal caso il primo che ha sequestrato non è preferito agli altri. Il che ancora è regolato da alcune consuetudini. Lo stesso deve dirsi del deposito quando è esistente.

(2) Ma se la cosa venduta non è più nelle mani del compratore, avrà il venditore la preferenza su i creditori di un terzo, che l'avrà acquistata da questo compratore? Vi sono consuetudini in cui distinguesi la condizione del venditore che ha venduto senza termine, sperando di essere prontamente pagato, e quella del venditore che ha dato un termine; e danno nel primo caso la pre-

4. Se nella turba de' creditori che per il fallimento del debitore vengono in contribuzione, vi fosse un creditore, che per essere pagato dovesse aspettare l' evento di una condizione, oppure un termine lungo, in questo caso sarà necessario, o di mettere da parte il fondo che potrebbe appartenere a questo creditore, oppure che gli altri creditori che lo ricevono, dassero cauzione di restituirlo, quando si fosse purificata la condizione, o quando fosse arrivato il termine del pagamento (a).

,, (a) Illud quoque cavere debet, si quid aliud domi-
,, ni debitum emerserit, refusurum se ei pro rata. Fin-
,, ge enim conditionale debitum imminere, vel in occul-
,, to esse, hoc quoque admittendum est. *l.* 7. *ff. de trib.*
,, *act.*

LI.

---

la preferenza, ma non nel secondo. Al che si possono riferire quelle parole del testo citato su questo articolo. *Si in creditum abiit*, *si non abiit*. Vedi la nota sull' articolo 4. della sezione 5. de' pegni e delle ipoteche.

TITOLO VI.

Delle rescissioni e delle restituzioni in integrum.

Fra tutte le altre maniere di estinguere o di minorare gli obblighi, già spiegate in questo libro, e quelle che formano la materia del presente titolo, vi è questa differenza, che tutte le altre fanno cessare gli obblighi, senza pregiudicare alla loro validità; ma le rescissioni e le restituzioni *in integrum*, riguardano la valità degli obblighi, e gli annullano o vi fanno i cambiamenti che possono essere giusti. Perciò quando un minore è restituito *in integrum* da un obbligo, cui aveva dato il consenso nella sua minorità, quest'obbligo si annulla, o in tutto, se non gli è stato di alcun profitto, o in ciò che non ha utilmente impiegato, e che perciò non è tenuto a pagare. Così, quando un maggiore è restituito da un contratto, cui ha dato per forza il consenso, si annulla il suo obbligo.

Queste parole di *rescissione* e di *restituzione in integrum* significano propriamente la medesima cosa, cioè quel benefizio che le leggi accordano a coloro che reclamano su qualche dolo, su qualche errore, su qualche frode usata ne' contratti, in cui si sono obbligati, per essere restituiti nel medesimo stato, in cui erano prima di questi atti.

Seb-

Sebbene sembri che la parola *restituzione* si riferisca particolarmente a coloro che, a causa di qualche loro qualità personale, sono esentati da' loro obblighi, come i minori e le donne maritate, le quali si sono obbligate senza l'autorità de' loro mariti, o anche con quest'autorità nelle provincie in cui non possono affatto obbligarsi; e sebbene sembri che la parola *rescissione* si riferisca particolarmente al contratto, ch'è rescisso ed annullato per qualche altro vizio, come un obbligo, cui si è dato il consenso per forza o per errore e per qualche frode che possa annullarlo; nondimeno questa distinzione di restituzione *in integrum* e di rescissione non impedisce che sovente non si confondano, perchè amendue tendono ad annullare il contratto soggetto ad annullarsi. Perciò in questo titolo si farà uso di amendue queste parole nel medesimo senso.

Non bisogna confondere la materie delle rescissioni e delle restituzioni *in integrum*, con quella ch'è stata trattata nel titolo *de' Vizj delle convenzioni*. Poichè sebbene i vizj delle convenzioni sieno tante cause di rescissione, e sebbene non vi sia alcuna causa di rescissione che non si trovi compresa in ciò che si è detto de' vizj delle convenzioni (1), tuttavolta vi è questa differenza fra la materia di questo titolo, e quella del titolo de' vizj delle convenzioni, che in quello non si è spiegata se non la natura di questi vizj

(1) Vedi la preparazione del titolo de' vizj delle convenzioni.

vizj ed i loro effetti; e sebbene sia stato ivi accennato quel vizio che fa risolvere ed annullare le convenzioni, non vi sono state spiegate le regole delle rescissioni e delle restituzioni *in integrum*. Ma in questo debbonsi spiegare tali regole come sono quelle che riguardano in generale la natura delle rescissioni, i loro effetti, le loro conseguenze; e quelle che in particolare riguardano le diverse specie di rescissioni, i casi in cui hanno luogo le restituzioni de' minori ed altre simili regole.

Tutte queste tali regole, che debbono formare la materia di questo titolo, possono riguardarsi sotto tre aspetti, e perciò si divideranno in tre sezioni. La prima, di quelle che son comuni ad ogni sorte di rescissioni e di restituzioni: la seconda, di quelle che riguardano le restituzioni *in integrum* de' minori: la terza, di quelle che si riferiscono alla restituzione de' maggiori, nel caso in cui possono avere giuste cause di rescissione.

SEZIONE I.

Delle rescissioni e delle restituzioni in generale.

Sulla materia delle rescissioni e delle restituzioni in generale bisogna osservare, che in Francia non hanno luogo le nullità, vale a dire, che non si fa annullare un contratto, con allegare semplicemente i motivi che lo rendono nullo: ma è ne-

è necessario ottenere le lettere regie per le rescissioni e le restituzioni *in integrum*.

Convien anche osservare che ogni rescissione e restituzione, ch'è fondata su qualunque causa, sia dolo, violenza, lesione *ultra dimidium*, o altra, si prescrive per dieci anni, contando dal giorno del contratto di cui taluno si grava, o da quello in cui sarà cessata la violenza o altra causa che abbia impedito di agire. Riguardo poi a' minori, la restituzione si prescrive in dieci anni, contando dal giorno della maggior età; cosicchè dopo trentacinque anni compiti, non è più ascoltato, secondo si osserva in Francia. Si fa quì tale osservazione, perchè il tempo della rescissione era minore nel diritto romano (1), e per questa ragione non sarà indicato questo tempo preciso nell'articolo XIII., dove parlasi del tempo delle rescissioni e delle restituzioni.

SOMMARIO.

1. *Definizioni*.
2. *Rescissione indipendente dal dolo della parte*.
3. *Restituzione contro i decreti*.
4. *Le rescissioni dipendono dalla prudenza del giudice*.
5. *Non si debbono facilmente accordare*.
6. *Effetto della rescissione contro le terze persone*.
7. *L'erede può essere restituito in nome del defonto*.

8. *Per*

(1) *V. l. ult. C. de tempor. in int. test.*

1. La rescissione o restituzione *in integrum* è un beneficio che le leggi accordano a colui, ch' è stato leso in qualche contratto, per essere rimesso nel medesimo stato, in cui era prima di questo contratto se vi sia una giusta causa (a).

„ (a) Sub hoc titulo plurifariam prætor hominibus vel „ lapsis, vel circumscriptis subvenit, *l.* 1. *ff. de in int.* „ *rest.* Omnes in integrum restitutiones, causa cognita, a „ prætore promittuntur. *l.* 3. *eod.* (1).

2. Per ottenere la rescissione e la restituzione *in integrum* non è sempre necessario, che chi la dimanda, faccia vedere ch' è stato ingannato dal dolo della parte avversaria; ma basta in molti casi, che concorra una lesione di altra natura, se sia

---

(1) Si è spiegata nel preliminare di questo titolo la differenza che può esservi tra la restituzione e la rescissione.

se sia tale che debb'avere questo effetto (a). Per esempio, se un minore ha preso in prestito danaro che ha malamente impiegato, la buona fede del suo creditore non impedirà la restituzione *in integrum* (1). Così, un maggiore che si trova leso notabilmente in una divisione, la farà riformare, ancorchè non si possa imputare alcun dolo al suo socio (2).

,, (a) Si nullus dolus interceffit ftipulantis, fed ipfa res
,, in fe dolum habet. *l.* 36. *ff. de verb. obl.* (3).

3. Colla rescissione o colla restituzione *in integrum* si possono far rescindere o annullare non solo le convenzioni e gli altri contratti volontarj, ma eziandio i decreti, se vi sia qualche giusta causa; come se colui che si grava sia un minore il quale non è stato difeso, o anche un maggiore, se vi concorra qualche sorte di dolo per parte dell'avversario o altro motivo legale (b).

,, (b) Non intra has folum fpecies confiftet hujus ge-
,, neris auxilium. Etenim deceptis, fine culpa fua, ma-
,, xime fi fraus ab adverfario intervenerit, fuccurri opor-
,, tebit. *l.* 7. §. 1. *ff. de in int. reft.*
,, Sed & in judiciis fubvenitur, five dum agit, five
,, dum convenitur, deceptus fit, *l.* 7. §. 4. *ff. de min. d.*
,, *l.* §. *ult.* (4).

4. Fondandosi le rescissioni sopra fatti e circostanze, come se vi è qualche dolo della parte,

---

(1) V. l'artic. 2. della fez. 2. de' vizj delle convenzioni.

(2) V. l'art. 3. della fez. 3. del medefimo titolo.

(3) V. l'artic. 9. della fez. 6. delle convenzioni, e l'articolo 4. della fezione 3. de' vizj delle convenzioni.

(4) Quefto è il fondamento dell'ufo delle iftanze civili, anche per i maggiori.

te, qualche violenza esercitata su di colui che vuol essere restituito *in integrum*, qualche errore, qualche frode o altra causa che possa darvi luogo, si ordinano perciò con cognizione di causa; e dipende dalla prudenza del giudice il vedere, se le eccezioni che si allegano, sieno sufficienti, e se l'equità comporti la rescissione (a).

„ (a) Sub hoc titulo plurifariam prætor hominibus vel „ lapſis vel circumſcriptis ſubvenit: ſive metu, ſive cal„ liditate, ſive ætate, ſive abſentia inciderunt in ca„ ptionem. *l.* 1. *ff. de in integ. reſtit.*

„ Omnes in integrum reſtitutiones, cauſa cognita, a „ prætore promittuntur ſcilicet, ut juſtitiam earum cau„ ſarum examinet, an veræ ſint, quarum nomine ſingu„ lis ſubvenit. *l.* 3. *eod.*

„ Ubi æquitas evidens poſcit, ſubveniendum eſt. *l.* 7. „ *eod.*

5. Fra le circostanze che bisogna esaminare in una rescissione, devesi considerare qual è l'importanza della cosa di cui si tratta, e quali saranno gli effetti della rescissione, se vien accordata; poichè non si deve facilmente ordinare in quelle circostanze, in cui per riparare una leggiera lesione, la rescissione porterebbe conseguenze, che fossero cagione di qualche ingiustizia (b).

„ (b) Scio illud a quibuſdam obſervatum, ne propter „ ſatis minimam rem vel ſumma, ſi majori rei vel ſum„ mæ præjudicetur, audiatur is qui in integrum reſtitui „ poſtulat. *l.* 5. *ff. de in int. reſt.*

6. Quando si fa luogo alla rescissione, essa ha la sua forza non solo contro la persona, che col suo fatto vi ha data causa, ma ancora contro chiunque rappresenta questa tal persona, ed anche contro un terzo possessore. Così se il compra-

pratore di un fondo di un minore lo rivenda ad un terzo, il minore avrà la sua azione contro questo terzo, e contro qualunque altro possessore, e questo poi dovrà agire contro colui, da cui ha ricevuto il fondo. Così il proprietario di un fondo, che n'è stato spogliato con una vendita o con altro titolo estortogli a forza, potrà agire ed evincere il fondo dalle mani di qualunque possessore, sebbene questi non abbia avuta alcuna parte nella violenza, che dà luogo alla rescissione (a).

„ (a) Interdum autem restitutio & in rem datur mi„ nori, id est, adversus res ejus possessionem, licet cum „ eo non sit contractum. Ut puta, rem a minore emi„ sti, & alii vendidisti: potest desiderare interdum adver„ sus possessorem restitui, ne rem suam perdat, vel re „ sua careat. *l.* 13. §. 1. *de min.* V. l' articolo 27. della „ sez. 2.

„ In hac actione non quæritur utrum is qui conveni„ tur, an alius metum fecit; sufficit enim hoc docere „ metum sibi illatum, vel vim. *l.* 14. §. 3. *ff. quod metus* „ *caus.* V. l'art. 6. della sez. 2. de' vizj delle convenzioni.

7. Gli eredi di chi poteva essere restituito *in integrum* possono far uso della rescissione (b); poichè sembri ch' essa riguardi soltanto la persona lesa, nondimeno il diritto di riparare il pregiudizio sofferto ne' suoi beni, passerà al suo erede: e se il padre stesso fosse erede del suo figlio minore, può domandare la restituzione *in integrum* in nome del figlio (c).

„ (b) Non solum minoris, verum quoque eorum qui „ reipublicæ causa absuerunt; item, omnium, qui ipsi „ potuerant restitui in integrum, successores in inte„ grum restitui possunt. Et ita sæpissime est constitutum. „ *l.* 6. *ff. de in integr. rest.*

„ Non solum minoribus, verum successoribus quoque „ minorum datur in integrum restitutio, etsi sint ipsi ma„ jores. *l.* 18. §. *ff. de min.*

„ (c) Pomponius adjicit, ex causis ex quibus in re pe-

„ culiari filii familias reſtituuntur, poſſe & patrem quaſi
„ heredem nomine filii, poſt obitum ejus impetrare co-
„ gnitionem. *l.* 3. §. 9. *eod.* Vedi l'art. 16.

8. Non può domandarsi la rescissione da un procuratore costituito, quantunque avesse una procura generale; ma per una domanda di questa natura si ricerca una procura speciale (a); perchè il silenzio di colui che può gravarsi di un atto è una specie di ratifica, ed è giusto presumere, che non indicando espressamente di voler essere restituito, voglia stare a quel che ha fatto.

„ (a) Si talis interveniat juvenis cui præſtanda ſit re-
„ ſtitutio, ipſo poſtulante præſtari debet, aut procura-
„ tori ejus cui id ipſum nominatim mandatum ſit. Qui
„ vero generale mandatum de diverſis negotiis gerendis
„ allegat, non debet audiri. *l.* 25. §. 1. *ff. de minor.*

9. Se, cessata la causa della restituzione, colui che poteva ottenere la restituzione *in integrum*, abbia ratificato l'atto di cui poteva gravarsi, non sarà più sentito; perchè la ratifica è un nuovo atto che conferma il primo. Così, per esempio, se un minore divenuto maggiore ratifica un obbligo, da cui avrebbe potuto essere restituito, non potrà più godere di questo benefizio (b). Così, colui ch' essendo in piena libertà, ratifica un atto, cui pretende aver dato il consenso per forza, non potrà più gravarsene.

„ (b) Qui poſt vigeſimum quintum annum ætatis, ea
„ quæ in minore ætate geſta ſunt, rata habuerint, fru-
„ ſtra reſciſſionem eorum poſtulant. *l.* 2. *C. ſi maj. fact.*
„ *rat. habuer. l.* 30. *ff. de. m.* V. l'artic. 23. della ſez. 2.

10. Subito che si è decretata la rescissione o la restituzione *in integrum*, le cose di colui che l'ha ottenuta, debbono essere rimesse nel medesi-

desimo stato in cui avrebbero dovuto essere, se l'atto annullato non avesse mai esistito. Ma conforme egli rientra ne' suoi diritti, e ricupera ciò che gli deve essere restituito, tanto della sorte principale, quanto degl' interessi e de' frutti, se vi hanno luogo; così deve dal canto suo restituire alla parte tutto ciò che può esser andato in suo profitto, e l' avversario deve altresì ritornare ne' diritti proprj, per quanto sarà compatibile cogli effetti della rescissione. Così il venditore che fa annullare una vendita, deve restituirne il prezzo nel caso che lo abbia esatto. Ma se un minore ottiene la restituzione *in integrum* da una vendita o da un censo, che si fosse imposto a fine di pagare un imprestito fattogli di denaro, egli del prezzo di questa vendita, e del capitale del censo restituirà quella sola quantità che avrà impiegata utilmente. In questa forma la rescissione può essere o non essere reciproca, secondo la ragione che può avere colui che la ottiene (a).

„ (a) Qui restituitur in integrum, sicut in damno morari non debet, ita nec in lucro. Et ideo, quidquid „ ad eum pervenit, vel ex alio contractu, hoc debet re- „ stituere. *l. un. C. de rep. qua f. in jud. in int. rest.*

„ Restitutio ita facienda est, ut unusquisque jus suum „ recipiat. Itaque, si in vendendo fundo circumscriptus „ restituatur, jubeat prætor emptorem fundum cum fru- „ ctibus reddere, & pretium recipere, nisi si tunc eum „ dederit, cum eum perditurum non ignoraret. *l.* 24. §. „ 4. *ff. de minor.*

„ Sed & cum minor adit hereditatem & restituitur, „ mox quidquid ad eum ex hereditate pervenit debet præ- „ stare. Verum & si quid dolo ejus factum est, hoc eum „ præstare convenit. D. *l. un.* §. 2. C. *de reput. quæ f. in* „ *jud. in integr. rest.*

II. Se nell' atto di cui si domanda la rescis-

sione, vi fossero altri capi, diversi da quelli, di cui si grava la parte che ha proposto il giudizio di rescissione, e di cui questa avesse egual motivo di gravarsi, e se questi capi non avessero alcuna connessione fra di loro; allora la rescissione dovrà limitarsi a que' capi che sono dedotti in giudizio, nè si estenderà al di più dell' atto. Ma se questi capi dipendessero l'uno dall' altro, l'effetto della rescissione dovrebbe estendersi a tutto l'atto tanto in favore di chi l'ha dimandata, quanto in favore del suo avversario, ed in tutte quelle parti che dovrebbero essere rimesse *in prestinum* (a).

„ (a) Ex causa curationis condemnata pupilla, adversus unum caput sententiæ restitui volebat. Et quia videtur in cæteris litis speciebus relevata fuisse, actor major ætate, qui acquievit tunc temporis sententiæ, dicebat totam debere litem restaurare. Herennius Modestinus respondit: si species in qua pupilla in integrum restitui desiderat, cæteris speciebus non cohæret, nihil proponi cur a tota sententia actor postulans audiendus est. *l.* 29. §. 1. *ff. de min.*

12. Se un curatore avesse venduto un fondo da esso posseduto in comune col suo minore, e questi col beneficio della restituzione *in integrum* facesse rescindere la vendita della sua porzione del fondo, il compratore potrebbe costringere il curatore a riprendersi la parte sua. La ragione si è che il compratore non sarebbe tenuto ad osservare un contratto per metà, ed a ritenere la porzione di un fondo che voleva possedere intero (b).

„ (b) Curator adolescentium prædia communia sibi & his quorum curam administrabat, vendidit. Quæro si decreto prætoris adolescentes in integrum restitui fuerint, an eatenus venditio rescindenda sit, quatenus „ ado-

„ adolescentium pro parte fundus communis fuit? Res-
„ pondit, eatenus rescindi, nisi emptor a toto contra-
„ ctu velit discedi, quod partem empturus non esset. *l.*
„ 47. §. 1. *ff. de min.*

13. Le rescissioni e le restituzioni *in integrum* debbono dimandarsi dentro il tempo stabilito dalle leggi. Spirato questo termine, rimane estinta l' azione per dimandarle (1).

14. Il tempo di questa prescrizione comincia a correre dal giorno, in cui è cessata la causa per chiedere la rescissione. In conseguenza per i minori comincia dal giorno, in cui sono usciti dalla minorità: per i maggiori dal giorno, in cui hanno avuto il comodo di proporre il loro gravame (a).

„ (a) Et quemadmodum omnis minor ætas excipitur in
„ minorum restitutionibus; ita & in majorum, tempus
„ quo reipublicæ absuerint, vel aliis legitimis causis,
„ quæ veteribus legibus enumeratæ sunt, fuerint occu-
„ pati, omne excipiatur. Et non absimilis sit in hac par-
„ te minorum & majorum restitutio, *l. ult.* §. 1. *C. de*
„ *temp. in int. rest.* V. la preparazione di questa sezione.

15. Per ciò che appartiene agli eredi che dimandano la restituzione *in integrum*, il tempo della prescrizione si conta in maniera, che si unisce il tempo decorso contro di essi, col tempo ch' era già decorso contro coloro cui succedono. Ma se l'erede fosse minore, il tempo della prescrizione contro di lui non si unirebbe a quello del defonto, se non dopo la sua maggior età; perchè sarebbe egli restituito *in integrum*, per aver man-

---

(1) *L. ult. C. de temp. in int. rest.*
Non si riporta quì il testo di questa legge, perchè il tempo delle rescissioni, e delle restituzioni *in integrum* è diversamente regolato dalle consuetudini. V. ciò che si è detto nella preparazione di questa sezione.

mancato di dimandare la restituzione durante la sua minorità (a).

„ (a) Interdum tamen successori plusquam annum dabimus, ut est edicto expressum, si forte ætas ipsius
„ subveniat. Nam post annum vicesimum quintum, habebit legitimum tempus: hoc enim ipso deceptus videtur, quod cum posset restitui intra tempus statutum
„ ex personâ defuncti, hoc non fecit. Plane si defunctus ad in integrum restitutionem modicum tempus ex
„ anno utili habuit, huic heredi minori post annum vicesimum quintum completum non totum statutum tempus dabimus ad in integrum restitutionem, sed in duntaxat tempus, quod habuit is, cui heres extitit. *l.* 19.
„ §. 1. *ff. de minor.*

SEZIONE II.

Della restituzione in integrum *de' minori.*

Tutti sanno quali sieno le persone che chiamansi *minori*, e ciò che li distingue da quelli che chiamansi *maggiori*. Su di che si può vedere quel che si è detto nell' articolo XVI. della sezione I., e nell' articolo IX. della sezione II. del titolo delle persone.

SOMMARIO.

* 1. *La restituzione può aver luogo per una dote.*
* 2. *Restituzione in favore de' minori.*
3. *Causa della restituzione de' minori.*
* 4. *Quando i minori sieno restituiti.*
* 5. *Se i minori promossi ad una dignità possano profittare del beneficio della restituzione.*
6. *Questa restituzione è indipendente dalla buona o dalla mala fede della parte.*

7. Il

7. *Il minore non è indistintamente restituito.*
8. *Non è restituito di ciò che si è fatto per giuste cause.*
9. *Il minore non è restituito, quando inganna o cagiona qualche pregiudizio.*
10. *Non è restituito ne' delitti.*
11. *Se un minore sia dichiarato maggiore.*
12. *I minori sono restituiti da tutte le lezioni, fuorchè ne' casi degli articoli precedenti.*
13. *Il minore gode del benefizio della restituzione in ogni sorte di contratto, in cui è leso.*
14. *Se ha accettato un legato o una successione, o se vi ha rinunziato, può essere sempre restituito.*
15. *Se la successione diviene onerosa per casi fortuiti.*
16. *Se la successione, cui il minore ha rinunciato, vien migliorata da un altro erede.*
17. *La restituzione ha luogo per i lucri, di cui il minore è stato privato.*
18. *Il minore è restituito per evitar liti ed affari scabrosi.*
19. *Il minore è restituito* in integrum *da un compromesso.*
20. *Restituzione* in integrum *da un' ommissione.*
21. *Il minore è restituito* in integrum *da un mutuo, se non ha impiegato utilmente il denaro.*
22. *Restituzione fra due minori.*
23. *I minori possono essere restituiti contro ciò ch' è stato fatto da' loro tutori e curatori.*
24. *L' autorità del tutore o del curatore non impedisce la restituzione: ed il minore è anche restituito* in integrum *contro il fatto del curatore.*

* 25. *Se goda della restituzione* in integrum *un minore, che ha esatto un suo credito, e ne ha fatto quictanza.*

* 26. *Se un minore goda la restituzione da una sua malleveria.*

* 27. *Se la restituzione accordata al minore fidejussore, giovi al principal debitore.*

28. *La minorità finisce ne' 25. anni compiti.*

29. *Del fidejussore di un minore.*

30. *Dispensa della età.*

31. *La ratificazione impedisce la restituzione.*

32. *Se la ratificazione fatta nella maggior età impedisca la restituzione contro i contratti fatti nella minorità.*

33. *Gli stabili de' minori non possono essere alienati senza necessità.*

34. *Formalità per la vendita degli stabili de' minori.*

35. *Vendita fatta dal tutore, senza osservar le debite formalità.*

36. *Effetto della rescissione non solo contro il tutore, ma ancora contro il possessore.*

37. *Miglioraz ioni fatte dal compratore del fondo di un minore.*

38. *Restituzione* in integrum *contro un acquisto fatto da un minore.*

1. Il privilegio della dote non può impedire la restituzione ne' casi, in cui la legge l'accorda (a).

„ (a) Quoniam circumventam dicis ſororem tuam, om-
„ nia bona in dotem dediſſe, an veritas allegationi tuæ
„ adſiſtat, ſi ad te hereditas ſororis tuæ vel bonorum
„ poſſeſſio pertinuit, & tempora nondum præterierint,
„ intra quæ legibus conceditur ex perſona defuncti po-
ſtula-

„ ſtulare in integrum reſtitutionem, præſes provinciæ
„ præſente adverſa parte examinabit. *l. unica, C. ſi adverſus dotem.*

2. La legge accorda la restituzione principalmente in favore de' minori; poichè è giusto ch' essa soccorra coloro che per la debolezza dell' età possono più facilmente esser lesi.

3. La restituzione de' minori è fondata sulla debolezza dell'età, e sulla poca sodezza della loro condotta, per mancanza di cognizione degli affari e di esperienza. E siccome questo stato gli espone non solo ad essere ingannati, ma anche ad errare, perciò le leggi li rilevano colla restituzione *in integrum* da tutt'i contratti lesivi, in cui si sono impegnati per la poca età (a).

„ (a) Hoc edictum prætor naturalem æquitatem ſecutus propoſuit, quo tutelam minorum ſuſcepit. Nam
„ cum inter omnes conſtet, fragile eſſe, & infirmum
„ ejuſmodi ætatum conſilium, & multis captionibus ſuppoſitum, multorum incidi s expoſitum; auxilium ei
„ prætor hoc edicto pollicitus eſt, & adverſus cautiones
„ opitulationem. *l. 1. ff. de minor.*

4. La qualità di minore non basta per ottenere la restituzione *in integrum* contro un obbligo contratto, ma bisogna che vi sia lesione: e la restituzione sempre avrà luogo, tanto se il minore è stato leso direttamente dal contratto, quanto dalle conseguenze del contratto. Così un minore che ha pigliato a mutuo danaro, potrà essere restituito contro l' obbligo contratto, qualora il danaro che ha pigliato a mutuo, non sia stato utilmente impiegato in suo uso. Nè può fare ostacolo alla restituzione *in integrum* la circostanza che tutt' il danaro mentovato nell' obbligo gli sia stato somministrato, quando il creditore non

può

può provare che sia stato impiegato in profitto del minore (a).

„ (a) Cum & ipse profitearis cum Zenodera minore
„ viginti quinque annis te contraxisse, nec doceri po-
„ tuisse prætorem virum clarissimum ex eo contractu lo-
„ cupletiorem eam esse factam, intelligis eam merito,
„ in integrum restitutam. *l. cum prima C. si adversus cre-*
„ *ditorem*.

„ Si ut allegas, minor annis pecuniam fœnoris acce-
„ pisti, nec ea in rem tuam versa est, adversus cautio-
„ nem per quam eo nomine te obbligasti, in integrum
„ restitutionis auxilium potes solemniter postulare. *l. si-*
„ *cut 2. C. si adversus creditorem*.

5. La restituzione deve aver luogo in favore di tutti i minori, ancorchè sieno costituiti in dignità (b).

„ (b) In filio familias nihil dignitas facit, quominus
„ senatusconsultum macedonianum locum habeat; nam
„ etiamsi Consul, vel cujusvis dignitatis, senatuscon-
„ sulto locus est. *l. verba 1. §. in filio 3. ff. de senatus-*
„ *consulto macedoniano*.

6. Dalla regola precedente ne segue, che la restituzione de' minori essendo fondata sulla loro debolezza, e sul difetto di cognizione degli affari e di esperienza, è indipendente dalla buona o mala fede di chi ha trattato con essi. E tanto s'essi stessi si sieno ingannati, quanto se le parti abbiano usata seco loro qualche frode, è sempre ad essi accordata la restituzione coll'effetto che deve avere. Le leggi adunque proteggono i minori, tanto contro il proprio fatto, quanto contro il fatto di chi ha abusato della loro condiscendenza e debolezza (c).

„ (c) Vel ab aliis circumventi, vel sua facilitate de-
„ cepti. *l. 44. ff. de minor*.

„ Minoribus in integrum restitutio, in quibus se ca-
„ ptos probare possunt, etsi dolus adversarii non probe-
„ tur, competit. *l. 5. C. de in int. rest. min.*

„ Lex

„ Lex consilio ejus quasi parum firmo restitit, *l. 4. in*
„ *f. ff. de serv. exp.*

7. Dall'altra regola spiegata nell' articolo I., ne segue, che i minori non essendo restituiti, se non quando si trovano lesi per la debolezza della loro età e per la loro facilità, non sono indistintamente restituiti da tutti gli atti, di cui possono gravarsi. Ma dalle circostanze della loro condotta e di quella delle parti, della qualità del fatto di cui si gravano, dalle cause e dalle conseguenze della lesione e da altre simili, bisogna esaminare se è giusto che sieno restituiti; poichè l'intenzione delle leggi non è di vietar loro l' uso di tutti gli affari e di tutti i commercj, ma solamente d' impedire che non s' ingannino o che non sieno ingannati (a). In conseguenza dalle regole seguenti si deve vedere quando debbono e quando non debbono esser restituiti *in integrum*.

„ (a) Prætor edicit, " quod cum minore quam vigin-
„ ti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quæque
„ res erit animadvertam. *l. 1. §. 1. ff. de minor.*
„ Non omnia quæ minores annis viginti quinque gerunt
„ irrita sunt. *l. 44. eod.*
„ Sciendum est non passim minoribus subveniri, sed
„ causa cognita si capti esse proponantur, *l. 11. §. 3. eod.*
„ Non semper autem ea quæ cum minoribus geruntur
„ rescindenda sunt, sed ad bonum & æquum redigenda
„ sunt, ne magno incommodo hujus ætatis homines ef-
„ ficiantur, nemine cum his contrahente; & quodam-
„ modo commercio eis interdicetur. Itaque, nisi aut
„ manifesta circumscriptio sit, aut tam negligenter in
„ ea causa versati sunt, prætor interponere se non de-
„ bet. *l. 24. §. 1. eod.*

8. Quando il minore che pretende essere restituito *in integrum* proponga qualche motivo, che possa imputarsi alla sua cattiva condotta, o

che

che contenga qualche inganno da esso praticato alla parte, o pure quando ha eseguito quanto esigeva il suo interesse, la sua obbligazione, il suo dovere, non dovrà accordargli la restituzione *in integrum* (a). In conseguenza un minore non sarà restituito *in integrum* contro un suo creditore, il quale debba essere pagato degli alimenti somministrati ai genitori di esso minore, ridotti in estrema necessità, in una quantità proporzionata alla sua condizione ed a' suoi beni; perchè poteva egli esser costretto in giudizio a somministrare tali alimenti (b). Similmente il minore non potrà dimandare la restituzione *in integrum*, per querelarsi in giudizio di un' offesa ricevuta, e di cui avesse già accordato il perdono; anche perchè con questo perdono ha adempito ad un dovere del cristiano (c).

„ (a) Non restituetur qui sobrie rem suam administrans occasione damni non inconsulte accidenti, sed fato, velit restitui. Nec enim eventus damni restitutionem indulget, sed inconsulta facilitas. Et ita Pomponius libro vicesimo octavo scripsit. Unde Marcellus apud Julianum notat si minor sibi servum necessarium comparaverit, mox decesserit, non debere eum restitui; neque enim captus est, emendo sibi rem pernecessariam, licet mortalem. *l.* 11. §. 4. *ff. de minor.*

„ Non videtur circumscriptus esse minor, qui jure sit usus communi. *l. ult. C. de in int. rest. min.*

„ (b) Filia tua non solum reverentiam, sed etiam subsidium vitæ ut exhibeat tibi, rectoris provinciæ auctoritate compelletur. *l.* 4. *C. de patr. potest. v. l.* 5. *ff. de agnosc. & al lib.* V. l' articolo 4. della sez. 5. de' tutori.

„ (c) Auxilium in integrum restitutionis executionibus pœnarum paratum non est; ideoque injuriarum judicium semel omissum, repeti non potest. *l.* 37. *ff. de min.*

9. Il minore che avrà ingannato qualcuno, o

che

che avrà cagionato qualche danno, non sarà restituito per la sua minorità, affin di essere esentato dal riparare il torto che avrà fatto. Perciò un minore che deteriora una cosa presa in prestito o che tiene in deposito, non sarà restituito *in integrum* per essere discaricato dal danno che avrà cagionato (a).

„ (a) Nunc videndum, minoribus utrum in contractibus captis dumtaxat ſubveniatur, an etiam delinquentibus; ut puta dolo aliquid minor fecit in re depoſita, aut commodata, vel alias in contractu, an ei ſubveniatur, ſi nihil ad eum pervenit: & placet in delictis minoribus non ſubveniri: nec hic itaque ſubvenietur. *l.* 9. §. 2. *ff. de min.*

„ Si damnum injuria dedit, non ei ſubvenitur. *d.* §. 2.

„ Errantibus, non etiam fallentibus minoribus, publica jura ſubveniunt. *l.* 2. *C. ſi min. ſe maj. dix.*

„ Deceptis, non decipientibus opitulandum. *l.* 2. §. 3. *ff. ad Vellej.*

10. Ne' delitti la minorità può dar luogo alla mitigazione della pena, ma non impedisce che il minore non sia condannato all'emenda del danno cagionato (b).

„ (b) In delictis minor annis viginti quinque non meretur in integrum reſtitutionem, utique atrocioribus; niſi quatenus interdum miſeratio ætatis ad mediocrem pœnam judicem produxerit. *l.* 37. §. 1. *ff. de minor.*

„ Non ſit ætatis excuſatio adverſus præcepta legum, ei qui, dum leges invocat, contra eas committit. *D. l.* 37. *in fine*. In crimininibus ætatis ſuffragio minores non juvantur. Etenim malorum mores infirmitas animi non excuſat. *l.* 1. *C. ſi adv. delict.* Malitia ſupplet ætatem. *l.* 3. *C. ſi min. ſe maj. dix.*

11. Se un minore siasi spacciato per maggiore, e con una falsa fede di battesimo, o con altro mezzo abbia provata la sua maggior età, non potrà essere restituito *in integrum* ne' contratti, in cui avrà impegnato qualche persona con questa frode. Perciò se un minore avrà pigliato in prestito danaro con questo mezzo, quantunque non ne

abbia fatto un impiego utile, il suo obbligo non lascierà di avere il medesimo effetto che quello di un maggiore (a).

,, (a) Si is qui minorem nunc se esse asseverat, falla-
,, ci majoris ætatis mendacio te deceperit, cum juxta
,, statuta locis, errantibus non etiam fallentibus mino-
,, ribus publica jura subveniant, in integrum restitui non
,, debet. *l.* 2. C. *si min. se mai. dix. l.* 3. *eod. l.* 32. *ff.*
,, *de minor.* (1).

12. I minori non godono indistintamente della restituzione *in integrum*, ma la godono unicamente secondo la natura de' fatti, e secondo le circostanze che possono dar luogo a tal privilegio. Negli articoli precedenti si sono veduti i casi, ne' quali la restituzione *in integrum* non si accorda. Si passi adesso a vedere le regole de' casi, in cui ha luogo la restituzione, tanto se il minore siasi ingannato da se stesso quanto se sia stato ingannato da un altro. Imperocchè la buona fede di chi contratta con un minore non basta per impedire la restituzione *in integrum*; ma egli deve imputare a se stesso di non aver prese le misure necessarie per sapere la condizione di colui con cui trattava, o se sapeva ch' era un minore, non doveva far-
vi

(1) Non bisogna intendere questa regola se non nel caso, in cui il creditore ha avuto qualche giusto motivo di credere la maggior età. Imperocchè se non vi fosse che una semplice assertiva del minore, il quale si fosse spacciato per maggiore, il creditore dovrebbe imputare a se stesso la sua credulità. Per questa ragione si è concepita la regola in questi termini.

vi un contratto pregiudizievole allo stesso minore (a).

„ (a) Minoribus in integrum reſtitutio, in quibus ſe
„ captos probare poſſunt, etſi dolus adverſari non pro-
„ betur, competit, *l.* 5. *C. de in integ. reſt. miſ.* V. l'
„ art. 7. e l' art. 21. Qui cum alio contrahit; vel eſt vel
„ debet eſſe non ignarus conditionis ejus. *l.* 19. *ff. de*
„ *reg. jur.*

13. La restituzione *in integrum* de' minori ha luogo indistintamente in qualunque sorte di atti. Perciò essi non solamente sono restituiti *in integrum* quando si sono obbligati in favore di un altro, come per un mutuo, per una vendita, per una società o per qualunque altra specie di contratto, se in questi contratti essi sieno stati lesi; ma ancora quando un' altra persona si è obbligata in favor loro, se l' obbligo ch' essi hanno riportato non sia fatto a dovere, tanto per la qualità della cosa, quanto per le sicurezze che dovevano concorrere. Sono restituiti per altri atti diversi da contratti e fanno anche annullare i decreti fatti contro di essi, se non sia stato ben difeso il loro interesse. Sono restituiti se hanno innovato un debito, con rendere la loro condizione meno vantaggiosa, o se hanno fatta quietanza di un pagamento che non sia stato fatto al loro curatore, ma ad essi stessi, se non ne abbiano ricevuto il danaro, quanto se non ne abbiano fatto un utile impiego. Finalmente un minore che avendo la libertà, o come creditore o come debitore, di prendere o di dare una di due cose, ha fatta una cattiva scelta, sarà restituito *in integrum*. In generale i minori sono restituiti *in integrum* per tutto ciò

che

che hanno potuto fare o soffrire o mancar di fare, per cui sia loro avvenuto qualche pregiudizio (a).

„ (a) Ait prætor *gestum esse dicetur*. *Gestum* sic accipi„ mus, qualiter, sive contractus sit, sive quidquid aliud „ contingit. Proinde si emit aliquid, si vendidit, si so„ cietatem colit, si mutuam pecuniam accipit & captus „ est, ei succurretur. Sed etsi ei pecunia a debitore pa„ terno soluta sit, vel proprio, & hanc perdit, dicen„ dum est ei subveniri quasi gestum sit cum eo. *l*. 7. *§*. „ 1. *ff. de min.* Sed & in judiciis subvenitur, sive dum „ agit, sive dum convenitur captus sit. *D. l*. 7. §. 4. „ Minus ex tutelæ judicio consecuti, de superfluo habe„ re actionem ita potestis, si tempore judicii minores „ annis fuistis. *l*. 1. *Cod. si adver. rem jud.* Si minor vi„ ginti quinque annis sine causa debitori acceptum tule„ rit. *l*. 27. §. 2. *ff. de min.* Si damnosam sibi novatio„ nem fecerit. *D. l*. 27. §. 3. Et si in optionis legato „ captus sit, dum elegit deteriorem, vel si duas res.

14. Se un minore ha rinunziato ad una successione vantaggiosa, sarà restituito *in integrum* dalla sua rinunzia, e potrà dichiararsi erede (b). Se al contrario ha avuta una successione onerosa, può essere restituito per rinunziarvi (c), col citare i creditori, e con rimetter loro i beni della successione (1). Può ancora essere restituito

„ (b) Minores viginti quinque annis, non tantum in „ his, quæ ex bonis propriis amiserunt, verum etiam „ si hereditatem sibi delatam non adierint, posse in in„ tegrum restitutionis auxilium postulare, jamdudum pla„ cuit. *l*. 1. *C. si ut em. hered.*

„ (c) Sed etsi hereditatem minor adiit minus lucrosam, „ succurritur ei, ut si possit abstinere. *l*. 7. §. 5. *ff. de* „ *minor.*

„ Sed tamen & puberibus minoribus viginti quinque an„ nis, si temere damnosam hereditatem parentis appe„ tierint; ex generali edicto quod est de minoribus vi„ ginti quinque annis, succurrit. Cum & si extranei da-

(1) V. la Nov. 119. c. 6.

„ damnosam hereditatem adierint ex ea parte edicti in
„ integrum eos restituit. *l.* 57. §. 1. *ff. de acq. vel em.*
„ *hered.*, V. i due articoli seguenti.

in integrum dalla rinunzia di un legato (a) se gli fosse di profitto, o può essere restituito dall' accettazione fattane, se fosse oneroso per qualche peso o per qualche condizione svantaggiosa.

„ (a) Etsi sine dolo cujusquam legatum repudiaverit,
„ *l.* 7. §. 7. *ff. de minor.*

15. Se dopo aver un minore accettata una successione vantaggiosa, avvenga che i beni sieno diminuiti per casi fortuiti; come se una casa ereditaria va a fuoco, se un' inondazione porta via poderi, o avvengono altre perdite simili, in questo caso il minore avendo fatto quel che ogni altro avrebbe fatto e dovuto fare, non potrà essere restituito per ripetere da' creditori ereditari ciò che ha pagato (b).

„ (b) Si locupleti hæres extitit, & subito hereditas la-
„ psa sit puta prædia fuerunt quæ chasmate perierunt,
„ insulæ exustæ sunt, servi fugerunt aut decesserunt)
„ Julianus quidem libro quadragesimo sexto sic loquitur,
„ quasi possit minor in integrum restitui. Marcellus
„ autem apud Julianum notat, cessare in integrum re-
„ stitutionem. Neque enim ætatis lubrico captus est,
„ aduendo locupletam hereditatem, & quod fato contin-
„ git, cuivis patri familias, quamvis diligentissimo pos-
„ sit contingere. Sed hæc res afferre potest restitutio-
„ nem minori, si adiit hereditatem in qua res erant
„ multæ mortales, vel prædia urbana, æs autem alienum
„ grave, quod non prospexit posse evenire ut demorian-
„ tur mancipia, prædia ruant, vel quod non cito distra-
„ xerit hæc, quæ multis casibus obnoxia sunt. *l.* 11. §.
„ 5. *ff. de min.*

16. Quando un minore ha rinunziato ad una eredità, e la persona che deve subentrare in suo luogo o come erede sostituito, o come parente più prossimo, accetta l' eredità, se il minore mu-

mutando consiglio vuole ricuperare questa eredità, dovrà essere restituito *in integrum* fino che la cosa trovasi nel suo primo stato. Ma se questo secondo erede avendo trovato l'eredità piena d'intrighi e di debiti, l'avesse colla sua diligenza e colla sua fatica sbarazzata, con vendere i beni ereditarj per terminare tutte le dispute, in queste circostanze il minore non potrebbe privare questa persona del frutto delle sue cure (a).

„ (a) Scævola noſter aiebat: ſi quis juvenili levitate „ ductus omiſerit, vel repudiaverit hereditatem, vel bo- „ norum poſſeſſionem, ſi quidem omnia in integro ſint, „ omnimodo audiendus eſt. Si vero jam diſtracta heredi- „ tate, & negotiis finitis, ad paratam pecuniam labo- „ ribus ſubſtituti veniat, repellendus eſt. *l.* 24. §. 2. *ff.* „ *de minor.*

17. I minori sono restituiti *in integrum*, non solo quando hanno sofferto un danno, ma ancora quando hanno perduto qualche lucro, cui avevano dritto (b). Per esempio, se un minore erede di una persona interessata in una società, ingannato dagli altri socj rinunzii alla porzione, che a suo tempo gli poteva toccare di un negozio incominciato in tempo del defonto, e che poteva essere di qualche lucro, egli sarà restituito *in integrum*. La stessa restituzione gli compete se avesse rinunziato ad un eredità, ad un legato; conforme si è detto nell' articolo X.

„ (b) Hodie certo jure utimur ut & in lucro minori- „ bus ſuccurratur, *l.* 7. §. 6. *ff. de minor*. Aut quod ha- „ buerunt amiſerunt; aut quod acquirere emolumentum „ potuerunt, omiſerunt. *l.* 44. *eod.* Placuit minoribus „ etiam in his ſuccurri quæ non acquiſierunt. *l.* 17. §. 3. „ *ff. de uſur.* l' articolo 14.

18. Sebbene l' obbligo contratto da un minore non possa per allora cagionargli alcuna perdita,

tutta-

tuttavia se per altri riguardi può essergli di pregiudizio, non lascierà di aver luogo la restituzione *in integrum*. Per esempio, se il minore si fosse impegnato in un affare o in un negozio, che dovesse produrgli liti o altre conseguenze, che avesse interesse di evitare o di prevenire; oppure se avesse accettata un' eredità imbarazzata di affari, ch'esigessero una lunga e spinosa discussione (a).

„ (a) Minoribus viginti quinque annis ſubvenitur per „ in integrum reſtitutionem, non ſolum cum de bonis „ eorum aliquid minuitur, ſed etiam cum interſit ipſorum litibus & ſumptibus non vexari. *l.* 6. *ff. de min.*
„ Neque illud inquiritur ſolvendo ſit hereditas, an non „ ſit: opinio enim, vel metus, vel color ejus qui noluit adire hereditatem inſpicitur, non ſubſtantia hereditatis: nec immerito. Non enim præſcribi heredi inſtituto debet, cur metuat hereditatem adire, vel „ cur nolit; cum variæ ſint hominum voluntates, quorumdam æris alieni cumulum, tametſi locuples videatur hereditas, *l.* 4. *in f. ff. ad Senat. Trebell.* (1).

19. Un pupillo o un' minore, che ha fatto un compromesso su qualche suo litigio, può domandare la restituzione *in integrum* (b). Imperocchè sebbene sia da buon padre di famiglia il mettere i suoi diritti nelle mani degli arbitri; tuttavia il minore potrebbe essersi ingannato, o nella scelta degli arbitri, oppure con ridurre in com-

„ (b) Minores ſi in judicem compromiſerunt, & tutore autore ſtipulati ſint, integri reſtitutionem adverſus talem obligationem jure deſiderant, *l.* 34. §. 1. *ff.* „ *de minor.*

pres-

(1) Sebbene queſta legge riguardi un altro ſoggetto, nondimeno queſte parole poſſono quì applicarſi.
V. l'artic. 14.

presso un dritto chiaro. Ed avrà luogo la restituzione *in integrum*, anche nel caso, che nel compromesso fosse intervenuta l' autorità del tutore o del curatore (1).

20. I minori non solo sono restituiti *in integrum* per ciò che hanno potuto fare in loro pregiudizio, ma eziandio per aver mancato a quello ch'erano obbligati di fare, ne' casi in cui quest' omissione può essere riparata. Per esempio, un padre di un minore ha comprato un fondo, colla condizione che se non ne fosse pagato il prezzo dentro un dato tempo, la vendita sarebbe risoluta: ora se il minore erede di suo padre manca di pagare in termine, ancorchè vi sieno state intimazioni fatte al curatore acciò pagasse, e se per mancanza di pagamento il venditore avesse ripigliato il possesso del fondo, tanto col consenso del curatore, quanto in virtù di una sentenza; in tal caso potrà il minore essere abilitato a ricuperare questo fondo con pagarne il prezzo (a). Purchè per circostanze particolari le

,, (a) Minoribus in his quæ vel prætermiserunt, vel
,, ignoraverunt, innumeris autoritatibus constat esse con-
,, sultum. *l. pen C. de in int. rest. min.*
,, Æmilius Larianus ab Obinio fundum Rutilianum
,, lege commissoria emerat, data parte pecuniæ, ita ut
,, si intra duos menses ab emptione, reliqui pretii par-
,, tem dimidiam non solvisset, inemptus esset: item,
,, si intra alios duos menses reliquum pretium non nu-
,, merasset, similiter esset inemptus. Intra priores duos
,, menses. Lariano defuncto, Rutiliana pupillaris ætatis
,, successerat, cujus tutores in solutione cessaverunt:
,, ven-

(1) V. l' articolo 24.

,, venditor denuntiationibus tutoribus ſæpe datis, poſt
,, annum eandem poſſeſſionem Claudio Telemacho vendi-
,, derat. Pupilla in integrum reſtitui deſiderabat: vi-
,, cta tam apud prætorem, quam apud præfectum urbis,
,, provocaverat. Putabam bene judicatum, quod pater
,, ejus, non ipſa contraxerat. Imperator autem motus
,, eſt, quod dies committendi in tempus pupillæ incidiſ-
,, ſet, eaque effeciſſet ne pareretur legi venditionis. Di-
,, cebam poſſe magis ea ratione reſtitui eam, quod ven-
,, ditor denunciando poſt diem quo placuerat, eſſe com-
,, miſſum, & pretium perendo, receſſiſſe a lege ſua vi-
,, deretur. Non me moveri, quod dies poſtea tranſiſſet,
,, non magis quam ſi creditor pignus diſtraxiſſet poſt mor-
,, tem debitoris, die ſolutionis finita. Quia tamen lex
,, commiſſoria diſplicebat ei, pronuntiavit in integrum
,, reſtituendam. *l. 38. ff. de min.* V. l' artic. 18. della
,, ſez. 4. delle convenzioni, e l' artic. 22. della ſez. 2.
,, del contratto di vendita.

cose non fossero più in istato per dar luogo a
questo pagamento; come se la vendita fosse sta-
ta fatta dopo un lungo tempo, o se dopo accor-
date molte dilazioni al minore per pagare il
prezzo al venditore, dovendo impiegarlo a sod-
disfare debiti urgenti, fosse stato obbligato a
vendere il fondo per liberarsi da un sequestro
fatto da un creditore ne' suoi beni.

21. Per togliere il beneficio della restituzione
in integrum ad un minore, che ha contratta un'
obbligazione per danaro preso in prestito, non
basta ch' egli abbia effettivamente ricevuta la
somma che si dice prestatagli, ma è necessario
che l' abbia impiegata utilmente. Perciò il mi-
nore, che dopo aver preso danaro in prestito,
ne ha fatto un cattivo uso, come se lo abbia
scialacquato, o lo abbia prestato ad un credito-
re insolvibile, dovrà essere restituito *in inte-
grum*: con cedere però in quest' ultimo caso le

sue ragioni contro la persona cui ha dato questo danaro. (a). Imperocchè chi presta danaro, è obbligato a sapere la condizione del suo debitore, e ad informarsi se sia maggiore o minore (1); e sapendo che trattavasi di un minore, doveva badare all' uso, che volevasi fare del denaro imprestato (b).

,, (a) Si mutuam pecuniam accepit & captus est, ei ,, succurreretur. *l.* 7. §. 1. *ff. de min.*

,, Si pecuniam, quam mutuam minor accepit dissipa- ,, vit, denegare debet Proconsul creditori adversus eum ,, actionem. Quod si egenti minor crediderit, ulterius ,, procedendum non est, quam ut jubeatur juvenis actio- ,, nibus suis, quas habet adversus eum cui ipse credidis- ,, set, cedere creditori suo. *l.* 27. §. 1. *ff. de min.*

,, (b) Curiosus debet esset creditor quo vertatur. *l.* 3. ,, §. 9. *in fine*, *ff. de in rem vers.*

22. Se in un contratto fra due minori, l' uno di essi trovasi leso per qualche frode praticatagli dall' altro, il minore leso dovrà essere restituito *in integrum* nella stessa maniera, che se il suo avversario fosse maggiore. E se il minore che ha ingannato l' altro, ne avesse ricevuto danaro, dovrà restituirlo, quando ancora l' avesse dissipato, e non ne avesse ricavato alcun profitto; ed inoltre sarà tenuto a' danni ed interessi provenuti dall' inganno. Anzi questo minore che ha ingannato, sarà obbligato a restituire il danaro, ed a' danni ed interessi, quando ancora la persona ingannata fosse di età maggio-

gio-

(1) Vedi l' articolo 6. della sezione 5. delle convenzioni, ed il secondo testo citato poco innanzi sull' articolo 12.

giore (a). Che se un minore siasi obbligato in favore di un altro minore a fare o a dare qualche cosa, che fosse di suo pregiudizio, il minore che si è obbligato, godrà della restituzione *in integrum* anche nel caso, che non siavi stato alcun dolo per parte dell' altro minore che ha ricevuto l' obbligo. Imperocchè chiunque è stato leso in tempo della sua minorità, ha dritto per essere restituito *in integrum*, indipendentemente dalla qualità della persona, che deve riparare la lesione e quando ancora questa riparazione fosse pregiudizievole ad un altro minore. Per esempio, se un minore siasi costituito fidejussore del debitore di un altro minore, egli sarà restituito *in integrum*, ancorchè l' insolvibilità del debitore facesse perdere all' altro minore il suo credito. E se due minori, che hanno contrattato insieme, si trovino lesi amendue, senza che siavi concorso alcun inganno nè da una parte, nè dall'altra: la restituzione *in integrum* competerà a quel minore, che ha contratta un' obbligazione di suo pregiudizio in favore dell' altro. Per esempio, se un minore ha preso in prestito denaro da un altro minore, e lo ha speso senz' averlo utilmente impiegato, egli non sarà tenuto a restituirlo, benchè vi sia il danno dell' altro minore. Imperocchè in tutti i casi di questa natura, l' obbligazione del minore per una causa, da cui non ha ricavato alcun profitto, deve essere annullata; nè la conseguenza della perdita di colui che ha contrattato con un minore, può cambiare il dritto

„ (a) Malitia supplet ætatem. *l. 3. C. si min. se maj.*
„ *dix.* V. gli articoli 9. e 10.

del minore medesimo, nè render valida la sua obbligazione. Tal perdita viene considerata come un caso fortuito, a cui soggiacciono egualmente i maggiori ed i minori, oppure come un avvenimento imputabile alla colpa di colui, che ha contrattato con un minore. In generale, quando due minori hanno contrattato insieme, ed uno di essi o anche amendue trovansi lesi, senza esservi la maniera di restituire amendue nello stato primiero; in questo caso la concessione della restituzione *in integrum* di uno di essi dipende dalla qualità de' fatti e delle circostanze, e dallo stato in cui quel tale avvenimento ha messa la loro condizione, a fine di restituire *in integrum* quel minore, il quale ha contratta un' obbligazione che non può eseguirsi senza suo pregiudizio, e che in conseguenza rende giusta la rescissione (a).

„ (a) Item, quæritur ſi minor adverſus minorem reſtitui deſiderat, an ſit audiendus. Et Pomponius ſimpliciter ſcribit, non reſtituendum. Puto autem inſpiciendum a prætore quis captus ſit. Proinde ſi ambo capti ſunt, verbi gratia, minor minori pecuniam dedit, & ille perdidit, melior eſt cauſa, ſecundum Pomponium, ejus qui recepit, & vel dilapidavit, vel perdidit. *l.* 11. §. 6. *ff. de min.*

„ Melior eſt cauſa conſumentis, niſi locupletior ex hoc inveniatur, litis conteſtatæ tempore. *l.* 34. *eod.*

23. I minori possono essere restituiti *in integrum* anche ne' contratti fatti coll' autorità de' loro curatori. E' vero che il minore ha l'azione contro il suo tutore o curatore, quando il contratto è stato fatto per colpa di costoro; ma l' azione del minore contro il curatore non impedisce il beneficio della restituzione, ed il minore ha

re ha la libertà di scegliere tra le due azioni (a).

„ (a) Etiam in his quæ minorum tutores vel curato-
„ res male gessisse probari possunt, licet personali actio-
„ ne a tutore vel curatore jus suum consequi possint, in
„ integrum tamen restitutionis auxilium eisdem minori-
„ bus dari jampridem placuit. *l. etiam in his* 3., C. *si tu-*
„ *tor del curator intervenerit*.

„ Etiam tutoribus vel curatoribus distrahentibus vel
„ aliis contrahentibus, minores tam restitui rebus pro-
„ priis, quam tutorum vel curatorum damna sequi, nul-
„ lo eis præjudicio per electionem generando, placuit,
„ *l. etiam tutoribus* 5., C. *si tutor vel curator intervenerit*.

24. Ancorchè il minore abbia coll'autorità del curatore stipulato il contratto, da cui domanda di essere restituito *in integrum*, nondimeno la restituzione non lascierà di avere il suo effetto, quando anche il curatore fosse stato il padre di esso minore che ne amministrasse i beni: e quantunque fosse un atto fatto in giudizio, tuttavia il minore dovrà essere restituito, se ha luogo la restituzione. Lo stesso sarebbe di un contratto stipulato dal curatore senza la presenza del minore, quando questi si trovasse leso per il fatto del curatore; perchè l'autorità del curatore si restringe a quello ch'è vantaggioso al minore (b).

„ (b) Minoribus annis viginti quinque, etiam in his
„ quæ præsentibus tutoribus vel curatoribus, in judicio,
„ vel extra judicium gesta fuerint, in integrum restitu-
„ tionis auxilium superesse, si circumventi sunt, placuit
„ *l.* 2. C. *si tut. vel cur interv.*

„ Etiamsi parte eodemque tutore autore, pupillus ca-
„ ptus probari possit, curatorem postea ei datum nomi-
„ ne ipsius, in integrum restitutionem postulare non pro-
„ hiberi. *l.* 29. *ff. de minor. V. l.* 3. §. 5. & 7. *eod.*

„ Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur cum
„ tutelam administrat, non eum pupillum spoliat. *l.* 7.
„ §. 3. *ff. pro emptore*. V. l'artic. 29. di questa sez. e l'
„ artic. 16. della sez. 2. de' tutori.

25. Sic-

25. Siccome il minore deve essere restituito *in integrum* da un'obbligazione contratta, quando non abbia utilmente impiegato il danaro ricevuto; così gli compete la restituzione contro le quietanze che ha fatte, qualora non abbia impiegato utilmente il danaro pagatogli; ed il debitore deve incolpar se stesso, se non ha prese le misure necessarie per fare un pagamento valido. Perciò se un minore riceve il pagamento di un annuo canone, senza esservi autorizzato dal suo curatore, il debitore non rimane disobbligato con tal pagamento, se non dimostra che il minore ha utilmente impiegato il danaro esatto. Un minore emancipato può solo riscuotere le sue entrate ed i suoi crediti minuti. Sebbene però anche il minore emancipato non possa ricevere, senza l'autorità del curatore, la restituzione del capitale di un censo, e di altri capitali della stessa natura; e sebbene il minore non emancipato non possa riscuotere nè le sue entrate, e neppure i suoi crediti minuti, tuttavia se il debitore pagherà in forza di una sentenza o di un decreto, il pagamento sarà valido, se dopo aver esso creditore data in giudizio l'eccezione dalla minorità del suo creditore, pure è stato condannato a pagare: Ma per la validità di questo pagamento, e per togliere al minore il dritto della restituzione *in integrum*, è necessario che il debitore giustifichi non esservi stata collusione tra esso ed il minore nella sentenza o nel decreto, che lo hanno condannato a pagare (a).

„ (a) Sed & si ei pecunia a debitore paterno soluta
„ sit, vel proprio & hanc perdidit, dicendum est ei sub-
„ veniri, quasi gestum sit cum eo; & ideo si minor con-

veniat

„ veniat debitorem, adhibere debet curatores, ut ei solvatur pecunia, cæterum non ei compelletur solvere;
„ sed hodie solet pecunia in ædem deponi (ut Pomponius libro vigesimo octavo scribit) ne vel debitor ultra usuris oneretur, vel creditor minor perdat pecuniam, aut curatoribus solvi, si sunt. Permittitur etiam ex constitutione principum debitori compellere adolescentem ad petendos sibi curatores. Quid tamen si prætor decernat solvendam pecuniam minori sine curatoribus; & solverit? An possit esse securus dubitari potest? Puto autem si allegans minorem esse, compulsus sit ad solutionem, nihil ei imputandum, nisi forte quasi adversus injuriam, appellandum quis ei putet; sed credo prætorem hunc minorem in integrum restitui volentem auditurum non esse. *L. ait Prætor. 7. §. sed etsi 2. ff. de minor.*

26. Quando trattasi di sapere se un minore deve essere restituito contro un obbligo che ha contratto, non si fa distinzione se siasi obbligato come principal debitore o come fidejussore. La medesima ragione che determina ad accordare al minore la restituzione contro gli atti, che ha fatto in qualità di principal debitore, deve valere in suo favore nel caso, in cui si è obbligato come fidejussore (a).

„ (a) Non solum autem in his ei succurritur, sed etiam „ in interventionibus, ut puta si fidejussorio nomine se „ vel rem suam obligavit; Pomponius autem videtur „ acquiescere distinguentibus an arbiter ad fidejussores probandos constitutus eum probavit, an vero ipse adversarius; mihi autem semper succurrendum videtur, si „ minor sit, & se circumventum doceat, *L. ait. Prætor* „ *7. ff. non solum 3. ff. de minoribus.*

27. Potendo l'obbligo del principal debitore sussistere senza quello del fidejussore, la restituzione accordata al minore che si è obbligato come fidejussore, non è di alcun profitto per il debitore (b).

„ (b) Minor se in id quod fidejussit vel mandavit in in-

„ te-

„ tegrum restituendo, reum principalem non liberat. *L.*
„ *minor* 48. *in principio*, *ff. de minor.*

28. La minorità in Francia non finisce se non nell' ultimo momento del vigesimoquinto anno compito, contandosi dal momento della nascita di colui che pretende essere restituito *in integrum*. Perciò un minore può essere restituito contro gli atti che han preceduto quest' ultimo momento. Gli anni poi si contano in maniera, che i due giorni che chiamansi del bisesto, i quali nella nostra usanza sono il dì 28. e 29. febbrajo, si contino per uno, perchè l'uno e l' altro del medesimo anno, in qualunque tempo abbia cominciato (a).

„ (a) Minorem autem viginti quinque annis natu, videndum an etiam die natalis sui adhuc dicimus, ante horam qua natus est, ut si captus sit, restituatur. Et cum nondum compleverit, ita erit dicendum, ut a momento in momentum tempus spectetur. Proinde & si bissexto natus est, sive priore, sive posteriore die. Celsus scribit, nihil referre. Nam id biduum pro uno die habetur & posterior dies Kalendarum intercalatur. „ *l.* 3. §. 3. *ff. de minor.* (1).

29. La

(1) Si sa bene l'origine di questa parola Bisesto, e non è necessario quì spiegarla. Basta osservarvi, che siccome il giorno che si aggiunge all' anno del Bisesto, e che noi contiamo ne' 29. Febbrajo, è un giorno composto delle ore che avanzano nel corso annuale del sole di 365. giorni, e che in ogni quattro anni fanno un giorno: questo giorno è compreso in questi quattro anni. Laonde deve essere contato nel numero degli anni necessarj per venire alla maggior età; ed ogni anno bisestile non si conta che per un anno sebbene abbia un giorno di più degli altri. Donde segue che colui il quale, per esempio, è nato nei 28. febbrajo, e 'l cui vigesimo quinto anno avverrà in un anno bisestile, rimarrà minore fino ai 29. nell' ora della sua nascita.

29. La restituzione *in integrum*, che annulla l'obbligo del minore, non annulla quello del suo fidejussore, purchè la restituzione non si fondasse in qualche inganno praticato dalla parte (a), o su qualche altro vizio capace per se stesso ad annullare un obbligo, indipendentemente dalla minorità; secondo le regole spiegate nel titolo de' fidejussori (1).

„ (a) Si ea quæ tibi vendidit possessiones interposito de-
„ creto præsidis, ætatis tantummodo auxilio juvatur;
„ non est dubium fidejussorem ex persona sua obnoxium
„ esse contractui. Verum si dolo malo apparuerit con-
„ tractum interpositum esse, manifesti juris est utrique
„ personæ tam venditricis, quam fidejussoris consulen-
„ dum esse, *l.* 2. *C. de fidejuss. minor.* V. l'artic. 10. del-
„ la sezione 1. de' fidejussori.

30. Quando la condotta del minore sembra così sensata, che possa anche prima ch' esca dalla minorità permettergli si l'amministrazione de' suoi beni, le leggi gli accordano tale amministrazione. A quest' oggetto deve il minore impetrare dal sovrano la dispensa dell' età, che agli uomini si accorda dopo finiti i 20. anni, alle femmine dopo finiti i 18. Questa dispensa fa sì che i minori possono godere liberamente de' loro beni, ed assumerne la cura, senza però alienarli, nè ipotecarli (b). Perciò la dispensa dell' età impe-

„ (b) Omnes adolescentes qui honestate morum præ-
„ diti, paternam frugem, vel avorum patrimonia guber-
„ nare cupiunt, & super hoc imperiali auxilio indigere
„ cœperint, ita demum ætatis veniam impetrare audeant,
„ cum vigesimi anni metas impleverint. *l.* 2. *C. de his qui*
„ *ven. ætat. impetr.*

„ Fæ-

(1) V. gli articoli 2. 3. 4., della sez. 5. del medesimo titolo de' fidejussori.

„ Fæminas quoque quas morum honeſtas, mentiſque ſo-
„ lertia commendat, cum octavum & decimum annum
„ egreſſæ fuerint, veniam ætatis impetrare ſancimus.
„ *D. l. §. 1. v. l. 3. ff. de minor.*

„ Eos qui veniam ætatis a principali clementia impe-
„ traverunt vel impetraverint, non ſolum alienationem,
„ ſed etiam hypothecam minime poſſe, ſine decreti in-
„ terpoſitione, rerum ſuarum immobilium facere jube-
„ mus, in quarum alienatione, vel hypotheca decretum
„ illis neceſſarium eſt, qui necdum veniam ætatis me-
„ ruerunt, ut ſimilis ſit in ea parte conditio minorum
„ omnium, ſive petita ſit, ſive non, ætatis venia, *l. 3.*
„ *eod.*

„ Eos qui veniam ætatis a principali clementia impe-
„ traverunt, etiamſi minus idoneo rem ſuam adminiſtra-
„ re videantur, in integrum reſtitutionis auxilium im-
„ petrare non poſſe manifeſtiſſimum eſt, ne hi, qui cum
„ eis contrahunt, principali autoritate circumſcripti eſ-
„ ſe videantur. *l. 1. eod.*

disce la restituzione soltanto perciò che riguarda quest' uso de' beni, ma non per i contratti che un minore faccia in suo pregiudizio, con alienare o ipotecare i suoi beni o in altra maniera. Inoltre questa dispensa neppure ha la forza di far riputare maggiori quelli che l'hanno ottenuta, quando trattasi di adempire ad una condizione di un legato, di una sostituzione, o trattasi di altro affare che dovesse ricever la sua validità dalla maggior età; purchè questa condizione non supponesse il caso della dispensa dell' età (a).

„ (a) Si quis aliquid dari vel fieri voluerit, & legiti-
„ mæ ætatis fecerit mentionem, vel (ſi ſe) abſolute di-
„ xerit perfectæ ætatis, illam tantummodo ætatem intel-
„ lectam eſſe videri volumus, quæ & viginti quinque
„ annorum curriculis completur, non quæ ab imperiali
„ beneficio ſuppletur. Et præcipue quidem in ſubſtitu-
„ tionibus vel reſtitutionibus hoc intelligi ſancimus, ni-
„ hilominus tamen & aliis: niſi ſpecialiter quiſquam ad-
„ diderit, ex venia ætatis velle aliquid procedere. *l. ult.*
„ *C. de his qui ven. ætat. impetr.*

31. Il

31. Il minore che ha prestato il suo consenso ad un contratto da eseguirsi dopo la sua minorità, dovrà similmente esser restituito *in integrum*, nel caso che in questo contratto sia stato leso. Ma se divenuto maggiore eseguisce il contratto, perde il dritto alla restituzione *in integrum*. Regola generale: la ratifica di un maggiore di quanto ha fatto in tempo della sua minorità, gli toglie il beneficio della restituzione *in integrum*. In conseguenza un figlio, che in tempo della sua minorità che ha accettato il testamento del padre, che poteva fare annullare con ottenere la restituzione *in integrum* da quest' accettazione, se divenuto maggiore riceve o dimanda un legato lasciatogli in questo testamento, ha con quest' atto perduto il dritto di essere restituito *in integrum*. Così chi potendo far annullare un' obbligazione assunta in tempo della sua minorità, divenuto maggiore soddisfaccia tutto o una porzione di quest' obbligo, non potrà più dimandare la restituzione *in integrum*. Ma se un minore, in tempo della sua minorità si fosse meschiato in un affare intricato di molta importanza, come sarebbe una successione; e se poco dopo di esser escito dalla minorità ricevesse un pagamento di questa successione, tanto per non perdere un credito, quanto per impiegare questo danaro nel pagamento di un debito più urgente, e se contemporaneamente dimanda di esser restituito *in integrum*, potrà esser iscusato, se le circostanze dimostrano, che quanto egli ha eseguito, non è stato per ratificare in qualità di erede la successione pervenutagli, ma piutto-

sto

sto per fare una cosa necessaria in beneficio dell' eredità (a).

„ (a) Si quis cum minore contraxerit, & contractus
„ inciderit in tempus in quo major efficitur, utrum ini-
„ tium spectamus, an finem? Et placet (ut & est con-
„ stitutum) si quis major factus comprobaverit quo mi-
„ nor gesserat, restitutionem cessare, *l.* 3. §. 1. *ff. de*
„ *minor.*

„ Qui post vigesimum annum ætatis, ea quæ in mino-
„ re ætate gesta sunt, rata habuerint, frustra rescissionem
„ eorum postulant. *l.* 2. *C. si maj. fact. rat. hab.*

„ Si filius emancipatus, contra tabulas non accepta
„ possessione, post incohatam restitutionis quæstionem,
„ legatum ex testamento patris major viginti quinque an-
„ nis petiisset, liti renunciare videtur, cum etsi bono-
„ rum possessionis tempus largiretur, electo judicio de-
„ functi, repudiatum beneficium prætoris æstimaretur,
„ *l.* 30. *ff. de minor.*

„ Si pater familias factus solverit partem debiti, ces-
„ sabit senatusconsultum, *l.* 7. §. *ult. ff. de Senatusc. Ma-*
„ *ced.* (1).

32. La restituzione che la legge accorda a' minori contro gli atti in cui sono stati lesi, non può aver luogo quando gli atti sono stati ratificati nella maggior età (b).

„ (b) Si inter minores viginti quinque annis vel scri-
„ ptura interposita, vel sine scriptura, facta sine dolo di-
„ visio

(1) Sebbene questa legge riguardi un altro soggetto, si può tuttavolta quì applicare.

Scio illud aliquando incidisse: minor viginti quinque annis miscuerat se paternæ hereditati, major factus exegerat aliquid a debitoribus paternis: mox desiderabat restitui in integrum, quo magis abstineret paterna hereditate: contradicebatur ei quasi major factus comprobasset, quod minori sibi placuit. Putavimus tamen restituendum in integrum, initio inspecto. Idem puto & si alienam adiit hereditatem. *l.* 3. §. 2. *ff. de minor.*

Questo erede ricevendo in siffatta maniera un pagamento, provvederebbe meglio al suo dritto per la restituzione, facendo una protesta con qualche atto.

„ visio est, eamque post legitimam ætatem ratam fece-
„ rint, manere integram debere convenit. *l. si inter pri-*
„ *ma, C. si major factus.*

33. Le leggi non solo hanno provveduto alla restituzione de' minori, ma hanno di più vietata l'alienazione de' loro beni stabili; e quando non si trovasse lesione riguardo al prezzo nella vendita del fondo di un minore, sarebbe restituito *in integrum* per la sola ragione che gli è più utile conservare i beni, che di averne il prezzo. Perciò i minori sono restituiti *in integrum* da tutte le vendite de' loro fondi, tanto se sieno state fatte da loro stessi, quanto da loro curatori a titolo di transazione, di permuta, di sterilità del fondo o a qualunque altro titolo (a). Ma se fosse necessario vendere gli stabili di un minore per estinguere debiti, potrebbe farsene la vendita, dopo essere stata ordinata dal giudice, e con os-

„ (a) Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tuto-
„ res & curatores prædia rustica vel suburbana distrahere,
„ *l. 1. ff. de reb. eor. qui sub. tut.*

„ Non solum per venditionem rustica prædia, vel su-
„ burbana pupilli vel adolescentes alienare prohibentur:
„ sed neque transactionis ratione, neque permutatione,
„ & multo magis donatione, vel alio quoque modo ea
„ transferre, sine decreto a dominio suo possunt. *l. 4.*
„ *C. de prod. & al. reb. min. f. d. n. al.*

„ Si fundus sit sterilis, vel saxosus, vel pestilens, vi-
„ dendum est an alienare eum non possit? & Imperator
„ Antoninus, & D. Pater ejus in hæc verba rescripse-
„ runt, quod allegatis infructuosum esse fundum quem
„ vendere vultis, movere nos non potest. Cum utique
„ pro fructuum modo pretio inventurus sit, *l. 13. ff. de*
„ *reb. eor. qui sub tut.*

„ Et domus, & cætera omnia immobilia in patrimo-
„ nio minorum permaneat. *l. 22. C. de adm. tut.* V. la
„ nota sull articolo 15. della sezione 3. de' tutori.

servarsi le formalità spiegate nell' articolo seguente (a).

„ (a) Ob æs alienum tantum, caufa cognita, prætidiali decreto prædium rufticum minoris provinciale diftrahi permittitur, *l.* 12. *C. de præd. & al. reb. min.* V. l' articolo feguente, e l' articolo 5. della fez. 2. de' tutori.

34. Per la valida alienazione de' fondi di un minore è necessario: primo, che la vendita si faccia per una causa necessaria, come sarebbe il pagamento di un debito, che non ammette dilazione, e che non può pagarsi con altri mezzi. Secondo, che la vendita sia stata ordinata dal giudice *causa cognita*; cioè dopo che dall' inventario de' beni del minore, e dal rendimento de' conti del curatore si è rilevato, che non vi sono nè denari, nè mobili, nè crediti, nè entrate maturate o da maturare, nè altri effetti sufficienti a pagare questo debito. Terzo, che fra i fondi si alieni quello che reca minor pregiudizio, e che non eccede il valore del debito da pagarsi. Quarto, che la vendita si faccia all' incanto col decreto del giudice, e dopo i termini legali, con premettersi le notificazioni per avvertirne le persone interessate ed invitare i maggiori obblatori. Quinto, che finalmente tutto il prezzo della vendita sia impiegato per pagare i debiti (b).

„ (b) Quod fi forte æs alienum tantum erit, ut ex rebus cæteris non poffit exfolvi, tunc prætor urbanus vir clariffimus adeatur, qui pro fua religione æftimet quæ poffint alienari, obligarive debeant, manere pupillo actione, fi poftea potuerit probari obreptum effe prætori. *l.* 1. *§.* 2. *ff. de reb. eor. qui fub. tut.*

„ Non paffim tutoribus, fub obtentu æris alieni, permitti debuit venditio. Namque non effe viam eis diftractionis tributam: & ideo prætori arbitrium hujus officio imprimis hoc convenit, excutere an aliunde „ pof-

,, possit pecunia ad extenuandum æs alienum expediti.
,, Quærere ergo debet an pecuniam pupillus habeat; vel
,, in numerato, vel in hominibus quæ conveniri possunt,
,, vel in fructibus conditis, vel etiam reditum spe atque
,, obventicuum: item, requirat, num aliæ res sint præ-
,, ter prædia quæ distrahi possunt, ex quorum prædio æri
,, alieno satisfieri possit. Si igitur deprehenderit, non
,, posse aliunde exolvi quam ex prædiorum distractione,
,, tunc permittere distrahi, si modo urgeat creditor, aut
,, usurarum modus parendum æri alieno suadeat. *l.* 3. §.
,, 9. *ff. de reb. eor. qui sub tut.*
,, Jubere debet (prætor) edi rationes, itemque syno-
,, psim bonorum pupillarium. D. *l.* 5. §. 11.
,, Etsi præses provinciæ decrevit alienandum vel obli-
,, gandum pupilli suburbanum, vel rusticum prædium,
,, tamen actionem pupillo, si falsis allegationibus circum-
,, ventum religionem ejus probare possit, senatus reser-
,, vavit, quam exercere tu quoque non vetaberis. *l.* 5.
,, *C. de præd. & al. reb. min.*
,, Manet actio pupillo si postea potuerit probari obre-
,, ptum esse prætori. *l.* 5. §. 15. *ff. de reb. eor. qui sub.*
,, *tut.* (1).

35. Se il curatore non si oppone alle istanze de' creditori del minore, o per prevenire o per far rimuovere un sequestro de' suoi beni, venda qualche fondo, senza osservare le formalità legali, il minore potrà domandare di esser restituito *in integrum* (a).

,, (a) Tutor urgentibus creditoribus, rem pupillarem
,, bona fide vendidit, denuntiante tamen matre & em-
,, ptoribus. Quæro, cum urgentibus creditoribus distracta
,, sit, nec de sordibus tutoris merito quidpiam dici po-
,, test, an pupillus in integrum restitui potest? Respon-
,, di, cognita causa æstimandum; nec idcirco si justum
,, sit restitui, denegandum id auxilium, quod tutor deli-
,, cto vacaret. *l.* 17. *ff. de minor.* V. l' articolo 24. e gli
,, articoli 33. e 34.

36. Se

(1) Le formalità per la vendita de' beni de' minori sono le medesime di quelle de' bandi e de' decreti; e con un decreto nelle debite forme si può provvedere alla sicurezza di un compratore de' beni de' minori.

36. Se l'alienazione del fondo di un minore sia soggetta a rescissione, il minore avrà l'azione non solo contro il suo curatore, se questi abbia mancato, ma ancora contro il possessore del fondo alienato (a).

„ (a) Manet actio pupillo, ſi poſtea poterit probari
„ obreptum eſſe prætori. Sed videndum eſt, utrum in
„ rem, aut in perſonam dabimus actionem. Et magis eſt
„ ut in rem detur, non tantum in perſonam adverſus
„ tutores ſive curatores. *l.* 5. §. 14. *ff. de reb. eor. qui ſub*
„ *tut.* V. l'artic. 6. della ſez. 1.

37. Se il compratore di un fondo di un minore avesse fatte spese notabili per migliorare questo fondo; come se avesse riedificata ed ingrandita, una casa che minacciava rovina; e se il minore avendo giuste ragioni per far annullare la vendita, ottiene la restituzione *in integrum*, non potrà ricuperare il suo fondo se prima non paga tutte le migliorazioni fattevi, e delle quali non può profittare con perdita del compratore; massimamente nel caso che il suo curatore dovesse essere risponsabile di questa vendita, e che fosse in istato di pagare. Imperocchè in quest' ultimo caso il minore dovrebbe essere indennizzato dal curatore (b). Ma se ricupera il suo fondo con rimborsare al compratore le spese fatte, questo rimborso dovrà limi-

„ (b) Vendentibus curatoribus minoris fundum, em-
„ ptor extitit Lucius Titius, & ſex fere annis poſſedit,
„ & longe longeque rem meliorem fecit. Quæro, cum
„ ſint idonei curatores, an minor adverſus Titium em-
„ ptorem in integrum reſtitui poſſit? Reſpondit, ex
„ omnibus quæ proponerentur vix eſſe cum reſtituen-
„ dum; niſi ſi maluerit omnes expenſas, quas bona fide
„ emptor feciſſe approbaverit, ei præſtare: maxime cum
„ ſit ei paratum promptum auxilium, curatoribus ejus
„ idoneis conſtitutis, *l.* 39. §. 1. *ff. de minor.*

tarsi

tarsi alle sole spese necessarie, escluse le voluttuose; ed il compratore avrà soltanto il diritto di ripigliarsi quelle tali cose, che possono essere separate dal fondo, senza cambiare lo stato in cui questo trovavasi prima della vendita (a).

„ (a) Idem respondit, " sumptibus voluptatis causa ab „ emptore factis adolescentem onerandum non esse „. „ Quæ tamen ab eodem ædificio ita auferri possunt, ut „ in facie pristina (id est fuit ante venditionem) ædificium esse possit, emptori auferre permitti oportere, „ *l.* 32. §. 5. *ff. de adminis. & peric. tut.* (1).

38. Sebbene un minore coll' acquisto di un fondo migliori la sua condizione; tuttavia se la compra siasi fatta a prezzo eccessivo, o gli sia d' aggravio, ne può domandare la rescissione, tanto se ha pagato co' suoi denari, quanto se li ha presi in prestito. Nell uno e nell' altro caso ricuperarà gl' interessi del prezzo pagato; contandosi dal giorno in cui si è fatto il pagamento, con reintegrare il venditore del valore de' frutti perceputi (b); quando non fosse giusto di compensare questi frutti cogl' interessi del prezzo.

„ (b) Prædium quoque, si ex ea pecunia (quam mutuam accepit) pluris quam oporteret emit, ita temperenda res erit, ut jubeatur venditor, reddito pretio „ recuperare prædium, ita ut sine alterius damno etiam „ creditor a juvene suum consequatur. Ex quo scilicet simul

(1) V. l' articolo 16. ed i seguenti della sez. 10. del contratto di vendita, e l' artic. 12. e i seguenti della sez. 3. del titolo delle doti.

Ma se il minore, che potesse rientrare nel suo fondo, rimborsando le spese di queste migliorazioni, non avesse il mezzo di far questo rimborso, ed il fondo non fosse stato venduto al suo giusto prezzo, sarebbe giusto che questo compratore, il cui titolo fosse soggetto a rescissione, dasse il compimento del prezzo al minore.

,, ſimul intelligimus quid obſervari oporteat, ſi ſua pecu-
,, nia pluris quam oportet emerit. Ut tamen hoc & ſu-
,, periore caſu venditor qui pretium reddidit, etiam uſu-
,, ras, quas ex ea pecunia percepit, aut percipere po-
,, tuit, reddat, & fructus quibus locupletior factus eſt ju-
,, venis, recipiat. *l.* 17. §. 1. *ff. de minor.*

SEZIONE III.

Delle rescissioni per i maggiori.

Per le rescissioni in favore de' maggiori alcune cause sono comuni tanto agli uomini, quanto alle donne, come un inganno o una violenza, usata ne' loro contratti: altre cause sono privative ad una data classe di persone. Così, secondo le nostre consuetudini, le donne maritate, benchè di età maggiore, non possono obbligarsi, senza il consenso del marito; anzi secondo le consuetudini di alcuni paesi, questo consenso neppure è bastante. Così un padre di famiglia, il cui figlio; benchè di età maggiore ha preso imprestito danaro per dissiparlo in bagordi, se si prova che il figlio abbia questo vizio, può far annullare quest'obbligazione. Anzi lo stesso figlio di famiglia, secondo le circostanze, ha diritto di domandare la rescissione di simili contratti. Per quello poi che concerne le obbligazioni contratte dalle maritate, se n'è parlato sulla nota all'articolo I., sezione I., del titolo *delle persone*; e per ciò che riguarda le obbligazioni contratte da' figli di famiglia, se n'è parlato nella sezione 4. del titolo *degl' imprestiti e*

delle

delle usure. Quì per tanto non si ragionerà che delle rescissioni, che generalmente godono tutte le persone di età maggiore.

Siccome le rescissioni che possono aver luogo in favore delle persone di età meggiore, sono fondate su i vizj che trovansi negli atti di cui esse si querelano, come sarebbero i due vizj, di cui si è parlato nel titolo *de' vizj delle convenzioni*, quì non istaremo a ripetere quanto si è detto nel medesimo titolo. Basta solo avvertire, che le regole quivi spiegate, debbonsi applicare alle rescissioni in favore delle persone di età maggiore; e che da queste regole derivano tutti i principj di questa materia, tanto che in questo titolo vi resta poco da aggiugnere.

SOMMARIO.

1. *Se un maggiore possa essere restituito* in integrum.
2. *I vizj de' contratti sono cause di rescissione.*
3. *Se ha luogo la restituzione in caso di frode.*
4. *Da qual giorno corre il tempo accordato per farsi restituire contro un contratto, in caso di frode per parte di uno de' contraenti.*
5. *Restituzione ne' contratti coattivi.*
6. *Restituzione ne' contratti fatti per timore.*
7. *Quale specie di timore può dar luogo alla restituzione.*
8. *Bisogna che il timore sia verisimile.*
9. *Qual prova sia necessaria per domandar la restituzione contro un contratto, che si pretende fatto per timore.*

10. *Se il timor di un' accusa possa dar luogo alla restituzione.*
11. *Dolo tra coeredi.*
12. *Rescissione di una divisione.*
13. *Rescissione di una vendita per la lesione nel prezzo.*
14. *Se la restituzione per semplice lesione possa aver luogo in vantaggio di un maggiore, quando un minore vi ha il medesimo interesse.*
15. *Restituzione per l' assenza o per altra giusta causa.*
16. *Se le dilazioni accordate per domandare la restituzione possono aver luogo contro un esiliato.*
17. *Chi sia restituito contro un contratto di vendita.*
18. *Se il fidejussore sia discaricato, allorchè il compratore ha ottenuta la restituzione contro un contratto di vendita.*

1. I maggiori non godono del medesimo privilegio de' minori. La restituzione *in integrum* stabilita in favore di quest' ultimi, non ha luogo in favore de' primi (a).

„ (a) Illud inſpiciendum eſt num inoſficioſi querelæ; „ vel polam, vel tacita diſſimulatione ſit renuntiatum, „ nec hoc autem in tuam perſonam cadere poſſe, auxi- „ lium quod ætati impertitur oſtendit. *l. illud* §1. *ff. de* „ *in integrum reſtitut.*

2. Questa regola generale si eccettua ne' contratti, ne' quali se concorre qualche vizio, il maggiore ha dritto per essere restituito *in integrum*. Perciò compete al maggiore questa restituzione in un' obbligazione contratta in tempo ch'

ch'era pazzo, oppure quando gli era stata interdetta l'amministrazione de' beni. Similmente un maggiore che ha stipulato un obbligo perchè vi è stato indotto con qualche frode, o perchè vi è stato forzato con qualche violenza usatagli dalla parte, otterrà la rescissione di tutti gli atti, che sono stati accompagnati da alcune di queste circostanze (a), secondo le regole spiegate nel titolo *De' vizj delle convenzioni*.

„ (a) Si autem mihi persuaseris, ut repudiem heredi-
„ tatem quasi minus solvendo sit, vel ut optem servum,
„ quasi melior eo in familia non sit: dico de dolo dan-
„ dam, si callide hoc feceris. Item, si tabulæ testamen-
„ ti, ne de inofficioso diceretur suppressæ sint, mox mor-
„ tuo filio prolatæ; hæredes filii adversus eos qui suppres-
„ serunt, & lege Cornelia & de dolo posse experiri, *l.*
„ *si quis* 9. §. *o autem* 1. & §. *item* 2. *ff. de dolo*.

3. La principal ragione, che dà al maggiore il dritto della restituzione *in integrum* nel caso che sia stato indotto ad acconsentire ad un atto con qualche frode, si è perchè non è giusto che chi ha praticata questa frode, goda del frutto della sua cattiva fede. (b). Da ciò si rileva che la restituzione *in integrum* accordata a' maggiori è diversa da quella di cui godono i minori. La restituzione de' minori è stata semplicemente stabilita in favor loro; ma la restituzione de' maggiori è stata introdotta, non tanto in favore de' maggiori medesimi, quanto in odio di coloro, che danno luogo alla rescissione de' contratti, per essersi serviti di mezzi illeciti. Un maggiore poi per far rescindere un con-

„ (b) Ideo autem hanc exceptionem prætor proposuit,
„ ne cui dolus suus per occasionem juris civilis contra
„ naturalem æquitatem prosit. *l. quo Lucidius* 1., §. *ideo*
„ *ff. de doli mali & metus exceptione*.

tratto

tratto non basta che provi nel contratto il concorso di qualche frode; ma è necessario che dimostri che la frode è provenuta da colui contro il quale domanda la rescissione. Sarebbe cosa ridicola il domandare la rescissione di un contratto, con allegare di esservisi ridotto per la frode, praticata da un terzo che non aveva alcun interesse nel contratto (a).

„ (a) Et quidem illud adnotandum eſt, quod ſpecialiter exprimendum eſt de cujus dolo quis quæratur: non in rem, ſi mea re dolo malo factum eſt; ſed ſic, ſi in ea re nihil dolo malo actoris factum eſt. Docere igitur debetis qui objicit exceptionem, dolo malo actoris factum, nec ſufficiet ei oſtendere in re eſſe dolum, *l. palam 2. ff. ſequitur §. 1. de doli mali & metus exceptione.*

4. Il tempo accordato per farsi restituire contro un contratto nel caso di frode, non comincia a correre se non dal giorno, in cui si è scoperta la frode.

5. Quando un contratto è stato fatto per forza, ha parimenti luogo la restituzione, ancorchè fosse stato fatto da un maggiore (b). Ma se il contratto fosse stato ratificato con un atto posteriore, non avrebbe più luogo la restituzione. Perciò chi ha pagato volontariamente una cambiale che pretende aver fatta per forza, non può domandare la restituzione, anche perchè il pagamento dimostra che la cambiale è stata fatta volontariamente e senza violenza (c).

„ (b) Venditiones, donationes, tranſactiones quæ per potentiam extortæ ſunt, præcipimus infirmari, *l. venditiones 12. C. de hi qua vi.*

„ (c) Cum re non ſolum caviſſe, verum etiam ſolviſſe pecuniam confitearis, qua ratione ut vim paſſus reſtitui quod illatum eſt poſtules perſpici non poteſt, quando veriſimile non ſit ad ſolutionem te properaſ-

ſe

„ se omissa querela de chirografo, utnote per vim ex-
„ torto, nisi & in solvendo vim te passum dicas, *l. cum*
„ *te 2. C. de his qua vi.*

6. Il timore è anche una delle cause che danno luogo alla restituzione (a).

„ (a) Celsus, libro decimo quinto Digestorum, scripsit:
„ eum qui metu verborum, vel aliquo timore coactus
„ fallens adierit hereditatem, sive liber sit, heredem non
„ fieri placet, sive servus sit, dominum heredem non fa-
„ cere, *l. qui in aliena* 6. §. *Celsus* 7. *ff. de acquirenda*
„ *vel amitt. hered.*

„ Quod metus causa gestum erit, nullo tempore præ-
„ tor ratum habebit, *l. si mulier* 21. §. *quod metus* 1. *ff.*
„ *quod metus causa.*

7. Per ottenere la restituzione contro un contratto, sotto pretesto ch'è stato fatto per timore, bisogna che il timore sia per un pericolo reale (b).

„ (b) Metum autem præsentem accipere debemus, non
„ suspicionem inferendi ejus, & ita Pomponius libro vi-
„ gesimo octavo scribit: ait enim metum illatum acci-
„ piendum id est si illatus est timor ab aliquo: denique
„ tractat, si fundum meum derelinquero, audito quod
„ quis cum armis veniret, an huic edicto locus sit, &
„ refert Labeonem existimare edicto locum non esse, &
„ unde vi interdictum cessare, quoniam non videor vi
„ dejectus, qui dejici non expectat, sed profugit; aliter
„ atque si postea quam armati ingressi sunt, tunc disces-
„ si, huic enim edicto locum facere: idem, ait, & si
„ forte adhibita manu in meo solo per vim ædifices,
„ & interdictum quod vi aut clam, & hoc edictum lo-
„ cum habere: scilicet quoniam metu patior id te face-
„ re: sed etsi per vim tibi possessionem tradidero, dicit
„ Pomponius hoc edicto locum esse, *l. metum autem* 9.
„ *ff. quod metus causa.*

8. Il provare che il contratto ha avuto per principio il timore, appartiene a colui che domanda di essere restituito per questa causa. E' necessario ancora che le prove sieno chiare e precise; poichè non si presume tanto facilmente

che

che una persona sia stata violentata a stipulare un contratto. Vi sono ancora circostanze che in certi casi esigono prove più evidenti. Quindi se l'obbligo sia stato fatto in un luogo, dove si poteva impedire la violenza con ricorrere a magistrati, non si presumerà facilmente che il contratto sia stato fatto per forza; se un contratto siasi fatto in presenza di molti amici che potevano impedire la violenza, non si presumerà che vi sia stato timore (a).

„ (a) Non erit verisimile compulsum in urbe inique „ indebitum solvisse, eum qui claram dignitatem se ha- „ bere prætendebat; cum potuerit jus publicum invoca- „ re, & adire aliquem potestate præditum, qui utique „ vim eum pati prohibuisset, *l. non erit* 23. *in principio* „ *ff. quod metus causa*.

„ Transactionem quæ dominii translatione vel actione „ peracta seu perempta finem accepit, cum ea amicis „ etiam intervenientibus revera ostenditur processisse, „ metus velamento rescindi postulantis professio detegit „ improbitatem. *l. transactionem* 35. *C. de transactionibus*.

9. Non si può domandar la restituzione contro un contratto sotto pretesto di semplici minacce (b).

„ (b) Metum non jactationibus tantum vel contestatio- „ nibus, sed atrocitate facti probari convenit. *l. metum* „ 9. *C. de his quæ vi*.

10. Il timore di un'accusa già intentata o minacciata non dà luogo alla restituzione (c).

„ (c) Accusationis institutæ vel futuræ metu alienatio- „ nem seu promissionem factam rescindi, postulantis impro- „ bum est desiderium. *l. accusationis* 10. *ff. de his quæ vi*.

11. Se fra due coeredi, un di loro non ha alcuna notizia degli effetti ereditarj, nè de' documenti appartenenti all' eredità; e se l'altro che ha tutte queste notizie abusando dell' ignoranza in cui vive il suo coerede, lo induce a stipular seco un contratto, senza dargli la parte degli effetti

fatti che gli toccherebbero e ch' esso gli occulta; il coerede che sarà stato pregiudicato con quest' inganno potrà far annullare il tutto, e ripetere ancora i danni e gl' interessi che potranno aver luogo, secondo la qualità del fatto. E ciò quando ancora si trattasse di una transazione, quando sia evidente ch'essa ha avuto origine da un inganno (a).

„ (a) Qui per fallaciam coheredis, ignorans universa „ quæ in vero erant, instrumentum transactionis, sive „ Aquiliana stipulatione interposuit, non tam paciscitur, „ quam decipitur, *l.* 9. *§.* 2. *ff. de transact.*

12. Se in una divisione fra persone di età maggiore siavi lesione enorme, la parte lesa potrà domandare una nuova divisione, ancorchè non siavi stato dolo, nè mala fede per l' altra parte (b).

„ (b) Majoribus etiam, per fraudem, vel dolum, vel „ perperam sine judicio factis divisionibus; solet subve- „ niri. Quia in bonæ fidei judiciis, quod inæqualiter fa- „ ctum esse constiterit, in melius reformabitur. *l.* 3. *C.* „ *comm. utr. jud. tam fam. erc. &c.* V. l' articolo 9. del- „ la sezione 6. delle convenzioni.

13. Un maggiore farà parimente rescindere una vendita, quando abbia venduto la metà meno del giusto prezzo, secondo le regole che sono state spiegate a suo luogo (1).

14. Se un maggiore ed un minore abbiano contratto un medesimo obbligo, potrà quest'ultimo ottenere la restituzione *in integrum* a titolo di lesione, quando questa sia di tal natura, che non possa farsi valere in favore del maggiore; nè il maggiore potrà godere del privilegio ac-

cor-

(1) V. la sez. 9. del contratto di vendita.

cordato al minore, sebbene la restituzione cada sul medesimo oggetto (a).

„ (a) Nec si major viginti quinque annis soror vestra
„ fuit, vobis non mandantibus, nec ratam transactioni-
„ bus habentibus de jure vestro quicquam minuere po-
„ tuit. Nam si cognitis quae gessit his consensum post
„ viginti quinque annos aetatis commodastis, quamvis
„ illa minor proportione sua restitutionis auxilium im-
„ plorare possit, vobis tamen ad communicandum edicti
„ perpetui beneficium jus aetas patrocinari non potest,
„ *l. unica C. si in communi*.

15. Un maggiore non solo può far rescindere un contratto, quando vi abbia luogo la rescissione; ma può ancora far riparare quanto è stato fatto senza sua saputa, quando vi sia il suo pregiudizio, e concorra un motivo legittimo per farlo annullare. Perciò un maggiore assente, non soggiace alla prescrizione, conforme si è avvertito a suo luogo. Perciò un assente, ch' è stato condannato in contumacia per qualche accusa, è ammesso alle difese, se comparisce. In generale i maggiori possono far riparare qualunque ingiustizia patita in un tempo, in cui non erano in istato di far valere i loro dritti, e di difendersi da un' intrapresa a danno loro. E ciò tanto se si tratti di ricuperare i beni usurpatigli, quanto di riparare qualche perdita, o di riacquistare qualche dritto, come una eredità, un legato ec. In tutti questi casi si provvederà all' indennità del maggiore, a misura della causa su cui si fonda la sua pretensione, e secondo le circostanze, esaminate co' principj di una ragionevole equità; avvertendo però che il maggiore non profitti col pregiudizio di un terzo della sua assenza, o di altra causa che

può

può farlo restituire ne' suoi antichi dritti (a).

„ (a) Hujus edicti causam nemo non justissimam esse
„ confitebitur. Læsum enim jus per id tempus quo quis "
„ reipublicæ operam dabat vel adverso casu laborabat, „
„ corrigitur, nec non & adversus eos succurritur ne vel
„ obsit, vel prosit quod evenit. *l.* 1. *ff. ex quib. major.*
„ Item, si qua alia mihi justa caussa esse videbitur,
„ in integrum restituam, quod ejus per leges, plebiscita,
„ senatusconsulta, edicta decreta principum, licebit, *D. l. in f.*
„ Hæc clausula (si qua alia mihi justa causa videbi-
„ tur) edictam inserta est necessario. Multi enim casus
„ evenire potuerunt, qui deferrent restitutionis auxilium
„ nec singulatim enumerari potuerunt. Ut quoties æqui-
„ tas restitutionem suggerit, ad hanc clausulam erit de-
„ scendendum. *l.* 26. §. 9. *eod.*
„ Et sive quid amiserit, vel lucratus non sit, restitu-
„ tio facienda est: etiamsi non ex bonis quod amissum sit,
„ *l.* 27. *eod.*
„ In contractibus qui bonæ fidei sunt, etiam majori-
„ bus officio judicis causa cognita, publica jura subve-
„ niunt. *l.* 3. C. *quib. ex caus. maj. in int. rest.*
„ Si propter officium legationis ad me bona fide factæ,
„ absens & indefensus condemnatus es; instaurationem
„ judicii jure desideras, ut ex integro defensionibus tuis
„ utaris. *l.* 1. *eod.*
„ Absentia ejus qui reipublicæ causa abest, neque alii
„ damnosa esse debet, *l.* 140. *ff. de reg. jur.*
„ Quemadmodum succurrit (prætor) supra scriptis per-
„ sonis, ne capiantur: ait & adversus ipsas succurrit, ne
„ capiant, *l.* 11. *ff. ex quib. caus. mat.* V. l' artic. 6. del-
„ la sez. 5. del possesso (1).

16. Le

---

(1) Non si è messo in questo articolo ciò che riguarda l'effetto dell' assenza de' maggiori secondo l' uso del diritto romano per rapporto alle sentenze, pronunziate contro d' essi. Dapoichè in Francia gli assenti potendo essere citati, come viene stabilito dalle consuetudini, e potendo appellare contro le sentenze pronunziate in tempo della loro assenza, dopo che sono stati citati, non è in uso la restituzione contro le sentenze.

16. Le dilazioni accordate dalla legge per poter domandare la restituzione *in integrum*, corrono contro gli esiliati ed i banditi (a).

„ (a) Papinianus libro ſecundo reſponſorum ait: exu-
„ li reverſo non debere prorogari tempus in integrum re-
„ ſtitutionis ſtatutum, cum potuerit adire prætorem per
„ procuratorem. *l. Papinianus* 20. *ff. de minoribus*.

17. Colui ch'è restituito contro una vendita, non deve essere garante della vendita (b).

„ (b) Poſtquam in integrum ætatis beneficio reſtitutus
„ es periculum evictionis emptori, cui prædium ex bonis
„ paternis vendidiſti, præſtare non cogeris. *l. poſtquam*
„ *C.* 1. *de fidejuſſ. min.*

18. Se taluno abbia dato malleveria in una vendita, la restituzione accordata al venditore, non impedirà al compratore di agire contro il fidejussore (c).

„ (c) Sed ea res fidejuſſores qui pro te intervenerunt,
„ excuſare non poteſt. *l. poſtquam* 1. *C. de fidejuſſ. min.*

LE

LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

LIBRO PRIMO.

PARTE SECONDA.

DELLE SUCCESSIONI.

PREFAZIONE.

Che contiene diverse osservazioni e molti principj, importanti a sapersi nelle materie di questa seconda parte.

I. Perchè siensi distinte le successioni dagli obblighi.

Abbiam distinta la materia delle successioni da quella delle obbligazioni, delle quali si è trattato nella prima parte, perchè sebbene le successioni vadano unite ad una specie di obbligazione, come quella dell'erede verso i creditori ed i legatarj del testatore, e come le reciproche obbligazioni de'coeredi; tuttavia non era

a proposito di contemplare la successione sotto la veduta delle obbligazioni cui possono andare unite, perchè queste tali obbligazioni sono accidentali, nè formano l'essenza delle successioni, ma ne sono soltanto gli accessorj. Anzi può darsi il caso che in una successione non vi sia obbligazione, come allorchè si tratta di un solo erede, o di una eredità senza debiti, senza legati, senz'altri pesi. All'incontro nella materia compresa nella prima parte, come i contratti, la tutela, l'officio del curatore, l'amministrazione degli affari pubblici, l'obbligazione vi è inseparabilmente annessa di lor natura; e tutte queste materie formano altrettanti obblighi e vincoli, di cui la provvidenza divina si serve per mantenere gli uomini di tutti i paesi nello stato sociale, nella stessa guisa che le successioni tendono a perpetuarne la durata (1); per questa ragione si è dovuto distinguere le successioni da tutte le altre materie, perchè esse appartengono ad un'altra classe, che deve avere il suo luogo separato.

II. *Necessità delle successioni, e come esse sieno state regolate dalle leggi.*

Le successioni sono le maniere, con cui i beni, i dritti ed i pesi de'defonti passano a colui che subentra in luogo loro.

E'

(1) V. il cap. 14. del trattato delle leggi, n. 2.

E' chiaro che le successioni sono naturali nella società; e si vede bene qual sia stata la necessità di trasmettere l'uso dei beni da una generazione all' altra. Ma non è chiara egualmente la maniera, con cui deve regolarsi questo passaggio di beni, e qual ne sia l'ordine naturale; cioè se quest' ordine sia tale di sua natura che i beni del defonto debbano interamente passare a' suoi figli, ed in mancanza di figli a' parenti più prossimi; oppure se chi muore possa disporre di tutti o di una porzione de' suoi beni in favore di un estraneo; come pure se possa esservi altra maniera di far passare i beni da una generazione all' altra successivamente. Nel supposto che fin da quando gli uomini cominciarono a vivere in società, avessero messe in esame le maniere di trasmettere i beni da una generazione all' altra, tre erano le maniere principali che potevano proporsi, fra le altre a cui si poteva pensare in questa discussione.

La prima maniera era di considerare tutti i beni come perfettamente comuni a tutti, riconoscendo il dritto di proprietà in que' soli beni, che ciascuno consumerebbe per suo uso. Ed in questa ipotesi, qualsivoglia fossero i mezzi adottati per regolare questa comunione di beni, non vi sarebbero stati al mondo nè eredi, nè successioni, conforme non vi sono nelle comunità regolari, in cui tutti i beni appartengono al corpo, senza che gl' individui possegano alcuna cosa del proprio.

Le altre due maniere suppongono, che tutt' i beni non fossero comuni fra di noi; ma che

ciascuno potesse goderne la proprietà. L'una per mezzo delle successioni legittime, denominate così perchè fanno passare tutti i beni di chi muore senza averne disposto, alle persone che le leggi vi chiamano per la parentela, secondo il loro ordine di discendenti, ascendenti, collaterali. L'altra delle successioni testamentarie, che fanno passare i beni de'defonti alle persone, in favore delle quali hanno essi testato.

Di queste tre maniere, la prima che stabilisce una perfetta comunione de' beni, sarebbe così piena d'inconvenienti, che se ne vede a colpo d'occhio l'impossibilità. Imperocchè siccome le massime di giustizia e di equità, che dovrebbero essere la guida della condotta di ogni individuo, non sono un bene comune; così la comunione universale di tutti i beni sarebbe un sistema impossibile a realizzarsi fra tanti associati, così pieni di amor proprio. Inoltre sarebbe una cosa ingiusta ed egualmente impossibile, che i beni fossero comuni a'buoni ed a'cattivi, a chi ama la fatica ed agli infigardi, a chi sapesse farne un buon uso ed una giusta parte, ed a chi non avesse la fedeltà necessaria per conservarli alla società, nè la prudenza per servirsene, e che perciò non farebbe altro che consumarli e dissiparli. In conseguenza la perfetta comunione de'beni, che avrebbe potuto esser giusta ed eseguibile fra uomini perfettamente giusti, conservati nello stato d'innocenza ed esenti da ogni passione, sarebbe ingiusta chimerica e piena d'inconvenienti frà uomini della nostra tempra. Sarebbe poi un assurdo il voler

citare in esempio le associazioni che veggiamo fra gl' individui delle comunità regolari, per tirarne una conseguenza dell' associazione universale di tutta una nazione, di tutto un popolo ed anche di una sola città. Le comunità regolari sussistono perchè non sono composte di famiglie diverse, alle quali bisogni dare un mantenimento proporzionato alla condizione ed al numero degl' individui; ma sono composte di semplici particolari tutti subordinati ad un superiore, senz' avere alcuna parte nell'amministrazione dei beni e degli affari, e senza potere fare altro uso de' beni e della libertà medesima, che quello che vien loro accordato dalle regole dell' instituto da essi professato; il che sarebbe impossibile a mettersi in pratica in un corpo composto di molte famiglie.

III. *Delle due sorte di successioni, che chiamansi legittime o testamentarie.*

Giustamente pertanto non vi è governo regolato con qualche buon ordine, in cui siasi posta in uso la perfetta comunione de' beni; ma all' incontro si sono adottate le due altre spezie delle successioni, cioè le testamentarie, e le legittime che chiamansi ancora *ab intestato*, perchè esse hanno luogo in mancanza di testamento; e si è formato un misto differente di queste due maniere, perchè siccome amendue sono fondate nell' ordine sociale, e sono state ricevute per tutti i paesi; e siccome l' una deroga all' altra reciprocamente, perciò sono state conciliate in

diverse maniere, conforme sarà spiegato a suo luogo .

IV. *Ordini delle successioni legittime.*

Tre sono gli ordini delle successioni legittime, i quali corrispondono ai tre ordini delle persone, che dalle leggi sono chiamate alla successione. Il primo è quello dei figli e degli altri discendenti: il secondo dei padri e degli altri ascendenti: il terzo de' collaterali, che sono i fratelli, e sorelle e gli altri parenti più prossimi. Chiamansi poi collaterali, perchè siccome i discendenti e gli ascendenti stanno sotto una medesima linea, così i fratelli e tutti gli altri parenti più remoti stanno fra loro uniti, a lato dei discendenti e degli ascendenti, ciascuno nella sua linea sotto i rispettivi ascendenti, da cui prendono una medesima origine.

Il primo di questi tre ordini, che chiama i figli alla successione del padre e della madre è tutto naturale, come un effetto dell'ordine della divina providenza che dà la vita agli uomini, facendosi nascere da' loro genitori; poichè, essendo la vita un dono che rende necessario l'uso de' beni temporali, e dando Dio questi beni come un secondo beneficio, che va congiunto al primo è naturale, ch' essendo i beni un accessorio della vita, i beni de' genitori passino a' loro figli come un accessorio della vita medesima. Questa regola che deriva egualmente dalle leggi umane, è così giusta e così naturale, che sta scolpita in tutt' i cuori (1).

Il

(1) V. nel cap. 3. del trattato delle leggi, n. 3.

Qui

Il secondo ordine, che chiama gli ascendenti alla successione de' discendenti, non è naturale, come il primo che fa succedere i discendenti agli ascendenti; poichè siccome è conforme all' ordine naturale che i figli sopravvivano a' genitori, così è contro quest'ordine che i genitori sopravvivano a'loro figli. Ma dandosi questo caso, ripugnerebbe all' equità neturale, che i genitori fossero privi della consolazione di succedere a' loro figli, e soffrissero nel tempo stesso la perdita delle persone ad essi care, e quella de'loro beni (1): e la medesima ragione che unisce al beneficio della vita quello de' beni temporali, e che fa che i figli ricevano l' uno e l' altro da' loro genitori, richiede ancora che quando gli ascendenti sopravvivono a' discendenti che muo-

---

Qui egreditur de utero tuo ipsum habebis heredem *Genes.* 15. 4. Si filii & heredes *Rom.* 8. 17. Bonus relinquit heredes filios & nepotes. *Prov.* 13. 22. Ratio naturalis, quasi lex quædam tacita, liberis parentum hereditatem addicit, veluti ad debitam successionem eos vocando. Propter quod & in jure civili suorum heredem nomen eis indictum est; ac ne judicio quidem parentis, nisi meritis de causis, summoveri ab ea successione possunt, *l.* 7. *ff. de bon. damn.*

(1) Non sic parentibus liberorum, ut liberis parentum debetur hereditas. Parentes ad bona liberorum ratio miserationis admittit: liberos naturæ simul & parentum commune votum, *l.* 7. §. 1. *ff. si tab. test. nul. ext. unde lib.* Ne & filiæ amissæ & pecuniæ damnum sentiret; *l.* 6. *ff. de jure dot.* N m etsi parentibus non debetur filiorum hereditas, propter votum parentum, & naturalem erga filios charitatem, turbato tamen ordine mortalitatis, non minus parentibus, quam liberis pie relinqui debet. *l.* 15. *ff. de inoff. test.*

muojono senza i figli, non sieno privi de' loro beni. Imperocchè i figli e gli altri discendenti avendo ricevuta la vita da' loro genitori, i beni de' figli sono naturalmente destinati per la necessità della vita di coloro da' quali hanno ricevuta la propria. Perciò la successione degli ascendenti a' discendenti, in un certo modo nasce dal dritto naturale, del pari che quella de' discendenti agli ascendenti: ed amendue sono una conseguenza dello stretto rapporto fra queste persone, e degli scambievoli doveri che Iddio impone loro; poichè uno de' principali effetti di questo rapporto e di questi doveri si è stato che le leggi de' Romani, anche prima ch' essi conoscessero la vera religione, considerassero i beni de' genitori, come proprj de' loro figli, e quelli de' figli come proprj de' genitori, e riguardassero le loro successioni reciproche, non tanto come un' eredità che fa loro acquistare un nuovo diritto, quanto come una continuazione di quel diritto che sembrava renderli scambievolmente padroni de' loro beni (1).

Su questa equità naturale, che chiama gli ascendenti alla successione de' discendenti, e che è

---

(1) In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, *qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur*. L. 11. ff. de lib. & post.

Largius tempus *parentibus liberisque* petendæ bonorum possessionis, tribuitur: in honorem sanguinis videlicet, quia arctandi non erant, *qui pene ad propria bona veniunt*. L. 1. §. 12. ff. de success. ed.

è stata adottata dal dritto romano, convien osservare, che per un altro principio di equità le consuetudini di Francia hanno fatta una regola, che i beni proprj acquistati per successione non risalgono: vale a dire, che il padre e gli altri ascendenti paterni non succedono a' beni de' loro discendenti, che son loro venuti per il lato materno, e che chiamansi beni proprj materni; e che le madri e gli altri ascendenti materni non succedono a' beni de' loro discendenti che sono ad essi venuti per il lato paterno, e che chiamansi beni proprj paterni. Questa regola viene in conseguenza di un' altra delle medesime consuetudini, la quale vuole che i beni proprj paterni spettino agli eredi consanguinei più prossimi per parte di madre. Una tal regola che ordinariamente si esprime in questi termini, *paterna paternis, materna maternis*, è fondata sul medesimo diritto naturale, che fa ereditare i beni a' congiunti i poichè gli eredi consanguinei, che ereditano questi beni, s' intendono naturalmente quelli che sono della famiglia da cui provengono i beni. Il che rende giusta la regola che priva gli ascendenti della proprietà de' beni di un discendente da un altro ceppo; affinche i beni paterni non risalissero agli ascendenti materni, e i beni materni agli ascendenti paterni, che con trasmetterli a' loro eredi, ne privassero quegli della famiglia, da cui provenivano questi beni. Ma queste consuetudini lasciano agli ascendenti i mobili e gli acquisti de' loro discendenti, ed i beni proprj venuti dal loro ceppo, coll' usufrutto de' beni venuti dall' altro ceppo. La

qual

qual cosa ha due effetti: l'uno di conservare i beni delle famiglie da cui provengono: l'altro di provedere a ciò che l'equità richiede per gli ascendenti.

Il terzo ordine delle successioni legittime, che è quello de' collaterali, si fonda sulla medesima equità naturale che chiama alle successioni gli ascendenti ed i discendenti; poichè i beni che debbono passare dal defonto a' suoi discendenti o in mancanza di questi, a' suoi ascendenti, passano naturalmente a quelli che rappresentano questi ascendenti, e che da loro ripetono l'origine comune con il defonto. Perciò si può dire in generale di queste tre sorte di successioni de' discendenti, degli ascendenti e de' collaterali, che tutte le persone, le quali sono per nascita comprese in uno di questi ordini, sono considerate come una famiglia, alla quale la provvidenza aveva destinato i beni di coloro che la compongono, per farli passare dall'uno all'altro successivamente, secondo il grado della loro prossimità. Questa successione per la prossimità è così naturale, ch'è stata confermata dalla legge mosaica, dettata da Dio medesimo (1).

Per un altro principio di equità nella successio-

(1) Homo cum mortuus fuerit absque filio ad filiam ejus transibit hereditas, si filiam non habuerit, habebit successores fratres suos. Quod si & fratres non fuerint, dabitis hereditatem fratribus patris ejus. Sin autem nec patruos habuerit, dabitur hereditas his qui ei proximi sunt. Eritque hoc filiis Israel santum legge perpetua. *Num.* 27. 8.

sione de' congiunti, il quale è una conseguenza del primo, si può aggiungere, che quando non vi fosse altra legge per le successioni che la volontà di chi dispone de' suoi beni, sarebbe giusto e naturale che ognuno chiamasse i suoi congiunti alla successione, se non vi fossero ragioni particolari che obbligassero ad altre disposizioni. Imperocchè il vincolo, che la nascita mette tra gli ascendenti, i discendenti e i collaterali, essendo il primo da Dio formato tra gli uomini per unirli in società, e per attaccarli a' doveri di un reciproco amore, ciascuno deve considerare nella scelta dell' erede le persone verso le quali Dio l' obbliga per questo primo legame più che verso le altre, e non privarle de' suoi beni senza giuste cause. Quindi si può dire che le successioni legittime derivano tutte dall'ordine naturale che chiama i congiunti, per diritto di sangue, e perchè restino i beni nelle famiglie, e per l' amore che loro debbono quelli che dispongono dei proprj beni, qualora non ne sieno indegni, e quando altri motivi ragionevoli non rendono giuste altre disposizioni. Su questa equità son fondate le nostre consuetudini, le quali vogliono che i beni rimangono nelle famiglie in maniera che non permettono di disporre di tutt' i beni, in pregiudizio de' collaterali anche i più remoti, che si osserverà in appresso.

V. *Origine delle successioni testamentarie.*

Anche le successioni testamentarie si fondano nell'

nell' ordine della società, e si possono in quest' ordine osservare diverse cause, che rendono giusta la libertà di disporre de' proprj beni con un testamento. Quindi può avvenire che uno non abbia congiunti, o che quelli che ha, siansi renduti indegni di succedergli, in tal caso è chiara l'equità di un testamento. Così una persona che avesse pochi beni venutile da qualche donazione, o dal soccorso di un benefattore che si trovasse in necessità, porrebbe giustamente dargli o tutti i suoi beni, o una parte, e privarne i collaterali lontani, che fossero ricchi. Inoltre è giusto che coloro, i cui eredi presuntivi fossero forestieri, che chiamansi *aubains*, e perciò incapaci di succedere, possano disporre de' loro beni in favore di altre persone. I bastardi non avendo la nascita legittima che viene dal matrimonio, non hanno congiunti che possano loro succedere; e se non hanno figli legittimi, non possono avere erede *ab intestato*, neppure se si trattasse della loro madre; in guisa ch' è giusto che possano disporre de' loro beni con un testamento. Finalmente è giusto in generale, che ogni persona capace di disporre de' proprj beni, poss' adempire a' doveri della gratitudine, e ad altri doveri che l' obblighino a dare, se non tutt' i suoi beni almeno una parte, ad altre persone che non sono suoi eredi legittimi. E questa libertà di disporre ha luogo principalmente per i beni che un testatore ha acquistati colla sua fatica e colla sua industria. Perciò Giacobbe dispose delle spoglie che aveva colle sue armi ri-

por-

portate sugli Amorrei, in favore di Giuseppe, escludendone gli altri suoi figli (1).

Da tutte queste considerazioni si può dedurre, che siccome le successioni legittime sono naturali nell'ordine della società; così le disposizioni a causa di morte, o di tutti i beni o di una parte, riconoscono da quest'ordine medesimo la loro giustizia e la loro equità; e vedesi ancora che i testamenti sono autorizzati dalla legge divina (2).

VI. *Conciliazione dell' uso de' testamenti colle successioni legitrime.*

Siccome tanto la successione de' parenti, quanto quella degli eredi testamentarj si fonda nell' ordine naturale, perciò queste due specie di successioni veggonsi adottate da tutte le nazioni culte. Ma s'è cosa giusta e conforme all'ordine naturale, che le successioni passino a' parenti più prossimi, che sono chiamati dalla legge, come mai può esser cosa giusta e conforme all'ordine naturale, che i parenti ne sieno spogliati da un erede istituito nel testamento? E come le leggi, le quali chiamano i congiunti alle successioni, avranno soltanto il loro effetto quando non vi sono

(1) Do tibi partem unam extra fratres tuos; quam tuli de manu Amorrhæi in gladio & arcu meo. *Genes.* 48 12.

(2) Hominis confirmatum testamentum nemo spernit, aut superordinat. *Galat.* 3. 15. *Hebr.* 9 16. & *seq. V. Genes.* 48 5 4. *Reg.* 20 1. *Isai.* 38 1.

sono disposizioni che li privano? E se queste leggi derivano dal diritto natutale, non sarà egli giusto che esse abbiano il loro effetto indipendentemente dalla volontà di coloro che hanno beni da lasciare dopo la lor morte, o che almeno non possono privare i loro congiunti, se non di una parte della loro successione.

Tutti quelli che han fatto leggi per regolare le successioni, hanno senza dubbio esaminato tal questione; poichè hanno conosciuta l' equità naturale che chiama i congiunti alle successioni, ed hanno parimenti conosciuto esser giusto di permettere a coloro che hanno beni, di disporne dopo la loro morte. Perciò avendo tutti osservata la contraddizione, cui sembra condurre l' uso di questi due principj, hanno dovuto esaminare in tutti questi aspetti, in qual maniera conciliarsi (1).

Non hanno ignorato, che per fare un giusto uso di queste due leggi, devesi riguardare quella, che chiama gli eredi consanguinei, come una prima regola generale che dà loro tutt' i beni delle successioni, quando non vi sia alcuna giusta causa di privarli. Dal che ne viene, che quando hanno essi permesso di disporre o di tutt' i beni o di una parte, han supposto che chi sceglie altri eredi che non sono suoi consanguinei, e dà una parte de' suoi beni ad altre persone

---

(1) V. nel trattato delle leggi, cap. 11. n. 7. e n. 31.

sone deve avere considerazioni particolari che l' obbligano a disporre della sua successione diversamente che ne disporebbe la legge. Imperocchè non si è preteso di favorire le disposizioni irragionevoli, e che avessero solo per principio una passione o un capriccio, e lasciare una libertà indiscreta per ogni sorte di disposizioni giuste o ingiuste; giacchè il buon ordine non permette neppure in vita le disposizioni contrarie all' onestà ed a' buoni costumi; ragione per cui si vieta a' prodighi l' amministrazione de' loro beni. Perciò la libertà che le leggi posson dare di disporre de' propri beni con un testamento, comprende senza dubbio secondo il loro spirito la condizione, che le disposizioni di un atto così serio non sieno irragionevoli. Ma sebbene lo spirito delle leggi che permettono i testamenti, non debba intendersi diversamente, perchè sarebbe un assurdo il dire che esse approvino tutte le disposizioni indistintamente, nondimeno l'aggiugnere alla legge, che permette i testamenti la condizione, ch' essi fossero ragionevoli avrebbe portato troppi inconvenienti; poichè questa riserba suscitarebbe controversie in tutt' i testamenti senz' eccettuar quelli che fossero dettati dalla prudenza e dall' equità; giacchè potendosene formare una discussione, si metterebbero in dubbio per ragioni diverse da quelle che può aver avute il testatore. Non essendo dunque utile aggiugnere alla legge una tal condizione, e non essendo neppure giusto, nè possibile di dare a ciascuno una norma per le sue di-

disposizioni particolari, è stato neccssario che la legge, la quale le permette, lasciasse a ciascuno l'uso delle sue disposizioni, o con dargli una libertà indefinita di disporre di tutto, o con mettervi limiti.

Da tutti questi principj generali, ne' quali ciascuno deve convenire, sembra che se possa dedurre la conseguenza, che essendo di diritto naturale che le successioni passino a' congiunti, e richiedendo l' equità che chi ha beni, ne possa disporre; lo spirito delle leggi, le quali ciò permettono, è stato che la libertà di disporre fosse regolata in ciascuno secondo la prudenza la quale determinasse l' uso di questa libertà più o meno, secondo lo stato de' suoi beni e della sua famiglia, e secondo i suoi varj doveri verso altre persone, oltre ai figli se ne avesse, ed oltre ai congiunti; poichè da queste circostanze e da altre simili, le cui combinazioni sono infinite, dovrebbe ognuno regolare le sue disposizioni, e proporzionarle a' suoi beni ed a' suoi doveri. Così coloro che hanno pochi beni e molti figli, hanno minor libertà di disporre di colui che non avendo figli; ha molti beni. Così, l'obbligo verso i congiunti è maggiore in quelli che ne hanno poveri, è minore in quelli che li hanno ricchi. In generale le circostanze in cui ciascuno si trova, gli additano l' uso della prudenza da cui deve prender regola.

Se dunque si consulti soltanto l' equità naturale, che deve essere lo spirito delle leggi, si giudicherà che il principio che rende giusta la li-

libertà delle disposizioni testamentarie, non è altro che un uso prudenziale delle regole di equità. Perciò sembra potersi supporre che coloro i quali han fatto le leggi delle successioni, non abbiano discordato in questo principio; ma che sieno stati discordi sulle conseguenze che ne hanno ricavate, ed abbiano formato quasi due partiti, da cui son venute le due sorte di giurisprudenze che abbiano su questa materia.

Una è quella del diritto romano, i cui compilatori hanno giudicato, che bisognasse lasciare a ciascuno la libertà intera di regolare le sue disposizioni colla propria volontà (1), e che gl' inconvenienti del cattivo uso che alcuni potessero fare di questa libertà non dovessero impedire che questa non si lasciasse a tutti, affinchè la condizione di quelli che sono incapaci di abusare di questa libertà, non soggiacesse ai medesimi vincoli di coloro, che meritarebbero di esserne privi.

L' altra giurisprudenza è quella de' nostri statuti mnnicipali. I loro compilatori hanno giudicato che non bisognasse lasciare a' particolari la libertà di allontanarsi affatto dall' equità naturale, che chiama i congiunti alle successioni, sotto pretesto delle occasioni così rare che possono render giusto l' uso di questa libertà. Han voluto prevenire l' inconveniente dall'abuso che potreb-

(1) Uti quisque legasset suae rei, ita jus esto. *Instit. de legg. Falc.*

trebbero fare di questa libertà coloro che prendono per regola ne' testamenti soltanto le loro passioni; e per questi riguardi non potendo fare diverse regole per le diverse sorte di persone, e non avendo creduto dover supporre che la maggior parte regolasse le sue disposizioni con una savia e prudente condotta, hanno limitata la libertà di disporre per ogni sorte di persone indistintamente. Si vedranno nel seguente articolo alcune differenze notabili fra lo spirito di questa giurisprudenza del diritto romano, e lo spirito di quella de' nostri statuti municipali.

VII. *Differenza fra lo spirito del diritto romano, e quello degli statuti municipali.*

Sembra che la materia, con cui i Romani posero in uso la legge di una libertà generale ed indefinita di disporre di tutt' i beni (questa legge l'aveano presa da' Greci,), sia stata una conseguenza di quello spirito di dominio, di cui veggonsi tanti tratti in tutta la loro condotta fin dalla loro origine, tanto per rapporto ad altri popoli da essi soggiogati, quanto per rapporto alle loro famiglie, in cui avean preso un diritto assoluto di vita, e di morte; non solo su i loro schiavi (1); ma anche su i proprj figli (2). Secondo questo spirito, si erano arrogata la

(1) *L. 1. §. 1. ff. de his qui sui vet. al. jur.*
(2) *L. 11 in f. ff. de lib. & post. l. ult. C. de patr. potest.*

la libertà di disporre a loro arbitrio in tutt'i loro beni, e di privarne non solo i congiunti, ma i figli stessi senza causa. E' vero che questo poteva essere un mezzo per mantenere i figli ne' loro doveri verso i genitori; ma l'abuso che si vide fare da molti di questa libertà, con diseredare i proprj figli senza giuste cause, fece dar ascolto alle querele de' figli, contro que' testamenti che chiamaronsi inofficiosi (1), come contrarj a' doveri della pietà paterna. Tali doglianze però furono solo ricevute con questa precauzione, che per dar loro qualche colore, e la forza di annullare questi testamenti, fossero considerati come fatti da persone, che si fossero trovate in una specie di delirio e prive dell' uso della ragione. Si stabilì pertanto una legittima per i figli, a' quali si assegnò la quarta parte de' beni, che avrebbero avuto *ab intestato* (2); e furono parimenti ammessi i padri e le madri e gli altri discendenti a gravarsi della inofficiosità de' testamenti de' loro figli (3). Finalmente Giustiniano credette far molto in favore de' figli, accrescendo la loro legittima, e fissandola alla terza parte de' beni, quando vi fossero quattro figli o un numero minore, e sino alla metà, quando vi fossero cinque o più figli (4). Ma in quanto a' collaterali, si lasciò sem-

(1) Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanæ mentis fuerunt, *l.* 1. *ff. de inoff. test.*
(2) L. 8 §. 8. *ff. de inoff. test. l.* 6 C. *eod.*
(3) L. 14 & 15. *ff. de inoff. test.*
(4) *Novell.* 18. C. 1.

sempre l'intera libertà di privarli di tutto, a riserba di un sol caso, e soltanto in favore de' fratelli e delle sorelle, a' quali si permise di gravarsi de' testamenti de' loro fratelli o sorelle, quando l'erede istituito fosse stata una persona turpe o di condizione infame. Inoltre non davasi questo dritto a coloro che erano solo fratelli o sorelle uterine (1). Perciò vedesi che il diritto romano ha considerato ogni testatore come un legislatore nella sua famiglia, lasciandogli l'autorità assoluta di disporre de' beni a suo arbitrio collo sole riserbe ora accennate.

Questa giurisprudenza del diritto romano, la quale lascia in piena libertà di disporre di tutt' i proprj beni con un testamento, eccettuata la legittima alle persone cui si è dovuta, osservasi in quelle provincie di Europa le quali si regolano col diritto romano. La giurisprudenza poi che limita la libertà delle disposizioni ne' testamenti, anche in favore de' collaterali, è seguitata in tutte le provincie che hanno le loro consuetudini. Ma non essendovi una regola naturale che mostri i limiti prefissi alla libertà de' testamenti e delle altre disposizioni a causa di morte, e che additi di qual porzione de' suoi beni possa taluno privare gli eredi legittimi, e non potendosi con riguardi arbitrarj stabilire que-

(1) *L. 27 C. de inoff. test.*

questi limiti, sono stati perciò diversamente regolati dalle consuetudini. In tutte vedesi solamente questo di comune, ch' esse hanno due regole generali, le quali derivano da' principj che poco innanzi abbiamo osservati: l'una, che distingue i beni paterni e materni, affine di conservare a' congiunti di ogni linea i beni del loro ceppo: l'altra che vuole che non vi sieno altri eredi, che i prossimi chiamati alla successione dalle consuetudini, e dà soltanto la qualità di legatarj universali a coloro, a' quali con un testamento o con altra disposizione a causa di morte si lascia tutto quel che si può dare, rimanendo il nome di erede al solo erede del sangue, con questo stabilimento comune a tutte le consuetudini, che l'erede legittimo diviene erede nel momento della morte di colui al quale succede sebbene ignori questa morte. Il che ha questo effetto, che se l'erede muore, senz'aver saputo che gli era pervenuta la successione, la fa passare a' suoi eredi, del pari che se l'avesse accettata, e se ne fosse messo in possesso. Ma fuori di queste regole generali e comuni a tutte le consuetudini, le altre disposizioni, e particolarmente quelle che limitano la libertà de' testamenti, non sono uniformi; poichè alcune lasciano la libertà di disporre di tutti gli acquisti e di tutt' i mobili, e non danno agli eredi del sangue se non i beni patrimoniali, permettendo solo di farne un legato di una porzione, come di un quarto o di un quinto. Altre senza distin-

zione delle diverse nature di beni, mobili o stabili, patrimoniali o acquisti (1), non permettono di disporre se non di una parte di tutt' i beni, come sarebbe di una quarta parte. Altre poi non permettono a quelli stessi che non hanno figli, di disporre se non di una parte de' loro acquisti di beni stabili. Ed oltre a queste precauzioni delle consuetudini, per conservare i beni nelle famiglie, ve ne sono altre in cui si è limitata in un' altra maniera la libertà de' testamenti, ed in cui per prevenire la facilità di obbligare i moribondi a disposizioni suggerite, si son dichiarati nulli i testamenti che non sono stati fatti in un dato tempo da esse stabilito, e che deve procedere la morte del testatore.

E' chiaro che tali stabilimenti delle consuetudini sono fondati su questo riflesso, cioè di dare agli eredi del sangue la maggior parte, o una data quantità di beni, ma non vi hanno tutte provveduto egualmente; poichè nelle consuetudini che permettono di disporre di tutti gli acquisti e di tutt' i mobili, coloro che non hanno beni patrimoniali hanno la medesima libertà che dà il diritto romano, e possono privare di tutt' i loro beni i collaterali più prossimi ed anche i loro fratelli.

Non devesi quì entrare in una discussione particolare del confronto di queste consuetudini, per

(1) V. le distinzioni di queste diverse sorte di beni, nel titolo delle cose. Sez. 2. artic. 8, 9, 10, 11 e 12.

per considerare quali sieno più o meno sensate: Ciascuna ha i suoi convenienti ed i suoi vantaggi. E questa diversità di vantaggi e d'inconvenienti che possono distinguerle le une dall' altre, sono effetti naturali delle leggi arbitrarie. Ma hanno tutte quest' utilità comune, che ciascuna ha le sue regole fisse che servono di norma, e che assicurano il riposo delle famiglie. La qual cosa però non impedisce che la moltitudine delle consuetudini che sono in Europa, tanto diverse le une dall' altre, non solo in materia di successioni, ma in molte altre materie, non faccia nascere naturalmente la questione, se fosse più utile questa diversità di regole prefisse ne' diversi luoghi, o una sola regola comune da per tutto. Ma non dobbiamo quì fermarci a trattare inutilmente una questione di questa natura.

VIII. *Quale delle due successioni sia più favorevole, la testamentaria o la legittima.*

Quanto si è detto finora conduce ad un' altra riflessione sul confronto delle successioni legittime e delle successioni testamentarie, per conoscere quale di queste due sorte di successioni sia più favorevole, se quella degli eredi legittimi, oppure l' altra degli eredi testamentarj: vale a dire, se in una causa ove si trattasse degl'interessi opposti di un erede testamentario e di un erede legittimo, essendo dubbioso il diritto di amendue, si dovesse inclinare più per l'uno che per l' altro, e per qual de' due; siccome nelle

cause tra un attore ed un reo, tra un possessore e quello che vuole cacciarlo dal possesso, tra un accusatore ed un accusato, nel dubbio si pende più dalla parte del reo convenuto, del possessore e dell'accusato, per la sola considerazione di queste qualità.

Si propone quì tal questione, perchè possono darsi casi, in cui bisogni giudicare della preferenza tra queste due sorte di eredi, e perchè la regola, che ne decide, deve formare in questa materia un principio che devesi indispensabilmente considerare, per decidere le controversie che possono dipenderne. Per esempio, se si supponga che un testatore, in un paese che si regola col diritto scritto, avendo chiamato con un primo testamento fatto nelle debite forme, un erede diverso dall'erede legittimo, faccia un secondo testamento, in cui istituisce l'erede legittimo, e questo secondo testamento non abbia più di cinque testimonj in un paese, in cui se ne ricercano sette; la questione di sapere quale di questi due testamenti debba avere il suo vigore, dipenderà dal sapere quale di questi due eredi debba essere più favorito, se il testamentario o il legittimo. Imperocchè se deve essere favorito il testamentario, o se amendue sono in egual considerazione nello spirito della legge, sarà certo che fra questi due testamenti, il primo ch'è fatto nelle debite forme, dovrà esser preferito al secondo ch'è nullo. Se al contrario è migliore la condizione dell'erede del sangue, trovandosi sostenuta dalla seconda volontà del testatore, quantunque difet-

fettosa nelle forme, potrà esservi dubbio se questo secondo testamento, quantunque imperfetto, ma che chiama l'erede del sangue, basti per annullare il primo, fatto nelle debite forme, ma che fa passare i beni ad un estraneo.

Vedesi bene quanto rilevante sia il principio che deve decidere tal questione, poichè deve servire di fondamento per giudicarne altre; ed importa il fissare con qualche regola sicura i diversi riguardi che i giudici debbono avere in favore degli eredi del sangue o in favore delle disposizioni a causa di morte, tanto ne' casi; in cui può esser dubbia la validità di queste disposizioni, quanto nelle altre controversie che possono dipendere dal discernimento di ciò che può esser dovuto al favore degli eredi del sangue, o alla considerazione che devesi avere alla volontà del testatore; come, per esempio, se un testamento che chiama l'erede legittimo unitamente ad un estraneo, contenesse una clausola oscura o equivoca, che in un senso favorisse l'erede legittimo, nell'altro estraneo.

Per esaminare dunque tal questione della preferenza in favore degli eredi testamentarj o de' legittimi, conviene aggiungere a tutte le osservazioni fatte, tre riflessioni sopra tre differenze fra le successioni legittime e le testamentarie.

La prima differenza consiste in questo, che l'ordine delle successioni *ab intestato* è così giusto e così naturale, che è stato come tale stabilito dalla legge divina, che ne ha confermato l'uso: laddove quello de' testamenti non ha altra origine che la volontà degli

gli uomini. E sebbene i testamenti sieno approvati ne' libri santi, non vi sono però disposizioni che ne facciano una legge, come si vede passato in legge l'uso delle succession legittime, e nel luogo stesso dove sono regolate le successioni, non si fa menzione alcuna de' testamenti (1). Perciò può dirsi che la legge, la quale permette i testamenti, è come un'eccezione della legge naturale e generale, che chiama i congiunti alle successioni.

La seconda differenza tra le successioni testamentarie, e quelle degli eredi del sangue, consiste in questo, che le successioni legittime sono di una positiva necessità per l' ordine sociale; poichè conviene che i beni di chi muore senza averne disposto o perchè non ha avuto tempo di farlo o perchè lo ha trascurato, passino a persone che vi son chiamate dalle leggi, e queste vi hanno chiamato i congiunti. Ma l' ordine attuale della società potrebbe sussistere senza l' uso delle successioni testamentarie, col semplice uso della successione degli eredi legittimi; ed anche le consuetudini non riconoscono altri eredi, come si è già osservato.

La terza differenza si è, che nascono molti inconvenienti dalla libertà di eleggere gli eredi; poichè molti prevenuti dalle loro passioni fanno elezioni ingiuste, e queste sorte d'inconvenienti possono imputarsi ai testatori medesimi. Laddove dalle successioni legittime seguono me-

no

(1) Num. 27.

no inconvenienti, e quelli che ne vengono, non possono essere imputati ad alcuno, ma sono effetti dell'ordine dell'universo, e conseguenze naturali di qualunque regola per giusta che sia, come veggiamo seguirne dalle leggi le più sensate.

Da tutte queste riflessioni pare che si possa dedurre, ch' essendo le successioni legittime più naturali, più necessarie e meno soggette ad inconvenienti delle successioni testamentarie, il cui uso non è stato se non una eccezione della regola che dà l' eredità a' congiunti, la condizione degli eredi legittimi è migliore de' testamentarj; e ne' dubbj ove può esser considerato il favore di uno di questi eredi, devesi decidere in favore dell' erede del sangue. Perciò nella quistione proposta di que' due testamenti, de' quali il primo, fatto nelle debite forme, chiama alla successione un estraneo; il secondo che per non avere più di cinque testimonj, sarebbe dichiarato nullo, qualora fosse stato fatto in favore di un altro estraneo, tuttavia si sostiene e fa annullare il primo, perchè chiama alla successione l' erede legittimo (1). Questa decisione è

---

(1) Tunc prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum est. Nisi forte posterius vel jure militari sit factum, vel in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest. Tunc enim & posteriore non perfecto superius rumpitur, *l. 2. ff. de injust. rupt. irr. f. test.*

Si quis testamento jure perfecto, postea ad aliud venerit testamentum, non alias quod ante factum est infirmari decernimus, quam si id quod secundo facere testator insti-

è tanto più notabile, perchè nasce dallo stesso diritto romano, il quale ha tanto favorito le successioni testamentarie, e che in oltre è tanto scrupoloso quando trattasi di formalità; perciò si può conchiudere anche per sentimento di coloro che hanno più favorito i testamenti, che la condizione dell' erede testamentario è meno favorevole di quella dell' erede del sangue.

IX. *Perchè siansi fatte tutte queste osservazioni.*

Si è creduto di dover quì fare tutte queste osservazioni sulle due specie di successioni, prima di venire al dettaglio delle regole di questa materia, per due principali riguardi. L'uno per dar come un piano delle idee generali della natura delle successioni, le quali formano una materia molto vasta. L'altro per istabilire in questo piano i fondamenti da cui dipendono molte regole che saranno spiegate distintamente. E perchè vi sono altre sorte di successioni, o ignorate

---

ſtituit, jure fuerit conſumatum: niſi forte in priore teſtamento ſcriptis his qui ab inteſtato ad teſtatoris hereditatem vel ſucceſſionem venire non poterant, in ſecunda voluntate teſtator eos ſcribere inſtituit, qui ab inteſtato ad ejus hereditatem vocantur. Eo enim caſu, licet imperfecta videatur ſcriptura poſterior, infirmato priore teſtamento, ſecundam ejus voluntatem non quaſi teſtamentum, ſed quaſi voluntatem ultimam inteſtati valere ſancimus. In qua voluntate quinque teſtium juratorum diſpoſitiones ſufficiant. Quo non facto, valebit prius teſtamentum, licet in eo ſcripti videantur extranei. *l.* 11. §. 3 C. *de teſtam.* V. l' artic. 5 ſez. 5 de' teſtamenti.

rate dal diritto romano o che hanno in Francia alcune regole proprie, siamo stati obbligati a fare le seguenti osservazioni.

X. *Delle istituzioni convenzionali:*

Oltre alle due sorte di successioni legittime è testamentarie, di cui si è parlato finora, vi è una terza specie di successioni di una natura del tutto diversa, ed è quella degli eredi convenzionali, vale a dire, istituiti eredi con una convenzione di succedere, il cui uso è frequente ne' contratti di matrimonio in favore degli sposi, che sono istituiti eredi da' loro genitori e dagli altri ascendenti o da' collaterali o anche da un estraneo; ed alcune consuetudini ammettono altresì queste disposizioni in favore di altri contratti oltre quello del matrimonio, come nel caso di una società universale.

Queste sorte d' istituzioni di erede, che chiamansi istituzioni convenzionali, sono lecite ed anche favorevoli fra di noi, perchè agevolano i matrimonj col vantaggio di renderle sicure, e per questa ragione sono irrevocabili. Laddove nel diritto romano le istituzioni convenzionali erano illecite, come contrarie alla libertà di disporre de' proprj beni col testamento (1).

Que-

(1) Pactum quod totali inſtrumento comprehenſum eſt, " ut ſi pater vita fungeretur, ex æqua portione ea quæ nubebat cum fratre heres ſui patris eſſet, " neque ullam obligationem contrahere, neque libertatem teſtamenti faciendi mulieris patri potuit auferre, *l.* 15. *C. de pactis*.

Questa materia delle istituzioni convenzionali, non essendo conosciuta dal diritto romano, anzi essendogli contraria, non appartiene al soggetto di questo libro, e perciò non vi sarà trattata. Ma il lettore vi troverà i principj essenziali e le regole necessarie per queste sorte d' istituzioni, vale a dire, tutte le regole che nascono dall' equità naturale, e delle quali può far uso. Imperocchè bisogna osservare che tutte le regole riguardanti le istituzioni convenzionali, riduconsi a tre specie. La prima è delle regole proprie ch' ogni consuetudine ha stabilito per queste sorte d' istituzioni; e tutte queste regole non sono che statuti arbitrarj, che variano secondo le consuetudini, e che facilmente si possono vedere in ciascuna di esse. La seconda comprende le regole delle successioni, o legittime o testamentarie, che derivano dall'equità naturale, e che possono applicarsi a queste istituzioni convenzionali; e tali regole saranno spiegate in questa seconda parte ciascuna a suo luogo. La terza e delle regole delle convenzioni. come per esempio, quelle che riguardano l' interpretazione, e le altre che possono rapportarsi alle convenzioni di succedere, e queste sono state spiegate nella prima parte. Perciò in questo libro si avranno tutte le regole naturali, che derivano dall'equità, o da principj da cui possono dipendere le decisioni nella materia delle successioni convenzionali; e basterà quì osservare un Principio essenziale e di grande importanza in questa materia, sul quale si deve esaminare l'uso di tutte le regole particolari che possono avervi rapporto.

Il

Il principio è questo, che le istituzioni convenzionali partecipando della natura de' testamenti e di quella de' contratti, e per conseguenza le loro regole comprendendo queste due nature, devesi in ogni dubbio distinguere, quali di queste due sorte di regole vi si debbano applicare; e se il dubbio si debba risolvere colle regole de' contratti; o con quelle de' testamenti, secondo che possono convenirvi le une o le altre; poichè tuttogiorno accadono in tali materie questioni su queste due nature. E per meglio spiegare la verità di questo principio, e qual ne debba essere l'uso, si può osservare l'applicazione in alcuni esempj di questioni generali e facili a risolversi, ma che serviranno per giudicare dell' altre.

Si può per il primo esempio supporre, che si tratti di sapere se un erede istituito nel suo contratto di matrimonio, abbia la libertà, dopo la morte di chi lo ha fatto erede, di rinunziare alla sua successione, o se sia obbligato ad accettarla. Se si dovesse decidere tale questione colle regole de' contratti, potrebbe parere, che formandosi obbligazioni reciproche, siccome chi ha nominato un erede con una istituzione convenzionale, non può rivocarla, così l'erede istituito in questa maniera sarebbe obbligato per parte sua ad accettare la successione. Ma essendo essenziale alla qualità di erede la libertà di accettare l' eredità, ed essendo ingiusto che chi è sicuro di avere un erede necessario, abbia la libertà di rovinarlo, con caricare la successione di debiti, di legati e di al-

tri

tri pesi superiori ai beni, è chiaro che tale questione devesi decidere colle regole delle successioni, le quali danno agli eredi la libertà di accettarle o di rinunziarvi.

Se si suppone per un secondo esempio, che si tratti di sapere se chi ha istituito un erede con un contratto di matrimonio, possa rivocare a suo arbitrio questa istituzione, e si voglia esaminare questa controversia colle regole delle successioni, sembrerà giusto il poter cambiare questa disposizione, e nominare un altro erede. Ma perchè questa libertà sarebbe direttamente contraria all' oggetto di tali istituzioni, ch'è di assicurare la successione all' erede nominato nel contratto di matrimonio, e di dar questa sicurezza con una convenzione irrevocabile; bisognerebbe decidere tal questione colle regole de' contratti, e secondo queste regole, che rendono fermo ed irrevocabile ciò ch' è stato stabilito con una convenzione, è essenziale ad una tale istituzione il non poter essere rivocata.

Se si suppone, per un terzo esempio, che si tratti di sapere, se chi ha istituito un erede convenzionale, non potendo rivocare questa istituzione, possa alienare i suoi beni, e disporne a suo arbitrio mentre vive, come se non avesse fatta tale istituzione; e se si esamina questa controversia colle regole de' contratti, si potrebbe dubitare se le alienazioni fossero permesse senza alcuna restrizione, in maniera che potesse rendersi inutile questa istituzione, quando colui che l' ha fatta, alienasse, tutt' i suoi beni, o contraesse debiti che assorbissero tutti i capitali.

tali. Ma questa istituzione non distinguendosi da quelle che si fanno co' testamenti, se non in quantochè è irrevocabile per mettere l'erede convenzionale nella sicurezza, che avrà i beni esistenti dopo la morte di colui che lo ha istituito erede; perciò questa controversia si deciderebbe colle regole de' testamenti, le quali non danno all'erede se non i beni che il testatore può avere nel tempo della sua morte, senza che perda la libertà di alienarli o di obbligarli. Quindi questo erede convenzionale potrebbe gravarsi soltanto delle donazioni, o delle altre alienazioni fraudolenti, che apparissero fatte per eludere l'istituzione.

Da questi tre esempj si può vedere in qual maniera bisogna giudicare, se nelle questioni che possono nascere dalle istituzioni convenzionali, le difficoltà dipendano dalle regole che riguardano la materia de' contratti, o da quelle che son proprie de' testamenti, e se vi si possano applicare queste due sorte di regole, qualora non si trova niente stabilito dalle consuetudini.

XI. *Successione di chi muore senza parenti e senza testamento.*

Le maniere di succedere, di cui si è finora parlato, si fondano o sulla prossimità tra l'erede e quello al quale succede, o sulla volontà di colui che istituisce un erede. Ma vi è un' altra sorte di successione che non ha nè l'uno, nè l'altro di questi fondamenti, e che al contrario ha luogo soltanto quando colui, che lascia

beni dopo la sua morte, non ha congiunti e non ne ha disposto; poichè allora è necessario che i beni che lascia, trovino un padrone, ed a questo han provveduto le leggi.

Secondo il diritto romano il marito e la moglie succedono l' uno all' altro, se il primo che muore non lascia nè discendenti, nè ascendenti, nè collaterali, e non fa testamento (1). E se colui che non ha moglie, e che non ha alcun erede legittimo, muore senza disporre de' suoi beni, succede il fisco che fa le veci di erede (2).

In Europa questa successione del marito alla moglie, e della moglie al marito è anche stabilita da alcune consuetudini. Altre al contrario hanno espressamente stabilito che il fisco escluda il marito e la moglie. Alcune per una severità singolare, preferiscono il fisco o il barone che gode de' dritti fiscali, non solo al marito ed alla moglie, ma a' congiunti più prossimi, se non discendono dal ceppo da cui provengono i beni. Ma nelle altre consuetudini che non ne dispongono, e nelle provincie che si regolano col dritto scritto, sembra giusto di seguitare la regola del dritto romano, e da molti esempj si rileva che

---

(1) Maritus & uxor ab inteſtato invicem ſibi in ſolidum, pro antiquo jure ſuccedant quoties deficit omnis parentum, liberorumve, ſeu propinquorum legitima vel naturalis ſucceſſio, fiſco excluſo, *l. un. C. unde vir & uxor.*

(2) Scire debet gravitas tua, inteſtatorum res, qui ſine legittimo herede deceſſerint, fiſci noſtri rationibus vindicandas *l. 1. C. de bon. vacant.*

che sia stata messa in uso; poichè il dritto romano facendo comunemente legge in tutto ciò che non è stato abolito; e che non è contrario alla nostra usanza, deve con più ragione servir di legge, quando ciò che ordina, è conforme al dritto naturale ed all' equità, da cui può dirsi che deriva la successione del marito alla moglie, e della moglie al marito, quando gli altri eredi vengono a mancare. Nè deve ostare il riflesso, che questa maniera di succedere sembra pregiudicare a' dritti del fisco; poichè, oltre all'essere tanto raro questo caso, che di poco rilievo debb' esserne stimata la conseguenza, il dritto del fisco nelle successioni deve soltanto aver luogo, quando non vi è alcuna persona che da qualche legge sia chiamata all'eredità. Ne può dirsi che il marito e la moglie non sieno da veruna legge chiamati a succedere l' uno all' altro; poichè vi son chiamati da questo dritto comune, e la legge che stabilisce questa successione ha il suo fondamento sul dritto naturale e sul dritto divino, che ha formata l' unione così stretta tra il marito e la moglie, e di due ne ha fatto un sol tutto, d' onde dipende la procreazione de' figli e l'origine de' parentadi, ne' quali i più prossimi formano un vincolo meno stretto di quello del matrimonio. Quindi siccome il matrimonio è la sorgente della parentela, da cui nasce il dritto di succedere; così è ben naturale che il marito e la moglie escludano il fisco.

In quanto alla successione del fisco, in mancanza bi altri eredi, essa si fonda su questo, che trovandosi i beni senz'alcun padrone, passano

no naturalmente all'uso della società, e si acquistano dal principe che n'è il capo. Perciò in Francia le successioni di coloro che muojono senza erede, e senz'aver disposto de'loro beni, si acquistano dal re. Questo diritto, che ha il re su tali successioni, forma una materia, che non entra nel piano di questo libro, come neppure vi appartengono i dritti su i beni de' bastardi, su quelli de' forestieri non naturalizzati, nè i diritti di confisca, de'quali si parlerà ne'tre articoli seguenti. Basterà quì osservare in generale il rapporto di questi dritti colla materia delle successioni, senza toccare neppure quel che riguarda le concessioni di tutti questi diritti o di una parte di essi a' baroni nelle loro terre.

XII. *Successione del re ne' beni de' bastardi.*

Fra le successioni che si acquistano dal principe, bisogna annoverare quelle de' bastardi che muojono senza figli legittimi, e senza aver disposto de'loro beni; poichè, secondo la nostra usanza, niuno succede loro *ab intestato*, fuorchè i proprj figli, se ne hanno legittimi, ed essi neppure succedono ad alcuno, se non per testamento. Il dritto che ha il principe su i beni de' bastardi è fondato su questo, che la successione *ab intestato* si deferisce per la parentela fra l'erede e quello al quale succede, e fra noi non si ammette altra parentela, che quella che dà la nascita da un matrimonio legittimo. Così riguardo alle successioni de'bastardi, la nostra giuris-

prudenza è del tutto diversa dal diritto romano. Su di che non è necessario quì dilungarci (1).

XIII. *Successione del re ne' beni de' forestieri, che non sono naturalizzati.*

Vi è ancora un' altra sorte di successione che appartiene al re, ed è quella de' forestieri, che sono di un paese non soggetto al re, e che non hanno ottenuto il diritto di naturalità. Il dritto a questa successione è fondato non solo sul dritto romano (2), ma sull' ordine naturale che distingue la società degli uomini in diversi stati, regni o repubbliche; poichè è una conseguenza naturale di questa distinzione, che ogni stato, ogni nazione regoli colle sue proprie leggi le successioni ed i commerci de' beni, che dipendono da leggi arbitrarie, e che vi si distingua la condizione de' forestieri da quella degli originarj. Quindi sono i forestieri esclusi dalle cariche pubbliche, perchè non sono del corpo della società che compone lo stato di una nazione, e perchè queste cariche richieggono una fedeltà ed un attaccamento al principe ed alle leggi dello sta-

(1) *V.* §. 4. *inst. de successˆ. cogn.* §. *ult. inst. de senatusc. Tertull.* §. 3 *inst. de senat. Orph. l.*29 §. 1 *ff. de inoff. test. l.* 2 & *l.* 4. *ff. unde cogn. Novell.* 89 C. 12 *v.* 15. *eod.* V. l' artic. 8 della sez. 2. degli eredi in generale, e la nota che vi è stata fatta. *V. Genes.* 21, 10, 25, 6 *Deuter.* 23 2 *Gal.* 4. 30.

(2) *V. l.* 6. §. 2. *ff. de hered. inst.* 1 *C. eod. Ulp. tit.* 17 §. 1. *Tit.* 22. §. 2.

stato, il che non si presume in un forestiere. Essi dunque non succedono ad alcuno, e niuno succede loro, neppure i loro congiunti, affinchè i beni del regno non sieno estratti, e non passino a' sudditi di altri principj (1).

XIV. *Confisca.*

Chiamasi confisca il dritto, con cui il sovrano acquista i beni di coloro che son condannati a morte, o a qualche pena che porta seco la morte civile (2). Quindi la confisca è come una specie di successione, che fa passare al re tutt' i beni del condannato; come sarebbero passati a' suoi eredi, se ne avesse avuto. E' siccome nelle successioni vi sono beni soggetti a' pesi, così vi sono del pari soggetti i beni confiscati. Lo stesso avviene nelle successioni de' forestieri, de' bastardi o di chi muore senza eredi.

XV. *Successione de' vassalli .*

Oltre a tutte queste sorte di successioni spiegate finora, ve n'è un' altra specie, che vedesi adot-

(1) V. l' artic. 9 della sez. 2 degli eredi in generale, e gli altri articoli che vi son citati; l' articolo 3 della sezione 4 del medesimo titolo, e la nota che vi è stata fatta, e quella dell' art. 12 della sez. 2 de' testamenti.

(2) V. l' artic. 11. della sez. 2 degli eredi in generale, e gli altri articoli quivi citati.

adottata da alcune consuetudini di Francia, per le quali vi sono beni, di cui i proprietarj non possono testare, e che passano al barone, se quelli muojono senza figli. Il che è diversamente regolato in varie consuetudini, secondo le condizioni, con cui si è convenuto di questo diritto nella sua origine; nella maniera stessa che si son diversamente regolate le condizioni de' feudi nelle loro concessioni. Le persone che posseggono queste sorte di beni, chiamansi vassalli; ed i beni tenuti con questa condizione ritornano in certi casi al barone, come per una specie di successione ricaduta colla morte del possessore, e che si può chiamare una successione convenzionale (1).

XVI. *Uso di queste ultime osservazioni sulle diverse sorte di successioni.*

Fra tutte queste sorte di successioni, di cui si è parlato, le quali fanno passare i beni al re o al barone, non ve n'è alcuna che appartenga alla materia di questo libro, come già si è osservato; poichè queste sono materie del diritto pubblico o dipendenti dalle consuetudini. Ma sebbene tali successioni non entrino nella materia di questo libro, tuttavia è stato necessario di fare que-

(1) V. il fine della preparazione della sezione 4 degli eredi in generale.

queste osservazioni generali, non solo per dar l' idea di tutto ciò che può esser compreso sotto la parola *successione* (1), e per distinguere ciò che riguarda le successioni, di cui si deve trattare in questa seconda parte, da tutto ciò che può avervi qualche rapporto; ma principalmente per avvertire i lettori, che anche nelle materie di queste sorte di successioni, le quali sono del diritto pubblico o che appartengono alle consuetudini, si possono applicare le regole delle successioni, che in questa seconda parte saranno spiegate, secondo possono avervi rapporto; come quelle che riguardano in generale la qualità degli eredi, i loro dritti, pesi, obblighi ed altro, da cui sarà facile giudicare, se possano avere il loro uso riguardo a queste altre specie di successioni, sebbene non se ne faccia menzione nei luoghi, in cui saranno spiegate queste regole.

LE

(1) Sotto questa parola successione non si è compreso il peculio, che alcuni religiosi professi possono lasciare dopo la loro morte; poichè non avendovi essi alcun diritto di proprietà, non passa per successione a quelli che debbono averlo.

LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR
ORDINE NATURALE

LIBRO PRIMO.

Delle successioni in generale.

Non è necessario di far quì una minuta spiegazione delle materie di questo primo libro: esse abbastanza si rilevano dalla tavola, e dal piano delle materie, che si è fatto nel trattato delle leggi. (1) Basta osservare in generale, che essendovi alcune materie comuni alle due specie di successioni legittime e testamentarie, di queste materie si deve trattare nel primo libro, prima di venire a quelle che son proprie di ogni specie di successioni.

TI-

---

(1) V. il cap. 15. n. 14, 15 e 16 di questo trattato.

TITOLO I.

Degli eredi in generale.

Il nome e la qualità di erede convengono egualmente all' erede legittimo che la legge chiama alla successione, ed all' erede istituito con un testamento; del pari che le parole successione ed eredità son comuni ad amendue le specie di successioni, tanto testamentarie quanto *ab intestato*. E quantunque tra le provincie che si regolano colle consuetudini, e quelle che si regolano col dritto scritto vi sia questa differenza, che nelle consuetudini si dà il nome di erede, (come si è osservato nella prefazione di questa seconda parte (1),) soltanto agli eredi del sangue che sono gli eredi legittimi, ed a quelli che sono istituiti eredi con un testamento si dà il nome di legatarj universali; ma nelle provincie che hanno per legge il dritto scritto, si dà il nome di erede tanto a quello ch' è istituito con un testamento, quanto a quello ch' è l' erede del sangue; nondimeno questa differenza consistendo soltanto nel nome si considerano tutti egualmente come eredi; ed ai legatarj universali, secondo lo stabilimento delle consuetudini, del pari che a tutte le altre sorte di eredi si possono applicare le regole che saranno spiegate in questo ti-

ti-

(1) V. la prefazione n. 7.

tolo, ed anche negli altri, secondo che potrà loro convenire l'uso di queste regole.

Non vi è bisogno di dichiarare ciò che comprende questo primo titolo degli eredi in generale, perchè la tavola delle sezioni che lo compongono, fanno ben conoscere quali sieno le materie che vi si debbono trattare.

SEZIONE I.

Della qualità di erede, e dell' eredità.

Tutti gli articoli di questa sezione convengono, tanto agli eredi testamentarj, quanto agli eredi *ab intestato*.

SOMMARIO.

1. *Definizione dell' erede.*
2. *Due sorte di eredi.*
3. *Definizione dell' eredità.*
4. *Due sorte di eredità.*
5. *Non sempre i beni del defonto sono compresi nell' eredità.*
6. *Una eredità può essere senza beni.*
7. *Tre sorte di pesi ereditarj.*
8. *L' erede sta in luogo del defonto.*
9. *Tre caratteri dell' obbligo dell' erede.*
10. *E' irrevocabile.*
11. *E' universale.*
12. *E' indivisibile.*
13. *L' eredità si divide fra coeredi.*

14. *L' eredità, di cui non ancora si è preso possesso, rappresenta il defonto.*
15. *L' erede si reputa tale dal momento della morte di colui al quale succede.*
16. *Molte successioni da un erede all' altro, passano tutte all' ultimo erede.*
17. *L' erede che aliena l' eredità, non lascia di esser soggetto a' pesi.*
18. *Chi riceve un prezzo perchè rinunzi all' eredità, è riputato erede.*
19. *Non ha luogo la successione* ab intestato, *se vi sia un testamento valido.*
20. *Se non sono determinate le porzioni degli eredi, esse saranno eguali.*
21. *Delle persone che muojono contemporaneamente.*

1. L' erede è il successore universale di tutt' i beni, e di tutti i dritti del defonto, coll' obbligo di adempire a' pesi di questi medesimi beni (a).

„ (a) Hores juris succeſſores ſunt, *l.* 9 § 12 *ff. de hered. inſt.* Heres in omne jus mortui, non tantum ſingularum rerum, dominium ſuccedit, *l.* 37 *ff. de acquir. vel om. hered.*

„ Heredes onera hereditaria agnoſcere placuit, *l.* 2 *C. de hered. act.* (1)

2. Vi

(1) V. l' artic. 5 intorno a queſte parole *di tutt' i beni e di tutt' i dritti di un defonto*; e riguardo a' peſi, l' artic. 7.

Si è meſſo nella definizione ciò che ſi dice nel ſecondo di queſti teſti, cioè che l' erede ſuccede a tutt' i beni ed a tutt' i diritti ſebbene poſſano eſſervi legatarj che hanno una parte de' beni; poichè egli è il ſucceſſore univerſale ed i legati ſi annoverano tra i peſi a' quali deve adempire

2. Vi sono due sorte di eredi: quelli che sono istituiti, vale a dire chiamati con un testamento, e che si dicono erèdi testamentarj; e quelli ai quali la legge dà la successione per la parentela, ed essi per tal ragione chiamansi eredi legittimi. Portano anche il nome di erede *ab intestato*, perchè succedono, qualora non sieno esclusi da un testamento (a).

„ (a) Duplex conditio est hereditatum. Nam vel ex te„ stamento, vel ab intestato ad vos pertinent, *§. ult. in* „ *fin. inst. per quas pers. cuiq. ne acquir.*

3. Chiamasi successione o eredità la massa de' beni, de' diritti e de' pesi, che una persona lascia dopo la sua morte, tanto se i beni eccedano i pesi, quanto se i pesi eccedano i beni (b). Chiamasi parimente eredità o successione il dritto, che ha l'erede di entrare nel possesso de' beni e delle ragioni di un defonto di qualunque natura sieno (c).

„ (b) Hereditas etiam sine ullo corpore intellectum ha„ bet, *l. 50 ff. de hered.* Bona ita accipienda sunt, uni„ versitatis cujusque successionem, qua succeditur in jus „ demortui, suscipiturque ejus rei commodum, nam sive „ solvendo sunt bona, sive non sunt; sive damnum ha„ bent, sive lucrum; sive in corporibus sunt, sive in a„ ctionibus: in hoc loco proprie bona appellabuntur, *l.* „ *3 ff. de bon. possess.*

„ (c) Hereditas nihil aliud est, quam successio in uni„ versum jus quod defunctus habuerit, *l. 62 ff. de reg.* „ *jur. l. 24 ff. de verb. sign.* Bonorum possessionem ita re„ cte definiemus: jus persequendi retinendique patrimo„ nii, sive rei quæ cujusque, cum moritur, fuit, *l. 3 §.* „ *2 ff. de bon. post.* V. l' artic. 5 su queste parole, *lascia* „ *dopo la sua morte.*

4. Vi sono due specie di successioni, del pari che due specie di eredi, come si è detto nell' articolo secondo. Quella che chiamasi legittima o *ab intestato*, e vien data dalla legge; e quella che

che chiamasi testamentaria (1). Il che bisogna intendere prendendo questa parola successione nel senso spiegato nel fine dell'articolo III.

5. L'eredità comprende soltanto i beni ed i dritti che possono passare ad un successore; poichè possonno esservene altri, che il defonto non ha potuto lasciare a' suoi eredi, e tali beni e diritti non appartengono all'eredità. Perciò i diritti annessi alla persona, e che si estinguono colla morte, come una pensione vitalizia, un privilegio personale, non entrano nelle successioni. Così vi son uffizj che si perdono colla morte dell'uffiziale e che non passano a' suoi eredi. Inoltre i beni soggetti ad una sostituzione non rimangono nell'eredità di colui che ha il peso di restituirli (a).

„ (a) Morte amitti usumfructum non recipit dubitatio-
„ nem; cum jus fruendi morte extinguatur: sicuti si quid
„ aliud quod personæ cohæret, *l.* 3 §. *ult. ff. quib. mod.*
„ *usufr. amitt. l.* 3 *C. de usufr.* (2)

6. Consistendo una eredità ne' beni e ne' diritti soggetti a' debiti ed a' pesi, e potendo avvenire o che i debiti ed i pesi eccedano i beni, o che i beni (se ve ne sono superiori ai pesi) si diminuiscano o anche periscano; perciò la parola eredità è un nome di dritto, vale a dire, che non denota alcuna sorte di beni in particolare, ma significa in generale il dritto che ha l'erede,

---

(1) V. il testo citato sull'articolo 2. Queste due sorte di successioni sono la materia del secondo e del terzo libro.

(2) Nel 5. libro si spiegherà che cosa è sostituzione.

de, e che conviene tanto ad una successione onerosa in cui i pesi eccedono i beni, quanto ad una successione, in cui rimangono beni. Quindi l'erede può aver soltanto questo nome senza verun profitto o anche con perdita (a).

„ (a) Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam „ damnosam hereditatem: juris enim nomen est, sicuti „ bonorum possessio, *l.* 119 *de verb. signif.* Hereditas ju„ ris nomen est, quod & accessionem & decessionem in „ se recipit, *l.* 178 §. 1 *eod.*

7. I pesi dell' eredità sono di tre sorte. La prima di quelli che son dovuti indipendentemente dalla volontà del defonto, come i debiti, la restituzione di beni soggetti a sostituzione, s' egli fosse stato gravato di eseguirla. La seconda, di quelli che il defonto ha potuto ordinare, come i legati. La terza, di quelli che possono sopraggiungere dopo la sua morte, come le spese de' funerali (1).

8. L' erede succedendo a' beni ed a' pesi, si mette nel luogo del defonto, o la sua condizione è la medesima che se avesse contrattato con lei di esser tenuto a soddisfare i suoi debiti e gli altri pesi, mettendosi in possesso de' suoi beni dopo la sua morte; e come se si fosse obbligato con quelli che avranno acquistata contro di lui un' azione per la sua qualità ereditaria; perciò la condizione dell' erede in un senso è la medesima di quella del defonto, in quanto che egli gode di tutti i medesimi beni ed i medesi-

---

(1) Ciascuno di questi diversi pesi sarà spiegato a suo luogo. V. la sez. 6 e le seguenti.

simi dritti, e deve portarne i pesi, secondochè questi beni e questi diritti possono passare a lui, conforme si è detto nell'articolo quinto (a).

„ (a) Si pupillus heres extiterit alicui, exque ea cau-
„ sa legata debeat, videndum est, an huic edicto locus
„ sit. Magisque est, ut Marcellus scribit, etiam pupilli
„ posse bona possideri; esseque in arbitrio hereditariorum
„ creditorum, quid potius eligant." Etenim videtur im-
„ pubes contrahere cum adiit hereditatem, „ *l.* 3 §. *ult.*
„ *ff. quib. ex caus. in poss. eatur.* (Heres) quasi ex con-
„ tractu debere intelligitur, §. 5 *in f. inst. de obl. qua*
„ *quasi ex contr. nasc.*

„ Heredem ejusdem potestatis jurisque esse, cujus fuit
„ defunctus constat, *l.* 59 *ff. de reg. jur.*

„ Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse
„ habuit, *l.* 120 *eod.* (1)

9. Quest' obbligo dell' erede di soggiacere a tutt' i pesi ed a tutte le conseguenze dell' eredità, ha tre caratteri essenziali, che fa di mestieri osservare e distinguere. E' irrevocabile, è universale, è indivisibile, Queste tre qualità hanno gli effetti che si spiegheranno colle seguenti regole (2).

10. L' obbligo dell' erede è irrevocabile; e quegli ch' essendo maggiore, si è una volta rendu-

(1) Non si può considerar l' obbligo dell' erede come una specie di contratto, siccome si dice in questi testi, se non con supporre, ch' egli si obbliga verso di alcuno. Il che si può riferire ad un obbligo verso il defonto per un effetto retroattivo (*), o verso la sua memoria, e ad un obbligo verso i creditori e i legatarj. Vedi sull' obbligo verso il defonto l' artic. 14.

(*) Chiamasi effetto retroattivo ciò che fa considerare una cosa avvenuta dopo un' altra, come se fosse avvenuta prima.

(2) Questo risulta dagli articoli precedenti, e da quelli che seguono.

duto erede, sarà sempre tale, senza che possa giovargli alcun pretesto per abbandonare questa qualità, e per discaricarsi dagli obblighi che ne seguono; nè per la mancanza de' beni che fossero minori de' pesi, nè per le perdite e le deteriorazioni future de' beni effettivi, nè per i pesi che gli avessero potuto essere ignoti; poichè l' erede doveva prevedere tali avvenimenti, e gli si potrebbe obbiettare di aver trovato nella successione beni che avesse occultati (a), purchè non avesse accettata l' eredità col beneficio dell' inventario, di cui parlerassi nel titolo secondo.

„ (a) Sine dubio heres manebit, qui ſemel extiterit, „ *l.* 7 §. 10 *in f. ff. de minor.* Hereditas quin obliget nos „ æri alieno, etiam ſi non ſit ſolvendo, plus quam ma- „ nifeſtum eſt, *l.* 8 *ff. de acq. & omitt. hered.*

„ Sicut major viginti quinque annis antequam adeat, „ delatam repudians ſucceſſionem poſt quærere non po- „ teſt, ita quæſitam renuntiando nihil agit, ſed jus, „ quod habuit retinet, *l.* 4 *C. de repud. hered.* V. l'artic. „ 17 (1)

11. L' obbligo dell' erede è universale, ed abbraccia tutt' i debiti, e tutte le specie di obbligazioni che ha potuto contrarre il suo autore, e tutto le ipoteche a cui questi ha potuto sottoporre i suoi beni: come se si fosse impegnato in vendite, in compre, in permute, in locazioni ed in altri contratti; se si fosse incaricato di una tutela o di altra amministrazione; se avesse fatta una sicurtà; se avesse avuta qualche eredità. In generale l' erede, che ha accettata questa qua-

(1) Si ſono nell' articolo ſoggiunte queſte parole, *il quale eſſendo maggiore*, per non comprendere i minori in queſta regola; ſu di che vedere l' artic. 10, e il ſeguente della ſez. 2 delle reſciſſioni.

qualità, si è obbligato indefinitamente a' pesi; a' quali dovea adempire il defonto, ed anche a quelli che gli ha potuto imporre il defonto stesso col testamento o con altra disposizione; poichè succedendo a tutti i beni dell'eredità, si sottopone indistintamente a tutti i pesi (a).

„ (a) Hereditas nihil aliud est, quam successio in uni-
„ versum jus quod defunctus habuerit, *l. 62 ff. de reg. jur.*
„ Heredes onera hereditaria agnoscere placuit, *l. 2 C.*
„ *de hered. act.* V. l' artic. 16.

12. L'obbligo dell'erede è indivisibile; perchè non restringe l'accettazione dell'eredità, o ad una data qualità di beni, o ad una data parte di essi della medesima natura, per diminuire i pesi a proporzione. E quando fosse anche un erede testamentario istituito per due diverse porzioni dell'eredità, delle quali una gli fosse stata lasciata sotto condizioni vantaggiose, l'altra sotto condizioni onerose; non potrebbe rinunziare l'una, ed accettare l'altra. Molto meno può l'erede, dopo accettata l'eredità, dividere i pesi per discaricarsi di alcuni, o di una parte di essi sotto pretesto della mancanza de'beni, o anche di una intera perdita di tutt'i beni e di tutt'i diritti ereditarj (b).

„ (b) Qui totam hereditatem acquirere potest, is pro
„ parte eam scindendo adire non potest. Sed & si quis
„ ex pluribus partibus in ejusdem hereditate institutus
„ sit, non potest quasdam agnoscere, *l. 1 & 2 ff. de*
„ *acq. vel omit. hered.* Vel omnia admittantur, vel omnia
„ repudientur, *l. 20 C. de jur. delib.* Si ex asse heres de-
„ stinaverit partem habere hereditatis, videtur in assem
„ pro herede gessisse, *l. 10 ff. de acq. vel omit. hered.* (1).

13.

(1) La regola spiegata in questo articolo non è contraria a quella delle consuetudini, cioè che la successione di chi

13. Quantunque la qualità di erede sia indivisibile nel senso spiegato nell' articolo precedente, tuttavolta i beni ed i pesi dell' eredità, che un solo erede non può dividere per discaricarsi di una parte; non lasciano di esser divisi tra gli eredi, se ve ne sia più d' uno, secondo le porzioni che possono loro appartenere, o per legge, se sono eredi *ab intestato* chiamati tutti insieme alla successione, o per testamento, se sono eredi testamentarj. Possono altresì a loro arbitrio dividere tra loro i beni e i pesi, come si spiegherà a suo luogo (1).

14. Accadendo spesso che l' eredità rimanga per qualche tempo senza padrone, o perchè colui che deve essere erede, si trova assente, o perchè esamina se debba accettare questa qualità, oppure perchè vi rinunzia; ed in questo intervallo di tempo potendo avvenire che l' eredità acquisti qualche dritto, o che sopraggiungano nuovi pesi o qualche lite, si considera questa eredità far le veci del padrone, e rappresentare il defonto, al quale appartenevano i beni (a).

„ (a) Hereditas personæ defuncti, qui eam reliquit, vi-
„ ce fungitur, *l.* 116 §. 3 *ff. de legat.* 1. Creditum est
„ hereditatem dominum esse, defuncti locum obtinere, *l.*
„ 3. *in f. ff. de hered. instit.*

15.

chi lascia beni paterni e materni debbasi dividere; e che i congiunti paterni, i quali succedono a' beni paterni non sieno tenuti a' debiti ed a' pesi a cui debbono soggiacere i beni materni; siccome al contrario gli eredi materni non son tenuti ai pesi de' beni paterni; poichè si considerano queste due sorte di beni, come due successioni diverse che passano a diversi eredi.

(1) Vedi la sezione, 9 di questo titolo, e la sezione 1 delle divisioni.

15. Dopo che dall' erede si accetta l'eredità, la quale è stata per qualche tempo senza padrone, la sua accettazione o adizione ha questo effetto retroattivo, che lo fa considerare come se fosse entrato nel possesso della successione nel medesimo tempo, in cui gli era pervenuta per la morte di quello al quale succede, e qualunque intervallo vi sia stato tra questa morte e l'atto che lo rende erede, sarà lo stesso che se si fosse renduto erede nel tempo della morte. E siccome avrà tutti i beni che han potuto accrescere la successione, così sarà tenuto a tutt' i pesi che saranno sopravvenuti (a).

„ (a) Heres quandoque adeundo hereditatem, jam tunc „ a morte successisse defuncto intelligitur, *l.* 54 *ff. de* „ *acq. vel omit. hered.*

„ Omnia fere jura heredum perinde habentur, ac si „ continuo sub tempus mortis heredes extitissent, *l.* 193 „ *ff. de reg. jur.*

„ Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen „ cum tempore mortis continuatur, *l.* 138 *ff. de reg. jur.* „ Vedi l'articolo 3 della sezione 6. (1)

16. Dalle precedenti regole ne segue, ch' essendo l'erede il successore universale di tutt' i beni, ed essendo irrevocabilmente ed indistintamente tenuto a tutt' i pesi, se la persona alla quale succede fosse altresì succeduta ad altri; passano a quest' erede i beni ed i pesi che rimangono delle successioni pervenute al defonto. E per quanto fosse stata lunga la serie degli eredi venuti successivamente l'un dopo l'altro per te-

---

(1) Non si è spiegato in questo articolo ciò che significa questa parola *retroattivo*, perchè si è spiegato nella nota sull' articolo 8.

testamento o *ab intestato*, l'ultimo di essi succede a tutti gli altri, e sarà tenuto a tutt'i pesi di queste successioni, ancorchè nell'ultima non vi fosse rimasta alcuna quantità de'beni precedenti. Poichè i pesi di ciascuna si trasmettono da un erede all'altro, e perciò l'ultimo se gli addossa tutti (a).

„ (a) In omni successione, qui ei heres extitit, qui Titio heres fuit, Titio quoque heres videtur esse: nec potest Titii omittere hereditatem, *l.* 7 §. 2 *ff. de acq. vel omit. hered. l.* 3 *ff. de hered. petit.*

„ Qui per successionem, quamvis longissimam, defuncto heredes constituerunt, non minus heredes intelliguntur, quam qui principaliter heredes existunt, *l.* 194 *ff. de reg. iur.* Heres heredis testatoris est heres *l. ult. C. de hered. instit.* Heredis appellatio non solum ad proximum heredem, sed & ad ulteriores refertur; nam & heredis heres, & deinceps heredis appellatione continetur, *l.* 65 *ff. de verb. signif.*

17. Segue da queste medesime regole, che colui il quale è una volta entrato nel possesso di una successione, o che fa qualche atto che lo qualifica per erede, secondo le regole che saranno spiegate nella sezione I del titolo III, rimarrà sempre erede; e quantunque coll'andar del tempo alieni l'eredità o che la doni o che la venda o che la lasci a quello che in mancanza sua doveva succedere, o che l'abbandoni o che in qualunque altra maniera ne disponga, non lascierà di esser considerato sempre come erede, e di esser tenuto a tutt'i pesi. Perchè è irrevocabile la qualità di erede che ha acquistata. Ma in appresso potrà in quanto a'pesi essere garantito da quello al quale avrà venduto, donato o ceduto il suo diritto (b).

„ (b) Quamvis heres institutus hereditatem vendiderit, tamen legata & fideicommissa ab eo peti possunt; & „ quod

„ quod eo nomine datum fuerit, venditor ab emptore,
„ vel fidejussoribus ejus petere poterit; *l.* 2 *C. de legat.*
„ Sine dubio heres manebit qui semel extitit, *l.* 7 §. 10
„ *in f. ff. de minor.* V. l'articolo seguente, e gli artico-
„ li 8, 9 e 10 della sezione 1 del titolo 5.

18. Fra gli eredi, che dopo aver accettata la successione, in appresso ne dispongono, può annoverarsi colui che rinunzia per un dato prezzo, affinchè la successione passi alla persona che in sua mancanza deve succedere. Poichè sebbene sembri non essere erede, perchè rinunzia all'eredità, tuttavia fa in realtà una vendita del suo diritto, la quale non può fare se non come erede, nella stessa maniera che chiunque vende qualunque altra cosa, se ne dichiara padrone, e con alienarla esercita un diritto di proprietà. Perciò questo erede che per un dato prezzo rinunzia all'eredità, rimane erede riguardo a' creditori ed a' legatarj, sebbene perda i diritti della qualità di erede, riguardo a colui al quale li cede (a).

„ (a) Licet pro herede gerere non videatur, qui pretio
„ accepto prætermisit hereditatem, tamen dandam in e-
„ um actionem, exemplo ejus, qui omissa causa testamen-
„ ti, ab intestato possidet hereditatem, Divus Adrianus
„ rescripsit. Proinde legatariis, & fideicommissariis te-
„ nebitur, *l.* 2 *ff. si quis om. caus. test.* Si pecunia acce-
„ pta (heres) omisit aditionem, legata & fideicommis-
„ sa præstare cogitur, *l.* 1 *C. si omissa sit caus. test.* V. l'
„ artic. 9. della sez. 1 del tit. 3.

19. Quando trattasi di sapere a chi debba appartenere la successione di un defonto, bisogna prima sapere s'egli ne ha disposto per testamento; poichè tanto se il testatore ha figli, quanto se non ne ha può fare disposizioni che cambiano l'ordine della successione *ab intestato*, e che dovranno essere eseguite. Perciò bisogna sempre

cominciare dall' esaminare i testamenti, per sapere a chi apparterranno i beni (a).

„ (a) Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas ab „ intestato non defertur, *l.* 39 *ff. de acq. vel omit. her.* „ In plurium hæredum gradibus hoc servandum est, ut „ si testamentum proferatur, prius a scriptis incipiatur. „ Deinde transitus fiat ad eos, ad quos legitima hereditas „ pertinet, *l.* 70 *eod.* (1)

20. Se vi sono molti eredi testamentarj, le cui porzioni non sieno fissate dal testamento, o se vi sono molti eredi *ab intestato*, per i quali la legge non istabilisce le parti che debbono avere, in tal caso si faranno parti eguali. Perchè essendo necessario di dividere la successione, e non essendovi ragione d' ineguaglianza, gli eredi debbono tutti partecipare egualmente (b).

„ (b) Si plures instituantur heredes, dividi inter eos „ jus a testatore oportet. Quod si non fiat, omnes æqualiter heredes sunt, *l.* 9 §. 12 *ff. de hered. instit.* (2)

21.

---

(1) La regola spiegata in questo articolo non ha nulla di contrario a quel che si è detto nella prefazione, n. 8, sulla quistione in cui si cerca quale delle due sorte di successioni sia più favorevole, se quella degli eredi testamentarj, o degli eredi del sangue, poichè trattasi quì soltanto de' casi in cui il testamento deve avere il suo effetto.

(2) Si è notato in questo articolo, riguardo agli eredi *ab intestato*, che le loro porzioni saranno eguali, se dalla legge non sono regolate. Perciocchè può tra' coeredi *ab intestato* avvenire, che le loro porzioni non sieno eguali, a causa del diritto di rappresentazione. Così per esempio, se vi sieno molti figli di un figlio morto, i quali dividono col loro zio la successione del loro avo, essi avranno tutti unitamente soltanto la metà che avrebbe avuta il loro padre, e l'altra metà sarà del loro zio. E sovente avviene nelle consuetudini che vi son diversi eredi di differenti beni.

21. Talvolta si dà il caso che due persone, le quali sono eredi presuntivi l'uno dell'altro, muojano in circostanze, che sia impossibile di sapere chi di loro sia morto il primo, come in un naufragio, nella rovina di una casa &c. Intanto per rendere giustizia a coloro che hanno dritto alla successione è necessario di determinarsi a supporre che uno de' due sia morto prima; il che fa sembrare a prima vista, che tal questione sia difficile a risolversi. In mezzo a questa incertezza il partito il più ragionevole è di determinarsi in favore di que' pretendenti all'eredità, che sono assistiti da una naturale equità. Fingasi il caso che il padre ed il figlio sieno contemporaneamente trovati uccisi in un campo di battaglia, senza potersi sapere chi sia morto il primo: se concorrono all'eredità la madre del figlio defonto, ed i parenti collaterali del figlio medesimo, sembra più conforme all'equità naturale di supporre, che il padre sia morto il primo, affine di far passare alla madre l'eredità, che apparterebbe ai parenti collaterali, se si supponesse che il figlio fosse premorto al padre. Al contrario se gli eredi che concorrono all'eredità, con sostenere che il figlio è premorto al padre, meritassero di esser riguardati con una più favorevole equità, a preferenza di quelli che avessero interesse di sostenere, che il padre è premorto al figlio, in questo caso bisognerebbe adottare il supposto che il figlio fosse morto il primo. In una parola, in tali questioni bisogna determinarsi a quel partito, che viene suggerito da un principio di equità in favore di u-

no de' concorrenti all' eredità ad esclusione dell' altro (a). Non sarà però lo stesso quando si trattasse di un legato: perchè in questo caso toccherà all' erede del legatario di provare chiaramente che il testatore è morto il primo. La differenza consiste in questo, che nel caso dell' erede il giudice trovasi nella necessità di supporre, che l' uno de' due sia sopravvissuto all' altro: ma nel caso di un legato questa supposizione non è di una positiva necessità mentre chi si fonda nella premorienza del testatore, deve provare con il legatario ha realmente sopravvissuto (*).

„ (a) Cum in bello pater cum filio periiſſet, materque „ filii quaſi poſtea mortui bona vindicaret, agnati vero „ patris quaſi filius ante periiſſet, divus Adrianus credi- „ dit patrem prius mortuum. *l. qui duo 9 §. cum in bel-* „ *lo 1 ff. de rebus dubiis*.

S E-

* Queſt' articolo XXI, conforme ſi ravviſa ancora dall' aſteriſco è una delle addizioni di M. de Jouy. Eſſo in ſoſtanza altro non è che una repetizione di quanto ha detto M. Domat nel titolo *delle prove e delle preſunzioni*. ſezione IV, articolo XV, nel tomo V. pag. 186 Noi l' avremmo preterito, ſenza l' impegno in cui ſiamo di dare fedelmente anche tutte le addizioni di M. de Jouy *

SEZIONE II.

Chi può essere erede, e quali sono le persone incapaci di questa qualità.

Per sapere chi possa essere erede, bisogna sapere quali sieno le persone che non lo possono essere; perchè fuori di queste, ciascuno può essere erede. Due sorte di persone non possono essere eredi: quelli che sono incapaci, e quelli che sono renduti indegni dell'eredità. In questa sezione si spiegheranno le cause che rendono le persone incapaci di succedere: nella seguente si farà vedere quali sono le cause che le rendono indegne.

L'incapacità di succedere può riguardare le successioni *ab intestato*, e le successioni testamentarie. Sarà facile vedere in ogni articolo l'effetto dell'incapacità riguardo ad amendue queste queste sorte di successioni.

Intorno alle cause d'incapacità di succedere convien osservare, che, oltre quelle che saranno spiegate in questa sezione, se ne trova una in alcune consuetudini, le quali escludono la figlia maritata del suo padre, anche senza dote, non solo dalla successione paterna, ma anche da tutte le altre successioni ascendenti e collaterali *ab intestato*, quando vi sono maschi o discendenti da maschi. Per un uso universale si è estesa questa esclusione le figlie, alle quali essendo dotate dal padre, rinunziano a tutte le successioni

ni *ab intestato* in favore de' maschi. Ciò forma una incapacità, o piuttosto una esclusione convenzionale da queste successioni, fondata sulla considerazione de' maschi, per conservare i beni nelle famiglie, giacchè le figlie che si maritano, lasciando la lor famiglia, trovano in quella de' mariti i vantaggi di cui fan godere i loro fratelli, o i discendenti da' loro fratelli. Questa usanza ha il suo esempio nella legge divina, la quale escludeva le donne dall' eredità paterna, quando vi fossero maschi (1). Per un' altra ragione di questa usanza di escludere le donne che con i loro matrimonj rinunziano alle successioni legittime in favore de' maschi e de' loro discendenti, si considera l' incertezza degli avvenimenti, la quale ha fatto giudicare che il padre, dando alla figlia una dote certa, può imporle la condizione, che quest' assegnamento presente e certo compenserà la speranza incetta di tutte le successioni *ab intestato*, che potessero ricadere in appresso. Ma quest' esclusione non si estende alle disposizioni testamentarie: ed una tal rinunzia della figlia maritata non forma alcuna incapacità per le disposizioni a causa di morte in suo favore, sia per quelle di altre persone, sia per quella del suo padre stesso.

Questa esclusione delle donne con una rinunzia nel lor contratto di matrimonio, non essendo fondata sul diritto romano, anzi essendogli con-

(1) Num. 17.

contraria (1), non forma perciò una materia di questo libro. Ma è convenuto quì notarla, e si può soggiungere che il lettore vi avrà tutte le regole essenziali della materia di questa rinunzia, perchè dipendono dalle regole de' contratti, e da quelle delle successioni, che sono state già spiegate. Vi si troverà ancora le regole delle istituzioni convenzionali, secondo si è osservato su questo proposito nella prefazione di questa seconda parte, num. X.

Finalmente su questo medesimo soggetto dell' incapacità di succedere si può osservare, che oltre quella delle donne che hanno rinunziato alle successioni *ab intestato*, vi è un' altra sorte d'incapacità che viene stabilita dalle ordinanze e da alcune consuetudini riguardo alle successioni testamentarie, dalle quali escludono alcune persone. Imperocchè le ordinanze annullano tutte le disposizioni tra vivi, o testamentarie de' donanti o de' testatori in favore de' loro tutori, curatori ed altri amministratori durante la loro amministrazione, o a persone interposte; il che alcu-

(1) Pater instrumento dotali comprehendit filiam ita dotem accepisse, " ne quid aliud ex hereditate patris speraret ". Eam scripturam jus successionis non mutasse, constitit. Privatorum enim cautionem legum autoritate non conferi, *l. ult. ff. de suis*, *l. 3 C. de collat.*

In diritto, non è valida la rinunzia alle successioni future, *l. pater ff. de suis & legit. l. pactum C. de collationibus*.

Per diritto canonico, le rinunzie si ammettono, quando sono accompagnate dal giuramento. *Cap. 2 de pact. in sent.*

cune consuetudini estendono ad altre persone, dalle quali i donanti o i testatori possono ricevere impressioni tali che diminuiscano la libertà di disporre. Così per tali considerazioni o per altri riguardi, alcune consuetudini escludono il marito dalle disposizioni della moglie, e la moglie dalle disposizioni del marito; il che alcune limitano alle disposizioni della moglie in favore del marito, non vietando la disposizione del marito in favore della moglie (1). Ma vi è questa differenza tra l'incapacità o l'rsclusione stabilita dalle ordinanze e dalle consuetudini, e le incapacità delle quali trattasi in questa sezione, che queste son fondate sopra qualità che riguardano lo stato delle persone, e le rendono incapaci per qualche difetto personale; laddove le altre son fondate sopra motivi che non hanno alcun rapporto, nè allo stato delle persone, nè ad alcun difetto, ma riguardano soltanto il bene delle famiglie.

SOM-

(1) Secondo il diritto romano, il marito e la moglie potevano farsi scambievolmente donazione a causa di morte, ma non tra vivi. *V. l.* 1 *ff. de donat. int. vir. & ux. l.* 33 *eod. d. l.* 1. §. 2 & 3. V. il tit. delle donazioni.

SOMMARIO.

1. *Ogni persona che non è incapace a succedere può essere erede.*
2. *Due sorte d'incapacità relative alle due sorte di successioni.*
3. *Due sorte d'incapacità per rapporto alle loro cause.*
4. *De' figli nati morti, e di quelli che nascono senza la figura umana.*
5. *Quelli che muojono subito nati, succedono.*
6. *Figlio nato dopo la morte della madre.*
7. *Pazzi, sordi e muti, prodighi a' quali è vietata l'amministrazione, succedono.*
8. *I bastardi non succedono* ab intestato.
9. *I forestieri non succedono.*
10. *I religiosi professi non succedono.*
11. *Nè i condannati che sono morti civilmente.*
12. *Le comunità possono succedere per testamento.*
13. *Quelli che non erano nati nel tempo della successione, possono succedere.*
14. *Le diverse incapacità hanno i loro diversi effetti.*
15. *Differenza tra le incapacità per rapporto alle due sorte di successioni.*
16. *Alcune incapacità possono cessare, altre sono perpetue.*
17. *L'incapacità de' bastardi cessa col matrimonio del loro padre colla loro madre.*
18. *Cessa l'incapacità per gli stranieri naturalizzati.*

1. Ogni persona può essere erede, ò *ab intestato*, se vi è chiamato dalla legge, o per testamento: purchè non vi sia una causa che lo privi del diritto di succedere (1).

2. Alcune persone sono soltanto incapaci delle successioni *ab intestato*, e sono capaci delle successioni testamentarie, come i bastardi. Altre sono incapaci di amendue queste successioni, come i forestieri non naturalizzati, ed altri di cui si parlerà in appresso (2).

3. Le cause d'incapacità di succedere sono di due specie: alcune sono naturali, come la causa dell'incapacità dei figli che sono nati morti: altre sono stabilite dalle leggi, come quella dell' incapacità de' religiosi professi (3).

4. Non succedono i figli nati morti, quantunque sieno stati animati nel seno della madre, quando ricade qualche successione o *ab intestato* o testamentaria, la quale loro appartenesse; e per conseguenza non trasmettono questa successione alle persone che loro succederebbero, se fossero morti dopo nati; poichè non si è potuto mai annoverarli tra le persone capaci di acquistar beni, nè si può dire che sieno stati

---

(1) La capacità risulta dal non esservi incapacità.
(2) V. gli articoli 8 9 10 e 11.
(3) V. l'articolo seguente e l'artic. 10.

ti mai al mondo, e che perciò abbiano potuto avere alcun dritto nella società (a). La medesima incapità con più ragione esclude un parto nato senza la forma umana, quantunque abbia avuto vita; poichè questo o è un mostro, o una massa informe di carne che non si può mettere nel numero delle persone (b).

„ (a) Qui mortui nascuntur, neque nati, neque pro-
„ creati videntur, quia nunquam liberi appellari potue-
„ runt, *l.* 129 *ff. de verb. signif.* Uxoris abortu testamen-
„ tum mariti non solvi . . . . juris evidentissimi est, *l.* 2
„ *C. de post. hered. instr.* V. l' articolo seguente.

„ (b) Non sunt liberi qui contra formam humani ge-
„ neris converso more procreantur: veluti si mulier
„ monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit, *l.* 14.
„ *ff. de test. hom.* (1)

5. I figli che nascono vivi, quantunque muojano subito dopo nati, sono capaci delle successioni cadute nell' intervallo della loro concezione e della loro morte. Perciò un figlio che nasce vivo dopo la morte del padre, e muore subito dopo nato, succede al padre; e se vi fosse un testamento che chiamasse un altro erede, si annullerebbe colla nascita di questo figlio (c).

„ (c) Uxoris abortu testamentum mariti non solvi,
„ posthumo vero prӕterito, quamvis natus illico decesse-
„ rit, non restitui ruptum, juris evidentissimi est, *l.* 2.
„ *C. de post. hered. instit.* Quid si non integrum animal
„ editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc testamen-
„ tum rumpat? & hoc rumpit, *l.* 12. §. 1 *ff. de lib.* &
„ *post. hered. inst.*

„ Quod

---

(1) *V. l.* 135 *ff. de verb. signif.* V. l' artic. 4 della sez. 1. delle persone, e queste ultime parole della legge 3 *C. de post. hered. inst*, citata sull' artic. seguente, si vivus ad orbem totus processit, ad nullum declinant monstrum vel prodigium.

„ Quod certatum est apud veteres non decidimus: cum
„ igitur qui in ventre portabatur præteritus fuerit, qui
„ si ad lucem fuisset redactus, suus heres patri existeret,
„ si non alius eum antecederet, & nascendo ruptum te-
„ stamentum faceret, si posthumus in hunc quidem or-
„ bem devolutus est, voce autem non emissa ab hac lu-
„ ce subtractus est, dubitabatur si is posthumus ruptum
„ facere testamentum posset. Et veterum animi turbari
„ sunt, quid de paterno elogio statuendum sit. Cumque
„ Sabiniani existimabant: si vivus natus esset, etsi vo-
„ cem non emisit, rumpti testamentum; apparetque
„ quod & si mutus fuerat, hoc ipsum faciebat. Eorum
„ etiam non laudamus sententiam, & sancimus, si vivus
„ perfecte natus est, licet illico postquam in terra ceci-
„ dit, vel in manibus obstetricis decessit, nihilominus
„ testamentum rumpit. Hoc tantummodo requirendo, si
„ vivus ad orbem totus processit, ad nullum declinans
„ monstrum vel prodigium, *l. 3. C. de post. hered. inst.*

Osservazione su questo articolo, e sulle leggi quì citate.

Dalla regola spiegata in questo articolo e dalle leggi quì citate, nasce una questione ben naturale e di un uso frequente: cioè, se tra i figli che possono succedere, debbansi annoverar quelli che nascendo prima del tempo, non possono vivere. Una tal questione non può riguardar mai l'interesse di questi figli stessi, ma quello di altre persone che hanno diritto alla successione. Così, per esempio, se una vedova incinta partorisce dopo la morte del marito un figlio di quattro o cinque mesi, che muore subito dopo nato, la questione sarà tra questa vedova che domanderà ciò che le leggi le danno su i beni paterni del figlio, il quale essa pretenderà esser succeduto al padre, e gli eredi del padre, i quali pretenderanno che questo figlio,

non

non avendo potuto vivere, non ha potuto succedere. Su di che bisognerà giudicare se il figlio ha o non ha succeduto al padre. Lo stesso avverrà per i beni materni del figlio, se essendo sopravvissuto alla madre morte nel parto, il padre domandi contro gli eredi della madre i beni materni di questo figlio.

In tale questione, gli eredi del padre o quelli della madre in sostanza direbbero: che questo figlio non avendo potuto vivere, non ha potuto succedere; e che l'incapacità del bisogno e dell' uso de' beni temporali ha formata l'incapacità di acquistarne, e per conseguenza quella di aver parte in una eredità. Il padre o la madre direbbero al contrario, che basta che un figlio sia nato per esser contato tra' figli: che qualunque nascita mette ogni persona nel numero de' veri figli di coloro da cui nascono: che la nascita di questo figlio, e le cure e le pene che l' hanno preceduta, han costato a' genitori ciò che possono lor costare tutti gli altri figli, e sono state loro di egual peso; e che perciò la sua morte è per essi una vera perdita di un figlio, più dura in un certo senso di quella degli altri, e che richiede la consolazione, la quale avrebbero nella morte degli altri figli con succeder loro, il che non si può ottenere se non col dare a questo figlio il diritto di succedere, per lasciare al padre o alla madre che gli sopravvive ciò che le leggi danno ai genitori su i beni de' loro figli. Direbbero ancora che le leggi chiamano indistintamente tutt' i figli alla successione, ed escludono soltanto quelli che nascendo senza la fi-

gura umana, non possono essere messi nel numero delle persone (1). Che quantunque questi figli non possano far che pochissimo uso de' beni; tuttavia la lor condizione in questo punto non è diversa da quella de' figli, i quali, benchè nati di nove mesi, sono tuttavia incapaci di vivere e muojono subito dopo la loro nascita, o per cagione del parto penoso, il cui patimento toglie loro la vita, o per qualche infermità o per qualche vizio organico o per altra causa che rende la lor vita impossibile, e l'uso de' beni inutile, ma non per questo sono incapaci delle successioni. Direbbero che, sebbene in pochi giorni, o anche in poche ore finisca il bisogno che i figli nati prima del tempo possono avere dell' uso de' beni, si può dire però, anzi è certo, che ne hanno bisogno; e prima della loro nascita ed anche dopo, se vivono qualche tempo, e che quest' uso deve essere loro dato su i beni che loro appartenevano. Direbbero che le leggi danno indistintamente alle vedove, che restan gravide, senza neppure eccettuar quelle che hanno beni proprj, un assegnameuto su i beni de' loro mariti, per tutto il tempo della loro gravidanza, per i figli che non sono ancor nati, e per la conservazione del feto (2), e che si destinano anche curatori a' figli non ancor nati, per la cura de' beni che loro devono apparte-

---

(1) *L.* 14 *ff. de ſtat. hom.* V. l' articolo precedente.
(2) V. l' artic. 8 della ſez. 2 come ſuccedono i figli.

tenere (1), perchè sono eredi prima di nascere, e perchè le leggi li considerano come già venuti al mondo, circa l'acquisto de' beni cui hanno dritto (2). Che le successioni del padre o della madre di questi figli non debbono rimaner sospese dopo la loro nascita; e siccome ne avevano fatto acquisto prima che venissero alla luce, con questa sola condizione, se la nascita ve li facesse venire; e siccome per il tempo che rimangono in vita; queste successioni non possono appartenere ad altri che ad essi, così sembra giusto, che unendo a queste considerazioni il gran favore della causa del padre o della madre superstite, si riguardino tali successioni come acquistate da questi figli, tanto per il diritto che vi avevano anche prima della nascita, quanto per il motivo sì naturale alle leggi, di dare al padre o alla madre la consolazione di non perdere nel tempo stesso il figlio ed i beni (3); ed anche perchè la successione del padre o della madre di tal figlio non può mentre egli vive, passare ad altra persona che a lui, e non può neppure rimaner senza padrone. Che le leggi citate su questo articolo altro non richieggono per rendere i figli capaci di succedere, se non che abbiano solamente nella loro nascita un momen-

(1) V. l'artic. 7 di questa medesima sezione 2 come succedono i figli.

(2) L. 26 *ff. de stat. hom. l. 7 ff. de suis & legit. l. 1 ff. de vent. in poss. mit.*

(3) L. 6 *ff. de jur. dot.*

mento di vita. Che la prima di queste leggi dichiara capace di succedere il figlio che muore subito dopo la nascita; laddove quello che è nato morto, n' è incapace. Che la seconda richiede soltanto che il figlio abbia tutta la forma umana, e che sia nato vivo, *integrum animal cum spiritu*. Che in quanto alla terza legge, si vede che Giustiniano ha con essa deciso una controversia fra due sette di giureconsulti, una delle quali pretendeva che il figlio, il quale avesse dato qualche segno di vita nella sua nascita, sebbene non avesse gettato alcun vagimento, potesse succedere; l' altra poi credeva che, per provare la vita del figlio, vi bisognasse il vagimento; il che era verisimilmente fondato sull' incertezza di tutti gli altri segni di vita. Quindi sembra che la quistione tra questi giureconsulti non era se il figlio nato prima del tempo, e se per esser nato vivo potesse succedere, ma solamente se si potesse da altri segni diversi dal vagimento giudicare che il figlio fosse nato vivo. La qual cosa sembra provare, che amendue i partiti convenivano che il figlio, quantunque nato prima del tempo, potesse succedere, se fosse vissuto; ed anche su tal questione Giustiniano non decide che i figli nati a tempo proprio e nati vivi succedessero; e quelli che fossero nati prima del tempo non succedessero, ancorchè fossero nati vivi, il che avrebbe dovuto ordinare, se intorno a ciò si fosse raggirata la questione; ma decide solo in generale ed infinitamente, che i figli nati vivi possono succedere, quantunque muojono immediatamente. Il padre e la madre di-

rebbero ancora, che sebbene questa legge si esprima in tali termini *si vivus perfecte natus est*, tuttavia o che questa parola *perfecte* si riferisce alla parola precedente *vivus*, o alla parola seguente *natus*, cosicchè quest' espressione dinotando o perfettamente vivo, o perfettamente nato, niuno di questi due sensi basta per dedurne, che tali parole non possano intendersi se non di un figlio nato in tempo; poichè un figlio che nasce prima del tempo, può nascere di tal maniera, che non si possa dubitare di essere perfettamente vivo, e di essere perfettamente nato; vale a dire, di esser uscito dal seno di sua madre, o con una nascita naturale ed ordinaria, o con essersi aperto il corpo della madre morta, e così sembra che lo spieghino le seguenti parole: poichè vogliono che la questione sia solamente, se il figlio è interamente nato, e se non è un mostro, *hoc tantummodo requirendo si vivus ad orbem totus processit, ad nullum declinans monstrum vel prodigium*. Che se a questa legge si dasse la forza di escludere dalle successioni tutt' i figli che, per non essere nati in tempo, non possono vivere, bisognerebbe escluderne ancora i figli di otto mesi, che comunemente si crede non poter vivere. Direbbero, che le leggi, dove parlasi de' figli nati prima del tempo, non considerano in essi questo difetto, se non quando trattasi di giudicare della loro condizione, e di sapere se sieno o no legitimi, per esser nati troppo presto dopo il matrimonio, o troppo tardi dopo la morte del marito. E vero che tal questione riguarda eziandio

 il

il diritto di succedere, poichè coloro che non son legittimi non succedono: ma niuna di queste leggi considera in questi figli la capacità o l'incapacità di vivere, per escludere dalle successioni quelli che, per non esser nati nel tempo ordinario, non son capaci di vivere. Per rapporto ad una tal questione dello stato di questi figli, dicesi in una legge, che un figlio nato nel settimo mese dopo il matrimonio, è figlio legittimo del marito (1); ed in un'altra si dice, che il figlio nato dopo il decimo mese dalla morte del marito, non gli succede, giudicando la legge ch' egli abbia un altro padre; e vi è soggiunto che il figlio nato di 182 giorni, è nato in tempo, e che se una donna schiava, essendo fatta libera, partorisce 182 giorni dopo la sua libertà, il suo figlio s' intenderà conceputo libero (2). Perciò quanto in queste leggi si riferisce alla capacità o incapacità di questi figli per succedere, non riguarda se non il loro stato e le qualità di legittimi, indipendentemente

---

(1) Septimo mense nasci perfectum partum jam receptum est, propter autoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum est, eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum filium esse, *l.* 12 *ff. de stat. hom.*

(2) Post decem menses mortis natus non admittitur ad legitimam hereditatem. De eo autem qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & divus Pius pontificibus rescripsit, justo tempore videri natum, nec videri in servitute conceptum, cum mater ipsius ante centesimum octogesimum secundum diem esset manu missa, *l.* 3 *§. pen. & ult. ff. de suis & legit. hered.*

dal sapere se possono o non possono vivere. Vi è un altro testo fuori del corpo del diritto, ma che ha qualche autorità, perchè è del giureconsulto Paolo, uno de' primi autori delle leggi, nel qual testo si dice, che il bambino di sette mesi è annoverato tra' figli, e dà un dritto alla madre (1); d'onde segue che quello, il quale è nato prima di questo tempo, non le giova nulla. Ma questo è solamente per rapporto all'antico dritto romano, che non dava alla madre il diritto di succedere a' suoi figli, se non quando ne aveva tre. Quindi questa regola, del pari che le altre, non riguardava la capacità o l'incapacità di questi figli per le successioni. Il suo uso era solamente di escludere dal numero de' figli, necessario per dar questo diritto alla madre, quelli che erano nati prima del termine di sette mesi. Il che era fondato su questo, che la legge, la quale voleva che la madre avesse tre figli per goder questo diritto, riguardava l'utilità della repubblica colla moltiplicazione de' figli, essendo inutili per quest' uso quelli che non potevano vivere. Direbbero finalmente il padre o la madre, che se i figli, che non son nati nel tempo ordinario, sono incapaci di succedere, vi saranno molti inconvenienti per le difficoltà di giudicare del tempo della concezio-

ne

---

(1) Septimo menſe natus matri prodeſt. Ratio enim Pythagorei numeri hoc videtur admittere: ut, aut ſeptimo pleno, aut decimo menſe partus maturior videatur. *Paul. ſent.* 1 *tit.* 9.

ne di un figlio, per sapere sa sia o no nato in tempo, ed anche per l'incertezza che può esservi nella regola stessa del tempo necessario per la nascita nel termine stabilito, come si osserverà a suo luogo (1). Su tal questione tanto importante per le conseguenze che porta ne' casi in cui può aver luogo, sembrerebbe doversi dire, dopo tutte queste osservazioni, che se bisognasse giudicarla colle leggi ora citate, ogni figlio, che vive un momento dopo la nascita, ha potuto succedere, tanto se sia nato, quanto se non sia nato in tempo. Vi sono ancora alcune decisioni, in cui i figli di cinque o sei mesi, che secondo l'ordine naturale non erano nati in tempo e non potevano vivere, sono stati giudicati atti a succedere, solamente per aver vivuto alcuni, momenti. E benchè sianvi esempj di altre decisioni, in cui si è negata la successione a' figli nati in questo medesimo tempo; ciò può esser derivato dal non essersi avuta una prova certa, ch' essi erano nati vivi. In fatti Louet, ch' è il più esatto fra tutti i compilatori delle decisioni, rapporta un caso, che dà luogo a questa congettura (2). Trattavasi di un figlio di quattro o cinque mesi, ch' era stato estratto dal ventre della madre già morta, ed il di cui padre pretendeva che avesse vivuto: all' in-

(1) V. l' artic. 5 della sez. 1. Come succedono i figli e la nota che vi è stata fatta.
(2) Louet, lettera E, n. 5.

incontro i parenti della madre sostenevano, che questo bambino non aveva dato alcun segno di vita. In conseguenza tutta la disputa si raggirava su di una circostanza di fatto, cioè se il bambino avesse o no vivuto. In questo stato di cose fu giudicato, che il bambino era nato morto; il che sembra supporre, che se si fossero avute prove certe che il bambino era nato vivo, gli sarebbe stata accordata la successione. Imperocchè era certo che il bambino non era nato in tempo; e se fosse stato giudicato incapace della successione per la ragione che non era nato in tempo, sebbene fosse nato vivo, non sariasi aggiunte nella sentenza, che egli era nato morto; giacchè la circostanza della vita o della morte sarebbe stata indifferente ed inutile, per la disputa della successione. Similmente Bougier, ch' è un altro compilatore di decisioni, ne rapporta una in cui fu deciso, che un figlio nato nel quinto o sesto mese, era nato vivo, e dovea succedere (1). Aggiunge che il settimo mese, ricercato dalle leggi come il termine di una nascita completa, deve solo estendersi (conforme abbiamo osservato di sopra) alla quistione dello stato del bambino, cioè se debba riputarsi legittimo o spurio, *cum agitur de statu; & sit quæstio status*; e non riguarda la questione di sapere, egli ha acquistato il dritto alla successione, affine di poterla trasmettere, *non cum agitur*

(1) Bougier, lettera E, n. 4.

tur de transmissione hereditatis; sono le precise parole di quest' autore. Rilevasi ancora da queste decisioni, che non siasi adottato per regola, che il parto immaturo, non potendo vivere, è incapace della successione; ma che al contrario siasi adottata quella, che il bambino nato vivo, benchè prima del tempo necessario per poter vivere, non è escluso dalla successione; benchè vi sieno prove indubitate ch' egli è nato vivo, e che non si prendano per segni di vita alcuni moti de' membri, che possono avvenire anche in quelli che sono nati morti, e che comunemente sono i soli segni di vita ne' bambini, che nascono molto prima del tempo. Tanto era accaduto nel caso della prima di queste decisioni, conforme avverte l' autore nel riferire i motivi de' litiganti. Nè vi è dubbio che l'incertezza di questi segni di vita de' bambini nati prima del tempo, abbia dato luogo all' opinione di que' giureconsulti, citati quì sopra, di esigere per prova della vita, che il bambino abbia pianto.

6. Tra i figli capaci di succedere conviene annoverare quello che si estrae dal ventre della madre morta, ancorchè non fosse vissuto che qualche momento; poichè sebbene non fosse nato quando è ricaduta la successione di sua madre, tuttavolta l' operazione che lo mette al mondo, sta in luogo della nascita, e basta che sia sopravvissuto a sua madre (a); potendosi anche

„ (a) Quod dicitur filium natum rumpere teſtamentum,
„ natum accipe, etſi ex fracto ventre editus ſit, *l.* 12.
„ *ff. de liber. & poſt. hered. inſtit. l.* 6. *ff. de inoff. teſt. V.*
„ *l.* 132. & *l.* 141. *ff. de verb. ſignif.* (1).

(1) Ciò che ſi è detto nell' articolo, cioè che poſſa dir-

dire che le abbia succeduto prima della sua nascita.

7. Quelli che nascono sordi e muti o con altre infermità, che rendon le persone incapaci dell' amministrazione de' loro beni, non lasciano di esser capaci di succedere, del pari che gli altri figli. I pazzi ancora acquistano le successioni che possono loro toccare, ed anche i prodighi a' quali è vietata l' amministrazione. Ma a tutte queste sorte di persone si danno curatori che prendono cura de' loro beni, siccome i tutori hanno cura de' beni de' pupilli. Sebbene queste persone sieno incapaci di obbligarsi, e la qualità di erede supponga il caso di dover contrarre obbligazioni, nondimeno i loro tutori e curatori le contraggono per essi, ma sempre colla condizione che se le successioni son loro onerose, possono rinunziarvi, e farsi restituire *in integrum* (1).

8.

---

dirſi che queſto figlio aveva ſucceduto alla madre prima della ſua naſcita, è fondato ſu queſto, che le leggi conſiderano i figli non nati, come nati, quando trattaſi del loro intereſſe, e delle ſucceſſioni che poſſono loro ſpettare. V. le leggi citate ſotto la lettera D, nella nota ſull' articolo precedente.

(1) *Vid. tit. ff. de bon. poſſ. furioſo in f. muto, ſurdo, cæco, &c.* Furioſus, & mutus, & infans, & filius familias... teſtamenti factionem habere dicuntur. Licet enim teſtamentum facere non poſſunt, ex teſtamento, vel ſibi, vel alii acquirere poſſunt, §. 4. *in f. inſt. de hered. qual & diff.* Mutus & ſurdus recte heres inſtitui poteſt, *l.* 1. §. 12. *ff. de hered. inſtit. l.* 5. *ff. de acquir. vel omitt. hered.* Eum qui lege bonis interdicitur heredem inſtitutum poſſe adire hereditatem conſtat. *D. l.* 5. §. *de acq. vel omitt. hered.*

Tutte

8. I bastardi sono incapaci di ogni successione *ab intestato*, a riserba di quelle de' loro figli, se ne hanno di legittimi, e non succedono neppure alle loro madri; poichè nelle famiglie si annoverano tra' congiunti capaci di succedere soltanto quelli, che nascono da un matrimonio legittimo. E siccome i bastardi non possono succedere *ab intestato*; così niuno, eccettuati solo i loro figli legittimi, succede loro a questo medesimo titolo, e neppure le loro madri (a). Ma si può loro donare, e possono essi testare de' loro beni.

„ (a) Vulgo quæſitos nullos habere agnatos manifeſtum „ eſt, §. 4. *inſtit. de ſucceſſ. cog.* (1).

Os-

Tutte queſte ſorte di perſone ſono capaci di aver la proprietà de' beni, ed a cauſa di queſta capacità ſi danno loro tutori e curatori. Per quello poi che riguarda gli obblighi della qualità di erede, vi ſoggiacciono ſoltanto fino alla concorrente quantità del valore de' beni; poichè quando è loro ricaduta una ſucceſſione, ſe ne fa l' inventario, per incaricare il tutore o il curatore. Quindi i creditori hanno la loro ſicurezza, del pari che l' hanno contro gli eredi maggiori, i quali accettano la qualità di eredi col beneficio dell' inventario. Il che ſarà la materia del titolo ſeguente. V. gli articoli, 11., 12., 13., della ſezione 1. delle perſone.

(1) Sebbene queſto teſto riguardi ſoltanto le ſucceſſioni del lato paterno, e ſecondo il dritto romano i baſtardi poſſono ſuccedere a' loro parenti materni (*), nondimeno ſi è meſſa quì la regola in generale, e ſecondo la noſtra uſanza, la quale gli eſclude da ogni ſorte di ſucceſſione *ab inteſtato*; poichè ſebbene alcune conſuetudini particolari chiamino i baſtardi alla ſucceſſione delle loro madri co' figli legittimi, tuttavolta queſti uſi particolari non impediſcono che la regola contraria non meriti ſola di eſſer conſiderata come una uſanza generale della Francia, e come più conforme all' oneſtà ed a' buo-

Osservazione su questo articolo.

Si è soggiunto sul fine del precedente articolo, che si può donare a' bastardi, e che questi possono disporre de' loro beni. Su di che fa d'uopo osservare, per ciò che riguarda le disposizioni che possono fare de' loro beni, che la loro condizione è la medesima di quella delle altre persone, e che hanno la medesima libertà. Riguardo poi alla liberalità che si possono loro usare, il diritto romano, le consuetudini e l'uso le hanno diversamente regolate.

In quanto al diritto romano, gl' imperadori avevano vietato al padre, che ha moglie o figli

---

buoni costumi. V. la prefazione quì innanzi, num. 12., e poco appresso gli articoli 17., 21. e 30. di questa sezione e l' articolo 5. della sezione 1., Come succedono i figli e i discendenti.

(*) *V. l 2. ff. unde cogn. §. 4. inst. & succ. cogn.*

Secondo la novella 18. di Giustiniano, C. 5., i figli di una concubina avevano la sesta parte della successione del padre, se questi moriva senza figli legittimi, e la loro madre aveva in questa sesta parte la medesima porzione, che ciascuno de' figli, secondo il loro numero.

I bastardi non possono possedere benefizj. Baquet, del dritto de' bastardi, *part.* 1. *cap.* 2., *n.* 5., ma possono avere molti uffizj quantunque non sieno legittimati. Baquet, *eod. n.* 5. *l.* 29. §. 1. *ff. de inoff. test.* La legge 5. C. ad Senatusconf. Orpit. eccettua i bastardi delle donne infami.

Sono capaci delle successioni testamentarie, a riserba di quelle di loro padre e madre, i quali per altro possono chiamarli alla loro successione ad escludendum fiscum; quia vitium paternum refrœnandum est. *L. ult. C. de naturalibus liberis.*

gli legittimi, di donare a' bastardi o alla loro madre più della vigesima quarta parte de' suoi beni (1); e Giustiniano colla novella 89. c. 12. estese questa donazione alla dodicesima parte, lasciando a' padri, che non avessero figli legittimi o ascendenti, la libertà di donar tutto a' figli naturali; e se avessero soltanto ascendenti, n'eccettuò la loro legittima.

In quanto alle consuetudini, molte permettono a' padri de' bastardi di far loro donazioni, ma in diverse maniere. Alcune estendono questa libertà fino a poterli istituire eredi nel loro contratto di matrimonio, o far loro donazione, colla riserba però della legittima a' figli, il che ripugna troppo all' onestà ed all' equità. Inoltre permettono a' padri ed alle madri de' figli bastardi di far loro donazione per gli alimenti e mantenimento; il che sembra vietare liberalità di maggior rimarco. Questi limiti indistintamente stabiliti per ogni sorte di bastardi, e che in generale si fondano su i buoni costumi e sulla decenza, sono ancora più giusti riguardo a' bastardi procreati da copule più ree di una semplice fornicazione, come sarebbe un incesto, un adulterio ec.; poichè per una legge di Giustiniano questi non potevano neppure pretendere gli alimenti da' loro genitori (2), sebbene l'equità naturale, il diritto canonico e la nostra usanza richieggono che loro si diano (3).

Basta

---

(1) *L. 2. C. de natur. lib.*
(2) *V. Not. 89. C. ult.*
(3) *C. 5. inf. de eo qui duxit in matr. quam poll. per adult.*

Quan-

Basta quì osservare questi principj della decenza, e delle distinzioni che convien fare fra le diverse sorte di bastardi, senza entrare nelle questioni che si potrebbero fare su i limiti o sulla libertà delle disposizioni in loro favore; poichè nulla su di ciò è stato stabilito dal diritto romano e neppure dalle consuetudini e dalla nostra usanza. Quindi questa materia non avendo regole precise, uniformi e comuni da per tutto, sarebbe desiderabile che ve ne fossero: ma ciò non entra nel piano di questo libro.

9. Gli stranieri non naturalizzati sono incapaci di tutte le successioni, tanto testamentarie, quanto *ab intestato* (a).

„ (a) Peregrini capere non poſſunt (hereditatem) *l.* 1. „ *C. de hered. inſt. l.* 6 §. 2. *ff. eod.* (1).

10. I religiosi professi non succedono, e per i loro voti sono egualmente esclusi dalle successioni *ab intestato* e dalle testamentarie (2).

11.

Quando ſono ſemplici baſtardi, i genitori poſſono dar loro una parte de' beni, purchè non ſia ſotto titolo univerſale.

E' in oſſervanza tra noi, di aſſegnarſi in giudizio, i ſoli alimenti a' baſtardi adulterini o inceſtuoſi.

I figli legittimi de' baſtardi ſuccedono a' loro genitori in eſcluſione del fiſco. Bacq. del diritto del baſtardo, part. 1. cap. 8. Dep. 1. 2

(1) V. quel che ſi è detto degli ſtranieri nella prefazion quì innanzi num. 13. V. l'artic. 11. della ſezione 2. delle perſone, gli artic. 18, 23. e 31. di queſta ſezione, l'artic. 2. della ſez. 13. di queſto titolo, e l'artic. 3. della ſez. 4. di queſto medeſimo titolo, colla nota che vi è ſtata fatta.

Gli ſtranieri non ſolo ſono incapaci di ſuccedere, ma ſono altresì incapaci di teſtare. V. l'articolo 12. della ſezione 2. de' teſtamenti.

(2) Secondo la novella 5. di Giuſtiniano, C. 5., i beni di

11. I condannati a morte o ad altre pene, che portano seco la morte civile, non succedono ad altri nè per testamento, nè *ab intestato*. E questa incapacità fa passare i beni, che dovevano loro prevenire, a quelle persone che le leggi vi chiamano (a).

„ (a) Edicto prætoris bonorum possessio his denegatur „ qui rei capitalis criminis damnati sunt, neque in inte„ grum restituti sunt, *l.* 13. *ff. de bon. possess.* (1).

12. I corpi e le comunità, come le città, le università, i collegi, gli ospedali, i capitoli, le case religiose ed altre comunità, tanto laiche quanto ecclesiastiche, quando sono legittimamente erette ed approvate, rappresentano le persone, e potendo posseder beni, sono capaci delle successioni testamentarie. E chi ha l' autorità di disporre de' suoi beni, può istituire eredi questi corpi, quando non vi sia una legge in contrario (b).

„ (b) Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catho„ lico

---

di coloro che si facevano religiosi acquistavansi dal monastero dove professavano, ed essi non potevano più disporne; i loro figli stessi non potevano ritenersene che la loro legittima. In Francia, i beni di colui che si fa religioso, non solamente non si acquistano dal monastero, o da altra casa religiosa, dove si ritira; ma egli non può neppure disporre in favore di alcun monastero, o casa religiosa. Può però disporre de' suoi beni prima della sua professione, in favore de' suoi parenti o di altre persone, ma non dopo la professione. V. l' articolo 19. dell ordinanza di Orleans, e l' articolo 28. di quella di Blois. V. su i religiosi professi l' artic. 13. della sez. 2. delle persone, e gli articoli 19., 24. e 32. di questa sezione.

(1) V. gli artic. 20., 25. 33. e i seguenti di questa sezione, e l' artic. 5. della sez. 4., l' artic. 1. della sez. 13. e l' artic. 14. della sez. 2. de' testamenti.

„ lico venerabilique concilio decedens bonorum, quod
„ optaverit, relinquere, & non sint cassa judicia ejus,
„ *l.* 3. *C. de sacrosanct. Eccl.*
„ Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit,
„ hereditatem capere non posse dubium non est, *l.* 8. *C.*
„ *de hered. ins.* (1).

13. Non bisogna mettere nel numero delle persone incapaci di succedere, i figli che, sebbene non sono ancora nati quando è ricaduta la successione, fossero però generati; poichè i postumi che non nascono se non dopo la morte de' genitori, non lasciano di succeder loro. Si può anche istituire erede il postumo di un'altra persona. Quindi tali figli sono egualmente capaci di tutte le successioni che possono loro appartenere, tanto testamentarie, quanto *ab intestato* (a).

„ (a) Furiosus, & mutus, & posthumus, & infans,
„ & filius familias, & servus alienus testamenti factio-
„ nem habere dicuntur. Licet enim testamentum facere
„ non possint, attamen ex testamento vel sibi, vel alii
„ acquirere possunt. §.4. *in f. instit. de hered. qual. & diff.*
„ (Posthumus alienus) hodie recte heres instituitur, §.
„ 1. *inst. de bon. poss.*

14. Tutte le cause dell' incapacità di succedere finora spiegate, hanno i loro diversi effetti secondo la lor natura, e secondo i tempi in cui le persone si trovano incapaci (2). Il che dipende dalle regole seguenti.

15.

(1) Per il privilegio di cui si parla in questo testo bisogna intendere il permesso di formare una comunità, poichè non può esservene alcuna lecita, senza il permesso del principe. V. l'articolo 15. della sez. 2. delle persone.

Vi sono le communità incapaci delle successioni, come quelle de' religiosi mendicanti. V. sulle disposizioni in favore delle case religiose la nota sull'artic. 10.

(2) V. gli articoli seguenti.

15. Per ciò che riguarda la natura delle diverse sorte d' incapacità, cioè de' bastardi, degli stranieri, de' religiosi professi e de' condannati ad una pena che seco porta la morte civile, l' incapacità de' bastardi distinguesi dalle altre, in questo ch' essi non sono assolutamente incapaci se non delle successioni legittime, ma sono capaci di succedere col testamento, o di ricevere qualche donazione, secondo le distinzioni che su di ciò sono state fatte nell' osservazione sull' articolo VIII. Ma le altre incapacità escludono egualmente da amendue le sorte di successioni, e da tutte le disposizioni a causa di morte (1).

16. Conviene ancora osservare sulla natura di queste quattro sorte d' incapacità, che ve ne sono alcune le quali durano sempre, ed altre che possono cessare (2), come si vedrà nelle seguenti regole.

17. L' incapacità del bastardo, i di cui genitori si sono congiunti in matrimonio nel tempo ch' egli era già conceputo, cessa nel caso che sposandosi lo riconoscono per legittimo, ed egli allora resta legittimato con questo matrimonio (a).

„ (a) Mox postquam nuptiæ cum matribus eorum fuerint celebratæ, suos patri & in potestate fieri (jubemus) *l.* 5. *C. de nat. lib.*

„ Sancimus in hujusmodi casibus omnes liberos, sive „ ante dotali, instrumenta editi sint, sive postea, una „ eademque lance trutinaria *l.* 10. *eod.* Nuper legem con„ scripsimus, qua jussimus si quis mulierem in suo con„ tubernio collocaverit non ab initio affectione maritali „ (*eum*

(1) V. l' articolo 8., e la nota che vi è stata fatta.
(2) V. gli articoli seguenti, fino al 26.

„ (*eam tamen cum qua poterat habere connubium.*) & ex
„ ea liberos sustulerit, &c. *l.* 11. *eod.* V. Nov. 12. c. 4.
„ Nov. 74. c. 1. Nov. 89. c. 8. (1).

18. L'incapacità degli stranieri può cessare coll'essere naturalizzati, mediante un diploma del principe che fa loro questa grazia (a).

„ (a) Cives allectio facit, *l.* 7. *C. de incol.* (2).

19. L'incapacità de' religiosi professi può cessare; se si trovino nulli i loro voti; e se avendo riclamato in tempo, li facciano annullare dal giudice; giacchè si potrebbero annullare, se la professione fosse stata fatta prima dell'età prescritta dalle leggi, o prima dell'anno del noviziato, o se vi fossero altre giuste cause (3). Ma se non può essere annullata la professione, la incapacità durerà sempre.

20. L'incapacità che deriva dalla morte civile del condannato può cessare, se esso fa annullare la sua condanna. Se morisse prima dell'accusa o anche prima della condanna, non vi sarebbe stata incapacità (4).

21

---

(1) V. sull' incapacità de' bastardi gli articoli 22. e 30. Non si parlerà quì della maniera di legittimare un bastardo mediante il diploma del principe, essendo questa una materia che non riguarda il soggetto del presente libro.

(2) Sebbene questo testo non riguardi i diplomi di naturalizzazione, tuttavolta si può riferire all'effetto di essi. V. gli articoli 23. e 31.

(3) I voti sarebbero nulli, qualora non vi precedesse un anno di noviziato dopo la vestizione dell' abito, e se colui che fa professione non avesse l'età di 16. anni compiti. V. il concilio di Trento, sez. 25. C. 15.

(4) V. quì appresso gli articoli 25., 33., e gli altri che seguono.

21. Fra le incapacità che possono cessare, convien distinguere quelle che cessano in maniera, che la persona che rendevano incapace, non lo è più ma solo per l'avvenire, senza che riguardo al possesso si faccia verun cambiamento nello stato in cui era; e quelle le quali cessano in modo che la persona sia considerata come se non fosse stata mai incapace, e rientra talmente ne' suoi diritti, che si trova capace anche di quelle successioni che le erano pervenute nel tempo che durava la sua incapacità. Tale differenza fra queste diverse sorte d' incapacità e un effetto naturale della differenza fra le loro cause, la quale consiste in questo che le cause di alcune incapacità possono essere talmente annullate, come se non avessero mai esistito; come la professione religiosa, la quale è la causa dell'incapacità del religioso professo, e la condanna che è la causa dell' incapacità del condannato. Imperocchè se si annulla la professione, e se si rivoca la condanna, rientrano amendue nel lor primiero stato, come se non vi fosse mai stata ne professione, nè condanna. Ma le cause dell' incapacità del bastardo, e di quella del forestiero non possono annullarsi nella stessa maniera; poichè il vizio della nascita del bastardo non può essere riputato in maniera, che questa nascita sia considerata come se fosse stata legittima; neppure può essere riparato il difetto di origine nello straniero, in guisa che la sua origine sia la stessa che se fosse nativo del paese dove è naturalizzato. Perciò quando il bastardo è legittimato col matrimonio di suo padre colla sua

ma-

madre, ed il forestiero è naturalizzato, questi cambiamenti non annullano il vizio della nascita del bastardo, ed il difetto di origine dello straniero, ma fanno solamente cessare l'incapacità che era l'effetto di queste cause. La qual cosa fa ch'essi possano divenir capaci di succedere soltanto per l'avvenire: Ne' seguenti articoli si vedrà l'uso di questa distinzione in ogni sorte d'incapacità (1).

22. Quando un bastardo è legittimato col matrimonio del suo padre colla sua madre, questa legittimazione non lo restituisce in quel grado di capacità, di cui avrebbe goduto se fosse nato da un matrimonio legittimo, come si è detto nell'articolo precedente. Quindi lo rende soltanto capace di succedere per l'avvenire, nè ha la forza di fargli acquistare le successioni che gli fossero ricadute nel tempo che ancora sussisteva la sua incapacità (2). Così, per esempio, se si suppone che il padre di un bastardo senza altri figli, rinuncii ad una successione che gli fosse pervenuta, e poi sposi la madre di questo bastardo, e con ciò venga a legittimarlo, la successione, che colla rinuncia del padre sarebbe passata a questo bastardo, se fosse stato allora legittimato, e se avesse voluto accettarla in mancanza del padre, non l'acquisterà colla sua legittimazione seguita dopo; ma tale successione ri-

(1) V. gli articoli seguenti.
(2) Questa è una conseguenza del vizio della nascita del bastardo.

rimarrà all' erede, che trovandosi più prossimo ed essendone capace, avrà voluto accettarla. Lo stesso sarebbe nel caso di una successione ricaduta ad un forestiero che avesse un bastardo non ancora legittimato, ma che fosse naturale del regno, o naturalizzato; poichè se questo forestiero incapace di tale successione, unendosi poi in matrimonio colla madre di questo bastardo, lo legittimasse, tale legittimazione non avrebbe l' effetto di dargli diritto a quella successione di cui era incapace, non essendo legittimato allorchè è ricaduta, e di cui suo padre, come forestiero, era del pari incapace: ma la successione rimarrebbe a colui, che in loro mancanza doveva succedere.

23. Lo stesso avviene dell' incapacità del forestiero. Quando egli è naturalizzato, rendesi capace soltanto delle successioni future. Ma tutte quelle che, essendo ricadute prima, potevano appartenergli, rimangono a coloro che in mancanza sua vi erano chiamati; poichè quest' incapacità, del pari che quella del bastardo, era naturale allo stato della sua origine. Perciò la capacità di succedere che riceve coll' essere naturalizzato, può avere il suo effetto soltanto per l'avvenire (1), come si è detto nell'articolo XXI.

24. L' incapacità del religioso professo è diversa da quella del bastardo e del forestiero; poichè

(1) Questa è una conseguenza della condizione di forestiere. V. l' artic. 31., e la nota che vi è stata fatta.

chè il religioso professo rendesi incapace soltanto per i voti che chiamansi solenni, quando sieno validi; ma se si dichiara la nullità di questi voti, il giudizio che annulla la sua professione, annulla la causa della sua incapacità, e lo rimette nel medesimo stato, in cui era prima che facesse i voti. Quindi rientra nel suo primiero diritto, e cessa la sua incapacità colla sua causa, e per il passato e per l'avvenire. Il che distingue la sua condizione da quella del bastardo e del forestiero (1).

25. L'incapacità del condannato a qualche pena che porta seco la morte civile, non avendo altra causa che la sua condanna, se cessa questa causa, è rimesso nel suo primiero stato, del pari che il religioso che ha fatto annullare i suoi voti, e rientra ne' suoi diritti, come se non vi fosse stata mai condanna (2).

26. Tutte le regole finora spiegate riguardano la natura, e le differenze di diverse sorte d'incapacità, ch'è stato necessario distinguere per l'uso della regola spiegata nell'articolo XIV. Conviene ancora per questo medesimo uso distinguere i tempi, in cui debbono essere considerate le incapacità, tanto per le successioni testamentarie, quanto per quelle *ab intestato* (3), e ciò dipende dalle seguenti regole.

---

(1) Questa è una conseguenza della nullità de' voti. V. i due articoli precedenti sulla differenza tra questa incapacità, e quella del bastardo e del forestiero.

(2) V. l'articolo 33. e gli altri che seguono.

(3) V. gli articoli seguenti.

27. Per le successioni testamentarie, la capacità o l' incapacità dell' erede può esser considerata in tre diversi tempi: nel tempo del testamento: nel tempo della morte del testatore; e nel tempo dell'adizione o del possesso dall'eredità, vale a dire quando l' erede vuole accettare questa qualità (a). Si vedrà in appresso l'uso della distinzione di questi diversi tempi.

,, (a) In extraneis heredibus illa observantur, ut sit ,, cum eis testamenti factio, sive ipsi heredes instituan- ,, tur, sive hi qui in potestate eorum sunt. Et id duo- ,, bus temporibus inspicitur: testamenti facti, ut con- ,, stiterit institutio; & mortis testatoris, ut effectum ha- ,, beat. Hoc amplius, & cum adibit hereditatem, esse ,, debet cum eo testamenti factio, sive pure, sive sub ,, conditione heres institutus sit. Nam jus hæredis eo ,, vel maxime tempore inspiciendum est, quo acquirit ,, hereditatem. Medio autem tempore inter factum te- ,, stamentum & mortem testatoris, vel conditionem in- ,, stitutionis existentem, mutatio juris heredi non nocet: ,, quia, ut dixi, tria tempora inspicimus, *l.* 49. §. 1. *ff.* ,, *de hæred. inst.*

,, Solemus dicere media tempora non nocere, ut puta: ,, civis romanus heres scriptus vivo testatore factus pe- ,, regrinus, mox civitatem romanam pervenit: media ,, tempora non nocent. *l.* 6. §. 2. *eod. d. l.* 49. §. 2. ,, *eod.* (1).

28. Riguardo alle successioni *ab intestato*, la ca-

---

(1) Non si è messo in questo articolo quanto si dice ne' testi quì citati, cioè, che l' incapacità che s' incontra in uno di questi tre tempi, esclude l' erede; poichè convien modificare questa regola del diritto romano secondo quel che risulta dalle regole seguenti, e dalle note che vi saranno fatte, e particolarmente da ciò che dirassi sull' articolo XXXI.

V. su questo medesimo proposito la preparazione della sez. 10. de' testamenti.

capacità o l'incapacità dell'erede non deve esse-
re considerata se non nel tempo della morte di
colui, al quale succede; poichè con questa mor-
te si fa luogo alla successione; e secondo la no-
stra regola, che *l'erede più prossimo atto a suc-
cedere entra nel possesso dell'eredità dal momento
in cui muore il padrone*, l'erede legittimo acqui-
sta il diritto nel momento di questa morte, ed
in maniera, che se muoja immediatamente, senz'
averla saputa, o con aver anche ignorato ch'e-
gli dovesse succedere, non lascia di trasmettere
il suo diritto a' suoi eredi (1). D'onde segue
che, se l'erede cui è ricaduta una successione
ab intestato nel tempo che n'era capace, diven-
ga incapace, anche prima di aver esercitato o
conosciuto il suo diritto, come se faccia profes-
sione religiosa, o se sia condannato a morte o
ad altra pena che porta seco la morte civile;
questa incapacità sopraggiunta dopo; non potrà
far passare i beni di questa successione agli altri
eredi, che in mancanza sua dovevano succedere,
ma avrà soltanto l'effetto che si spiegherà nell'
articolo seguente (2).

29. Se

---

(1) Queſta è una conſeguenza della regola, che l'erede prende il poſſeſſo de' beni dell'eredità dal momento in cui muore il padrone dell'eredità.

Si è meſſa queſta regola uniforme alla noſtra uſanza, ſecondo la maſſima di Francia, " che il morto chiama alla ſua eredità il vivo, cioè il parente più proſſimo atto a ſuccedergli, „ ſebbene nel diritto romano una tal regola non fu comune a tutti gli eredi *ab inteſtato*, come ſpiegheraſſi nel preliminare della ſez. 10. de' teſtamenti.

(2) Intorno a queſto articolo ed a' ſeguenti vedete l'articolo 21., e le oſſervazioni che vi ſono ſtate fatte.

In

29. Se l' erede *ab intestato* capace di succedere nel tempo della morte, colla quale è ricaduta la successione, ne divenga incapace colla professione religiosa o con una condanna, prima di aver fatto qualche atto per esercitare il suo diritto, o anche prima che l' abbia saputo, i beni di quest' eredità come da lui acquistati del pari che gli altri suoi beni, passeranno a quelli che avranno i suoi diritti, sieno creditori o altri (1): Perciò i beni del religioso professo apparteranno a' suoi eredi; e quelli del condannato si acquisteranno dal re o dal barone cui ne apparterrà la confisca.

Osservazione.

Su questi due ultimi articoli convien osservare, che l' incapacità delle successioni *ab intestato*, sopraggiunta dopo la morte, per la quale ricadono, e prima dell' adizione all' eredità, non può riguardare che il forestiero, il religioso professo ed il condannato; poichè in quanto al bastardo, non potendo cessare di esser legittimo, dopo che è stato una volta legittimato, non può sopraggiugnergli incapacità. Per rapporto poi agli

---

In questo e nel seguente articolo si è parlato soltanto dell' incapacità del religioso professo, e di quella del condannato, e non di quella del forestiero, a causa delle difficoltà notate nell' articolo seguente.

(1) Questa è una conseguenza della regola, riferita nel 1' articolo precedente.

gli altri, convien distinguere le loro condizioni per ciò che riguarda l' effetto di questa incapacità sopraggiunta, e considerarvi una differenza tra quella del religioso professo e del condannato, e quella della persona che cade nella condizione di forestiero. La differenza consiste in questo, che l' incapacità sopraggiunta al religioso professo ed al condannato, li priva delle successioni che da essi erano state prima acquistate, del pari che di tutti gli altri beni, e le fa passare a quelli che hanno i loro diritti; ma l' incapacità sopraggiunta a quello che diviene straniero, non lo spoglia de' beni, acquistati prima di questa incapacità. Così, per esempio, se si suppone che un forestiero di un paese al quale il re avesse accordato il diritto di naturalità dopo aver ereditata una successione *ab intestato*, e dopo essersene posto in possesso, perda il privilegio di naturalità per una rivocazione generale che rimettesse nella condizione di forestieri tutti gli abitanti di quel paese, un tal cambiamento non lo spoglierebbe di questa successione che aveva già acquistata, ed egli conserverebbe i beni del pari che gli altri proprietarj. All' opposto l' incapacità sopraggiunta al religioso professo ed al condannato, fa passare le successioni da essi acquistate, con tutti gli altri loro beni a coloro, a' quali passano i loro diritti, come si è detto in questo medesimo articolo.

Si nota quì questa differenza tra l'effetto dell' incapacità sopraggiunta a quello che diviene forestiero, e l' effetto dell' incapacità sopraggiunta al religioso professo ed al condannato, affinchè

si

si sappia che in questi due ultimi articoli si è parlato soltanto del religioso professo e del condannato, e non del forestiero, a causa di una difficoltà ch'è propria del forestiero, e che risulta da questa differenza tra la sua condizione e quella degli altri.

La difficoltà consiste in questo, che da una banda è certo, secondo la nostra regola spiegata nell'articolo XXVIII, che la successione *ab intestato* acquistasi dall'erede nel momento della morte di colui al quale succede, senza alcun fatto per parte sua. Dal che ne viene, che sebbene dopo questa morte l'erede divenga incapace, gli rimane tuttavia il suo diritto, e passa a coloro che gli succedono o che entrano ne' suoi diritti, come nel caso del religioso professo e del condannato; e che perciò sembrerebbe che l'erede divenuto forestiero nel caso quì sopra osservato, potesse ereditare la successione ricadutagli, e conservare i beni che gli appartenessero; poichè non è divenuto incapace di restar in possesso di ciò che aveva, come il religioso ed il condannato. Sembra ancora che se prima di questa incapacità e senza aver fatto alcun atto di possesso, avesse venduto, donato o in altra maniera alienato il suo diritto ad una persona capace, questa disposizione non sarebbe annullata colla sua incapacità sopraggiunta dopo. Ma all'incontro si potrebbe per un altro riguardo dubitare, se questa incapacità sopraggiunta prima dell'adizione dell'eredità, gl'impedisca d'impossessarsene; poichè gli si potrebbe fare questa opposizione, che non essendo entrato nel

pos-

possesso della successione prima della sua incapacità, si troverebbe nel caso del motivo che ha la legge di rendere lo straniero incapace di succedere, cioè per impedire che i beni del regno non passino a forestieri; il che accaderebbe nella sua persona, qualora essendo divenuto forestiere, s' impossessasse de' beni di questa successione. Perciò questa legge, che riguarda il diritto pubblico, dovrebbe far cessare rapporto a lui l' effetto della legge, la quale vuole che l' erede entri nel possesso dell' eredità nel momento della morte di colui al quale succede, e questa seconda legge non è che una regola del diritto privato, vale a dire, che riguarda soltanto l' interesse de' particolari. Si potrebbe soggiungere che anche riguardo a' naturali Francesi, che per lungo tempo hanno abitato in un paese straniero, sebbene non vi sieno stati naturalizzati, vi è quest' usanza, che se ritornano in Francia per ereditare una successione che sia loro ricaduta, sono obbligati a ristabilire il loro domicilio in Francia, colla condizione di non alienare i beni della successione che pretendono. Dal che si potrebbe dedurre la conseguenza, che se in tali casi si usa questa cautela riguardo ad un naturale Francese, per timore che non faccia passare in un paese straniero i beni di questa successione, o il prezzo che potrebbe ritrarre dalla vendita degli stabili; vi sarebbe altrettanta o maggior ragione di escludere da una successione quello che attualmente è forestiere, quando volesse ereditarla; purchè non gli si volesse vietare soltanto l' alienazione, o

non

non fosse per grazia riabilitato; poichè in tal caso non vi sarebbe dubbio ch' egli dovesse succedere. Tale questione conduce ad un' altra, che avrebbe luogo nel caso di uno che morisse con questa incapacità in quel frattempo, in cui è ricaduta l' eredità, di cui avrebbe preso possesso, se ne fosse stato capace, ed il tempo dell' adizione, prima della quale è morto. La questione in questo secondo caso sarebbe tra i ministri regj, incaricati a sopraintendere alle successioni di colui che essendo divenuto forestiero fosse morto in tale stato, e quelli che gli contrastassero questa eredità; e che sarebbero succeduti in sua mancanza, se la incapacità sopraggiunta avesse dovuto escluderlo. In tale controversia l' interesse del re richiederebbe che la successione fosse un acquisto dell' erede divenuto straniero, affinchè trovandosi compresa negli altri suoi beni, potesse avervi quel diritto che ha il re sopra tutt' i beni de' forestieri. In questa disputa, potrebbesi dire che il motivo della legge, la quale esclude i forestieri dalle successioni, cesserebbe in tal caso, perchè i beni rimarrebbero nel regno, e si acquisterebbero dal re. Quindi non vi sarebbe motivo di derogare alla regola, che *l' erede entra nel possesso dell' eredità nel momento che muore il padrone*, siccome vi è nel caso, in cui questo erede divenuto forestiero e rimanendo in vita, vuole ereditare la successione. Perciò questo straniero essendo morto in tempo che possedeva questa eredità, essa si acquisterebbe dal re, del pari che gli altri beni trovati presso il forastiere medesimo. Non

è

è dunque la considerazione di favorire il diritto che ha il principe su i beni de' forestieri che obbligasse a giudicare in tal guisa; ma questa decisione sarebbe un effetto naturale delle regole; poichè siccome il religioso professo ed il condannato, che si trovano capaci nel tempo, in cui ricade la successione che può loro appartenere, non ne sono esclusi per l'incapacità sopraggiunta prima dell'adizione; e siccome quest' incapacità non può far passare la successione agli altri eredi, che devono succedere in loro mancanza, ma al contrario rimane e passa a quelli che hanno i loro diritti; così dovrebbe del pari avvenire alla successione ricaduta a quest' erede divenuto poi forestiere, e dovrebb' essere un suo acquisto per goderne in tutta la sua vita, del pari che di tutti gli altri beni che avesse potuto acquistare per ogni altra via, e che non perderebbe con questo cambiamento. Quindi dopo la sua morte questa successione con tutti gli altri suoi beni dovrebbe passare a coloro, che subentrassero ne' suoi diritti.

Questi diversi casi non si propongono quì per semplice curiosità, ma per far vedere dalle difficoltà che vi s' incontrano, e da' principj poco prima spiegati, e da cui sembra che si debbano ricavarne le decisioni, quali sieno state le ragioni che han fatto giudicare, che sebbene secondo il diritto romano la capacità di succedere sia necessaria nel tempo del l'adizione della eredità, anche per le successioni *ab intestato* (1), tuttavia

(1) Secondo il diritto romano l'erede *ab intestato*, che mo-

via si dovrebbe mettere la regola di questo articolo uniforme alla nostra, cioè che *l' erede entra nel possesso dell' eredità nel momento che muore il padrone*; la qual regola non rende la capacità necessaria per queste successioni; se non nel tempo in cui ricadono colla morte del padrone, come si vede nel caso del religioso professo e del condannato. In maniera che non si è dovuto mettere nell' articolo, come una regola della nostra usanza, che per le successioni *ab intestato* la capacità dell' erede sia necessaria in due tempi, cioè nel tempo della morte che dà luogo alla successione, e nel tempo dell' adizione o sia del possesso. E quand' anche si giudicasse dell' incapacità di colui che fosse divenuto forestiero prima dell' adizione dell' eredità, di cui non potesse prender possesso, non si dovrebbe quindi dedurre, che questo si facesse per la regola del diritto romano, la quale richiede la capacità nel tempo dell' adizione; poichè non ostante questa regola, quelli che subentrano ne' diritti del religioso e del condannato, ereditano le successioni ch' erano loro ricadute prima della loro incapacità, quando ancora questi avessero ignorato il loro diritto, o fossero divenuti incapaci prima dell' adizione. Quindi siccome la regola cir-

moriva prima dell' adizione, non trasmetteva il suo diritto a' suoi eredi; quindi non acquistava l' eredità se non coll' adizione. D' onde segue che l' incapacità sopraggiunta lo escludeva dall' eredità. V. la preparazione della sez. 10. de' testamenti.

ca l' incapacità trovasi falsa in due de' tre casi
ch' essa abbraccia, così non può essere annove-
rata tra le regole, nè può considerarsi per ra-
gione dell' esclusione di colui ch' è divenuto fo-
restiero prima dell' adizione. Ma se di fatti si
giudicasse ch' egli dovesse essere escluso, conve-
rebbe che questo si facesse per altre ragioni,
come sono quelle rilevate di sopra.

Quanto finora si è detto in questa nota sul
tempo, in cui conviene considerare la capacità o
l' incapacità dell' erede, riguarda soltanto le suc-
cessioni *ab intestato*, di cui solo si parla nell'
articolo. In quanto poi a' tre tempi, in cui la
regola del diritto romano richiede la capacità per
le successioni testamentarie, bisogna vedere il fi-
ne della nota sull' articolo XXXI, e la prepara-
zione della sezione X. de' testamenti, ove si è
trattato della trasmissione, la quale contiene la
necessità di sapere in qual tempo un erede acqui-
sta il suo diritto, per poter giudicare se lo tras-
mette agli altri suoi eredi. Perciò fa d' uopo
riunire tutto ciò che si è detto in questi due
luoghi, ove si è procurato di spiegare i diver-
si principj del diritto romano e della nostra u-
sanza su questa materia, e di aggiugnervi quelli
del diritto e dell' equità naturale che si è giu-
dicato potervisi adattare.

30. I bastardi, poichè la loro incapacità ri-
guarda soltanto le successioni *ab intestato*, sono
capaci o incapaci di questa successione, secondo
lo stato in cui si trovano nel tempo della mor-
te che dà luogo alla successione. Così il bastar-
do non legittimato col matrimonio del suo pa-

 dre

dre colla sua madre prima di questa morte, non succederebbe, quando ancora fosse legittimato prima che un altro prendesse possesso della successione; poichè essendo stato per la sua incapacità escluso dalla successione nel tempo in cui è ricaduta, è passata a quello che doveva succedere. Ma potrebbe ereditare le successioni *ab intestato*, che gli ricadessero dopo esser stato legittimato con questo matrimonio (1).

31. L'incapacità del forestiero riguarda tanto le successioni *ab intestato*, quanto le testamentarie. Così se colui che trovandosi forestiero nel tempo della morte della persona, cui deve succedere, fosse naturalizzato dopo questa morte, non toglierebbe la successione testamentaria o *ab intestato*, all'erede che sarebbe succeduto in sua mancanza (2).

Os-

(1) Questa è una conseguenza della natura di tale incapacità.

Si suppone in questo articolo la capacità de' bastardi per le successioni testamentarie, ma bisogna osservare su questo proposito quel che se n' è detto sull'articolo 8.

(2) Questa è una conseguenza della incapacità e della circostanza che la successione testamentaria ricade colla morte del testatore, conforme la successione *ab intestato* ricade colla morte di quello della cui eredità si tratta; poichè dal momento di questa morte ogni erede deve avere il suo diritto; di maniera che il figlio stesso che non è nato nel tempo della morte di colui al quale deve succedere, e l' erede cui perviene la successione molto tempo dopo che fosse ricaduta, si considerano come se fossero succeduti nel momento di questa morte, secondo la regola spiegata nell' articolo 15 della sezione 1. Quindi l' erede, che si trova incapace nel tempo di questa morte, è escluso dall'eredità dall'altro che deve subentrare in luogo suo.

Osservazione.

Rendonsi quì necessarie alcune riflessioni sopra talune questioni che nascono dalla regola spiegata in questo articolo, e da quella dell' articolo XXVII, sia per le successioni *ab intestato*, sia per le testamentarie.

Se si supponga per la prima questione che riguarda le successioni *ab intestato*, che un figlio di un naturale Francese, avendo stabilito il suo domicilio fuori del regno, ed essendo divenuto forestiero per impegni contratti in un paese soggetto ad un altro principe, ritorni poi in Francia col disegno di essere di nuovo naturalizzato, vale a dire, di essere ristabilito nel primiero stato, e che non abbia potuto ottenere il diploma della riabilitazione se non alcuni giorni dopo la morte di suo padre: questo figlio sarà egli escluso dalla successione paterna, subentrando in suo luogo un erede collaterale; o anche i suoi fratelli se ne avesse? E non sarebbe giusto in questo caso, che in virtù del diploma, essendo rimesso nel suo primiero stato, del pari che rientra nel suo il religioso professo che fa annullare i suoi voti, potesse succedere come se fosse sempre rimasto naturale Francese, tale quale era per la nascita? E quand' anche fosse nato forestiero, figlio di un forestiero che fosse stato naturalizzato egli solo, non basterebbe che fosse naturalizzato dopo la morte del padre per ereditare la sua successione, che non fosse stata da alcuno ancora ereditata? Poichè la incapacità de'

forestieri non nasce dal diritto naturale, che anzi gli sarebbe contraria in tal caso, in cui bisognerebbe preferire a questo figlio il fisco o i collaterali, se ve ne fossero, che pretendessero la successione. E non sarebbe al contrario conforme all'umanità ed all'equità di consultare per questo figlio lo spirito delle leggi, le quali dispensano dal loro rigore, quando l'equità richiede che non si seguiti letteralmente il tenore della legge, massime in un caso come questo, in cui può adottarsene lo spirito congiunto ai dettami dell'equità? Imperocchè il motivo della legge ch'esclude il forestiero dalle successioni, è d'impedire che i beni del regno non passino in paesi stranieri; il che non avverrebbe nella persona di questo figlio naturalizzato, sebbene dopo la morte del padre. Per la stessa ragione di equità avviene che, sebbene quelli che muojono forestieri non possano avere eredi, come dirassi nell'articolo III della sezione IV, nondimeno i figli de' forestieri che muojono in Francia succedono a' loro padri, se essi sono nati in Francia, o vi sono stati naturalizzati. E non solamente sono eccettuati da questa regola i figli; ma sembra che l'uso n'eccettui parimente gli eredi collaterali de' forestieri, se questi eredi sono naturali Francesi, o se sono stati naturalizzati; poichè riguardo a loro cessa il motivo della legge. Vi sono ancora alcune consuetudini che chiamano alla successione de' forestieri i loro eredi abili a succedere.

Potrebbero farsi altre questioni, supponendo, per esempio, che in vece di un figlio, si fosse

na-

naturalizzato un fratello del forestiero dopo la sua morte, e che questi pretendesse la successione contro gli altri fratelli, o contro un cugino che volesse escluderlo. Ciò potrebbe avvenire in molte maniere, secondo che facesse la sua domanda; stando le cose nel loro stato, vale a dire, in tempo che nessuno avesse ereditata la successione, oppure dopo che un altro erede fosse stato posto in possesso de' beni, e ne avesse anche disposto. Ma non è quì luogo a fare un minuto esame di tali quistioni, ed abbiamo accennate queste, per le difficoltà ch' esse fanno nascere nell'applicazione de' principj, giacchè sembrano richiedere decisioni che potrebbero parere contrarie a questi principj; poichè se la regola assoluta è, che ogni erede, il quale si trova incapace nel tempo della morte di quello cui deve succedere, deve essere escluso dall'eredità, il figlio che, come si è detto, si trovasse forestiero nel momento della morte di suo padre, e non avesse avuto tempo di ottenere il dritto di naturalità, che ottenesse alcuni giorni dopo; sarà escluso da' beni di suo padre, ereditando in suo luogo i suoi fratelli o i collaterali, qualora non avesse fratelli. Ciò comparisce talmente opposto all' equità naturale, che sembra che in un caso simile si debba decidere con principj contrarj a questa regola. Essendo adunque il piano della nostra opera diretto ad ispiegare, per quanto è possibile, i principj, e le regole, da cui dipende la risoluzione de' dubbj che possono nascere nelle rispettive materie; e siccome il caso di questo figlio sembra che debba essere eccettuato

dalla regola, non si poteva omettere una osservazione così interessante, e le considerazioni proporzionate a' dubbj che vi possono nascere. La considerazione principale consiste in questo, che la regola ch'esclude il forestiero dall'eredità non è che una regola arbitraria del diritto positivo. Ma se questa regola fosse applicata letteralmente al figlio, che in tempo della morte del padre non ha il dritto di naturalità, si violerebbe un principio dell'equità naturale, che chiama il figlio alla successione del padre; perciò in un dubbio di questa natura sembra che possa dirsi, che lo spirito della legge parla in favore di questo figlio, e che per conservargli l'eredità paterna si dia al diploma di naturalizzazione la forza di riabilitare questo figlio al diritto di succedere, che di sua natura gode ciascun figlio, e che in persona sua era rimasto sospeso per una regola arbitraria, a cui il rescritto del principe toglie la sua forza. In questo caso adunque con accordarsi al figlio il dritto di succedere altro non si fa, che seguitare una regola generale della interpretazione delle leggi. Questa regola, ch'è stata da noi esposta nel titolo *delle regole del dritto*, consiste nel conciliare la lettera della legge collo spirito universale di equità che regna in tutte le leggi, e che rende giusta l'applicazione tanto delle leggi naturali, quanto delle leggi arbitrarie.

La stessa considerazione che ci ha obbligati a far tale osservazione nel caso di questo figlio, obbliga ancora a considerare questo medesimo caso in circostanze, in cui la difficoltà fosse maggiore,

giore come se il figlio domandi la successione del padre molti anni dopo che i suoi fratelli, ò anche i collaterali l'avessero ereditata. In questo caso sarebbe egli giusto di ristabilire questo figlio naturalizzato nel suo primiero diritto? Converrebbe turbare la pace delle famiglie di coloro che fossero succeduti in sua mancanza; mettere in confusione i loro affari; rivocare le alienazioni che avessero fatte? O bisognerebbe dare a questo figlio qualche porzione de' beni, e su qual piede dovrebbe regolarsi tal porzione?

Da tali difficoltà, e dalle altre che si possono supporre nel caso che i figli o i fratelli chiedessero la parte nelle successioni, dopo che fossero naturalizzati, si vede, che secondo le diverse circostanze del tempo scorso dopo ricaduta la successione, de' cambiamenti avvenuti ed altre simili, conviene provvedere con alcune regole. Su qual punto sarebbe necessario di esaminare, quale di tutti gli espedienti possibili fosse più giusto di adottare; vale a dire se si dovesse seguitare in tutto il suo rigore la regola ch'esclude l'erede, quando si trova forestiero nel tempo, in cui ricade la successione, e limitare l'effetto di tutte le concessioni di naturalità alle successioni future; oppure di dare a queste concessioni l'effetto di annullare la incapacità tanto per il passato, quanto per l'avvenire, e rendere in questo punto la condizione del forestiero uguale a quella del religioso professo e del condannato, che rientrano ne' loro diritti, quando sono annullata la professione e la condanna, come dirassi ne' due articoli seguenti; o finalmente

te se convenisse di lasciar l'uso della regola e l' effetto delle concessioni di naturalità alla prudenza de' giudici, secondo le circostanze, o di fissare un dato tempo, come di un anno, o altro termine più breve o più lungo, dopo il quale le concessioni di naturalità sarebbero inutili riguardo al passato, dando un termine più lungo per le successioni dirette, che per le collaterali. Fra tutti questi espedienti, il primo sarebbe forse troppo rigoroso riguardo al figlio, per le ragioni già addotte. Il secondo produrrebbe troppo cattive conseguenze per lo scompiglio delle famiglie, le quali non sono egualmente da temersi per parte de' religiosi professi e de' condannati, lo stato de' quali è sempre noto, e non può essere sì lungo tempo sospeso, come quello di un forestiero assente ed ignoto. Il terzo porterebbe l' inconveniente di rendere incerta questa parte di giurisprudenza, la quale del pari che quella delle altre materie deve avere principj sicuri. L' ultimo sembrerebbe più conforme all' equità, e meno soggetto ad inconvenienti. Ma tali questioni sono di tal natura che i limiti del soggetto di questo libro non permettono di esaminare, e forse se n' è detto di soverchio.

In quanto alle successioni testamentarie, non vi è che una riflessione da fare sulla regola del diritto romano, la quale richiede la capacità dell' erede istituito, non solo nel tempo della morte e nel tempo dell' adizione dell' eredità, ma eziandio nel tempo del testamento, affinchè l' istituzione sia valida nella sua origine *ut constiterit institutio*, questi sono i termini del testo citato sull'

sull' articolo XXVII. Questa regola ha rapporto con due altre del diritto romano: una generale, la quale vuole che ciò che è nullo e difettoso nella sua origine, non possa esser valido in progresso di tempo (1): l'altra, ch'è una consequenza di questa prima, e che chiamasi la regola *Catoniana*, vuole che le disposizioni del testatore, le quali sarebbero state nulle, se fosse morto nel tempo del suo testamento, rimangano sempre tali in qualunque tempo venga a morire (2). Dal che ne viene, che siccome l'istituzione di un forestiero nel tempo del testamento sarebbe nulla, se il testatore morisse in quel medesimo punto, poichè quest' erede si troverebbe allora incapace di ereditare la successione; così non lascierà di esserne del pari escluso dal vizio della sua incapacità nel tempo del testamento, sebbene si trovi naturalizzato nel tempo della morte. Non ci fermeremo alla discussione dell'uso di questa regola *Catoniana*, di cui si parlerà in altro luogo (3). Quì si noterà solamente, intorno alla regola del diritto romano, la quale richiede la capacità dell' erede nel tempo del testamento, che se si trattasse di esaminare la giustizia di questa regola, secondo i principj dell' equità naturale, e delle nostre consuetudini direttamente opposte alle sottigliezze del diritto romano, o secondo alcuni principj ancora di questo diritto, si potrebbe forse

(1) *L.* 19 *ff. de reg. jur.*
(2) *V. l.* 1 *ff. de reg. Caton.*
(3) V. la sez. 11. de' Legati, art. 5.

se dire, che siccome quelli che hanno abbracciata la regola *Catoniana* l hanno riconosciuta falsa in certi casi (1), così la regola, che richiede la capacità dell'erede nel tempo del testamento, potrebbe non esser vera.

Se si considerano i principj dell'equità naturale, e quelli del diritto romano, i quali partecipano maggiormente di questa equità, si troverà con queste due sorte di principj, che i testamenti non hanno il loro effetto se non colla morte del testatore; e che essendo fino a quel punto rivocabili, la sola morte li rende validi. Perciò solo in tempo della morte hanno il loro effetto, ed in quel punto le disposizioni del testatore cominciano ad avere la forza di legge, che loro dà la legge stessa. D'onde segue che l'erede istituito con un testamento, non comincia ad avere il suo diritto se non con questa morte. Il che deriva da questo principio, che può dirsi naturale, ed anche conforme allo spirito del diritto romano, cioè che ogni testamento contiene la condizione, che il testatore perseveri nella medesima volontà fino alla sua morte. Perciò è una verità reale, e senza finzione e sottigliezza, che la volontà del testatore non ha neppure nella sua mente altra forza di quella che darà al suo testamento la perseveranza nelle sue disposizioni fino alla morte; nella maniera stessa che se si fosse espressamente detto nel suo testamento, di volere che le

(3) *L.* 1. §. *de reg. Caton.*

le sue disposizioni avessero il loro effetto, nel caso che morisse in questa medesima intenzione, senza cangiarvi nulla. Poichè questa condizione espressa in tal maniera non sarebbe che il testamento nè dipendesse più di quel che ne dipende, quando è solamente tacita; e si avvera egualmente in tutt' i testamenti, che non avranno alcun vigore se non in caso che i testatori muojano senza rivocarli, come ne hanno la libertà. Quindi è che sempre la morte del testatore è quella che verificando la condizione della sua perseveranza nella medesima volontà fino all' ultimo momento di sua vita, dà in quell istante stesso la validità al suo testamento; la qual cosa ha il medesimo effetto che se il testatore avesse reiterato il suo testamento nel tempo della sua morte, o se lo avesse fatto in quel punto. In tal caso il suo erede che, essendo prima forestiero, si trovasse allora naturalizzato, succederebbe senza difficoltà. E'indubitato ancora, per una regola positiva del diritto romano, che se un forestiero fosse istituito erede colla condizione, che fosse naturalizzato nel tempo della morte del testatore, questa disposizione avrebbe il suo effetto, se si verificasse la condizione (1), non ostante l' incapacità dell' erede nel tempo del testamento; per la sola ragione, che la condizione sarebbe espressa dal testatore, e che la regola *Catoniana* non ha luogo per le istituzioni condizionate (2), come spieghe-

(1) *v. l. ff.* 92 *de hered. inst.*
(2) Placet Catonis regulam ad conditionales institutiones non pertinere, *l. penult. ff. de reg. Caton.*

gherassi nel medesimo luogo, dove abbiam detto di parlarne. Ma se questa condizione, quando fosse stata espressa produrrebbe tale effetto, perchè non si potrà supporre, che il testatore che non l'ha espressa, l'abbia sottintesa subitochè il suo desiderio è stato, che la sua disposizione si eseguisse nel miglior modo possibile? E qual assurdo potrebbe considerarsi nella istituzione di un erede, che in tempo del testamento fosse forestiere, se questa istituzione supponesse la condizione, che il testamento avrebbe la sua forza quando in tempo della morte del testatore fosse cessata nell' erede l'incapacità. Forse quest'erede non potrebbe dire, che la sua istituzione in origine non era nulla e che doveva rimaner tale nel solo caso, ch'egli non avesse acquistato il dritto di naturalità in tempo della morte del testatore, e che intanto l'effetto della istituzione rimaneva sospeso, secondo lo stato in cui sarebbesi esso erede trovato in tempo di questa morte, la quale sola era capace di dare al testamento il carattere di ultima volontà? Imperocchè è certo che questo carattere essenziale, che si considera nelle disposizioni *causa mortis*, siccome ne forma la validità; così fa aver loro il suo effetto. Aggiungasi che la regola del diritto romano, che *un atto nullo in origine, rimane sempre tale*, in molti casi trovasi falsa, niente meno che la regola *Catoniana*. Eccone alcuni esempj. Il dritto romano dichiara nulla la donazione fra conjugati (1); ma se il donan-

(1) *L. 1 ff. de don. int. vir. & uxor.*

donante non l'ha rivocata prima di morire, essa è valida in favore del conjuge superstite (1). Il matrimonio di un senatore con una liberta era nullo; ma se il senatore perdeva la sua dignità, da quel momento cominciava il matrimonio ad esser valido (2). Ecco un altro esempio particolare del dritto romano. Se un testatore instituiva un fidecommesso in favore di uno schiavo, il di cui padrone in quel tempo fosse incapace di acquistarlo, perchè condannato a qualche pena (come sarebbe in Francia un bando perpetuo del regno), questo fidecommesso che doveva acquistarsi dal padrone per mezzo del suo schiavo aveva il suo effetto, se il padrone rimaneva assoluto della condanna patita (3), sebbene in tempo del testamento fosse nullo per l'incapacità di colui, che chiamava all'eredità. E se in questo esempio vogliasi dire, che la grazia del principe restituisce l'incapace nel suo primo stato, come se non fosse stato mai condannato; tanto basta per la conseguenza che noi vogliamo tirarne, cioè che sebbene la disposizione di questo testatore non fosse stata condizionata, e che s'egli fosse morto nel tempo del suo testamento il fidecommesso sarebbe stato nullo, il cangiamento dello stato del condannato lo ha renduto valido. In tutti questi casi, tutte queste regole non sono applicabili; e si trovan false. Finalmente può dirsi, che la regola che ricerca la capacità dell'erede in tempo del testamento,

---

(1) *L.* 32 §. 1 *& seq. ff. de don. int. vir. & uxor.*
(2) *L.* 27 *ff. de rit. nupt.*
(3) *L.* 7 *ff. de legat.* 3.

mento, è nata verisimilmente dalla formola antica de' testamenti, che chiamavasi *per æs & libram*, e che per lungo tempo fu l'unica, di cui si servirono i romani. In questi testamenti il testatore faceva una vendita immaginaria della sua eredità ad un tale, ch'era presente, e che la comprava per una data quantità di denaro, che metteva in una bilancia. Era dunque necessario, che il compratore fosse un cittadino, e capace di acquistare il dritto all'eredità. Ma siccome venne finalmente abolita questa formalità, che riducevasi ad una pura e vana sottigliezza, così potrebbe abolirsi egualmente la regola rimastane della capacità dell'erede in tempo del testamento. Anzi l'abolire questa regola sarebbe cosa più giusta, perchè sembra che la regola, che annullava l'istituzione dell'erede ed i legati, che sarebbero stati nulli, se il testatore fosse morto in tempo del testamento, fosse una legge fiscale, diretta a dare all'incapacità una maggiore estensione in beneficio del fisco, che ne profittava, il che ripugna totalmente allo spirito delle nostre leggi (1).

Se dunque suppongasi che un forestiero naturalizzato, il quale non ha figli, ma molti fratelli anche naturalizzati, a riserba di uno che ancora non lo è, istituisse tutt'i suoi fratelli eredi, e che quello, che non era naturalizzato nel tempo di questo testamento, si naturalizzasse in appresso prima della morte del testatore, i fratelli

---

(1) §. 1 *inst. de testam. V. Ulp. tit.* 10. Hodie solum in usu est quod per æs & libram fit. *D. t. Ulp.* §. 1.

telli naturalizzati prima del testamento potrebbero eglino escludere dall'eredità il loro fratello naturalizzato dopo con allegare, che la sua incapacità nel tempo del testamento rendesse nulla la sua istituzione, sebbene se ne trovasse capace nel tempo della morte, e che perciò sussistendo il testamento riguardo a loro, la porzione di questo fratello si dovesse da loro acquistare per quel diritto che chiamasi *jus accrescendi*, e che a suo luogo sarà spiegato (1). Bisognerebbe senza dubbio che i suoi fratelli fossero istruiti del diritto romano per immaginare di poter contrastare al loro fratello la parte a questa eredità. E sembra certamente che senza questa scienza, non solo non si penserebbe a fare una tal lite, ma chiunque fosse guidato da' soli lumi naturali, esclamerebbe contro una regola che dovesse avere la forza di escludere questo fratello. Lo stesso avverrebbe, se questi eredi fossero altri collaterali, che dovendo succedere insieme *ab intestato*, fossero chiamati con un testamento. Quindi si può dire che questa regola partecipa più del carattere delle sottigliezze del diritto romano, che dell'equità, e che per questa ragione sembra che sia stata rigettata dalla nostra usanza. E sebbene sia vero che questa regola, la cui applicazione si trova odiosa ne' casi, in cui gli eredi istituiti succedono *ab intestato*, sarebbe meno dura ne'casi in cui l'istituito non fosse l'erede legittimo, o potrebbe an-

(1) V. la sezione 9 de' testamenti.

anche essere favorevole secondo le circostanze; tuttavolta essendo pura e semplice, e generale per ogni sorte di eredi testamentarj, parenti o non parenti, si richiederebbe un'altra regola espressa per ridurla ne' giusti limiti. Quindi sembra potersi dedurre che sarebbe giusto e desiderabile, o che questa regola fosse abolita, o che ne fosse regolato l'uso da qualche legge che ne togliesse gl'inconvenienti.

Tutto ciò che si è detto finora della istituzione dell'erede, riguarda parimente i legati, e le altre disposizioni a causa di morte, che al pari della istituzione fossero nulle, per le regole del diritto romano già osservate (1); di maniera che un legato, per esempio, di una somma ad un amico del testatore, o a qualche povero, rimarrebbe nullo, secondo queste regole, se il legatario che n'era capace nel tempo della morte, tale non fosse ancora nel tempo del testamento.

Abbiam creduto non poterci dispensare da tutte queste riflessioni, non solo a causa dell'importanza di tutte queste difficoltà, ma eziandio per rendere ragione di ciò che nell'articolo XXVII si è semplicemente osservato, che nelle successioni testamentarie bisogna considerare, per la capacità o l'incapacità dell'erede; il tempo del testamento, il tempo della morte del testatore, ed il tempo dell'adizione dell'eredità, senza mettere nella regola, che la capacità sia necessaria in questi tre tempi. Da tutte queste osservazioni, e da quelle

(1) *L. 1 ff. de reg. Caton.*

le che sono state fatte nell' articolo XXIX, ed anche da ciò che risulta da quelle che si son fatte sul diritto di transmissione nella preparazione della sezione X de' testamenti, si può dedurre, che sembra, per ciò che riguarda le successioni testamentarie, che sarebbe conforme allo spirito delle nostre consuetudini, ch'è tutto opposto alle sottigliezze del diritto romano, di non considerare l'incapacità dell' erede, se non nel tempo della morte del testatore, come nelle successioni *ab intestato*; e di moderare anche questa regola, secondo sembrano richiedere le riflessioni fatte in tutte queste osservazioni, e che non è necessario quì ripetere.

32. Tanto l' incapacità del religioso professo, quanto quella de' forestieri, riguarda amendue le sorte di successioni, *ab intestato* e testamentarie. E colui che si trova in questo stato nel tempo della morte della persona, alla quale dovrebbe succedere, sia *ab intestato*, sia per testamento, non ha parte alcuna nell' eredità: Quindi non la trasmette a' suoi eredi, ma essa passa a coloro che in mancanza sua debbono succedere. Che se il religioso professo faccia annullare i suoi voti, essendo allora rimesso nel medesimo stato, in cui era prima di aver fatta professione, si trova capace non solo delle successioni che potessero ricadergli in appresso, ma eziandio di quelle che fossero ricadute dopo la sua professione (1); purchè

(1) Questa è una conseguenza della nullità de' voti.

chè avesse riclamato a tempo debito contro i suoi voti, ed avesse fatto decidere la causa, sentite le persone interessate a contrastargli la successione di cui si tratta.

33. L' incapacità de' condannati a morte o ad altre pene che portano seco la morte civile (1), gli esclude, del pari che quella de' religiosi professi, da amendue le sorti di successione (a). E quelle che potesse loro ricadere, passano alle persone, le quali in mancanza loro dovrebbero succedere; come se i condannati fossero morti prima del caso di queste successioni. Quindi il figlio del condannato succede al suo avo, cui il suo padre non può succedere (b). Ma se cessi la loro incapacità rientreranno nel loro primiero stato, e saranno egualmente capaci di tutte le successioni, e anche di quelle ricadute prima che fosse annullata la loro incapacità (2).

„ (a) Edicto prætoris bonorum possessio his denegatur; „ qui rei capitalis damnati sunt, neque in integrum re„ stituti sunt, *l. 13 ff. de bonor. possess.*

„ (b) Si qua pœna pater fuerit affectus, ut vel civita„ tem amittat, vel servus pœnæ efficiatur, sine dubio „ nepos filii loco succedit, *l. 7 ff. de his qui sui vel. al. „ jur. sunt*.

„ Si deportatus patronus sit, filio ejus competit bono„ rum possessio in bonis liberti, nec impedimento est ei „ talis patronus, qui mortui loco habetur, *l. 4 §. 2 ff. „ de bon. lib.*

34. Essendosi il condannato renduto incapace per

---

(1) V. la nota sull' articolo 11, quali sono le condanne che hanno questo effetto.

(2) V. intorno a tutti questi articoli le regole che seguono.

per la condanna che lo mette in questo stato, e che deriva dalla morte civile, le successioni *ab intestato*, o testamentarie ricadutegli prima di questa condanna, ed anche dopo l' accusa, restano nel suo dominio del pari che gli altri suoi beni, fino a che non ne sia spogliato della condanna (a), poichè fino allora è incerto se la morte preverrà il giudizio, se sarà giudicato, se sarà assoluto per grazia del principe. Quindi il suo stato fino alla condanna non contiene incapacità.

„ (a) Si quis post accusationem in custodia fuerit de-
„ functus, testamentum ejus valebit, *l.* 9 *ff. qui test. fac.*
„ *poss. l.* 1 §. 3 *ff. de leg.* 3 *l.* 3 *ff. de pub. jud.* (1).

35. Se dopo una condanna che può essere annullata, avvenisse il caso di una successione che dovrebbe pervenire al condannato, rimarrebbe sospeso il suo diritto fino all' evento, che confermasse, o annullasse la sua condanna; e se questa sussistesse darebbe luogo all' incapacità (2). Siccome al contrario gli rimarrebbe la successione, se venisse a cessare l' effetto della condanna, potendo ciò avvenire per qualche causa di quelle che si spiegheranno nell' articolo seguente.

36. Può cessare l' effetto della condanna o per la grazia del principe (b), o per un decreto che an-

„ (b) Oblatus est ei (Antonio) Julianus Lucianus ab
„ Opilio Ulpiano tunc legato in insulam deportatus: tunc
„ Antoninus Augustus dixit: *restituo te in integrum pro-*
„ *vinciæ tuæ:* & adjecit, *ut autem scias quid sit in inte-*
„ *grum restituere, honoribus & ordini tuo & omnibus cæte-*
„ *ris te restitutio.* L. 1 C. de sent. pass. & rest.

(1) La capacità di testare e di succedere è la stessa. Laonde questo testo prova l' una per l' altra. V. l' artic. 12 della sez. 2 de' testamenti.

(2) V. il testo citato sull' articolo 33.

annulli la condanna (1), o per la semplice appellazione, se il condannato muore prima che sia ultimato questo nuovo giudizio (a). In tutti questi casi cessa l' incapacità per tutto il passato. Perciò si acquisteranno da questo condannato, o da coloro che avranno i suoi diritti, le successioni che possono ricadergli.

„ (a) Provocationis remedio condemnationis extingui-
„ tur pronuntiatio *l.* 1 §. *ult. ff. ad Senat. Turpill.* Si
„ quis cum capitali pœna, vel deportatione damnatus
„ esset, appellatione interposita, & in suspenso constitu-
„ ta, fati diem functus est, crimen morte finitum est.„
„ *l. ult. C. si reus vel accus. mort. fuer. l.* 2 *C. si pend.*
„ *appellat.* Si quis in capitali crimine damnatus appella-
„ verit, & medio tempore, pendente appellatione fece-
„ rit testamentum, & ita decesserit, valet ejus testa-
„ mentum, *l.* 15 §. 2 *ff. qui test. fac. poss. l.* 6 §. 6 *ff.*
„ *de injust. rup.* In quest' ultimo testo si prova la capa-
„ cità per l' effetto dell' appellazione.

Osservazione.

Si vegga nel fine della seguente nota un' altra maniera, che annulla la condanna secondo le nostre consuetudini, quando il condannato muore nel termine per purgare la contumacia.

Su i quattro articoli precedenti convien osservare una differenza fra le nostre regole, e quelle del diritto romano, in ciò che appartiene all' uso delle condanne. Secondo il diritto romano, non

---

(1) La condanna può essere annullata con un decreto di assoluzione, o con un decreto che modera la pena, e ne ordina un' altra che non porta seco la morte civile.

non poteva esservi condanna contro un accusato, che non fosse stato sentito in giudizio, ma si confiscavano irrevocabilmente i suoi beni, se non compariva in un dato tempo, e si rimetteva il giudizio dell'accusa fino a che fosse comparso (1). Secondo le nostre regole, vi sono due sorte di condanne: quella che si emana contro l'accusato presente; e quella che si pronunzia, se non comparisce, colla quale vien condannato alla pena del delitto. Questa chiamasi condanna contumaciale, a causa della disubbidienza dell'accusato al decreto pronunziato contro di lui. Queste due sorte di condanne si assomigliano in questo, che l'una e l'altra portano seco loro la morte civile del condannato, ed in conseguenza la sua incapacità. Ma la condanna contro il reo presente si eseguisce sulla sua persona per le pene corporali, e sopra i suoi beni per le confische, emende ed interessi civili della parte, e con ciò la sua incapacità incomincia dal giorno della condanna. All'incontro l'incapacità che nasce dalla condanna contumaciale dipende da ciò che avviene in progresso di tempo, e dalla regola stabilita in Francia dalle ordinanze. In forza di questa regola le condanne contumaciali non hanno il loro effetto su i beni del condannato, per dar luogo alle confische, all'emende ed agl'interessi civili in favore di quelli a' quali apparterranno, se non dopo che il condannato ha lasciato passare cinque anni dal giorno

(1) *L. 1 ff. de reg. vel abs. damn. l. ult. eod. l. 1 C. de req. reit., l. 2 eod.*

no della sua condanna, senza comparire in giudizio per difendersi e per essere giudicato. Questo risulta dall' ordinanza di Moulins, art. 18; e secondo questo medesimo articolo, il re si riserba di ammettere l'accusato a comparire in giudizio, dopo i cinque anni, *secondo le circostanze delle cause, delle persone, e del tempo, e secondo altre considerazioni*; sono le parole precise di questa ordinanza. Lo stesso viene ordinato dall' articolo 28 del titolo delle contumacie dell' ordinanza del 1670, la quale fa correre i cinque anni dal giorno dell' esecuzione della sentenza, vale a dire, di quella esecuzione che si fa per effigie, e non dal giorno della condanna. E secondo l'articolo 29 di questa medesima ordinanza del 1670, il condannato che muore, dopo aver lasciato passare i cinque anni senza comparire, e senza essersi costituito in carcere, è riputato morto civilmente dal giorno dell' esecuzione della sentenza contumaciale. Secondo queste ordinanze, se il condannato muore dentro i cinque anni, la sua condanna non avrà effetto, poichè deve averlo soltanto per la contumacia del condannato. il quale è stato cinque anni senza comparire. Dal che sembra potersi inferire, ch'egli muore senza incapacità, e che le successioni, le quali han potuto ricadergli anche dopo la sua condanna, passano a'suoi eredi, o a quelli che hanno i suoi diritti; e questo è in osservanza, quantunque in alcuni paesi siasi diversamente giudicato. Di sorte che alle tre cause che fanno cessare l'incapacità, come si è spiegato nell' articolo, e che son comuni al diritto romano ed alla nostra usanza, si può aggiugnere questa

sta quarta, ch'è particolare alla nostra usanza, cioè la morte del condannato in contumacia, quando muore fra i cinque anni.

Su questo articolo convien osservare, che ciò che riguarda l'appellazione della condanna non devesi intendere di tutte le condanne indistintamente; poichè bisogna eccettuarne quella de' delitti, che si puniscono dopo la morte degli accusati, come il delitto di lesa maestà, e gli altri di cui sarebbe inutile parlare in questo luogo (1).

37. Tutte le incapacità hanno questo effetto comune, non solo non si può disporre in favore di un incapace, neppure per testamento; ma che quelle disposizioni, chiamate *fedecommessi taciti*, ove si dona a qualche persona interposta per far passare ad un incapace o l'intera eredità o qualche legato, sono annullate, tanto riguardo all' incapace, quanto riguardo a quello che presta il nome in questa frode. (a).

,, (a) Ex causa taciti fideicommissi bona ad fiscum
,, pertinent, *l.* 3 §. 4 *ff. de jur. fisc. l.* 1 *eod. l.* 18 *ff. de*
,, *his quæ ut indig.* (2)

38. L'incapacità del padre non è una causa di esclusione contro il figlio, il quale può succedere, se non vi sia un parente più prossimo (b).

,, (b) Si qua pœna pater fuerit affectus, ut vel civita-
,, tem amittat, vel servus pœnæ efficiatur, sine dubio
,, nepos filii loco succedit, *l. si qua* 7 *ff. de his qui sui*
,, *vel al. juris sunt*.

S E-

(1) *Ved. l. ult. ff. ad leg. Jul. Majest. l.* 6 *al.* 8 *C. eod. l.* 5 *C. si reus vel accus. &c.*

(2) Vedesi in questi testi, che nel diritto romano quel che si donava con un fedecommesso tacito, si acquistava dal fisco, quando era ben provata la frode. Ma secondo la

SEZIONE III.

Quali persone sono indegne della successione.

Fra le cause, che rendono una persona incapace, e quelle che la rendono indegna della successione vi è questa differenza. Le cause dell'incapacità sono affatto indipendenti da qualunque dovere dell' erede verso la persona cui deve succedere; anzi fra le quattro sorte d'incapacità, che sono state spiegate nella passata sezione, ve ne sono tre, che non offendono alcuna sorte di dovere. Le cause poi che rendono indegna una persona della successione, riguardano qualche dovere, cui essa ha mancato verso quel tale cui doveva succedere, tanto in tempo che questi era vivo, quanto dopo la morte, con infamarne la memoria; oppure riguarda qualche altro dovere di altra natura, di cui può vedersi un esempio nel caso riportato nell'articolo XI. In conseguenza la causa, per cui un erede si rende indegno della successione, deve nascere da un delitto o da un quasi delitto.

In proposito poi delle persone riputate indegne della successione, conviene rimarcare una differen-

---

la nostra usanza le disposizioni di questa qualità sono semplicemente annullate, e l' erede si ritiene quel ch' era donato in frode della legge o della consuetudine. V. l' artic. 21 della sezione seguente.

renza che passa fra il diritto romano e le nostre consuetudini. Nel diritto romano l'eredità di una persona, che non poteva acquistarla per essersene renduta indegna si occupava dal fisco (1), ancorchè vi fosse un altro erede capace, che dovesse succedere *ab intestato* e che riconoscesse il suo diritto dalla disposizione della legge e non dalla volontà del defonto (2). Ma secondo le consuetudini di Francia, quando uno non può succedere ad una eredità per esserne indegno, subentra l' altro erede, che ha dritto all' eredità; tanto se si tratti di una successione testamentaria, quanto *ab intestato*. E ciò per la ragione, che la pena di un erede indegno, deve essere personale all' erede medesimo, e non deve estendersi all'altro erede che ha diritto di succedere in luogo suo. In consegeenza trovasi più umanità e più equità nelle nostre consuetudini, che nelle leggi romane.

Le cause, per cui un erede è riputato indegno possono riguardare o le due successioni *ab intestato* e testamentaria, o solamente quest' ultima. Per distinguere queste cause, e per vedera a qual sorte di successioni debbano riferirsi, basterà fare attenzione a' termini degli articoli, in cui saran citate, ed alle note quì fatte.

SOM-

---

(1) *V. l.* 1 *ff. de jure fis. Toto titulo, ff.* & C. *de his quæ ut ind.*

(2) Cum fratrem tuum veneno peremptum esse asseveres, *ut effectus successionis ejus tibi non auferatur*, mortem ejus ulcisci te necesse est: licet enim hereditatem eorum qui clandestinis insidiis perimuntur, *hi qui jure vocantur* adire non vetantur, tamen si interitum non fuerint ulti, successionem obtinere non possunt, *l.* 9 C. *de his quib. ut indig.*

SOMMARIO.

1. *L' erede indegno è escluso dall' eredità.*
2. *Delle cause che rendono indegno.*
3. *Se commetta qualche attentato contro la vita di colui, al quale deve succedere.*
4. *Se ha qualche parte nella sua morte, anche per sola negligenza.*

* 5. *Se quegli per cui colpa una persona muore, possa essere suo erede.*

6. *Se lo infami.*
7. *Se sopravviene tra loro un' inimicizia capitale.*
8. *Se gli muove lite intorno alla sua condizione.*
9. *Se non querela gli autori della sua morte.*
10. *Se contratta sulla successione, vivente lui e senza sua saputa.*
11. *Se gl' impedisce di fare testamento.*
12. *Se ha prestato il suo nome per un fedecommesso tacito.*
13. *L' erede indegno restituisce i frutti e gl' interessi.*
14. *Distinzione tra le cause che rendono indegno.*
15. *Di quelle che rendono indegno nel tempo della morte.*
16. *Di quelle che son cessate nel tempo delle morte.*
17. *Distinzione delle cause riguardo alle due specie di successione.*

* 18. *Se chi è indegno di essere erede possa nella successione di un terzo ereditare i beni della successione, che non poteva ereditare direttamente.*

1. Co-

1. Coloro che essendo capaci di succedere, se ne rendono indegni, sono esclusi dalle successioni, tanto *ab intestato*, quanto testamentarie (1), ed i beni passano a quelli che in loro mancanza vi sono chiamati (2), come si spiegherà colle seguenti regole.

2. Le cause che possono rendere l'erede indegno della successione sono indefinite, e dalla qualità de fatti e delle circostanze dipende la cognizione di ciò che può, o non può bastare a tale oggetto (3). Perciò non debbonsi limitare queste cause a quelle che saranno spiegate negli articoli seguenti, ove si sono solamente comprese quelle che dalle leggi vengono espresse. Ma se avvenisse un altro caso, in cui l'equità ed i buoni costumi richiedessero di dichiarare un erede indegno, sarebbe giusto privarlo dell'eredità. Per esempio, se quegli che avesse avuta disonesta pratica con una persona di mala vita, la istituisce erede, tale istituzione dovrebbe essere annullata (a).

„ (a) Mulier in quam turpis ſuſcipio cadere poteſt, nec „ ex teſtamento militis aliquid capere poteſt, ut divus „ Ha-

---

(1) *Toto titulo ff. & C. de his quæ ut indig.* V. gli articoli ſeguenti; ed il teſto citato nella preparazione.

(2) Si ſono aggiunte queſte ultime parole, che i beni paſſano a quelli che vi ſono chiamati, perchè, ſiccome ſi è oſſervato nella preparazione di queſta ſezione, le ſucceſſioni di cui gli eredi ſi rendono indegni, ſecondo la noſtra uſanza non ſi acquiſtano dal fiſco, come nel diritto romano, ma paſſando agli altri eredi che debbono ſuccedere in mancanza dell'erede indegno.

(3) V. gli articoli ſeguenti.

„ Hadrianus rescripsit, *l.* 41 §. 1 *ff. de testam. mil. l.* 14
„ *ff. de his quæ ut indign.* (1)

3. Se colui che deve essere erede *ab intestato* o per testamento, commetta un attentato contro la vita della persona, cui deve succedere, e ciò sia pienamente verificato, sarà privo della successione, ancorchè l'attentato non avesse avuto effetto (2).

4. Quantunque l'erede non abbia attentato alla vita di quel tale cui deve succedere; nondimeno se può imputarsi la sua morte a negligenza, o a qualche altra colpa di questo erede, come se sapendo che altri volessero ammazzarlo, o avvelenarlo, abbia mancato di svelarlo, se vedendolo in pericolo della vita, abbia trascurato il soccorso che poteva dargli; sarà in tali casi privato della sua eredità, del pari che se fosse stato l' autore della morte (a).

„ (a) Indignum esse D. Pius illum decrevit, ut & Mar„ cellus refert, qui manifestissime comprobatus est id e„ gisse, ut per negligentiam & culpam suam mulier a
„ qua heres institutus erat moreretur, *l.* 3 *ff. de his quæ*
„ *ut indign.* (3)

5. Ogni uomo, che ammazza un altro, è indegno di succedergli. Questa causa d' indegnità ha parimente luogo contro chi ha cagionata la mor-

(1) Sebbene la regola, che risulta dal testo, sia limitata alle disposizioni de' soldati, avendo tuttavia per principio la decenza, devesi rendere comune ad ogni altra persona, poichè non vi è alcuno, che al pari de' soldati non debba rispettare le regole dell' onestà, e de' buoni costumi.

(2) Questa causa rende indegno molto più di quelle, che saranno spiegate in appresso.

(3) Sebbene il testo parli soltanto della successione testamentaria, nondimeno la regola è ugualmente giusta per amendue le sorte di successioni.

morte di colui, del quale è erede, negandogli i necessarj soccorsi, o in altra maniera, purchè però si abbia una piena prova, che questo erede abbia in questa guisa operato a solo oggetto di far morire quello di cui fosse erede (a).

,, (a) Indignum esse Divus Pius illum decrevit, ut &
,, Marcellus libro duodecimo digestorum refert, qui ma-
,, nifestissime comprobatus est id egisse, ut per negligen-
,, tiam & culpam suam mulier a qua heres institutus erat,
,, moreretur, *l. indignum 3 ff. de his qui ut indignis.*

6. L'erede legittimo o testamentario, che offende nell'onore colui al quale deve succedere, o con avanzare contro di lui un'accusa giudiziale, o con prender parte ad un'accusa intentata contro di lui, è ugualmente indegno di succedergli, che se avesse attentato alla sua vita (b).

,, (b) Seia testamento suo legavit auri pondo quinque.
,, Titius accusavit eam quod patrem suum mandasset in-
,, terficiendum. Seia post institutam accusationem codicil-
,, los confecit; nec ademit Titio privigno legatum: &
,, ante finem accusationem decessit. Acta causa, pronun-
,, ciatum est patrem Titii scelere Seiæ non interemptum.
,, Quæro cum codicillis legatum quod testamento Titio
,, dederat, non ademerit, an ab heredibus Seiæ Titio
,, debeatur? Respondit: secundum ea quæ proponerentur,
,, non deberi, *l. penult. §. penult. ff. de adim. vel transf.*
,, *legal.* (1)

7. Se tra l'erede testamentario ed il testatore fosse sopraggiunta una inimicizia capitale e così atro-

(1) Si potrebbe anche riputar indegno di succedere l'erede che avesse attentato all'onore della moglie di colui, al quale dovesse succedere.

Quantunque il testo citato su questo articolo non parli se non del legatario, tuttavolta sembra che la sua decisione si debba con più ragione applicare agli eredi testamentarj ed a quelli *ab intestato*. Vedi la nota sull'articolo seguente. V. i testi citati su i due articoli seguenti.

atroce, che si dovesse da ciò presumere il cambiamento della sua volontà, questa sarebbe una causa che escluderebbe l'erede dalla successione, se non fosse seguita la riconciliazione prima della morte del testatore. Non avrebbe poi questo effetto una rissa di poco momento (a).

„ (a) Si inimicitiæ capitales intervenerunt inter legatarium & testatorem, & verisimile esse cœperit testatorem noluisse legatum sive fideicommissum præstari ei, cui adscriptum relictum est, magis est ut legatum ab eo peti non possit, *l. 9 ff. de his quæ ut indign. aufer.* Si quidem capitales, vel gravissimæ inimicitiæ intercesserit, ademptum videri quod relictum est. Sin autem levis offensa, manet fideicommissum, *l. 3 in f. ff. de adim. vel transf. leg.*

„ Quod si iterum in amicitiam redierunt, & pœnituit testatorem prioris offensæ, legatum vel fideicommissum relictum redintegratur. Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitæ supremum exitum, *l. 4 eod. v.* §. 11 *inst. de excus. tut.*

Osservazione.

Sebbene le leggi quì citate parlino soltanto di un legatario, e non di un erede testamentario, nondimeno la regola sembra molto più giusta riguardo all'erede; poichè essendo maggiore il benefizio, maggiore altresì è la ingratitudine, e chi è indegno di una grazia minore, molto più è indegno di un'altra più considerabile.

Questa regola è fondata su di un effetto naturale dell'inimicizia; poichè siccome ogni testatore non sceglie il suo erede, se non per la considerazione di qualche merito che trova in lui (1), e

(1) Non sine causa obveniunt (hereditas, vel legatum, vel donatio mortis causa) sed ob meritum aliquod accedunt, *l. 9 ff. pro socio.*

e non essendovi cosa tanto contraria al merito, che può avere una persona nello spirito di un' altra, quanto un motivo d'inimicizia: perciò quella che sopravviene tra l'erede ed il testatore, ha necessariamente l'effetto di cambiare la volontà che chiamava alla successione colui, che dal testatore non si riguarda più che come suo nemico, e di annullare in conseguenza una disposizione che verisimilmente non avrebbe voluto che fosse eseguita. Ciò risulta da' termini del primo de' testi citati su questo articolo. E sebbene sia vero che le inimicizie, contenendo l'odio reciproco tra due persone, sono sempre illecite, anche per parte di coloro che non ne sono stati i primi autori, e sebbene ognuno debba conservar sempre lo spirito del vangelo verso tutti gli altri (1); nondimeno questa verità non rende ingiusta la leggè che annulla le disposizioni de' testatori in favore delle persone, con cui hanno poi contratta inimicizia capitale, neppure quando ci han data causa essi stessi. Perocchè è sempre vero, che se questa inimicizia dura sino alla morte del testatore, partorisce due effetti che annullano l'istituzione dell' erede divenuto nemico: l'uno per parte del testatore, per la prova ch' essa fa di essersi cambiata la sua volontà riguardo a questo erede: l' altro per parte dell' erede ch' essa rende indegno dell' eredità. Di maniera che siccome questo erede non aveva altro titolo che la vo-

(1) V. i capitoli 4 e 6 del trattato delle leggi.

volontà del testatore, ed il suo merito presso di lui, così non ha nè titolo, nè diritto all' eredità. Quindi ancorchè l' inimicizia per parte del testatore fosse più ingiusta di quella dell' erede, tuttavia non è meno giusto l' effetto che ha dalla legge di annullare l' istituzione, poichè per ciò che riguarda l' erede, egli è giustamente privato dell' eredità di cui è indegno; e per ciò che riguarda il testatore, l' ingiustizia del suo odio contro questo erede non consiste in annullare la istituzione, ma solamente nel mancare al dovere di amarlo coll' amore che deve a tutti gli altri. E siccome questo dovere non l' obbliga a scegliere per erede una persona che non solo non ha verun diritto alla sua eredità, ma che di più n' è indegno, anzi questo dovere dandogli la piena libertà o di lasciare i suoi beni al suo erede legittimo, o di sceglierne un altro, perciò senza veruna ingiustizia la legge annulla l' istituzione seguita da una inimicizia capitale tra l'erede ed il testatore.

Si è ristretta questa regola all'erede testamentario, perchè (prescindendo ancora che le leggi citate su questo articolo riguardan solo le disposizioni de' testamenti) la condizione degli eredi *ab intestato* deve essere distinta da quella degli eredi testamentarj, per ciò che riguarda l' effetto dell' inimicizia tra l' erede ed il testatore; poichè siccome l' erede testamentario riceve l' eredità dalla sola volontà del testatore; così l' erede legittimo la riceve dalla legge, in guisa che si può dire che un' inimicizia, la quale non giungesse a quegli estremi, di cui si è parlato ne'

pre-

precedenti articoli, non basterebbe per escludere dalla successione l'erede legittimo di colui che, avendo voluto morire senza testare, avesse potuto con ciò indicare, che non volesse far passare i suoi beni ad altri che a quelli chiamati dalla legge. Inoltre l'inimicizia almeno non dovrebbe escludere l'erede legittimo nelle provincie che si regolano colle consuetudini, secondo le quali non è permesso di privare gli eredi consanguinei de' beni che ad essi danno; perchè se la inimicizia dovesse avere questo effetto, potrebbe avvenire che un testatore il quale avesse qualche contesa col suo erede legittimo, la convertirebbe in fiera inimicizia per avere un pretesto di disporre in suo pregiudizio, e così eludere la legge.

8. Se l'erede istituito con un testamento ha fatto qualche atroce ingiuria al testatore, o qualche cattivo trattamento, che lo renda indegno di questo beneficio, ne sarà privato; e tanto più, se si fosse renduto autore o complice di un libello famoso contro il suo onore, o se gli avesse intentata una lite intorno alla sua condizione. Come se questo testatore pretendendo essere gentiluomo, l'erede avesse cooperato a fargli perdere questa qualità; o se avesse tentato presso i tribunali di farlo dichiarar bastardo (a).

„ (a) Sed & si palam & aperte testatori maledixerit
„ (legatarius) & infaustas voces adversus eum jactave-
„ rit, idem erit dicendum. Si autem statum ejus contro-
„ versiam movit, denegatur ejus quod testamento acce-
„ perit, persecutio, *l. 9 §. 1 & 2 ff. de his quæ ut in-*
„ *dign. auf.* (1)

9. L'

(1) I libelli famosi si annoverano fra i delitti capitali. *v. l. 1 C. de fam. lib.* e meritano anche questa pena più che un'ingiuria ed un insulto.

9. L'erede tanto testamentario, quanto *ab intestato*, il quale trascura di querelare gli autori della morte di colui, al quale deve succedere, si rende per tal cagione indegno della successione (a); purchè la debolezza dell'età, qualora questo erede fosse un minore, o qualche altra causa non lo scusasse secondo le circostanze (b).

,, (a) Heredem qui ſciens defuncti vindictam inſuper
,, habuit, fructus omnes reſtituere cogendum exiſtimavi,
,, *l.* 17 *ff. de his quæ ut indign.*

,, Heredes, quod necem teſtatoris inultam omiſiſſe con-
,, ſtiterit, fructus integros cogantur reddere. Neque enim
,, bonæ fidei poſſeſſores ante controverſiam illatam viden-
,, tur fuiſſe, qui debitum officium pietatis ſcientes omi-
,, ſerunt, *l.* 6 *C. eod.*

,, (b) Minoribus viginti quinque annis heredibus non
,, obeſſe crimen inultæ mortis placuit, *l.* 5 *C. eod.*

10. Colui che prima della morte della persona cui

Conviene ancora oſſervare, che il teſto citato ſu queſto articolo riguarda il caſo di un legatario, ma molto più ſi può applicare all'erede.

Se nel caſo, in cui due pretendeſſero una medeſima ſucceſſione, e l'uno metteſſe in controverſia la condizione dell'altro per eſcluderlo, avendo qualche ragione di crederlo o illegittimo o foreſtiero ed incapace di ſuccedere, e ſi giudicaſſe che queſti foſſe legittimo o naturale Franceſe, e veniſſe poi a morire, avendo per erede legittimo quello che aveva meſſo in contraſto la ſua condizione, coſtui non ſarebbe perciò riputato indegno di ſuccedergli. Poichè la controverſia da lui moſſa in tali circoſtanze non dovrebbeſi imputare ad un diſegno di nuocere, giacchè tendeva ſoltanto allo ſcoprimento di una verità incerta, da cui dipendevano i diritti delle parti. Ma in quanto ai libelli famoſi, alle ingiurie atroci ed ai cattivi trattamenti, eſſendo delitti che dalle leggi ſi puniſcono, e che offendono l'onore, più caro della vita, parrebbe giuſto che l'erede legittimo il quale ne foſſe reo, ſi dichiaraſſe indegno.

cui deve succedere per testamento o *ab intestato*, avesse sù questa speranza disposto di porzione de' beni di tale successione, senza il consenso di questa persona, si sarebbe renduto indegno di succederle (a).

„ (a) Donationem quidem partis bonorum proximæ „ cognatæ viventis nullam fuisse constabat. Verum ei „ qui donavit, ac postea jure prætorio successit, quoniam „ adversus bonos mores & jus gentium festinasset, actio„ nes hereditarias in totum denegandas respondit. Nam „ ei ut indigno aufertur hereditas, *l.* 29 §. 2 & *l.* 30 „ *ff. de donat.*

„ Si quis vivi *ignorantis* bona, vel partem bonorum a„ licujus cognati donaverit, quasi indigno aufertur, *l.* 2 „ *in f. ff. de his quæ ut indign.*

11. Colui ch' essendo stato istituito erede con un testamento, avesse con qualche violenza, o con altro mezzo illecito impedito al testatore di farne un secondo, sarebbe indegno di succedergli. Lo stesso sarebbe di colui, che prima di succedere *ab intestato*, avesse con i medesimi mezzi impedito, che la persona, cui doveva succedere, facesse testamento. Quegli poi che avesse adoperata la violenza, o qualche altro mezzo illecito per estorquere un testamento in favor suo, o di una terza persona, sarebbe con più ragione privato dell' effetto di questo testamento. In tutti questi casi gli autori ed i complici di questi mezzi illeciti sarebbero puniti secondo la qualità de' fatti e delle circostanze (b).

„ (b) Qui, dum captat hereditatem legitimam, vel ex „ testamento, prohibuit testamentarium introire, volen„ te eo facere testamentum, vel mutare. Divus Hadria„ nus constituit, denegari ei debere actiones, *l.* 1 *ff. si* „ *quis aliq. test. prohib. vel cog.*

„ Si quis dolo malo fecerit ut testes non veniant, & „ per hoc deficiatur facultas testamenti faciendi, dene-

„ gandæ ſunt actiones ei qui dolo fecerit, ſive legitimus
„ heres ſit, ſive priore teſtamento ſcriptus, *l.* 2 *eod.*
„ Eos qui ne teſtamentum ordinaretur impedimento
„ fuiſſe monſtrantur, veluti indignas perſonas, a ſucces-
„ ſionis compendio removeri, celeberrimi juris eſt, *l.* 2
„ *C. eod.*

„ Civili diſceptationi crimen adjungitur, ſi teſtator
„ non ſua ſponte teſtamentum fecit, ſed compulſatus ab
„ eo qui heres inſtitutus, vel quoslibet alios, quos volue-
„ rit ſcripſit heredes, *l.* 1 *C. eod.* (1).

12. Possono annoverarsi tra gl' indegni di succedere quelli che prestano i loro nomi per essere nominati eredi da' testatori, affine di far passare i beni a persone che dalla legge sono escluse. E queste sorte di disposizioni che chiamansi *fedecommessi taciti*, rimangono senza effetto, se si scopre la frode; e son privati della successione tanto l' erede chiamato, quanto quello cui dovesse farla passare; l' uno come incapace, l' altro come reo di una frode che le leggi paragonano ad un furto (a).

„ (a) In fraudem juris fidem accomodat, qui vel id
„ quod relinquitur, vel aliud tacite promittit reſtitutu-
„ rum ſe perſonæ quæ legibus ex teſtamento capere pro-
„ hibetur; ſive chirographum eo nomine dederit, ſive
„ nuda pollicitatione repromiſerit, *l.* 10 *ff. de his quæ ut*
„ *ind. auf.* Prædonis loco intelligendus eſt is, qui taci-
„ tam fidem interpoſuerit, ut non capienti reſtitueret
„ hereditatem, *l.* 46 *ff. de hered. petit.* V. l' art. 37 della
„ ſezione precedente.

13. L' erede indegno che ha di già goduto di alcuni beni dell' eredità, deve restituirne tutt' i frutti, e le altre rendite di tutto il tempo del suo godimento, ed anche gl' interessi de' danari che

(1) V. l' artic. 4 della ſez. 2 de' legati. V. l' articolo 25 e ſeguenti della ſez. 5 de' teſtamenti.

che avesse potuto ricevere o da' debitori della successione, o dalla vendita de' mobili della medesima, o dalla vendita di qualche stabile, o per altre cause; poichè si reputa possessore di mala fede, anche prima d' introdursi il giudizio (a).

„ (a) Heredes, quos necem testatoris nultum omisisse „ constiterit, fructus integros cogun tur reddere. Neque „ enim bonæ fidei possessores ante controversiam illatam „ videntur fuisse, qui debitum officium pietatis scientes „ omiserunt. Ex hereditate autem rerum distractarum, „ vel a debitoribus acceptæ pecuniæ, post motam litem „ bonorum, usuras inferant. Quod in fructibus quoque „ locum habere, quos in prædiis hereditariis inventos, „ aut exinde perceptos vendiderit procul dubio est, *l.* 1 „ C. *de his quib. ut ind.* (1)

14. Fra tutte queste cause che si sono spiegate, e che possono rendere un erede indegno della successione, conviene distinguere quelle che sono temporanee e quelle che sono perpetue. Il che dipende dallo stato in cui sono le cose nel tempo della morte di colui, della cui successione si tratta, e dalle regole seguenti (2).

15. Se la causa che rende l' erede indegno, sussiste nel tempo della morte, colla quale ricade la successione, senza che questo erede si possa giustificare, sarà irrevocabilmente escluso come indegno; poichè trovandosi tale nel momento in cui ricade la successione, non può acquistarla, ed i beni passano all'erede chiamato dalla legge (3).

16. Se

(1) Sebbene questo testo parli soltanto dell' erede che non ha vendicata la morte del defonto, nondimeno una tal regola conviene a tutt' i casi delle altre cagioni che possono rendere l' erede indegno.

(2) V. gli articoli seguenti.

(3) Questo è l' effetto di questa causa che lo rende indegno.

16. Se fosse cessata la causa capace di rendere l' erede indegno, come se fosse una inimicizia capitale o altra causa, che si fosse estinta con la riconciliazione col defonto, o con una giustificazione dell' erede; allora cessando l' ostacolo, potrebbe succedere (1).

17. Tra le cause che rendono l' erede indegno, bisogna eziandio distinguere quelle che possono riguardare ugualmente le successioni *ab intestato*, e le successioni testamentarie, e quelle che possono soltanto riguardare quest' ultime. Questa distinzione è necessaria per non dare alle cause che rendono l' erede indegno, una forza diversa da quella, che la legge e l' equità debbono dargli (2). E dalla lettura di ogni articolo si può giudicare, a qual successione debba riferirsi ciascuna di queste cause.

18. Parebbe naturale che chi è stato giudicato indegno di essere erede di un defonto, non potesse ereditare i beni della successione del medesimo defonto, neppure quando si trovassero nella successione di un terzo. Tuttavia non gli si potrebbero negare, quando li prendesse nella successione di un terzo, perchè non li avrebbe come erede di quello, di cui è stato giudicato indegno di essere erede, ma come erede di un altro, riguardo al quale non può considerarsi come indegno (a).

„ (a) Quia non principaliter in Titii hereditatem succedit, *l. qui Titii 6 ff. de his qui ut indignis*.

S E-

---

(1) V. l' articolo 7.
(2) Quest' articolo deriva da' precedenti.

SEZIONE IV.

Di quelli che non possono avere eredi.

Dopo avere spiegato quali siano le persone che non possono essere eredi, l'ordine richiede che si spieghi quali sieno quelle che non possono avere eredi. Il che riguarda diversamente le successioni testamentarie, e le successioni *ab intestato*; poichè, come spiegherassi in questa sezione; alcune persone possono avere eredi *ab intestato* e non testamentarj (1): altre al contrario non possono averne *ab intestato*, ma bensì testamentarj (2). Finalmente vi sono quelle che non possono avere eredi nè *ab intestato*, nè testamentarj (3).

Tra le persone che non possono avere eredi, si potrebbero annoverare coloro che possedessero soltanto quelle sorte di beni che si veggono in alcune consuetudini, e che chiamansi beni di condizione serva, o di mano morta, de' quali si è parlato quì sopra nella prefazione, n. 15; poichè riguardo a' beni di questa natura, succede il barone se non vi sono figli, ed esclude ogni altro erede, sia testamentario, sia *ab intestato*, come si è osservato nel luogo citato.

SOM-

---

(1) V. l'articolo 1 di questa sezione, e la nota che vi è stata fatta.
(2) V. l'articolo 2.
(3) V. l'articolo 3.

SOMMARIO.

1. *Quelli che sono incapaci di testare, non possono avere eredi testamentarj.*
2. *I bastardi non possono avere altri eredi* ab intestato, *che i loro figli.*
3. *I forestieri non possono avere eredi nè testamentarj, nè* ab intestato.
4. *I religiosi professi hanno eredi è testamentarj,* e ab intestato.
5. *I condannati non hanno eredi.*
6. *Quelli che non hanno congiunti, non hanno eredi* ab intestato.

1. Tutte le persone che sono incapaci di fare testamento, o per difetto di età, o per altre cause che a suo luogo saranno spiegate (1), non possono aver eredi testamentarj; ma la loro successione passa necessariamente alle persone che dalla legge vi son chiamate.

2. I bastardi che hanno beni, possono disporne col testamento, e possono altresì avere per eredi *ab intestato* i loro figli, se ne hanno legittimi. Ma se muojono senza figli e senza disporne, non avendo legittima parentela con alcuno, non possono neppure avere erede legittimo, o sia *ab intestato* (a).

„ (a) Si ſpurius inteſtato deceſſerit, jure conſanguinitatis

(1) V. la ſezione 2 del tit. 1 del terzo libro.

„ tis aut agnationis hereditas ejus ad nullum pertinet, *l.*
„ 4 *ff. unde cogn.* (1)

3. I forestieri che muojono senza essere naturalizzati, non possono avere alcuno erede, nè testamentario, nè *ab intestato* (2).

4. I religiosi professi hanno per eredi o quelli che possono istituire con un testamento, se vogliono farlo prima della professione, o quelli che si trovano chiamati alla loro successione *ab intestato*, se non ne dispongono. I beni poi che possono ricadere nel tempo della professione, passano a' loro eredi; poichè i loro voti li mettono nello stato di una morte civile, la quale con renderli incapaci di posseder beni, produce il medesimo effetto della morte naturale, per far ricadere la loro successione (3),

5. I condannati a morte, o ad altre pene che portano seco la morte civile, morendo in questo stato, non possono avere alcun erede; poichè la loro condanna gli ha spogliati de' loro beni, che si devolvono al re o al barone, cui deve apparteneme la confisca (4). Ma se la loro condanna si

---

(1) Vedi l' articolo nono della sezione seconda, e la nota che vi è stata fatta.

Le successioni de' bastardi appartengono al re o al barone per quel diritto che chiamasi dritto ne' beni de' bastardi.

(2) V. l' articolo 9 della sezione 2, e gli articoli che vi son citati.

(3) V. l' articolo 10 della sezione 2, e la nota che vi è stata fatta.

(4) Questa è una conseguenza necessaria dello stato di questi rei. V. l' articolo 11 della sezione 2, e gli altri articoli che vi son citati.

si annulla per alcuno di que' mezzi spiegati nell' articolo XXXVI della sezione II, in tal caso lascieranno i beni a' loro eredi.

6. Quelli che non hanno alcun congiunto, o i cui parenti sono forestieri non naturalizzati, non hanno erede *ab intestato* (a). Ma possono disporre de' loro beni col testamento, se non v'è in essi alcuna incapacità.

,, (a) Scire debet gravitas tua, intestatorum res, qui ,, sine legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus ,, vindicandas, *l.* 1 *C. de bon. vac.*

SEZIONE V.

De' dritti annessi alla qualità di erede.

Questa sezione, che riguarda i dritti dell'erede in generale, e le tre sezioni seguenti che riguardano i pesi, sono una specie di piano, in cui è stato necessario di distinguere questi dritti e questi pesi, per darne una specie di abbozzo ad oggetto di far conoscere l'ordine generale, prima di entrare ne' dettagli particolari. Imperocchè siccome questo dettaglio abbraccia un' infinità di regole, che debbono essere spiegate in molti luoghi, e che formano materie differenti; così si è dovuto dare in un luogo solo l'idea di queste materie, con racchiudervi i principj e le regole generali che debbono entrare in questo piano, e precedere il dettaglio di queste materie, ciascuna delle quali sarà collocata a suo luogo; conforme si dichiarerà nella nota aggiunta alla sezione VIII.

La

La stessa ragione che ci ha obbligati a formare questo piano, ci obbliga ad avvertire il lettore, che non bisogna prendere per ripetizioni tutto quello, che può essere stato detto nelle precedenti sezioni, o nella continuazione di questo primo titolo, e che sembri una cosa medesima con le spiegazioni fatte in queste quattro sezioni. Imperocchè, o in queste ripetizioni vi sarà qualche differenza, e se talvolta saranno affatto simili, esse saranno necessarie ne'luoghi rispettivi, tanto per l'ordine, quanto per altri oggetti.

SOMMARIO

1. *Diritto di accettare la successione, e di ereditarne i beni.*
2. *L'adizione dell'eredità ha il suo effetto dal giorno della morte.*
3. *L'erede può rinunziare all'eredità.*
4. *L'erede può deliberare se debba o no accettare la successione.*
5. *L'erede può accettare la successione col benefizio dell'inventario.*
6. *Può cercare la riduzione de' legati e de' fedecommessi, quando vi abbia luogo.*
7. *L'erede può vendere o donare l'eredità, o disporne in altra maniera.*
8. *Diritto di trasmettere l'eredità al suo erede.*
9. *Vi sono diritti che non passano agli eredi.*
10. *Diritto degli eredi del sangue su i beni che dalla legge sono loro dati.*
11. *Diritto di venire alla divisione tra coeredi.*
12. *Diritto di accrescimento tra coeredi.*

13. *Diritto di obbligare i coeredi a mettere i beni in collocazione.*

14. *Diritto di ritorno o di reversione.*

1. Siccome l'erede è il successore universale; così il primo diritto che dà questa qualità, è quello di accettare e di ereditare la successione, di mettersi in possesso de' beni, di rivindicare quelli che sono in mani terze, di riscuotere i crediti, e di far uso come vero padrone di tutto ciò che compone la successione (a).

„ (a) Heres in omne jus mortui, non tantum singula„ rum rerum dominium succedit, *l. 37. ff. de acquir. vel* „ *omit. her.* V. l' artic. 1 della sez. 1. (1)

2. Tal diritto dell' erede ha questo effetto, che sebbene non sappia, se non dopo lungo tempo che gli è ricaduta la successione, o sapendolo disferisca di prenderne possesso, tuttavia da che incomincia ad esserne padrone, ne acquista tutt'i diritti, come se gli fosse pervenuta nel tempo della morte di colui al quale succede, e gli appar-

---

(1) Non bisogna confondere il diritto di accettare e di ereditare una successione, di cui parlasi in questo articolo, col diritto o sia il titolo che rende erede. Il diritto di accettare la successione, dipende dalla volontà dell' erede, ma non il titolo che lo rende tale, cioè il testamento per le successioni testamentarie, e la parentela per le successioni *ab intestato*.

Intorno all' accettazione dell' eredità, e sulla differenza fra il diritto alla qualità di erede, e quello di accettare, vedere ciò che se n' è detto nella preparazione del titolo di questo primo libro, e ne' luoghi citati nel fine di questa medesima preparazione.

parterrà tutto ciò che avrà potuto aumentare la successione di quest' intervallo (a).

„ (a) Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen „ cum tempore mortis continuatur, *l.* 138 *ff. de reg. jur.* „ V. l' articolo 1 della sez. 8.

3. Potendo le successioni essere piuttosto onerose che lucrose, l' erede tanto testamentario, quanto *ab intestato*, il quale crede non dover accettare questa qualità, ha diritto di rinunciarvi (b), solamente però nel tempo che le cose sono ancora nel loro stato, vale a dire, prima che abbia fatto alcun atto che porti l' accettazione dell' eredità; poichè, (come si è detto in altro luogo) chi una volta è stato erede, non può cessare di esserlo (1).

„ (b) Is qui heres institutus est, vel is cui legitima he„ reditas delata est, repudiatione hereditatem omittit, „ *l.* 13 *ff. de acquir. vel omitt. hered.*

„ Nec emere, nec donatam assequi, nec damnosam „ quisquam hereditatem adire compellitur, *l.* 16 *C. de* „ *jure delib.* V. la sezione 4 del titolo 3 di questo primo „ libro.

4. Se l' erede dubita se la successione sia vantaggiosa, può prendere un tempo per deliberare se debba o no accettarla (c); come si spiegherà nella sezione prima del titolo secondo.

„ (c) Ait Prætor: " si tempus ad deliberandum petet, „ debeo „ *l.* 1 §. 1 *ff. de jure delib.* Ut instruere se pos„ sint, expediet necne agnoscere hereditatem, *l.* 5 *eod.*

5. Nel medesimo caso dell' articolo precedente, l' erede, qualora non gli piaccia prender tempo per deliberare, può dichiararsi erede col benefizio dell' inventario, vale a dire, facendo fare nel-

---

(1) V. l' articolo 10 della sezione 1 di questo titolo.

nelle debite forme un inventario di tutt'i beni. Il che avrà questo effetto, che non sarà tenuto a' pesi se non fino alla concorrente quantità del valore de' beni, e di renderne conto; e se ha diritti sull'eredità, li conserverà (a). Il benefizio dell'inventario farà la materia del titolo secondo.

„ (a) Sin autem dubius est (heres) utrumne admittenda sit necne defuncti hereditas non putet sibi esse necessariam deliberationem, sed adeat hereditatem, vel sese immisceat, omni tamen modo inventarium ab eo conficiatur, *l. ult.* § 2 *C. de jure delib.*

„ Si vero & ipse aliquas contra defunctum habebat actiones, non hæ confundantur: sed similem cum aliis creditoribus per omnia habeat fortunam; temporum tamen prærogativa inter creditores servanda. *D. l.* §. 9 *in f.* V. il titolo 2.

6. Ancorchè i beni della successione eccedano i debiti; nondimeno se l'erede o testamentario o *ab intestato* è aggravato per un testamento, o per un codicillo, di legati, di fedecommessi, di sostituzioni, o di altre disposizioni, che diminuiscono la parte che le leggi danno all'erede su i beni dell' eredità, ha diritto di far moderare queste tali disposizioni, come sarà spiegato a suo luogo (b).

„ (b) Quicumque civis romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet: is quantam cuique civis romano pecuniam jure publico dare, legare volet, jusque potestasque esto; dum ita detur legatum, ne minus quam partem quartam hereditatis ex testamento heredes capiant, *l.* 1 *ff. ad l. falc.* V. il titolo 3 del libro 4 e 'l titolo 4 del libro 5.

7. Sebbene l'erede, che una volta ha assunta questa qualità, non possa più spogliarsene, di maniera che cessi di soggiacere a' pesi dell'eredità già accettata; tuttavolta non lascia di avere il diritto di venderla, di donarla o di disporne

con

con altri titoli, in favore di una persona che, acquistando i suoi diritti, si obblighi di adempirne i pesi (1). Ma sebbene quest' erede si sia spogliato de' beni, tuttavia rimane sempre tenuto a tutt' i pesi, e può solamente dirigere la sua azione contro colui, che, avendo acquistata l' eredità, deve liberarlo da ogni molestia (a).

„ (a) Quamvis heres institutus hereditatem vendiderit,
„ tamen legata, & fideicommissa ab eo peti possunt. Et
„ quod eo nomine datum fuerit, venditor ab emptore
„ vel fidejussoribus ejus petere poterit, *leg.* 2 *C. de leg.*

8. Fra i diritti dell' erede si può annoverare quello di far passare, dopo la sua morte, l'eredità che gli fosse pervenuta, alle persone che gli succederanno, sebbene non ne avesse preso possesso, nè avesse esercitato alcun atto di erede. Questo diritto chiamasi di trasmissione, e sarà spiegato a suo luogo (2).

9. Non bisogna comprendere ne' dritti dell' erede tutti quelli che può aver avuti colui al quale succede; poichè vi sono molti dritti personali che non passano all' erede (3).

10. Fra i diritti degli eredi conviene osservare quello che in particolare hanno i figli e gli altri discendenti e gli ascendenti, della legittima di cui non possono essere privati, e di cui tratterassi a suo luogo (4). Bisogna parimente distinguere il diritto de' collaterali su i beni che loro

(1) *Toto titulo, ff. & C. de hered. vel act. vend.*
(2) V. la sezione de' testamenti.
(3) V. l' artic. 5 della sezione 1.
(4) V. il titolo 3 del 3 libro.

loro sono dati dalle consuetudini, e de' quali non si può disporre in loro pregiudizio (1).

11. Quando vi sono molti eredi, ciascuno ha diritto di obbligare gli altri a far tra loro la divisione de' beni e de' pesi dell' eredità (2).

12. Nel medesimo caso in cui vi sono molti eredi, essi hanno tra loro reciprocamente quel diritto, che chiamasi di accrescimento, il quale fa che in mancanza di uno di loro, il suo diritto passi agli altri, secondo le regole di questa materia, le quali saranno spiegate a suo luogo (3).

13. Tra i coeredi di un ascendente o testamentario o *ab intestato*; ciascuno ha il diritto di obbligare i suoi coeredi, che hanno beni provenienti da questo ascendente al quale succedono, di metterli in collazione, vale a dire, di metterli nella massa dell' eredità, affinchè sieno compresi nella divisione. Questo diritto di collazione forma una materia a parte, le cui regole saranno spiegate nel loro proprio titolo (4).

14. Quando gli ascendenti, succedendo a' loro discendenti, hanno coeredi, come avviene ne' casi che saranno spiegati a suo luogo (5), se questi ascendenti avessero fatte alcune donazioni a' loro discendenti, a' quali succedono, ciò che aves-

(1) V. la prefazione poco innanzi, n. 7.
(2) V. il tit. 3 di questo primo libro.
(3) V la sez. 9 de' testamenti.
(4) V. il tit. 4 del libro 2.
(5) V. la sez. 1 del titolo 2 del libro II.

vessero donato, non entra nella divisione, ma lo riacquistano per quel diritto che chiamasi di ritorno o di reversione, che sarà spiegato a suo luogo (1).

SEZIONE VI.

Delle diverse sorte di obblighi degli eredi.

SOMMARIO.

1. *Intermissione nell' eredità per il semplice effetto dell' adizione.*
2. *Molte specie di obblighi degli eredi.*
3. *Primo obbligo generale a tutt' i pesi dell' eredità.*
4. *Tutti gli obblighi particolari si riducono a due specie.*
5. *Diversi pesi che si possono imporre all' erede.*
6. *Pesi a' quali è tenuto l' erede, quantunque il defonto non ve l' abbia obbligato.*
7. *Due specie di obblighi del defonto che non passano all' erede.*
8. *Prima sorte di obblighi che non passano all' erede.*
9. *Seconda sorte di obblighi che non passano all' erede.*

L'

(1) V. la sezione 3 di questo medesimo titolo 2 del 2. libro.

1. L'erede *ab intestato*, o testamentario, il quale ha accettata questa qualità, o ha fatto qualche atto che lo rende erede, come si spiegherà nella sezione I del titolo III, contrae, pel semplice effetto dell'adizione, un obbligo generale per tutte le conseguenze che seco porta la qualità di erede, e per tutt'i pesi dell'eredità; poichè l'atto con cui diviene erede, è come un contratto fra esso e quelli verso i quali questa qualità potrà obbligarlo, o per mezzo di questo contratto riceve i beni colla condizione di adempire a' pesi (a).

„ (a) Is qui miſcuit ſe (hereditati) contrahere videtur, *l. 4 ff. quib ex cauſ. in poſſ. cat. l. 3 in f. eod. l. 5 §. 2 ff. de oblig & act. §. 5 inſt. de oblig. quæ quaſ. ex contr. naſc.* V. l'articolo 1 della ſezione 8

2. Gli obblighi degli eredi sono di molte specie, del pari che i pesi dell'eredità. Per ben comprendere la natura di ciascuno, e l'ordine di tutti, convien farne le seguenti distinzioni (1).

3. In primo luogo l'erede contrae un obbligo generale ed indefinito in favore di tutte le persone che possono avere qualche diritto sull'eredità, quantunque ignori quali sieno tutte queste persone, e quali i loro diritti, e quantunque i beni dell'eredità non bastino; purchè non usi la cautela di cui si è parlato nell'articolo V della sezione V (2).

4.

(1) V. gli articoli ſeguenti.

(2) Queſta è una conſeguenza dell'articolo primo. Hereditas quin obliget nos æri alieno, etiam ſi non ſit ſolvendo, pluſquam manifeſtum eſt, *l. 8 ff. de acquir. vel omit. hered.*

4. Tutti gli obblighi particolari, che possono essere compresi in quest' obbligazione generale ed indefinita, distinguonsi in due specie, che li comprendono tutti senza eccezione. La prima è di quelli che possono essergli imposti dal defonto; la seconda di tutti quelli che sono indipendenti dalla volontà del defonto medesimo. I legati sono della prima di queste due specie; i debiti del defonto appartengono alla seconda (1).

5. I pesi che si possono imporre ad un erede, sono di due specie, come legati e donazioni a causa di morte, di cui tratterassi nel IV libro, sostituzioni e fedecommessi, che fanno la materia del V libro; e qualunque altra disposizione che il defonto ha potuto fare, e che impone all' erede qualche obbligo, come ciò che può riguardare le sue restituzioni, le spese de' funerali, se vi ha provveduto ed altre simili (2).

6. I pesi a' quali è tenuto l' erede, sebbene il defonto non gli abbia prescritti, sono parimente di molte sorte; come i debiti del defonto medesimo tanto diretti, quanto indiretti, cioè se questi si fosse obbligato per un altro; gli annui canoni de' fondi dell' eredità, i debiti ed altri pesi delle successioni che il defonto avesse ereditato; la riparazione de' danni ch' egli avesse cagionato con qualche delitto o per altre vie, le spese de' funerali, ed ogni altro peso che riguarda la persona, o i

(1) Non vi può essere alcun obbligo che non sia dell'una o dell' altra di queste due specie.

(2) V. i libri 4 e 5, e la sez. 11 di questo tit.

o i beni del defonto medesimo, sebbene non vi abbia obbligato il suo erede con alcuna disposizione (1).

7. Siccome non bisogna indistintamente comprendere tra i beni di una eredità tutto ciò, che ha potuto appartenere al defonto, cui l'erede succede, come si è detto nell'articolo V della sezione I; così neppure conviene indistintamente comprendere tra gli obblighi dell'erede tutti quelli che il defonto avesse potuto contrarre. Imperocchè vi sono due specie di obblighi che finiscono colla persona, e che non passano a' suoi eredi, come si vedrà ne' due articoli seguenti.

8. La prima sorte degli obblighi che non passano agli eredi, comprende certe cariche a cui l'ordine pubblico richiede, che sieno obbligate alcune persone indipendentemente anche dalla loro volontà. Perciò l'obbligo di coloro che son chiamati alle cariche di scabini, di consoli, di esattori delle rendite pubbliche e ad altre che chiamansi municipali, o all'amministrazione di un tutore; o di un curatore; le commissioni che si ordinano per degl'impegni necessarj nell'ordine giudiziario, come sequestri di beni litigiosi ed altre simili, sono tanti obblighi, il cui esercizio finisce colla morte delle persone ch'erano state elette per queste tali cariche (2). Imperocchè tutti questi officj sono di tal natura che l'erede po-

---

(1) Questi pesi si capiscono da loro stessi, e quel che può richiedere qualche dilucidazione, questa si farà a suo luogo. V. l'art. 16 della sez. 1, e la sez. 10 di questo titolo.

(2) V. l'artic. 5 della sez. 6 de' tutori. V. il tit. de' sindaci, direttori ec.

potrebbe esserne incapace, o aver qualche privilegio per esentarsene. Ma sebbene queste cariche non passino agli eredi, e finiscano colla morte di coloro che le sostenevano, tuttavolta i loro eredi saranno tenuti alle conseguenze che possono riguardargli, secondo le regole in altro luogo spiegate (1).

9. La seconda sorte di obblighi che non passano agli eredi, comprende alcuni di quelli che non si possono contrarre, se non volontariamente e di accordo, allorchè gl'interessati si scelgono reciprocamente l'un l'altro, per considerazioni che si limitano alle loro persone. Perciò chi costituisce procuratori, che incarica di tutti i suoi affari in generale, o di alcuni in particolare, e coloro che accettano le procure, si addossano un obbligo volontario e reciproco per la fiducia che ha l'uno nell'altro (2). Così quelli che contraggono società o universale di tutt'i beni, o particolare per qualche commercio, formano tra loro un legame volontario, avendo in mira i vantaggi che possono ritrarre l'uno dall'altro, per l'industria, per la fedeltà e per le altre qualità che ognuno di loro considera nell'altro (3). Così quelli che avendo tra loro controversie, convengono per via di compromesso di farle giudicare dagli arbitri, possono prendere questo espediente per considerazioni particolari di conve-

---

(1) V. gli artic. 5. 6. e 7 e 8 della sez. 4 de' tutori.
(2) V. l'artic. 6 della sez. 4 delle procure.
(3) V. l'artic. 14 della sez. 5 della società.

venienza, o per altre considerazioni che possono reciprocamente avere (1), In tutti questi casi, gli obblighi dell' uno verso l'altro si fondano sopra motivi meramente personali; e per questa ragione è giusto che i loro impegni finiscano colla loro morte. Ma i loro eredi, a similitudine degli eredi de' tutori, son tenuti alle conseguenze che possono riguardarli, secondo le regole che a suo luogo sono state spiegate (2).

SEZIONE VII.

Degli obblighi che si possono imporre ad un erede, e con quali disposizioni.

SOMMARIO.

1. *Pesi che si possono imporre ad un erede.*
2. *Con quali disposizioni si possono imporre questi pesi.*
3. *Quali debbono essere queste disposizioni.*
4. *Prima regola: che le persone, le quali dispongono, ne sieno capaci.*
5. *Seconda regola: che le persone le quali debbono profittarne, non ne sieno incapaci.*
6. *Terza regola: che le disposizioni sieno fatte nelle debite forme.*

7. *Quar-*

(1) V. l'artic. 15 della sez. 1 de' compromessi.
(2) V. la sez. 6 della società, gli art. 6, 7 e 8 della sez. 4 delle procure, e l'artic. 15 della sez. 1 de' compromessi

7. *Quarta regola: che le disposizioni non eccedano i limiti prefissi dalle leggi.*
8. *Differenza tra quel ch'è difettoso per la quarta regola, e quel che lo è per le altre.*
9. *A suo luogo sarà spiegato ciò che particolarmente riguarda queste quattro regole.*
10. *Come si eseguiscono queste disposizioni.*

1. Ad un erede, tanto testamentario, quanto *ab intestato*, si possono imporre tutti que' pesi, di cui si è parlato nell'articolo V della sezione precedente, e in generale ogni sorte di pesi indistintamente; purchè sieno possibili, onesti e leciti; poichè una cosa impossibile, o che ripugna ai buoni costumi, all'onestà o a qualche legge, non impone alcun obbligo (a).

„ (a) Disponat unusquisque super suis ut dignum est, & „ sit lex ejus voluntas. *Nov.* 22 *c.* 2
„ Publice expedit suprema hominum judicia exitum ha„ bere, *l.* 5 *ff. test. quemad. aper.* Impossibilium nulla o„ bligatio est, *l.* 185 *ff. de reg. jur.*

2. Tutt'i pesi in generale, che si possono imporre agli eredi, si regolano con due sorte di disposizioni. L'una di quelle che chiamansi disposizioni a causa di morte, le quali sono irrevocabili, ed hanno il loro effetto colla morte di colui che ha disposto; come i testamenti, i codicilli, e le donazioni a causa di morte; il che comprende i fedecommessi, le sostituzioni, e tutto ciò che si può ordinare con queste sorte di disposizioni. L'altra poi di quelle che sono irrevocabili, come le donazioni tra vivi, ed altri atti della medesima natura, i quali possono contenere qual-

qualche obbligo che s' impone agli eredi. Così, per esempio, colui che fa una donazione tra vivi, di una casa o di altro fondo, può nel medesimo contratto imporre al suo erede il peso di soffrire dopo la sua morte una servitù in questo fondo della sua eredità, non essendosi egli voluto sottoporre a questa servitù mentre viveva. Così può farsi un atto di fondazione, da cominciarsi ad eseguire dopo la morte del fondatore, sebbene l' atto sia irrevocabile (1).

3. Perchè l'erede sia obbligato di adempire ai pesi che gli vuol imporre colui, al quale succede, bisogna che le disposizioni, le quali regolano questi pesi, sieno tali da poter avere il loro effetto; ed affinchè lo abbiano, convien che si osservino le seguenti regole, perchè queste tali disposizioni, son come tante leggi per l' erede (2).

4. La prima regola per la validità delle disposizioni, le quali contengono i pesi che s'impongono ad un erede, si è che le disposizioni sieno fatte da persone che ne hanno il dritto, e la cui libertà di esporre non abbia verun ostacolo, come sarebbe una di quelle incapacità che sono state spiegate nella sezione II, o le altre che saranno spiegate a suo luogo (3).

5. Si può mettere per seconda regola, che le disposizioni, le quali impongono qualche peso ad un

---

(1) Questa è una conſeguenza dell' artic. precedente.
(2) V. gli artic. ſeguenti.
(3) V. la ſez. 2 de' teſtamenti.

un erede in favore di qualche persona, come un legato, un fedecommesso o altri simili, debbono esser fatte in favore di persone capaci di ricevere queste sorte di beni (1).

6. La terza regola si è, che queste disposizioni sieno fatte nelle forme prescritte dalle leggi. Così per le disposizioni a causa di morte, bisogna osservare il numero de' testimonj, e le altre formalità che a suo luogo si spiegheranno (2). Così le disposizioni tra vivi bisogna che sieno tali, quali son dalle leggi ordinate; come quando si tratta di una donazione tra vivi, fa d'uopo che sia dal donatario accettata, e che sia insinuata (3).

7. La quarta regola si è, che i pesi imposti da tali disposizioni non eccedano i limiti che le leggi han prefissi alla libertà di disporre, per conservare agli eredi tanto testamentarj, quanto *ab intestato*, i beni che loro danno. Perciò il testatore non può con alcun peso diminuire la legittima de' suoi figli o de' suoi ascendenti. Così nelle provincie che si regolano col diritto scritto, il testatore non può fare legati, che superino la quarta parte de' beni che può lasciare, e l'erede può domandare la riduzione de' legati, in guisa che gli rimanga almeno la quarta parte dell'eredità. I fedecommessi ancora hanno i loro

---

(1) Non si può donare a quelli che le leggi rendono incapaci di ricevere. V. la sez. 2 de' testamenti.

(2) V. la sez. 3 de' testamenti, e la sez. 1 de' codicilli.

(3) V. l'art. 18 e l'art. 41 della sez. 1 delle donazioni.

loro limiti (1); e nelle consuetudini si deve far legati, secondo ch' esse permettono.

8. Fra le disposizioni che si trovano difettose per una delle tre prime regole quì spiegate, e quelle che si trovano contrarie alla quarta, vi è questa differenza, che quest' ultime non son nulle, quando passano i limiti della libertà di disporre, ma se ne fà la riduzione secondo questi limiti. Quelle poi fatte contro una delle tre altre regole, vale a dire, o da persone che non possono disporre, o in favore di persone che sono incapaci di ricevere, o fatte senza qualche formalità, il cui difetto basti per annullarle, non producono alcun effetto, e non obbligano a nulla (2).

9. Tutte queste cause che possono annullare i testamenti e le altre disposizioni, o impedire che non abbiano il loro pieno effetto, saranno spiegate ne' luoghi rispettivi (3). Quì basta di aver dato in ristretto un' idea de' principj generali, e di osservarne l' ordine.

10. Quando il peso imposto all' erede, tanto se si tratti di un legato, quanto di qualunque altro peso deve essere eseguito in tutto o almeno in parte, l' erede ha l' obbligo di adempirlo nella maniera prescritta nel testamento. I dubbj, che

---

(1) V. il tit. della legittima, quello della falcidia, e quello della trebellianica.

(2) Questo risulta da quattro artic. precedenti.

(3) V. i luoghi citati sugli articoli 4, 5, 6 e 7.

che possono nascervi, saranno risolti colle regole da riferirsi a suo luogo (1).

SEZIONE VIII.

Degli obblighi annessi alla qualità di erede, sebbene la persona cui si succede, non ne imponga alcuno.

SOMMARIO.

1. *L'erede è tenuto a' pesi dell'eredità, quand' anche fossero stati ignorati dal defonto.*
2. *De' pesi delle successioni ricadute a quello cui si succede.*
3. *Delle sostituzioni o fedecommessi, di cui il defonto era gravato.*
4. *Di tutti gli altri pesi, azioni e pretensioni sull' eredità.*
5. *De' delitti del defonto.*
6. *De' debiti che debbono esser pagati solo dopo la sua morte.*
7. *Delle spese del funerale.*

1. Ogni erede, tanto testamentario, quanto *ab intestato*, che accetta una successione, si obbliga con ciò indistintamente a tutt' i pesi, anche a quelli che sono stati ignorati da colui, al quale succede; ed acquistando tutt'i beni e tutt'i diritti dell' eredità, ed anche quelli che non acquistansi se non dopo la morte di colui al quale succede, e

(1) V. la ſez. 6, 7 e 8 de' teſtamenti, e la ſez. 11 del medeſimo titolo.

e perciò tenuto ancora a' pesi sopraggiunti dopo la morte (1).

2. Se nella successione che passa ad un erede trovansi altre successioni, ereditate da colui al quale succede o da altri suoi autori, tutt' i pesi che possono essere in queste diverse successioni si confondono e si riuniscono nella persona di quest' erede, e gli divengono proprj (2).

3. Se in una successione vi sieno beni soggetti ad un fedecommesso o ad una sostituzione, di cui fosse stato gravato il defonto o i suoi autori, sarà l'erede tenuto a restituire questi beni alle persone chiamate, quando si darà il caso (3).

4. L'erede è altresì tenuto in generale ed indistintamente a tutt' i debiti, ed a qualunque altra sorte di pesi, ed alle azioni e pretensioni che da' creditori o da altre persone si possono avere contro il defonto o contro i beni ereditarj (a).

„ (a) Heredes onera hereditaria agnoſcere . . . placuit,
„ *l.* 2 C. *de her. act.* V. la ſezione ſeguente.

5. Fra i pesi, a' quali l'erede è tenuto, quantunque il defonto non gli abbia prescritti, conviene comprendere le restituzioni, e le reintegrazioni, che questi potesse dovere per qualche colpa o per qualche delitto (4). Questo formerà la materia della sezione X.

6. Possono ancora mettersi in questo numero i debiti, de' quali non poteva domandarsi il pagamen-

---

(1) V. l'art. 2 della ſez. 5, e l' artic. 1 della ſez. 6, e l'art. 2 della ſez. ſeguente.

(2) V. l'art. 15. della ſez. 1.

(3) V. i titoli delle ſoſtituzioni nel V. libro.

(4) V. queſta ſez. 10.

mento al defonto mentre egli viveva; come se si fosse obbligato per una somma che non dovesse esser pagata se non dopo la sua morte, e se il suo fidejussore, avendo pagato dopo la sua morte, domandasse all' erede il pagamento che non ha potuto chiedere al defonto (a).

„ (a) Hereditarium æs alienum intelligitur etiam id, „ de quo cum defuncto agi non poterit: veluti quod is „ cum moreretur daturum se promisisset, *l. 7 ff. de reb.* „ *auth. jud. possid.* Idem, quod is qui pro defuncto fidejus- „ sit, post mortem ejus solvit. *D. l. in f.*

7. L' erede finalmente è tenuto alle spese de' funerali della persona alla quale succede (1). Ciò formerà la materia della sezione XI.

Tavola de' diritti e de' pesi degli eredi.

Bisogna quì aggiungere per una specie di conclusione, o di epilogo delle quattro sezioni precedenti, che siccome nella preparazione della sezione VI, si è procurato di dar un'idea generale de' diritti degli eredi, e de'loro obblighi, come in un piano, in cui si possono vedere tutti e con ordine, senza unirvi il dettaglio delle regole di queste diverse materie, che debbono essere spiegate in diversi luoghi; così adesso è necessario di dar quì in compendio una tavola del piano di questi diritti e di tali obblighi, e di osservarvi i luoghi, dove sono trattate le loro regole particolari.

Potrebbe sembrare che si fosse dovuto mettere que-

(1) V. la sezione II.

questa tavola nel principio della sezione V, in conseguenza dell'osservazione che quì è stata fatta. Ma si è stimato, che bisognava prima spiegare questi dritti e questi obblighi, per evitare la confusione e l'oscurità; è che molto più facilmente si capirebbe questa tavola in questo luogo, cioè dopo aver letto queste quattro sezioni, che prima di questa lettura.

Diritti degli eredi, e luoghi dove se ne tratta.

1. Il diritto di ereditare la successione o di rinunziarvi, il che contiene il diritto di deliberare. *V. la sez. 1 del titolo 2 di questo primo libro, e 'l titolo 3 di questo medesimo libro.*

2. Il diritto di accettare l'eredità col benefizio dell' inventario. *V. il titolo 3 di questo medesimo libro.*

3. Il diritto della legittima per gli eredi a' quali è dovuta. *V. il titolo 3 del terzo libro.*

4. Il diritto di far ridurre i legati, i fedecommessi, e le sostituzioni a' termini legali. *V. il tit. 3 del 4 libro, e 'l tit. 4 del libro 5.*

5. Il diritto di vendere o di donare ad altri l' eredità, o di disporne in altra maniera *V. l' art. 7 della sez. 13 di questo titolo, l'artic. 2 della sez. 4 del contratto di vendita, e gli articoli 24 e 25 della sez. 10 del medesimo titolo.*

6. Il diritto di trasmettere a'suoi eredi l'eredità *V. la sez. 10 de' testamenti.*

7. Il diritto de'coeredi di venire tra loro a divisione. *V. il tit. 4 di questo primo libro.*

8. Il diritto di accrescimento tra' coeredi. *V. la sez. 9 de' testamenti.*

9. Il diritto di collazione tra'coeredi. *V. il tit. 4 del secondo libro.*

10. Il diritto reversivo a quelli che debbono averlo. *V. la sez. 3 del tit. 2 del 2 libro.*

Pesi imposti all' erede dalla volontà di colui al quale succede, e luoghi in cui se ne tratta.

1. Il peso di adempire a' legati. *V. il tit. 2 del quarto libro.*

2. Il diritto di restituire i fedecommessi. *V. questo medesimo tit. 2 del lib. 4, e'l tit. 3 del lib. 5.*

3. Il peso di eseguire tutte le altre disposizioni di colui, al quale l' erede succede. *V. la sez. 11 de' testamenti, il tit. de' legati, e quello delle sostituzioni dirette e delle fedecommissarie.*

Pesi dell' erede indipendenti dalla volontà di colui al quale succede, e luoghi ove se ne tratta.

1. Il peso di adempire a tutt'i debiti della successione, ed a tutto ciò che può esser dovuto dall' erede. *V. la sez. seguente.*

2. Il peso di adempire a'danni ed interessi cagionati da una colpa o da un delitto di colui, al quale l' erede succede. *V. la sez. 10 di questo titolo.*

3. Il peso di soddisfare alle spese de'funerali. *V. la sez. 11 di questo titolo.*

SEZIONE IX.

Come gli eredi sieno tenuti a' debiti, e ad ogni altro peso dell' eredità.

Ancorchè tutti gli articoli di questa sezione non esprimano altri pesi in particolare che i debiti,

biti, tuttavia le regole che vi si spiegano, debbono applicarsi alle altre sorte di pesi, come i legati di varie specie di cose, e le spese de' funerali; poichè non ve n'è alcuno che non possa convertirsi in debito da valutarsi in danaro, qualora gli eredi manchino di adempirvi (1). Quindi le regole di questa sezione son comuni a tutte le specie di pesi ereditarj, secondo che può farsene l'applicazione.

SOMMARIO

1. *Diverse specie di pesi.*
2. *L'erede è tenuto a' debiti superiori all'asse ereditario.*
3. *Tre sorte di debiti: i personali puri, gl'ipotecarj ed i privilegiati.*
4. *Definizione di queste tre sorte di debiti.*
5. *Prelazione de' creditori del defonto a quelli dell'erede, su i beni dell'eredità.*
6. *Prelazione de' creditori dell'erede a quelli del defonto su i beni dell'erede.*
7. *Concorso tra' creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio.*
8. *Concorso tra i creditori del defonto su i beni dell'erede.*
9. *Separazione de' beni ereditarj da quelli dell'erede.*
10. *Gli eredi sono tenuti personalmente per le loro porzioni, ed ipotecariamente per il tutto.*

11.

(1) Ubi quid fieri stipuletur, si non fuerit factum, pecuniam dari oportere, *l. 72 ff. de verb. obl.* V. l'artic. 1 della sezione 8 de' legati.

1. Sotto queste parole *di debiti e pesi dell' eredità*, a cui l' erede può esser tenuto, bisogna comprendere non solo tutto ciò che il defonto può dovere *nomine proprio*, e tutto ciò che avesse imposto al suo erede, ma in generale tutti i diritti possibili annessi all' eredità (1).

2. L' erede puro e semplice, vale a dire, che non si serve del beneficio dell' inventario, di cui si è parlato nell' articolo V della sez. V, è senza distinzione ed indefinitamente tenuto a tutt' i debiti del defonto, e ad ogni altro peso dell' eredità, a qualunque somma possano ascendere, e sebbene eccedano di molto il valore de' beni; poichè esso era il padrone di non accettare la successione, o di servirsi del beneficio dell' inventario; ed essendosi renduto erede senza questa cautela, si è irrevocabilmente obbligato a tutt' i pesi di qualsivoglia specie (a).

,, (a) Hereditas quin obliget nos æri alieno, etiamsi
,, non sit solvendo plus quam manifestum est, *l. 8 ff. de*
,, *acquit. vel omitt. hered.*

3.

(1) Tutti questi diversi pesi si soddisfano dagli eredi, secondo le regole che saranno spiegate in questa sezione.

3. Gli obblighi degli eredi per i debiti ereditarj sono diversi, secondo tre diverse specie di debiti. La prima di quelli che chiamansi puri personali: la seconda de' debiti ipotecari: la terza di quelli che sono privilegiati. Convien distinguere queste tre diverse sorte di debiti, per distinguere altresì i diritti de' creditori contro l' erede, ed i diversi obblighi dell' erede in favore de' creditori (1).

4. Chiamansi debiti puri personali quelli che consistono soltanto in una semplice promessa, o in altro titolo o sicurezza, che non obbliga se non la persona del debitore (a), senza ipoteca e senza privilegio sopra i beni. Gl' ipotecarj sono i debiti, per i quali il creditore ha l'ipoteca (2). I debiti privilegiati sono quelli che hanno alcuno di que privilegj, spiegati nella sezione 5 de' pegni e delle ipoteche.

„ (a) Actiones in personam, per quas intendit adversa-
„ rium ei dare, aut facere oportere, & aliis quibusdam
„ modis, §. 1 *inst. de act. l. 25 ff. de oblig. & act.*

5. I creditori del defonto per i debiti puramente personali, come sono quelli che chiamansi chirografarj, cioè che non hanno se non semplici promesse e generalmente tutti quelli che non hanno ipoteca su i beni del defonto loro debitore, sono sempre preferiti su questi beni a' creditori del suo erede, anche ipotecarj; poichè quantunque i beni del defonto sieno ipotecati a' creditori dell' erede, qualora egli avesse loro ipotecato i suoi beni futuri, nondimeno i beni di questa eredità so-

(1) V. gli artic. seguenti.
(2) V. l'artic. 2 della sezione 1 de'pegni e dell'ipoteche.

sono preventivamente ipotecati per i debiti del defonto, e non son passati all' erede se non con la condizione di soddisfarli. Con più ragione son preferiti i creditori del defonto, che avessero un' ipoteca o un privilegio sopra questi medesimi beni (a).

„ (a) Quoties heredis bona ſolvendo non ſunt, non ſo-
„ lum creditores teſtatoris, ſed etiam eos quibus legatum
„ fuerit, impetrare bonorum poſſeſſionem æquum eſt, *l.*
„ 6 *ff. de ſeparat.* V. l' articolo 9.

6. *I* creditori del defonto anche ipotecarj, non hanno ipoteca sopra i beni proprj dell'erede, fino che questi non obbliga loro i suoi beni, o che essi non ottengano contro di lui una condanna giudiziale. Ma tale ipoteca che potranno avere su i beni di quest' erede, non avrà luogo se non dopo quella de'suoi creditori, a'quali avesse prima obbligato i suoi beni; poichè il defonto loro debitore non aveva loro ipotecato, nè potuto ipotecare i beni del suo erede (b).

„ (b) Paulus reſpondit: generalem conventionem ſuffi-
„ cere ad obligationem pignorum, ſed ea quæ ex bonis
„ defuncti non fuerint, ſed poſtea ab herede ejus ex alia
„ cauſa acquiſita ſunt, vindicari non poſſe a creditore te-
„ ſtatoris, *l.* 29 *de pign. & hypoth.*

„ Hypotecam eſſe non ipſius heredis . . . rerum, ſed
„ tantummodo earum quæ a teſtatore ad (heredem) per-
„ venerint, *l.* 1 *C. comm. de legat.*

7. Quando vi sono molti creditori del defonto, che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, vengono in concorso fra di loro, tanto su i beni dell'erede, quanto su quelli del defonto; e se i beni non bastano per soddisfare tutt' i debiti, ogni creditore ne riceve a proporzione del suo credito (c).

„ (c) Tributio fit pro rata ejus, quod cuique debeatur

„ *l.* 5 §. *ult. ff. de tribut. act.* V. la sez. 2 della cessione
„ de' beni.

8. Se vi sono creditori ipotecarj del defonto, sono pagati su i beni del loro debitore, secondo l'ordine delle loro ipoteche. Su i beni poi dell' erede, son pagati in concorso fra essi e gli altri creditori del defonto, i quali non hanno ipoteca; poichè tutti hanno i loro diritti contro l'erede dal medesimo tempo, e dal giorno dell' adizione dell' eredità. Ma i creditori del defonto, ipotecarj o altri, che sieno stati i primi ad acquistare l' ipoteca su i beni dell' erede, o di comune accordo, o in virtù di una condanna giudiziale, son preferiti agli altri su i beni di questo erede (a).

„ (a) Cum de pignore utraque pars contendit, prævalet jure qui prævenit tempore, *l.* 2 *in f. e l.* 4 *C. qui*
„ *potior. l.* 11 *ff. eod.* (1)

9. In tutt' i casi, in cui v'è concorso tra' creditori del defonto e quelli dell' erede, tutt' i creditori del defonto son preferiti ne' suoi beni a tutt' i creditori del suo erede; e per esercitare i loro diritti, possono far separare i beni dell' eredità da quelli dell' erede (b).

„ (a) Est jurisdictionis tenor promptissimus, indemni-
„ tatisque remedium edicto prætoris creditoribus heredi-
„ tariis demonstratum, ut quoties separationem bonorum
„ postulant, causa cognita, impetrent, *l.* 2 *C. de bon.*
„ *auth. jud. possid.* (2)

10.

---

(1) V. i due articoli precedenti.
In questo articolo non bisogna confondere il diritto de' creditori del defonto contro l' erede, colla loro ipoteca su i beni dell' erede. Poichè tutt' i creditori del defonto, ipotecarj o altri, acquistano il diritto contro l' erede nel tempo stesso dell' adizione dell' eredità, come si è detto nell' articolo: ma niuno ha l' ipoteca su i beni dell' erede, se non quando si obbliga, o è condannato.

(2) V. il titolo della separazione dei beni del defonto ec.

10. Quando vi son due o più eredi, i creditori del defonto debbono separare le loro istanze contro ciascuno di essi, secondo le loro porzioni dell'eredità, senza che possano convenire in giudizio gli uni per le porzioni degli altri, nè domandare il tutto ad un solo. Ma per i debiti che hanno l'ipoteca, o un privilegio, i creditori possono farsi pagare su i beni che vi sono soggetti, quantunque un solo erede gli abbia nella sua porzione. Quindi dicesi comunemente, *che gli eredi son tenuti a' debiti della successione, ciascuno personalmente per la sua porzione, ed ipotecariamente per il tutto* (a). Perciò i creditori conservano tutt'i loro diritti sull'eredità, poichè esercitano la loro ipoteca ed il loro privilegio sopra i beni che vi sono soggetti; e fanno uso del loro diritto sopra tutti gli altri beni, potendo agire contro ogni erede, secondo la propria tangente.

„ (a) Pro hereditariis partibus heredes onera hereditaria agnoscere etiam in fisci rationibus placuit, nisi intercedat pignus vel hypoteca: tunc enim possessor obligatæ rei conveniendus est, *l. 2 C. de her. act.*
„ Legatorum petitio adversus heredes pro partibus hereditariis competit. Nec pro his qui solvendo non sunt, onerari cohæredes oportet, *l. 33 ff. de leg. 2* (1)

11. Sebbene il debito ipotecario o privilegiato non si divida riguardo al creditore, e possa que-

sti

I creditori dell'erede hanno per parte loro la medesima prelazione ne' di lui beni, e possono domandare questa separazione, come si è detto nella preparazione di questo medesimo titolo della separazione de' beni.

(1) V. l'artic. 12 e l'artic. 15 di questa sezione e l'artic. 16 della sez. 1 de' pegni e delle ipoteche.

sti domandarlo tutto all'erede che possiede i beni che vi sono soggetti, nondimeno si divide tra gli eredi: e colui che, possedendo il fondo soggetto all'ipoteca o al privilegio, avrà pagato tutto il debito, o sarà molestato in giudizio per il pagamento, ne sarà garantito da'suoi coeredi, come si dirà nell'articolo seguente (1).

12. Tutt'i debiti o puri personali o ipotecarj o privilegiati si dividono tra gli eredi, di maniera che ognuno debba avervi parte a proporzione di quella che prende nell'eredità; purchè uno degli eredi non fosse stato incaricato dal defonto di soddisfare il tutto, o di pagarne più di quel che dovrebbe secondo la sua porzione. Perciò l'erede chiamato in giudizio, perchè paghi più di quel che deve riguardo ad un debito puro personale, non può esser condannato in favore del creditore, se non per la sua porzione; poichè per parte degli eredi, non sarebbe giusto che l'uno fosse tenuto a pagare la porzione dell'altro; per parte poi del creditore, questi ha la libertà di far apporre il sequestro a tutt'i beni, prima che alcun erede ne prenda la sua parte; e se non lo fa, è giusto che la sicurezza che poteva avere sopra tutt'i beni del defonto per tutto il suo debito, segua questi medesimi beni, e si divida al pari di essi. Ma riguardo a'debiti ipotecarj o privilegiati, essendo giusto che il creditore conservi la sua ipoteca o il suo privileg-

(1) Questo deriva dall'articolo precedente. Vedi gli articoli seguenti, e l'articolo 16 della sezione 1 de'pegni e delle ipoteche.

legio, può o andar dietro ai fondi che vi sono soggetti, o senza derogare a questo diritto, agire contra ogni erede per la sua porzione. E se l' erede possessore del fondo soggetto all' ipoteca o al privilegio, è chiamato in giudizio per tutto il debito, avrà l'azione contro i suoi coeredi, de'quali ognuno lo compenserà per la sua porzione (a).

„ (a) Actio quidem personalis inter heredes pro singulis
„ portionibus quæsitis conditur: pignoris autem jure mul-
„ tis obligatis rebus, quas diversi possident, cum ejus vin-
„ dicatio non personam obliget, sed rem sequatur, qui
„ possident tenentes non pro modo singularum rerum sub-
„ stantiæ conveniuntur, sed in solidum, ut vel totum
„ debitum reddant, vel eo quod detinent cedant. *l. 2*
„ *C. si unus ex plur. her. cred.* V. l'artic. 15.

13. La libertà che hanno gli eredi di far dividere fra loro i debiti puri personali, ha il suo effetto riguardo ad ogni sorte di creditori indistintamente, ed anche contro il fisco (b).

„ (b) Pro hereditariis partibus heredes onera heredita-
„ ria agnoscere *etiam in fisci rationibus* Placuit, *l. 2 C. de*
„ *hered. act.*

14. Questa medesima libertà di dividere i debiti puri personali tra' coeredi, non lascia di avere il suo effetto nel caso, in cui uno di essi fosse insolvibile; poichè il creditore deve incolpar se stesso, se non ha prese le sue sicurezze sopra tutti i beni dell'eredità, prima della divisione fra gli eredi (c).

„ (c) Nec pro his qui solvendo non sunt, onerari co-
„ hæredes oportet, *l. 33 ff. de leg. 2*

15. Dividendosi i debiti fra i coeredi, secondo le loro porzioni nell' eredità, su questo piede ciascuno di essi ne paga la sua parte. E sebbene quando trattasi di molti eredi, possa darsi il

il caso, che oltre le loro porzioni ereditarie eguali o ineguali, uno abbia qualche legato o altro vantaggio più degli altri, tuttavolta non saranno essi incaricati de' debiti se non a proporzione delle loro parti nell' eredità (a).

,, (a) Neque æquam, neque ufitatam rem defideras, ut
,, æs alienum patris tui, non pro porticnibus hereditariis
,, exolvatis tu & frater coheres tuus, fed pro æftimatio-
,, ne rerum prælegatarum: cum fit explorati juris heredi-
,, taria onera ad fcriptos heredes, pro portionibus heredi-
,, tariis, non pro modo emolumenti pertinere, *l.* 1 C. *ſi*
,, *certum pet.* V. l' artic. 12.

SEZIONE X.

Degli obblighi dell' erede prodotti dalle colpe o da' delitti di colui, al quale succede.

Sebbene le consuetudini di Francia non si uniformino al diritto romano nelle principali regole dell' obbligo degli eredi per le colpe e per i delitti di coloro, cui succedono, tuttavia non si è dovuta sopprimere questa materia, che forma una parte essenziale di quella delle successioni, e le cui regole sono di un uso necessario e frequentissimo.

Per ben intendere la differenza fra la nostra giurisprudenza e quella del diritto romano su tal materia, e quali sieno le regole che noi osserviamo, e quelle che rigettiamo, fa di mestieri considerare i principj seguenti.

Dalle leggi del digesto, e da quelle del codice che riguardano questo punto, e che trovansi sparse in varj luoghi, risulta, che in quanto alle condanne contro gli eredi di coloro che erano

rei

rei di colpe e di delitti, si faceva una prima distinzione generale fra i delitti che chiamavansi privati, in cui ciascuno poteva agire per il suo interesse particolare, come il furto, le ingiurie ed altri, e fra i delitti, di cui qualunque persona, ancorchè non vi avesse interesse, poteva proporre l' accusa, come il delitto di lesa maestà, il parricidio, il sacrilegio ed altri (1).

In quanto a'delitti privati, si distinguevano in essi il risarcimento, che noi chiamiamo interesse civile della persona che aveva sofferto il danno, e le pene pecuniare che meritava il reo, oltre il risarcimento. Così, per esempio, nel furto, quando il derubato non procedeva con un'accusa straordinaria, come avrebbe potuto fare, se avesse voluto (2), ma procedeva civilmente, vale a dire, pel suo interesse civile, e non per la punizione del delitto che riguarda la vendetta pubblica, il risarcimento consisteva nella restituzione della cosa rubata, o del suo valore con i danni e gl' interessi: ed inoltre vi era per la pena pecuniaria il quadruplo del valore della cosa rubata, se il ladro era colto sul fatto, o il doppio, se non era colto sul fatto (3). Distinguevasi parimente il caso, in cui l'istanza si faceva dopo la sua morte all' erede. Secondo queste distinzioni, quando il reo già accusato premoriva alla condanna, il suo erede non solo era condannato al risarcimento, ma eziandio alla pena pecu-

---

(1) §. 1 *inst. de pub. jud.*
(2) *V. l. ult. ff. de furt. l. 15 ff. de condict. caus. dat.*
(3) §. 5 & §. *ult. inst. de ob. quae ex delict. nasc.*

cuniaria, secondo la qualità del delitto, come del doppio o del quadruplo per il furto; e si giudicava che il defonto essendo stato prevenuto con una istanza, la quale fosse verificata, era incorso in questa pena, e che l'erede doveva pagarla. Ma se non vi fosse stata accusa contro il defonto, e se questa fosse stata promossa soltanto contro l'erede, non era esso tenuto alla pena pecuniaria (1); e riguardo al risarcimento si faceva un'altra distinzione fra il caso, in cui l'erede del reo, contro il quale non era stata proposta alcuna accusa, avesse profittato del delitto, come se ritenesse la cosa furtiva, o per questo furto si fosse accresciuto il suo patrimonio, ed il caso in cui non rimaneva alcun profitto nell'eredità. Nel primo caso, l'erede che profittava del delitto era tenuto alla restituzione di ciò che ridondava in suo vantaggio: nel secondo, non profittando del delitto, non era tenuto a nulla (2).

In

---

(1) Constitutionibus quibus ostenditur heredes pœna non teneri, placuit si vivus conventus fuerat, pœnæ persecutionem transmissam videri, quasi lite contestata cum mortuo, *l.* 33 *ff. de obl. & act. l.* 58 *eod.* §. 1 *in f. inst. l. perpet. & temp. act. l.* 164 *ff. de reg. jur. l.* 139 *eod. de* 87 *eod.*

Poichè l'erede di colui, al quale era stata fatta la domanda era tenuto alla pena pecuniaria, con più ragione era tenuto al risarcimento.

(2) Sicuti pœna ex delicto defuncti heres teneri non debet, ita nec lucrum facere, si quid ex ea re ad eum pervenisset, *l.* 38 *ff. de reg. jur.*

In heredem eatenus daturum se actionem (de dolo) proconsul pollicetur, quatenus ad eum pervenerit. Id est, quatenus ex ea re locupletior ad eum hereditas venerit, *l.* 26 *ff. de dolo.*

Toties in heredem damus de eo quod ad eum pervenit, quo-

In quanto a' delitti pubblici, essendovi due sorte di pene, quelle cioè che riguardavano la persona, come sono le pene afflittive, la privazione dell' offizio ec., e le pene pecuniarie, come le multe e le confische (1), e queste soltanto potendo passare agli eredi, vi era perciò tal differenza fra le pene pecuniarie de' delitti privati, e quelle de' delitti pubblici, cioè, che in quanto agli eredi, vi erano tenuti se la istanza era stata fatta al reo medesimo, quantunque fosse morto prima della condanna, perchè la sua morte non estingueva l'azione per il delitto: ma in quanto alle pene pecuniarie de' delitti pubblici, non vi soggiacevano gli eredi, se non quando vi era stata la condanna contro il defonto. E' sebbene vi fosse stata l'accusa, nondimeno se l'accusato moriva prima della condanna, estinguendosi il delitto colla sua morte, ne svanivano le conseguenze (2). Solamente eranvi due classi di delitti ecce-

---

quoties ex dolo defuncti convenitur, non quoties ex suo, *l. 44 ff. de reg. jur.*

„ Post litis contestationem, eo qui vim fecit, vel concussionem intulit, vel aliquibus deliquit, defuncto, successores ejus in solidum, alioquin in quantum ad eos pervenit conveniri, juris absolutissimi est, ne alieno scelere ditentur, *l. un. C. ex delict. def. in quant. heredi conven. l. 4 in f. ff. de incend. ruin. nauf. l. 2 §. ult. ff. v. bon. rapt.*

(1) Pœnæ bonorum ademptionis, *l. 20 ff. de accus.* Pœnæ pecuniariæ, *l. 1 in f. ff. de pœnis.*

(2) Ex judiciorum publicorum admissis, non alias transeunt adversus heredes pœnæ bonorum ademptionis, quam si lis contestata & condemnatio fuerit secuta, excepto repetundarum, & majestatis judicio quæ etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur. Adeo ut divi Severus & Antoninus rescripserint: " ex quo quis aliquod ex his cau-

cettuati, ne' quali si continuava a procedere fino alla condanna, anche dopo la morte del reo. Nella prima classe contavasi il delitto di lesa maestà (1), ed il succidio, eseguito per isfuggire la condanna (2). Nella seconda comprendevasi i delitti, che principalmente riguardavano un interesse pecuniario, come il peculato, la concussione, ed i debiti dolosi degli ufficiali pubblici, che dopo aver reso conto, si trovavano detentori delle rendite dello stato (3). Ne' due delitti della prima classe, la condanna anche dopo la morte nasceva dalla natura del delitto medesimo. Negli altri della seconda specie, le conseguenze prodotte dal delitto eran quelle che davano luogo ad un pregiudizio, ch' era necessario di riparare. E questa medesima ragione faceva che in alcuni altri delitti, la conseguenza dell' interesse pecuniario obbligasse a procedere dopo la morte del reo, per quello che riguardava quest'interesse. Quindi nel delitto di adulterio, dovendo il marito della donna convinta di tale delitto acquistare la dote, e non potendo gli eredi della moglie ripeterla dal marito, poteva questi far provare l' a-

---

causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse ,, . Ex cæteris vero delictis pœna incipere ab herede ita demum potest, si viro reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta, *l.* 20 *ff. de accus. l.* 2 *C. ad leg. Jul repet.*

(1) *V. d. l.* 20 *ff. de accusat. l. ult. ff. ad leg. Jul. Maj.*

(2) *L. penult. C. si reus vel accusat. mort. fuer. Toto tit. C. de bon. eor. qui mort. sibi cons.*

(3) Publica judicia peculatus, & de residuis, & repetundarum, similiter adversus heredem exercentur. Nec immerito, " cum in his quæstio principalis ablatæ pecuniæ moveatur ,, *l. ult. ff. ad leg. Jul. pecul.*

l'adulterio anche dopo la morte della moglie (1). Così procedevasi contro l'erede per la confisca delle mercanzie acquistate dal fisco per un contrabbando commesso dal defonto (2). Inoltre nel caso ei un erede che avesse trascurato di querelar l'omicida di colui, del quale aveva avuta l'eredità, siccome per tal ragione l'eredità si devolveva al fisco, così quest'interesse pecuniario obbligava a procedere per tal causa contro l'erede, anche dopo la sua morte (3). Così nel delitto di falsità, era necessario dopo la morte del reo produrre le prove per ricuperare contro l'erede quello, di cui aveva potuto profittare colla falsità (4). In questo caso ed in altri simili, non trattandosi più dopo la morte del reo, di pene personali, ma soltanto dell'interesse pecuniario, non apparteneva più al giudice criminale il giudicare, ma procedeva quello che doveva giudicare dell'interesse civile, di cui si trattava (5). Su questo medesimo soggetto si può anche osservare, che vi era nel diritto romano un'altra specie di delitto, alla di cui accusa si procedeva contro il figlio del reo, quantunque non forse stato erede del padre: cioè nel caso in cui un uf-

(1) *L. ult. C. ad leg. Jul. de adult.*

(2) Fraudati vectigalis crimen ad heredem ejus qui fraudem contraxit commissi ratione transmittitur, *l.* 8 *ff. de publican.*

(3) *L.* 22 *ff. de senat. Syllan. l.* 9 *ff. de jure fisc.*

(4) *L.* 12 *ff. ad leg. Corn. de fals.*

(5) Defuncto eo, qui reus fuit criminis, & pœna extincta, in quacumque causa criminis extincti debet is cognoscere, cujus de pecuniaria recognitio est, *l.* 6 *ff. de pub. jud.*

uffiziale di guerra, incaricato de' danari da impiegarsi per la truppa, moriva debitore di questo fondo (1). Il che era così stabilito per la sicurezza di questi danari che riguardavano il ben pubblico, e poteva ancora presumersi, che la famiglia di questo uffiziale avesse profittato di questi danari divertiti dal loro uso; e per una specie di equità rendevansi i figli come mallevadori de' loro genitori, per un debito tanto privilegiato, a causa de'beni e de' vantaggi che hanno da loro ricevuti, ancorchè ripudino la loro successione. Come pure questa legge poteva avere in vista di obbligare i genitori a non commettere un' infedeltà, la quale poteva esser punita nella persona de' loro figli. Su di che si può osservare tanto nel diritto romano, quanto nella nostra usanza, esservi delitti, ne' quali alcune pene anche personali passano a' figli de' rei, come nel delitto di lesa maestà e di peculato (2).

Aggiungasi a tutte queste osservazioni sulle pene de'delitti, che ne'termini del diritto romano non bisogna confondere que' delitti ch' erano capitali; cioè ch' erano puniti colla morte naturale o civile, e que'delitti che chiamavansi pubblici. Imperocchè alcuni delitti capitali non erano pubblici, vale a dire, non era permesso a tutti di proporne l'accusa; e vi erano altri delitti

---

(1) Cum ex sola Principis causa liberos, etiamsi patribus heredes non existant, teneri divus Aurelianus sanxerit, &c. *l. ult. C. de Primipilo*.

(2) *V. l. 5 C. ad leg. Jul. mai.*

ti pubblici che non erano capitali. Questa osser-
vazione rendesi necessaria per togliere ogni e-
quivoco a chi, non trovandosi bastantemente i-
struito da queste regole, volesse vedere nel dirit-
to romano una più distinta spiegazione di questa
materia, che sarebbe inutile di fare in questo luogo.

Riguardo alla giurisprudenza del diritto romano
rimane soltanto da avvertire, che per l'interesse
civile e per l'emenda del danno cagionato da o-
gni altro delitto, diverso da quelli, in cui trat-
tavasi principalmente di un interesse pecuniario
(come abbiamo poco innanzi spiegato), se il
reo moriva prima della condanna, estinguevasi il
delitto. E sebbene il reo fosse stato accusato pri-
ma di morire, nondimeno il suo erede che non
ritraeva alcun vantaggio del delitto, non era te-
nuto ad alcun danno; ma bisognava impedire che
gli eredi degli autori e de' complici de' delitti
non ne ritraessero alcun vantaggio (1).

Secondo la nostra usanza, la quale è in parte
uniforme, ed in parte opposta a questa giuris-
prudenza del diritto romano, gli eredi non sono
mai soggetti alle pene pecuniarie, che chiamia-
mo multe, nè alle confische, se non quando vi
è una condanna contro il defonto, dalla quale
non

---

(1) Nam constitutum; " turpia lucra heredibus quoque
extorqueri, licet crimina extinguantur " : ut puta ob fal-
sum, vel judici ob gratiosam sententiam datam, & here-
di extorquebitur si quid aliud scelere quæsitum, *l. 5 ff. de
calum.* Ne alieno scelere ditentur, *l. un. C. ex del. def.
in quant. hered. conven.* V. quest' ultimo testo citato sotto
la lettera E.

non vi sia appellazione, ancorchè ne sia stata fatta la domanda contro di colui; e colla morte del reo cessa ogni inquisizione; fuori che nel delitto di lesa maestà divina o umana; nel duello, nel suicidio, anche senza delitto precedente, e nel delitto di esimizione commesso colla viva forza, se vi è stato ucciso il carcerato. Ma in quanto all'interesse civile ed alla riparazione del danno cagionato con una colpa o con un delitto, gli eredi di chi l'ha cagionato, vi son tenuti indistintamente, di qualunque natura sieno le colpe ed i delitti, e senza differenza de' casi in cui il defonto è stato accusato, e si è proceduto giudizialmente contro di lui, e de' casi in cui l' istanza è stata fatta al solo erede; come pure senza distinzione de' casi in cui l'erede profitta della colpa del delitto, e di quelli ne' quali ne ritrae alcun vantaggio.

Questa giurisprudenza è sì naturale e sì giusta, che sembra strano l'essersi adottate altre regole: poichè sebbene si trovi che un erede non profitta in niente del delitto, di colui, al quale succede, e che non vi sia stata alcun'accusa, nè alcuna istanza contro il defonto per il danno che aveva cagionato; tuttavolta per obbligar l'erede a ripararlo, basta ch'egli succeda a tutt'i beni; poichè con questo è tenuto a tutt'i pesi, e que' beni che come posseduti dal defonto, dovevano essere soggetti a qualunque specie di obblighi da lui contratti non possono passare se non con questa condizione al suo erede, il quale subentra nel suo luogo e rappresenta la sua persona. E se è giusto contare fra i pesi dell'eredità non solo

tutti

tutti quelli, de' quali vi fossero titoli espressi contro il defonto, come obbligazioni, promesse ed altri, ma eziandio quelli di cui non vi fosse alcun titolo nel tempo della sua morte, purchè però possa farsene una prova legale; è giusto ancora di mettere nel numero di questi pesi l' obbligazione che si contrae da quello che cagiona qualche danno con una colpa o con un delitto, poichè si obbliga efficacemente del pari col suo fatto, che colla sua parola. E se quando egli promette o si obbliga verso alcuno per cause giuste, e che ridondano in vantaggio di colui verso il quale si obbliga, è tenuto ad adempire all' obbligo, molto più vi è tenuto quando s' induce a nuocere ed a danneggiare; poichè si obbliga con ciò non solo a riparare il torto a colui che lo riceve: ma si obbliga parimente verso il pubblico per la pena che la sua colpa o il suo delitto può meritare. In guisa che fra tutti gli obblighi possibili, la validità di niun altro interessa tanto il pubblico ed il privato, quanto quella dell' obbligo che col proprio fatto si contrae per colpe o per delitti; poichè a tutta la società insieme, ed a ciascun individuo in particolare, ch' è stato danneggiato con una colpa o con un delitto importa infinitamente più che sieno riparate queste conseguenze, che il far eseguire gli altri obblighi i più legittimi.

Da tali verità, che possono contarsi tra le prime nozioni dell' equità, ne segue che l' erede, il quale, per questa qualità, avendo tutt' i beni della successione, è tenuto a tutti gli obblighi di colui al quale succede, non può essere esenta-

tato dall' obbligo di riparare i danni che quegli avesse cagionato per colpe o per delitti, nè sotto pretesto che esso erede non ne ritrae alcun profitto, nè perchè non vi è stata veruna condanna, accusa o istanza contro il defonto; poichè riguardo al pretesto dell' erede che non ha profittato di nulla, prescindendo ancora che ne' delitti de' quali il defonto avesse profittato, come un furto, un assassinio, una falsità ed altri simili, ancorchè nulla esista nell' eredità, è giusto di presumere ch' essa ne sia stata aumentata, perchè possono rimanervi beni ed effetti acquistati con danari provenienti dal delitto, quando anche il delitto fosse di una natura da non poter produrre alcun profitto, come nn incendio, un omicidio ec., i vantaggi che l'erede trova ne' beni dell' eredità equivalgono a' beni destinati all' obbligo di riparare i danni cagionati dalla colpa o dal delitto di quello di cui riceve questi beni; ed un tale obbligo non deve essere distinto dagli altri. Quando poi contro il defonto non è stata fatta alcuna istanza, e l' emenda de' danni si propone solo contro l'erede, non vi è dubbio che questa circostanza potrebbe essere un motivo di difesa in suo favore, massimamente se l' istanza fosse fatta molto tempo dopo il delitto; oppure qualche tempo dopo la morte del reo, al quale non fosse stata data alcuna molestia, ancorchè avesse sopravvissuto molto tempo dopo il delitto. Imperocchè potrebbe presumersi, che il titardo fosse derivato dal timore, che il defonto avesse potuto giustificarsi, se si proponeva contro di lui un' accusa, o se veniva interpellato per l' e-

men-

menda de' danni. In questo caso adunque le circostanze son quelle, che debbono dar norma per decidere della considerazione, che deve aversi della tardanza in dimandare l'emenda de' danni. Ma essendo facile il caso, che chi ha cagionato un danno con una colpa o con un delitto muoja prima, che si possa agire contro di lui, e potendo ancora accadere, che passi molto tempo prima che si scopra il delitto; tutti questi ed altri simili avvenimenti possono essere una legittima causa del ritardo di colui, che dimanda l'emenda del danno sofferto solo dopo la morte di chi l'ha cagionato. In conseguenza è giusto l'uso che vi è in Francia di rigettare la regola generale indefinita, che esenta l'erede dal peso dell'emenda de' danni, quando non se ne propone l'istanza che contro di lui, e quando esso non ha punto profittato del danno del defonto che ha cagionato il danno; ed è in osservanza tra noi, che nel caso in cui le istanze dell'interesse civile, anche per delitti capitali, non si fanno se non contro l'erede, o non sono state giudicate contro il defonto, l'erede è obbligato o a riparare il danno o a giustificare il defonto, il che chiamasi purgare la sua memoria. Perciò la nostra giurisprudenza è cogli eredi per un verso meno indulgente del diritto romano, per ciò che riguarda i danni, ed è meno rigorosa per un altro verso, in ciò che riguarda le pene pecuniarie, alle quali gli eredi non son tenuti secondo la nostra usanza, neppure pe' semplici delitti, se non si è pronunziata la condanna contro il defonto. Amendue queste regole opposte a quel-

le del diritto romano, son fondate sopra principj di equità, la quale da una parte, per ciò che riguarda il risarcimento, mette l'erede nell'obbligo, in cui era il defonto di riparare i danni che aveva cagionati; dall'altra parte, per ciò che riguarda le multe o sieno le pene pecuniarie, esenta l'erede da una pena che doveva essere puramente personale all'autore della colpa o del delitto, e che non deve passare all'erede, se non dopo che una condanna contro il defonto ne ha fatto un debito esigibile, ed un peso dell'eredità. Ma accadendo la sua morte prima della condanna, cessano tutte le pene, fuori che ne'delitti che le leggi puniscono dopo la morte de' rei, come si è già osservato.

Queste regole della nostra usanza, le quali incaricano gli eredi dell'interesse civile e delle restituzioni per le colpe e per i delitti di coloro a' quali succedono, tanto se l'istanza sia stata fatta contro il defonto, quanto contro l'erede, o che l'erede ne profitti, o no, sono comuni del diritto canonico, il quale obbliga gli eredi alla restituzione ed al risarcimento del danno senza queste distinzioni (1). Quindi tali regole, riguardando egualmente la religione, il governo politico ed il diritto naturale, si è creduto che sebbene sieno diverse da quelle del diritto romano, si dovessero collocare in questa sezione, ch'è propriamente il loro luogo; e che non si trove-reb-

(1) V. l'art. 3.

rebbe in ciò nulla di contrario al piano di questo libro, che deve comprendere in ogni materia tutto ciò, che deriva dal diritto naturale e dalla nostra usanza. Si può anche osservare, intorno a quel che riguarda gli obblighi degli eredi, in riguardo a' delitti ed alle colpe di coloro, a quali succedono, che il giureconsulto Giuliano, uno de' più celebri autori delle leggi del digesto, era stato di questo sentimento, che avendo un giudice riscosso danaro o qualche dono, o avendo commossa qualche altra estorsione nella sua carica di giudice, l'erede ne fosse tenuto. Ma l'opinione di questo giureconsulto, uniforme a' nostri principj ed all' equità, fu rigettata da tutti gli altri giureconsulti, e non è stata riferita nel diritto romano, se non per far vedere che Giuliano era stato solo nel suo sentimento (1).

Si possono aggiugnere due altre riflessioni su ciò che riguarda il diritto romano in questa materia. L'una che risulta dalle osservazioni fatte de' diversi casi in cui si poteva, secondo i principj di questo diritto, procedere contro gli eredi, per le riparazioni in certi delitti, ancorchè non

---

(1) Judex tunc litem suam facere intelligitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit. Dolo malo autem videtur hoc facere, si evidens arguatur ejus vel gratia, vel inimicitia, vel etiam sordes: ut veram æstimationem litis præstare cogatur. Julianus autem in heredem judicis, qui litem suam fecit, putat actionem competere. Quæ sententia vera non est, & a multis notata est, *l.* 15 §. 1. & *l.* 16 *ff de judiciis*.

non vi fosse stata accusa contro il reo, perchè si trattava principalmente di un interesse pecuniario. Su questa regola si può dire, che se era giusta quando trattavasi principalmente di un interesse pecuniario, era egualmente giusta, quando trattavasi di questo stesso interesse, sebbene colla circostanza la quale poteva unirne la domanda a qualche altro capo principale, di cui quella fosse stata un accessorio. Mentre ciò che vi è di reale in un interesse pecuniario, o che questo sia principale o sia accessorio, è ugualmente essenziale per colui che soffre la perdita. E la sottigliezza, con cui distinguonsi queste due maniere di considerare un tale interesse, o come principale o come accessorio, non potrebb' essere una giusta regola per favorir l'erede, e per rovinare il danneggiato.

L' altra riflessione riguarda un altro principio del dritto romano, cioè che ne' casi, in cui l'interesse pecuniario di chi soffre un danno è un accessorio, non lascia di esservi tenuto l' erede di colui che l' ha cagionato. Questo avviene in tutt'i casi di varj obblighi, o per via di convenzioni o di altra natura, ne' quali vi sia frode o dolo che cagioni qualche perdita o danno. In tutti questi casi era tenuto l' erede (1). Quindi l'e-

(1) Ex contractibus venientes actiones in heredes dantur, licet delictum quoque versetur: veluti cum tutor in tutela gerenda dolo fecit, aut is, apud quem depositum est, *l. 49 ff. de oblig. & act.*

Et depositi, & commodati, & mandati, & tutelæ, & negotiorum gestorum ob dolum malum defuncti heres in solidum tenetur, *l. 12 eod.*

Datur

l' erede di un depositario era tenuto al dolo del defonto, il quale contro la legge del deposito, aveva o alienata o deteriorata la cosa depositata. Così, l'erede di un tutore era obbligato a riparare il danno che questi aveva potuto cagionare al pupillo con qualche furto, durante la tutela. L' erede di chi aveva venduto una cosa per un' altra o una mercanzia viziata, era tenuto a'danni ed interessi patiti dal compratore. E nell'ultimo testo quì citato vedesi che l'obbligo dell'erede in tali casi era fondato sopra un dolo contro la fede di un contratto, come se non fosse egualmente giusto il reprimere le ingiustizie, le violenze, i delitti, e riparare i danni che ne derivano, e che offendono l' obbligo generale, il quale forma fra tutti gli uomini il vincolo della loro società, che il punire e riparare le infedeltà le quali offendono gl' obblighi particolari delle convenzioni; e come se il precetto di non far torto ad alcuno non fosse universale, e non abbracciasse tutt' i casi indistintamente. Non potendo dunque esservi alcuno, che non sia obbligato verso ogni altro a tutti i doveri che richiede la società, la quale riunisce tutti gli uomini (1), ne segue che il medesimo dovere, il quale obbliga gli eredi a ri-

---

Datur actio depositi in heredem ex dolo defuncti in solidum. Quamquam enim alias ex dolo defuncti non solemus teneri, nisi pro ea parte quæ ad nos pervenit: tamen hic dolus ex contractu, reique persecutione descendit. Ideoque in solidum unus tenetur plures vero pro ea parte qua quisque heres est, *l.* 7 §. 1 *ff. depos.*

(1) Quoniam sumus invicem membra. *Ephes.* 4 25. Mandavit illis unicuique de proximo suo. *Eccl.* 17 12.

riparare i danni che han potuto cagionare coloro a' quali succedono, quando han contratto qualche obbligo particolare, gli obbliga del pari a riparare i danni cagionati per fatti che offendono l' obbligo generale, di non far torto ad alcuno.

SOMMARIO.

1. *La pena pecuniaria è diversa dall'interesse civile.*
2. *Come l'erede può esser tenuto alla pena pecuniaria.*
3. *L' erede è sempre tenuto all' interesse civile.*

1. In tutt' i casi, in cui trattasi dell'obbligo di un erede per le colpe e per i delitti di colui, al quale succede, convien distinguere ciò che riguarda la pena imposta per l'interesse pubblico, e ciò che riguarda l' emenda del danno che la colpa o il delitto ha potuto cagionare. Quindi le pene afflittive e le pene pecuniarie (a), che chiamansi multe, riguardano il pubblico interesse. Le restituzioni ed il risarcimento a causa delle perdite e de' danni cagionati, riguardano la riparazione dovuta alle persone che gli hanno sofferti (b).

„ (a) Pœnæ bonorum ademptionis. *l.* 20 *ff. de accusa-*
„ *tion.* Pœnæ pecuniariæ, *l.* 1 *in f. ff. de pœnis.*

„ (b) Rei persecutio. §. *Inst. vi bon. rap.* Rei æstima-
„ tio, §. 15 *inst. de oblig. quæ ex delict. nasc.* Quantum
„ mea interfuit, quantum mihi adest, *l.* 13 *ff. ratam rem*
„ *haberi.*

2. Quando trattasi della pena pecuniaria, e non è stata contro il defunto alcuna condanna, non potrà l'erede esservi tenuto, se non è stato complice della colpa o del delitto; poichè questa pena riguarda soltanto colui, che l'ha meritata,

e perciò cessa colla sua morte. Ma se vi fosse stata contro di lui una condanna, la pena pecuniaria a cui è stato condannato, sarebbe un peso ed un debito della sua eredità, a cui l'erede sarebbe tenuto di adempire come a tutti gli altri (a).

,, (a) Ex judiciorum publicorum admiſſis non alias tran-
,, ſeunt adverſus heredes pœnæ bonorum ademptionis,
,, quam ſi lis contestata, & condemnatio fuerit ſecuta,
,, *l.* 20 *ff. de accuſat.*

3. Quando trattasi della riparazione del danno cagionato da colpa o da delitto, tanto se sia stata, quanto se non sia stata aumentata la successione di colui che n'era reo, il suo erede ne sarà tenuto, quand'anche non vi fosse stata alcun'accusa, nè alcuna istanza contro il defonto (b). purchè il fatto sia provato nelle forme legali (1).

,, (b) Cur enim quod in principalibus perſonis justum
,, eſt,

---

(1) Sebbene questi testi riguardino altre materie, ſi poſſono tuttavia qui applicare, poichè hanno rapporto a quella verità del diritto naturale, che l'erede è tenuto al fatto del defonto, al quale ſuccede. E perchè questa è la nostra regola conforme al diritto canonico, e perchè la preferiamo al diritto romano che l'è contrario, ſe n'è fatto queſto articolo, avendo giudicato eſſer meglio, per le ragioni ſpiegate nella preparazione, di annoverare queſta regola fra le altre, e di appoggiarla ſu queſti teſti, e ſu quelli che trovanſi nel diritto canonico, che laſciar un voto di tal conſeguenza.

Si Epiſcopum talem culpam admiſiſſe conſtiterit (quod abſit) ut conſtet eum non irrationabiliter fuiſſe depoſitum, eadem ejus depoſitio confirmetur, & Eccleſiæ res ſuæ omnes reſtituantur quæ ablatæ claruerunt: quia delictum perſonæ in damnum Eccleſiæ non eſt convertendum. Si enim, ut dicunt, Comitolus defunctus eſt, ab herede ejus, qui injuſte ab illo ablata ſunt, ſine excuſatione reddantur, C. 3 *extr. de pignor.*

Parochiano iſto, qui excommunicatur pro manifeſtis exceſſibus, videlicet homicidio, incendio, violenta manuum inje-

„ est, non ad heredes, & adverſus eos tranſmittatur. *l.*
„ 13 *C. de contr. & comitt. ſtipul.*

„ Heredis quoque ſuccedentis in vitium par habenda
„ fortuna est, *l.* 2 *in fine*, *C. de fruct. & lit. exp.* Heres
„ vitiorum defuncti ſucceſſor est, *l.* 11 §. 2 *in fine ff. de*
„ *pub. in ſem. act.* (1)

SE-

---

injectione in perſonas eccleſiaſticas, eccleſiarum violatione, vel inceſtu, fuit, dum ageret in extremis per presbyterum ſuum juxta formam eccleſiæ abſolutus, non debent cæmeterium & alia eccleſiæ ſuffragia denegari. Sed ejus heredes & propinqui ad quos bona pervenerunt ipſius, ut pro eodem ſatisfaciant, cenſura ſunt eccleſiaſtica compellendi. *C. ult. de ſepult.*

In literis tuis continebatur, quod cum H. multis fuiſſet criminibus irretitus, qui eccleſiarum incendium, diabolo inſtigante, commiſerant, tandem in ægritudine conſtitutus, accepta pœnitentia de commiſſis per manum Capellani ſui fuit a ſententia anathematis abſolutus; ſed moriens eccleſiaſticam ſepulturam habere nequivit. Quapropter, ſi ita res ſe habet, mandamus ut corpus ejuſdem appellatione ceſſante, facias in cæmeterio ſepeliri: & heredes ejus moneas, & compellas, ut his quibus ille per incendium, vel alio modo, damna contra juſtitiam irrogaverat, juxta facultates ſuas, condigne ſatisfaciant, ut ſic a peccato valeant liberari. *C.* 5 *de rapt. & incend.*

Da queſti teſti ſi rileva, che non ſolo non vi ſi parla di diſtinzione di una domanda contro il defonto, e del caſo in cui l' erede aveſſe profittato, ma che l'ultimo teſto obbliga gli eredi a riparare indiſtintamente tutt'i danni che il defonto aveſſe potuto cagionare, il che comprende anche il dovere d' informarſene per adempirvi. E dal caſo di un incendio, di cui parlaſi in queſto capitolo, ſi vede che non importa che l' erede non abbia ricavato alcun profitto dal delitto del ſuo autore.

(1) Quando trattaſi dell'intereſſe civile, e della riparazione del danno contro l'erede di colui che, avendo commeſſo il delitto, è morto prima dell' accuſa o prima della condanna il querelante è ſempre ammeſſo a provare il delitto; e l'erede per parte ſua è anche ammeſſo a purgare la memoria del defonto, vale a dire, a giuſtificarlo, ſe biſogna, o con far vedere che non ſono ſufficienti le prove dell' accuſa, o con produrre fatti giuſtificativi che poſſano provare la ſua innocenza, e far aſſolvere l' erede

dalla

SEZIONE XI.

Delle spese de' funerali.

Nella sezione VI si è spiegato quali sieno in generale le diverse sorte di pesi, a cui l'erede può esser tenuto, cioè debiti, restituzioni, legati, spese de' funerali ed altro. Ora richiedendo ciascuno di questi pesi un trattato particolare, che deve essere messo a suo luogo, si parlerà de' legati, de' fedecommessi, delle sostituzioni nel quarto e quinto libro, perchè questi son pesi ordinati da' testamenti o da altre disposizioni. In quanto agli altri pesi che son comuni alle successioni *ab intestato*, ed alle testamentarie, si sono spiegati nelle tre sezioni precedenti, eccettuate le spese de' funerali, che faranno la materia di questa.

Sebbene i testi del diritto romano, citati negli articoli di questa sezione, si riferiscono alle cerimonie profane degli onori funebri, ch' erano in uso di Roma, prima che vi fosse conosciuta la religione cristiana, tuttavia non lasciano di essere applicabili alle regole che si spiegheranno ne' seguenti articoli, intendendosi parlare delle spese che s' impiegano per i funerali secondo il rito cattolico.

SOM-

---

dalla condanna dell' intereſſe civile, e del danno di cui ſi tratta.

V. la nota della preparazione di queſta ſezione.

SOMMARIO.

1. *Quali sono le spese de' funerali.*
2. *Le spese de' funerali sono privilegiate.*
3. *Debbono essere regolate secondo i beni e la qualità del defonto, e secondo altre circostanze.*
4. *Senza riguardo alle disposizioni smoderate de testatori.*
5. *Se uno che non sia l'erede, abbia fatte tali spese, come le ricupera.*

1. Chiamansi spese de' funerali tutte le spese, che occorrono farsi dopo la morte, o per imbalsamare e trasportare il cadavere, se abbiano luogo queste tali cose, e per seppellirlo, oppure per fargli l' esequie e gli onori funebri (a).

„ (a) Funeris sumptus accipitur quidquid corporis causa, „ veluti unguentum, erogatum est, & pretium loci in „ quo defunctus humatus est: & si qua vectigalia sunt, „ vel sarcophagi, & vectura, & quidquid corporis causa; „ antequam sepeliatur, consumptum est, funeris impensam „ esse existimo. *l.* 37 *ff. de relig. & fun. v. l.* 14 1. 3 *&* „ *seq. eod.*

2. Per le spese de' funerali sono ipotecati tutt' i beni del defonto, come se colui che somministra le cose necessarie avesse contrattato con lui (b). E vi è di più un privilegio sopra questi beni (c), come si è detto nell' articolo XXIV della sezione V de' pegni e delle ipoteche.

„ (b) Qui propter funus aliquid impendit, cum defuncto contrahere creditur, non cum herede, *l.* 1 *ff. de* „ *relig. & sumpt. fun.*

„ (c) Impensa funeris semper ex hereditate deducitur „ quæ etiam omne creditum solet præcedere, cum bona „ solvendo non sunt, *l.* 45 *eod.*

3.

3. Se queste spese sono state regolate e somministrate da altra persona diversa dell' erede o in sua assenza o senza sua saputa, debbono essere moderate secondo le circostanze della condizione e de' beni del defonto, dell' uso de' luoghi, e secondo altre che potessero far conoscere la prudenza e la buona fede di chi le ha fatte. Nè l' erede sarebbe tenuto a pagare quelle spese che oltre passassero i limiti proporzionati a queste circostanze (a).

„ (a) Hæc actio, quæ funeraria dicitur, ex bono & „ æquo oritur. Continet autem funeris causa tantum im„ pensam, non etiam cæterorum sumptuum. Æquum au„ tem accipitur ex dignitate ejus qui funeratus est, ex „ causa, ex tempore, & ex bona fide, ut neque plus im„ putetur sumptus nomine, quam factum est: neque tan„ tum quantum factum est, si immodice factum est. De„ bet enim haberi ratio facultatum ejus in quem factum „ est, & ipsius rei quæ ultra modum sine causa consumi„ tur, *l.* 14 §. 6 *ff. de relig. & sumpt. fun.* Sumptus fu„ neris arbitrantur pro facultatibus, vel dignitate defun„ cti, *l.* 12 §. 5 *eod.*

4. Se il defonto avesse egli stesso ordinato ciò che riguarda le spese de' funerali, sarebbe l'erede obbligato ad eseguire questa volontà, purchè non vi fosse nulla di contrario alle leggi ed a' buoni costumi, e purchè la spesa non fosse superiore alla sua condizione ed a' suoi beni, avuto riguardo all' uso de' paesi e ad altre circostanze. Imperocchè gli eredi non son tenuti ad eseguire le smoderate disposizioni di coloro a' quali succedono (b).

„ (b) Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? „ Sciendum est nec voluntatem sequendam, si res egre„ diatur justam sumptus rationem; pro modo autem fa„ cultatum sumptum fieri, *l.* 14 §. 6 *in f. ff relig. &* „ *sumpt. fun.*

5. Se un altro e non l' erede, avesse fatto le

spese

spese de' funerali, per un atto di convenienza o di carità verso il defonto, senza volerne rimborso, ne sarebbe discaricato l'erede, purchè fosse ben chiara tale intenzione, nè sarebbe giusto presumerla. Ma per prevenire ogni disputa, quelli che potessero essere in istato di provvedere alle spese de' funerali, debbono spiegare la loro intenzione di ricuperarle o di donarle, qualora le circostanze potessero renderla dubbiosa (a).

,, (a) Sed interdum is qui ſumptum in funus fecit,
,, ſumptum non recipit, ſi pietatis gratia fecit non hoc
,, animo quaſi recepturus ſumptum quem fecit. Et ita im-
,, perator noſter reſcripſit. Igitur æſtimandum erit arbi-
,, trio, & perpendendum, quo animo ſumptus factus ſit,
,, utrum negotium quis vel defuncti, vel heredis gerit,
,, vel ipſius humanitatis: an vero miſericordiæ vel pieta-
,, ti tribuens, vel affectioni. Poteſt tamen diſtingui & mi-
,, ſericordiæ modus: ut in hoc fuerit miſericors, vel pius
,, qui funeravit, ut eum ſepeliret, ne inſepultus jaceret,
,, non etiam ut ſuo ſumptu fecerit. Quod ſi judici liqueat,
,, non debet eum qui convenitur abſolvere: quis enim ſine
,, pietatis intentione alienum cadaver funerat? Oportebit
,, igitur teſtari quem quo animo funerat: ne poſtea patia-
,, tur queſtionem, *l.* 14 §. 7 *ff. de relig. & ſumpt. fun.*
,, V. l' artic. 4 della ſezione 2 del titolo 3.

SEZIONE XII.

Degli obblighi reciprochi tra' coeredi.

Quando vi sono due o più eredi, a' quali perviene una successione, o testamentaria o *ab intestato* formansi tra loro diverse sorte di obblighi per semplice effetto della loro qualità di coeredi; poichè dovendo possedere in comune oppure dividere i beni della successione, sono reciprocamente obbligati alle conseguenze del possesso che

ne

ne hanno in comune, ed a quella della divisione che ne hanno fatta.

Tali obblighi de' coeredi tra loro sono di due specie. L' una di quelli che procedono la divisione: e l'altra di quelli che formansi colla divisione stessa, e che ne sono le conseguenze. L' obbligo, per esempio, di dividere, o quello di aver cura della cosa comune, precedono la divisione. La garanzia dalle evizioni che un erede può patire nella sua porzione del fondo, ed il pagamento de' pesi che gli sono toccati, si annoverano tra gli obblighi provenienti dalla divisione.

Nel titolo IV si spiegheranno gli obblighi che riguardano la divisione; poichè l'estensione della materia esige, che se ne faccia un titolo a parte. Gli altri obblighi saranno tutti compresi nella sezione presente.

SOMMARIO.

2. *I coeredi debbono reciprocamente comunicarsi tutt' i beni e tutte le notizie dell' eredità.*
2. *Cura che i coeredi debbono avere de' beni comuni.*
3. *Debbono mettere in comune i frutti, di cui han goduto.*
4. *Ed anche ciò che l' industria ha potuto aggiugnervi, dedotte le spese.*
5. *Debbono rimborsarsi degl' interessi de' danari, di cui son creditori.*
6. *Debbono mettere in collazione le cose che vi sono soggette.*
7. *Un erede non può far cambiamenti senza il consenso degli altri.*
8. *Obbligo di dividere.*

1. Il primo obbligo reciproco degli eredi prima della divisione, è di manifestare gli uni agli altri ciò che ciascuno di loro può avere o sapere de' beni e de' pesi dell'eredità. E quelli che si trovano averne i beni, o che ne sono incaricati, debbono averne quella cura che prescrive la seguente regola (1).

2. Un coerede, che trovasi incaricato di tutti o di una porzione de' beni ereditarj o di qualche lite o di altro affare particolare, deve averne cura come degli affari proprj; e sarà risponsabile a' suoi coeredi di qualunque accidente imputabile al difetto di tal cura. Ma se per mancanza di cognizione o di esperienza questo coerede fosse poco atto alla cura degli affari proprj, e se per questa mancanza non avesse fatto per i beni ereditarj addossatigli quello che avrebbe fatto una persona più abile e più diligente, egli non sarà risponsabile (a) e non avrà quell'istesso

„ (a) Non tantum dolum, ſed & culpam in re hereditaria præſtare debet coheres: quoniam cum coherede „ non contrahimus, ſed incidimus in eum. Non tamen „ diligentiam præſtare debet, qualem diligens pater familias: quoniam hic propter ſuam partem cauſam habuit „ gerendi & ideo negotiorum geſtorum ei actio non competit. Talem igitur diligentiam præſtare debet, qualem in ſuis rebus, *l.* 25 §. 16 *ff. fam. erciſc.*

obbligo che ha colui che s' ingerisce negli affari di un assente, senza che questi lo sappia (2) o che ha un tutore (3), un curatore (4), un procu-

---

(1) V. l'artic. ſeguente.

(2) V. l'artic. 2 della ſezione 1 di coloro che intraprendono gli affari degli altri ſenza loro ſaputa.

(3) V. l'artic. 11 della ſez. 3 de' tutori.

(4) V. l'artic. 1 della ſez. 2 de' curatori.

curatore (1), o altre persone simili, che sono tenute alla medesima diligenza e vigilanza di un esatto ed attento padre di famiglia. La differenza nasce da questo, che il tutore, il curatore ec. sono prescelti, e ricevono la soprintendenza a queste tali funzioni colla positiva necessità di ben adempirle, perchè trattandosi di affari altrui, debbono usare la diligenza possibile. All' incontro i coeredi non si scelgono a bella posta; ma trovansi uniti insieme, o per la volontà del testatore, o per disposizione della legge, che li chiama alla successione. In conseguenza ciascuno di essi deve prendere le sue misure a proporzione della fiducia, che può avere ne talenti del coerede, ed imputare a se stesso le cattive conseguenze della condotta del coerede, in cui ha confidato. Inoltre siccome gli affari dell' eredità sono loro comuni, ciascuno è tenuto a prenderne la medesima cura, che ha degli affari proprj, nella stessa maniera, che se si trattasse di un socio (2).

3. L' erede che prima della divisione, avrà goduto di un fondo, di una rendita o di altri beni comuni dell' eredità, deve mettere in collazione co' suoi coeredi i frutti e le altre rendite che avrà percepute. Quegli ancora che solo godesse di tutta l' eredità, nel tempo che i coeredi ignorassero il loro diritto o fossero assenti, deve loro render conto di tali godimenti (a).

„ (a) Non est ambiguum, cum familiæ ercifcundæ titu-
„ lo inter bonæ fidei judicia numeretur, portionem here-
di-

(1) V. l' artic. 4 della fez. 3 delle procure.
(2) V. l' artic. 2 e 3 della fez. 4 della focietà.

„ ditatis, si qua ad te pertinet, incremento fructum au-
„ geri, *l.* 9 C. *fam. ercisc.*

„ Non solum in finium regundorum, sed & familiæ er-
„ ciscundæ judicio præteriti quoque temporis fructus ve-
„ niunt. *l.* 56 *ff. eod.*

„ Fructibus augetur hereditas, cum ab eo possidetur a
„ quo peti potest, *l.* 2 C. *de petit. hered.* Fructus omnes
„ augent hereditatem, sive ante aditam, sive post aditam
„ hereditatem accesserint, *l.* 20 §. 3 *in f. ff. de hered. petit.*

„ Cohæredibus divisionem inter se facientibus juri ab-
„ sentis & ignorantis minime derogari, ac pro indiviso
„ portionem eam, quæ initio ipsius fuit in omnibus com-
„ munibus rebus, eum retinere certissimum est. Unde
„ portionem tuam cum reditibus arbitrio familiæ ercis-
„ dæ percipere potes: ex facta inter coheredes divisione,
„ nullum præjudicium timens, *l.* 17 C. *fam. ercisc.* V. gli
„ articoli 9 e 10 della sez. 3 degl' interessi, de' danni
„ ed interessi e della restituzione de' frutti.

4. Se chi ha goduto de' frutti o di altre rendite dell' eredità, ne avesse colla sua industria ricavato più di quello che ne avrebbero saputo ricavare i suoi coeredi, non lascierà di esser tenuto a restituire il valore del suo godimento; poichè mai o quasi mai si percepisce un frutto senza qualche industria, ed è sempre il fondo quello che lo produce (a). Ma si deducono da' godimenti le spese che ha potuto impiegarvi, come sarebbero anche dedotte nel caso di un possessore di mala fede (b).

„ (a) Cum hereditas petita sit, eos fructus quos posses-
„ sor percepit, omni modo restituendos, etsi petitor eos
„ percepturus non fuerat, *l.* 56 *ff. de hered. petit.*

„ (b) Fructus intelliguntur, deductis impensis quæ quæ-
„ rendorum, cogendorum, conservandorumque eorum gra-
„ tia fiunt. Quod non solum in bonæ fidei possessoribus
„ naturalis ratio expostulat, verum etiam in prædonibus,
„ sicut Sabine quoque placuit, *l.* 36 §. *ult. ff. eod.*

5. Se l'erede ha fatto spese necessarie o utili per gli affari dell'eredità, le ricupererà cogl'interessi decorsi dal tempo che avrà sborsato il danaro (c).

„ (c) Sumptuum quos unus ex heredibus bona fide fece-
rit

„ rit, usuras quoque consequi potest a coherede, ex die
„ moræ, secundum rescriptum imperatorum Severi &
„ Antonini, *l.* 18 §. 3 *ff. fam. ercisc.* Si quid unus ex so-
„ ciis necessario de suo impendit in communi negotio,
„ judicio societatis servavit, & usuras, si forte mutuatus
„ sub usuris, dedit. Sed etsi suam pecuniam dedit, non
„ sine causa dicetur quod usuras quoque percipere debeat,
„ *l.* 67 §. 2 *ff. pro socio*. *l.* 52 §. 10 *eod.* (1)

6. Nel caso che i coeredi abbiano beni da doversi mettere in collazione, sono obbligati di mettervi reciprocamente tutt' i beni di questa natura, che trovansi in loro potere, per aumentare il fondo dell' eredità, e perchè sieno compresi nella divisione, secondo le regole di questa materia, spiegate a suo luogo (2).

7. Nel tempo che i beni dell' eredità restano indivisi, niuno de' coeredi può farvi cambiamenti

---

(1) La condizione de' coeredi deve essere in ciò la stessa di quella de' socj. V. l' artic. 11 della sez. 4 della società, e l'artic. 4 della sez. 2 di quelli che si trovano, ec.

Nell' articolo si è messo che l' erede ricupera gl' interessi delle spese necessarie o utili, sebbene nel primo de' testi citati su questo articolo si dica semplicemente che se l' erede ha fatto spese di buona fede, ne avrà gl' interessi; poichè potrebbe darsi il caso che un erede sciocco facesse di buona fede spese stravaganti. Onde questa buona fede deve ridursi alle sole spese che è giusto di bonificare, vale a dire, a quelle che sono necessarie o utili.

Si è messo parimente nell' articolo, che questi interessi son dovuti dal tempo che l'erede ha fatto le spese sebbene nel medesimo testo di sopra accennato si dica, che son dovuti dal tempo della mora, *ex die moræ*. Imperocchè quest' interessi son dovuti all' erede, del pari che ad un socio, come si è detto nell'articolo 11 della sez. 4 della società, e la buona fede reciproca in cui debbono essere i coeredi, richiede questa scambievole giustizia tra loro.

(2) V. su questa materia della collazione il titolo 4 del libro 2. V. l' articolo 13 della sez. 5, e l'artic. 4 della sezione 1 delle divisioni.

ti contro la volontà o senza saputa degli altri, e molto meno può alienarli; ed un solo che non consente al cambiamento, o all' alienazione, può impedirla (a). Purchè non vi fosse qualche necessità per il bene comune; come se bisognasse fare qualche riparazione necessaria, o vendere cose soggette a perire; nè in tal caso il giudice deve avere riguardo all' irragionevole dissenso di un coerede (b).

„ (a) Sabinus in re communi neminem domi suum jure
„ facere quicquam, invito altero, posse. Unde manifestum
„ est prohibendi jus esse. In re enim pari potiorem esse
„ causam prohibentis constat, *l. 28 ff. comm. div.*

„ (b) Alienationes post judicium acceptum interdictæ,
„ dumtaxat voluntariæ, non quæ vetustiorem causam, &
„ originem juris habent necessariam, *l. 13 ff. fam. ercisc.*
„ Ne in totum diminutio impedita, in aliquo etiam u-
„ tilitates alias impediat, *l. 5 ff. de hered. petit.* Sed &
„ res tempore perituras permittere debet prætor distra-
„ here. *D. l. in fin.* V. gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del-
„ la sezione 2, di coloro che si trovano ec., ove si sono
„ spiegate altre regole sul medesimo soggetto.

8. Si può mettere anche per un obbligo precedente alla divisione, quello che costringe gli eredi a far la divisione quando uno di loro la richiede; poichè ciascun di essi ha diritto di prendersi ciò che gli può spettare de'beni dell'eredità, quantunque gli altri volessero tenerli in comune (c).

„ (c) Arbitrium familiæ erciscundæ vel unus petere po-
„ test. Nam provocare apud judicem vel unum heredem
„ posse, palam est. Igitur & præsentibus cæteris, & in-
„ vitis, poterit vel unus arbitrium poscere, *l. 43 ff. fam.*
„ *erc.* V. l' artic. 11 della sezione 2 di coloro che si tro-
„ vano avere qualche cosa in comune.

S E-

SEZIONE XIII.

Di coloro che fanno le veci di eredi, quantunque non lo sieno.

Non vi sono propriamente che due sorte di eredi quelli a' quali la legge dà la successione; e quelli che son chiamati con un testamento. E non si dà il nome di erede se non a chi succede nell'una o nell'altra di queste due maniere. Ma vi sono altri titoli che fan passare tutt'i beni di una persona dopo la sua morte ed altre sorte di successori o piuttosto possessori, i quali, senza essere eredi, hanno i medesimi diritti che dà questa qualità, e sono soggetti a' medesimi pesi. Ciò formerà la materia di questa sezione.

SOMMARIO.

1. *Il fisco fa le veci di erede ne' beni del condannato.*
2. *E in quelli de' forestieri non naturalizzati.*
3. *E de' bastardi.*
4. *E di quelli che non hanno parenti.*
5. *Tutte queste sorte di beni passano al fisco co' loro pesi.*
6. *Il donatario universale sta in luogo di erede.*
7. *Il compratore dell'eredità fa le veci di erede.*
8. *Il curatore di una successione vacante rappresenta l'erede.*

---

1. Tutt'i beni de' condannati a morte o ad altre pene che portano seco la confisca, si acquistano dal re, ed egli sta in luogo di successore universale; ma non gli conviene la qualità di erede;

erede; poichè laddove i beni non passano all' erede se non colla morte di colui al quale egli succede, la confisca è un titolo che spoglia il condannato de' suoi beni prima della morte, e gli dà al re, come a colui che esercita l' autorità sovrana della giustizia, ed i diritti che vi sono annessi. I baroni poi che hanno nelle loro terre il diritto di confisca, non lo hanno che come una conseguenza della giurisdizione, e neppure sono eredi, ma divengono padroni de' beni confiscati (a).

,, (a) Damnatione bona publicantur; cum vita adimitur,
,, aut civitas, *l.* 1 *ff. de bon. dam.* V. la prefazione poco
,, innanzi n. 14.

2. I beni de' forestieri che muojono senz' essere stati naturalizzati, e che non hanno eredi legittimi nati nel regno o naturalizzati, per poter loro succedere, si acquistano dal re (1), il quale prende questi beni, non come erede, ma come padrone de' beni, a' quali niuno può aver diritto.

3. I bastardi che muojono senza figli legittimi e senza aver disposto, non hanno eredi. In conseguenza i loro beni si acquistano dal re, il quale succede non come erede, ma come una persona che da padrone occupa i beni che non possono passare ad alcun successore (2).

4. Il re acquista i beni di coloro, che non hanno ne discendenti, ne ascendenti, ne parenti pa-

---

(1) V. l' artic. 9 della sez. 2 di questo titolo, e l'artic. 11 della sez. 2 delle persone.

V. l' artic. 3 della sez. 4 di questo titolo, e la nota che vi è stata fatta.

(2) V. l'articolo 8 della sez. 2 di questo titolo, e l'artic. 3 della sez. 1 delle persone.

paterni o materni, e che non avendo disposto de' loro beni, muojono senza eredi (a).

„ (a) Scire debet gravitas tua, intestatorum res qui si-
„ ne legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus
„ vindicandas, *l.* 1 *C. de bon. vac. & de inc.*
„ Vacantia mortuorum bona tunc ad fiscum jubemus
„ transferri, si nullum ex qualibet sanguinis linea, vel
„ juris titulo legitimum reliquerit intestatus heredem,
„ *l.* 4 *eod.* (1)

5. Queste quattro maniere, con cui i beni si acquistano dal re, cioè per confisca, per il diritto che ha su i beni del forestiero non naturalizzato, per la qualità di bastardo, e per mancanza di eredi, hanno ciò di comune, che facendo passare tutt' i beni al re, questi sta in luogo di successore universale, ed i beni rimangono soggetti a tutt' i debiti ed agli altri pesi (b).

„ (b) Si, ut proponis, bona ejus qui tutelam tuam ad-
„ ministrabat sententiam passi, ad fiscum sunt devoluta,
„ procuratorem nostrum adire cura. Qui si quid jure po-
„ sci animadverterit, non negabit, *l.* 5 *C. de bon. prosc.*
„ *seu dam.*

6. Fra quelli che fanno le veci di eredi, quantunque non abbiano questa qualità, possono annoverarsi i donatarj universali, per donazione tra vivi di tutt' i beni presenti e futuri. Impe-

roc-

Quel che si è detto in questo articolo, che il re succede a' bastardi, intendesi anche de' baroni nelle loro terre.

(1) Ciò che si è detto in questo articolo del diritto del re intorno alle successioni di coloro che muojono senza eredi, deesi intendere anche de' baroni nelle loro terre.

Convien notare su questo articolo ciò che si è detto della successione del marito alla moglie, e della moglie al marito, in mancanza di parenti, nella prefazione poco innanzi, n. 11, e ciò che se ne dirà nella sezione 3 del titolo 3 del libro 2, cioè che in mancanza di erede testamentario o *ab intestato*, il marito succede alla moglie, e la moglie al marito, escludendo il fisco.

rocchè divenendo padroni di tutti i beni, sono tenuti a tutti i pesi in conseguenza del loro titolo. Ma non conviene loro il nome di eredi, perchè avevano già irrevocabilmente acquistati i beni che il donatore possedeva in tempo della donazione, e questi non poteva alienarli; e sebbene con alienazioni potesse disporre degli altri beni acquistati dopo, tuttavia non poteva chiamarvi altri eredi. Perciò ricevono i beni dell' eredità non come eredi, ma come donatarj (1).

7.

(1) V. l'artic. 34 della sezione 1 delle donazioni, e la legge 35 §. 4 C. *de donat.* che vi è stata citata, e che approva le donazioni universali di tutt' i beni. " Sed & si quis universitatis faciat donationem, sive bessis, sive dimidiæ partis suæ substantiæ, sive tertiæ, sive quartæ, sive quantæcunque, vel etiam totius, &c. Su questa legge si è dubitato, se in termini del diritto romano, oltre tutt' i beni presenti, si possano donare i beni futuri, giacchè di questi non vi può essere la tradizione, come de' presenti; e potrebbesi anche assegnarne quest' altra ragione, che secondo il diritto romano non si può togliere la libertà di testare con una istituzione di erede irrevocabile, anche in contemplazione di matrimonio.

Factum quod dotali instrumento comprehensum est, ut " si pater vita fungeretur, ea æqua portione ea quæ nubebat, cum fratre heres sui patris esset,,, neque ullam obligationem contrahere, neque libertatem testamenti faciendi mulieris patri potuit auferre. *L.* 15. *C. de pactis*. Ma secondo la nostra usanza, si può nominare un erede universale con una istituzione convenzionale ed irrevocabile, come si è detto nella prefazione poco innanzi, n. 10. E si possono parimente donare tutt' i beni presenti e futuri, con una donazione tra vivi, ed irrevocabile, purchè il donante si riserbi o l' usufrutto, o altra cosa per poter vivere. Imperocchè sarebbe contro l'equità e i buoni costumi il poter essere spogliato di tutto. Quindi il donatario universale può dopo la morte del donante, ereditare tutt' i beni al par dell' erede. Ma poichè quegli che ha donato tutt' i suoi beni presenti e futuri, può alienare

7. Si può anche considerare che faccia le veci di erede la persona, cui è stata venduta un'eredi-

---

re i beni acquistati dopo la donazione, e contrarre nuovi debiti, è giusto che dopo la morte del donante, abbia il donatario la libertà di appigliarsi a' beni che aveva nel tempo della donazione, e di portarne i pesi che egli allora doveva, e di rinunziare a' beni acquistati dopo la donazione, e discaricarsi con ciò de' debiti e de' pesi contratti in appresso. Questo fa che in tal caso distinguansi due donazioni in una donazione universale di tutt'i beni presenti e futuri; una de'beni presenti, e l'altra di quelli che il donante potrà acquistar dopo. Il che comunemente si fonda su questo, che nelle stipulazioni le quali contengono molte somme, o molte cose, quante sono le somme, o le cose, altrettante sono le stipulazioni (*), poichè è certo che quegli il quale ha stipulato di riscuotere da un debitore cose di diverse nature, può domandare quello che vorrà. Ma questa massima non proverebbe che si potesse dividere ogni sorte di convenzione, e se questa divisione pregiudicasse al diritto di una delle parti, bisognerebbe, secondo un' altra regola, o eseguire l' intera convenzione, o romperla in tutto, perchè quando vi è un' obbligazione dall' una e dall' altra parte, debbono sussistere gli obblighi reciprochi (**). Quindi per ragioni più particolari, le quali fanno sussistere la donazione de' beni presenti, si può aggiungere, primieramente che questa donazione è pura e semplice in virtù di un contratto, e che quella de'beni futuri contiene la condizione, se sopravvengano beni; e non può dirsi che ne sopravvengono, qualora sono assorbiti da' debiti; giacchè chiamansi beni quelli che rimangono dopo pagati i debiti. In secondo luogo non sarebbe giusto, che il donante potesse annullare la donazione contraendo debiti; e questo motivo fa valere la donazione riguardo a' beni presenti; nel che non si fa verun torto a' creditori i quali han contrattato dopo la donazione che dovevano sapere. Ma se il donatario si fosse messo in possesso de' beni dopo la morte del donante, senza farne inventario, non potrebbe più dividere la dona-

(*) Scire debemus in stipulationibus, tot esse stipulationes quot summæ sunt, totque esse stipulationes quot species sunt, *l. 29 ff. de verb. obl.*

(**)

dità, sebbene in realtà non sia erede, perchè non è succeduto al defonto, e non ha i beni se non a titolo di vendita. Ma avendo tutti i diritti, e tutt' i beni dell' eredità, è tenuto a tutt' i pesi, e fa le veci di erede (a).

„ (a) Sicuti lucrum omne ad emptorem hereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere, *l.* 2 §. 9 *ff. de her. vel act. vend.* V. l' artic. 8 della sez. 1 del tit. 3.

8. Quando trattasi di una successione derelitta, i creditori vi fanno deputare un curatore, oppure se ne commette la cura a quella persona, ch' è destinata come uffiziale pubblico a soprintendere a queste tali eredità vacanti, ed a custodirne i beni. Questi tali curatori hanno tutti i diritti dell' erede e ne adempiono tutti i pesi, e chi ha qualche azione o qualche pretensione contro l' eredità, si rivolge contro di essi. In questo senso i curatori rappresentano la persona dell' erede se ve ne sarà, oppure la persona di coloro, in potere de' quali possono passare questi beni (b).

„ (b) Eisque *curatoribus* actiones, & in eos utiles competunt, *L.* 2, §. 1, *ff. de cur. bon. dando.* V. l'articolo 15 della sez. 1 de' curatori.

FINE DEL TOMO VI.

---

nazione, e la sua condizione sarebbe la stessa, che se fosse erede puro e semplice. V. intorno alla divisione di un atto la nota sull'articolo 19, della sezione 5 de' testamenti.

(**) V. l'articolo 7 della sezione 2 de' contratti, e gli articoli 10 e 11 della sezione 1 delle rescissioni. Non debet ex parte obligationem comprobare, ex parte tanquam de iniqua quæri, *l.* 39 *in fin. ff. de oper. lib.* Aut in totum agnoscere, aut a toto recedere, *l.* 16 *in fin. ff. de adm. & per tut.*

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO.

LIBRO QUARTO.

PARTE SECONDA.

LIBRO PRIMO.

36. Se l'alienazione del fondo di un minore sia soggetta a rescissione, il minore avrà l'azione non solo contro il suo curatore, se questi abbia mancato, ma ancora contro il possessore del

tarsi

tarsi alle sole spese necessarie, escluse le voluttuose; ed il compratore avrà soltanto il diritto di ripigliarsi quelle tali cose, che possono essere separate dal fondo, senza cambiare lo stato